SEMINARIO GIURIDICO DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA CCXCVIII

FABIANA MATTIOLI

GIUSTINIANO, GLI *ARGENTARII* E LE LORO ATTIVITÀ NEGOZIALI

La specialità di un diritto e le vicende della sua formazione



Bononia University Press Via Ugo Foscolo 7, 40123 Bologna tel. (+39) 051 232 882 fax (+39) 051 221 019

www.buponline.com e-mail: info@buponline.com

© 2019 Bononia University Press Tutti i diritti riservati

ISSN 2283-916X ISBN 978-88-6923-454-5

Impaginazione: Sara Celia

Prima edizione: novembre 2019

SEMINARIO GIURIDICO DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Per la presente monografia la Giunta di Dipartimento ha nominato la seguente Commissione di lettura:

Aldo Petrucci (Università di Pisa), per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/18 Diritto Romano e Diritti dell'Antichità

Nicoletta Sarti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/19 Storia del Diritto Medievale e Moderno Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/19 Storia del Diritto Medievale e Moderno

A Elsa, Gino, Antonietta e Nino, nonni adorati, che hanno accompagnato e tuttora accompagnano il mio cammino.

PREMESSA

La ricerca che qui si pubblica ha per oggetto la legislazione giustinianea relativa alle attività finanziarie e commerciali degli *argentarii*. Si tratta di un tema di cui mi sono già in parte occupata in due contributi pubblicati in lingua castigliana che hanno avuto prima per oggetto la legislazione inserita nel Codice (con particolare riferimento a quella degli anni 528-531) e, successivamente, quanto disposto in Nov. 136 del 536, vale a dire in quello che può considerarsi il principale intervento organico in materia¹.

Ora l'insieme degli interventi normativi giustinianei viene ripreso in esame in una trattazione unitaria (e nelle parti già pubblicate ampiamente rivista) volta ad affrontare, dopo gli episodici (benché rilevanti) interventi realizzati dalla cancelleria già all'epoca delle compilazioni², un *corpus* di norme – essenzialmente riconducibile al

¹ Cfr. F. Mattioli, La legislación de Justiniano del Código en materia de negocios bancarios, in La actividad de la banca y los negocios mercantiles en el Mare nostrum, Cizur Menor, 2015, p. 124 e ss.; EAD., El Sonderrecht de los argentarii: la especificidad de los contratos bancarios en la Novela 136 de Justiniano, in Seminarios Complutenses de Derecho Romano 30, 2017, p. 459 e ss. Nei due articoli sono pubblicati i testi rivisti e completati con l'apparato di note di due relazioni tenute rispettivamente a Murcia nel 2014 in occasione del XVI Congreso Internacional y XIX Congreso Iberoamericano de Derecho Romano svoltosi in memoriam di Antonio Díaz Bautista e, successivamente, a Belém do Pará nel 2016 in occasione del XVIII Congreso Internacional y XXI Congreso Iberoamericano de Derecho Romano.

² Mi riferisco in particolare a C.I. 4, 32, 26 con cui già nel 528 la cancelleria giustinianea aveva fissato limiti legali massimi al tasso di interesse praticabile nei

periodo della legislazione novellare – che risulta nel suo complesso compatto e omogeneo, sia quanto ai tempi di emanazione (che vanno quasi certamente dal 536 al 542), sia per le linee di politica legislativa, sostanzialmente univoche, che esprime nei confronti della corporazione degli ἀργυροπρᾶται costantinopolitani. Si tratta di tre diversi provvedimenti legislativi e più precisamente, oltre che la già citata Nov. 136, degli Editti 7 e 9 che, saldandosi a quanto disposto dalla Novella del 536, forniscono un quadro completo delle attività degli argentarii in epoca giustinianea e appunto della relativa regolamentazione normativa prevista dalla cancelleria. Significativo - e ulteriore elemento che rende omogenea anche sul piano formale tale legislazione – è che si tratti in tutti e tre i casi di *pragmaticae* sanctiones, di provvedimenti privi cioè del disposto di pubblicazione e la cui osservanza era rimessa all'autorità del destinatario, circostanza che, se da un lato forse non favoriva una conoscenza diffusa delle disposizioni che vi erano contenute, dall'altro risulta tuttavia in piena sintonia con C.I. 1, 23, 7, 2 (1), una disposizione zenoniana che individuava proprio nelle pragmaticae sanctiones lo strumento normativo preordinato alla risposta non a preces singulorum, ma che provenissero piuttosto da universitates hominum, con riferimento specifico anche alle corporazioni professionali³.

mutui in denaro anche con riferimento ai prestiti effettuati dai *negotiatores* (e quindi anche dagli *argentarii*), imponendo per questi ultimi un tetto al tasso di interesse pari all'8% (cfr. *infra*, cap. I, p. 16 e ss.), nonché a quanto disposto con C.I. 4, 18, 2 del 531, con cui, come è noto, venne disposta la rifusione del *receptum argentariorum* nel *constitutum debiti alieni* e la conseguente soppressione del primo dall'ordinamento, salvo la possibilità, ammessa in deroga, di *indefense constituere* per gli *argentarii* e gli altri *negotiatores* (v. *infra*, cap. I, p. 32 e ss.).

³ Cfr. C.I. 1, 23, 7, 2 (1): (*Imp. Zeno Sebastiano pp.*) Pragmaticas praeterea sanctiones non ad singulorum preces super privatis negotiis proferri, sed si quando corpus aut schola vel officium vel curia vel civitas vel provincia vel quaedam universitas hominum ob causam publicam fuderit preces, manare decernimus, ut hic etiam veritatis quaestio reservetur (D. X k. Ian. Constantinopoli post consulatum Armati) (a. 477). Per la terminologia utilizzata dai tre provvedimenti normativi per autoqualificarsi come pragmaticae sanctiones (cfr. Nov. 136 epil.; Ed. 7, 4; Ed. 7, 7; Ed. 7, 8; Ed. 7 epil.; Ed 9 epil.) v. M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Le Novelle di Valentiniano III*, I, Fonti, Padova, 1988, p. 156 e ss. Sulla mancanza del disposto di pubblicazione come caratteristica di tale tipologia normativa cfr. in specie G. LANATA, Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee, Napoli, 1984, p. 129 e s. e nt. 82, con indicazioni bibliografiche (con riferimento ai nostri tre testi v. anche, specificamente, p. 143, p. 147 e p. 154). Per l'ipotesi che la scelta della pragmatica

Del resto proprio questa è un'ulteriore comune peculiarità dei tre interventi normativi, che si caratterizzano tutti per essere stati emanati, per così dire, "in contraddittorio" con la corporazione degli *argentarii* costantinopolitani e anzi a seguito di precise iniziative di quest'ultima, dando cioè risposta a lamentele e a richieste che provenivano direttamente dalla prassi negoziale dell'epoca. Ciò appare particolarmente interessante perché dimostra come, dopo la crisi che nel corso del III secolo e poi durante il IV ne aveva, a quanto pare, determinato la scomparsa, le attività professionali dei banchieri⁴, già almeno in parte rifiorite fra la fine del IV e l'inizio del V, si manifestassero particolarmente intense e vivaci proprio nel corso del VI secolo (e soprattutto dell'epoca giustinianea), in un arco temporale in cui gli *argentarii* risultano appunto particolarmente attivi non solo nelle grandi città dell'impero, ma talvolta anche in più ristrette realtà provinciali⁵.

sanctio come strumento normativo fosse anche determinata nel caso specifico dalla volontà di dare alle disposizioni una conoscenza limitata e una efficacia tendenzialmente circoscritta e che più in generale l'utilizzo della pragmatica fosse spesso legato alla prospettazione di soluzioni di sperimentazione, funzionali a una rapida soluzione di questioni di carattere contingente cfr. M. BIANCHINI, La disciplina degli interessi convenzionali nella legislazione giustinianea, in Studi in onore di A. Biscardi, II, Milano, 1982, in specie p. 418 e nt. 88 (= Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale, Torino, 2008, p. 152 e nt. 88), nonché, della stessa autrice, Sul regime delle unioni fra libere e adscripticii nella legislazione giustinianea, in Studi in onore di C. Sanfilippo, V, Milano, 1984, in specie p. 107 (= Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale, cit., in specie p. 465).

⁵ Per quanto riguarda la crisi delle attività bancarie a partire dalla fine del III secolo d.C. cfr. in specie J. Andreau, *Declino e morte dei mestieri bancari nel Mediterraneo occidentale (II-IV d.C.)*, in *Società romana e impero tardoantico*, I, *Istituzioni*,

⁴ Utilizzo qui, come farò ancora nel prosieguo nella trattazione (in cui talvolta si farà riferimento anche a banche e negozi bancari), un termine modernizzante pur nella consapevolezza delle profonde diversità che evidentemente esistono fra gli argentarii romani e i banchieri del mondo contemporaneo. Per accennare solo a un aspetto di queste differenze basterà osservare che nell'epoca che qui interessa spesso la funzione del banchiere e quella del cambiavalute o del commerciante in oggetti preziosi erano nella pratica esercitate da un medesimo individuo, cfr. a questo proposito in particolare R. Bogaert, Changeurs et banquiers chez les Pères de l'Église, in Ancient Society 4, 1973, p. 259 e ss.; sul punto v. altresì S. J. B. Barnish, The Wealth of Iulianus Argentarius: Late Antique Banking and the Mediterranean Economy, in Byzantion 55, 1985, in specie p. 9 e s. e nt. 35, nonché J.-M. Carrié, Les métiers de la banque entre public et privé (IV^e-VII^e siècle), in Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XII Convegno Internazionale in onore di M. Sargenti, Napoli, 1998, p. 87 e s. Per gli aspetti terminologici cfr. anche Ch. Roueché, Aurarii in the Auditoria, in Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 105, 1995, p. 40 e s.

Anche per questo, benché si tratti di una legislazione che si riferisce certamente in primo luogo al σύστημα di Costantinopoli, è tuttavia ragionevole pensare (e pare ipotesi non controvertibile almeno per le disposizioni contenute in Nov. 136) che le sue previsioni trovassero applicazione generalizzata anche al di fuori della capitale laddove comunque nell'impero operassero degli ἀργυροποᾶται⁶.

ceti, economie, a cura di A. Giardina, Roma-Bari, 1986, p. 601 e ss.; per un accenno v. anche ID., La vie financière dans le monde romain. Les métiers de manieurs d'argent (IV siècle av. I.-C.-III siècle ap. I.-C.), Rome, 1987, p. 47. Sul punto, per un'anticipazione della crisi già nel corso del III secolo, v. anche R. Bogaert, Banques et banquiers dans les cités grecques, Leyde, 1968, in specie p. 31 e ss.; quanto al riapparire nelle fonti giuridiche delle testimonianze circa le attività economiche e finanziarie praticate dagli argentarii a partire dall'inizio del V secolo cfr. in specie A. Petrucci, Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane, Torino, 2002, p. 183 e ss.; p. 198 e s. (= L'impresa bancaria: attività, modelli organizzativi, funzionamento e cessazione - Banche e negozi bancari nelle fonti giuridiche del tardo antico (fine del III-metà del V secolo d.C.) ed in età giustinianea, in P. Cerami, A. Di Porto, A. Petrucci, Diritto commerciale romano. Profilo storico², Torino, 2004, p. 209 e ss.; p. 220 e s.) con riferimento a C.Th. 13, 1, 8 (di Onorio [a. 400]), C.Th. 16, 4, 5 (di Arcadio [a. 404] che fa riferimento però ai nummularii), C. 4, 2, 16 (di Onorio [a. 408] che riguarda tuttavia specificamente i collectarii) e soprattutto C.I. 11, 18 (17), 1 pr-1 (= C.I. 1, 2, 9), una costituzione di Teodosio II del 439, che, a fianco dei nummularii, torna a menzionare espressamente gli argentarii. La vivacità delle attività degli argentarii nel corso del VI secolo è invece attestata, oltre che a Costantinopoli in cui esse sono ampiamente testimoniate specificamente dalle fonti giuridiche, soprattutto in Egitto, in metropoli come Alessandria o in città importanti come Arsinoe e Ossirinco: cfr. particolarmente R. Bo-GAERT, La banque en Égypte byzantine, in Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 116, 1997, p. 91; p. 97 (per Alessandria); p. 103 e s. (per Ossirinco); p. 125 e ss. (per i documenti della pratica); altrettanto è a dirsi in Occidente per Ravenna: v. BARNISH, The Wealth of Iulianus Argentarius: Late Antique Banking and the Mediterranean Economy, cit., p. 5 e ss.; S. Cosentino, Le fortune di un banchiere tardoantico. Giuliano argentario e l'economia di Ravenna nel VI secolo, in Santi Banchieri Re. Ravenna e Classe nel VI secolo, San Severo il tempio ritrovato, a cura di A. Augenti e C. Bertelli, Milano, 2006, p. 43 e ss.; ID., Banking in Early Byzantine Ravenna, in Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes 28, 2014, p. 247 e ss. La presenza delle attività finanziarie degli argentarii è tuttavia documentata anche in piccoli centri come Korycos in Cilicia, cfr. sul punto ancora S. Cosentino, La legislazione di Giustiniano sui banchieri e la carriera di Triboniano, in Polidoro, Studi offerti ad A. Carile, Spoleto, 2013, p. 350 e nt. 11 (con ulteriore bibliografia).

6 Come accennato l'interlocutore della cancelleria è appunto la corporazione di Costantinopoli e tuttavia il fatto che Nov. 136 sia indirizzata al *comes sacrarum largitionum* (v. *infra*, cap. II, p. 47 e nt. 8) fa ritenere che le sue disposizioni fossero applicabili alle attività negoziali degli *argentarii* in tutto l'impero. Di ciò mi sembra ulteriore indizio il fatto che la Nov. 136 risulti testualmente e quasi integralmente riprodotta nel titolo 23, 4, Περὶ ἀργυροπρατικῶν συναλλαγμάτων ("de argentariorum contractibus") dei Basilici (cfr. *infra*, cap. II, p. 47 e s., nt. 8). Più delicato il discorso per quanto riguar-

Peraltro, al di là dei pur significativi riflessi di tale legislazione per la ricostruzione della storia sociale ed economica dell'epoca⁷, concentrerò la mia attenzione sugli aspetti più strettamente giuridici, senza però procedere, come hanno fatto le non molte ricerche che si sono occupate *ex professo* del tema, cercando di ricostruire immediatamente il sistema di norme nel suo complesso (e anzi talvolta, come avviene nelle ricerche di Díaz Bautista, privilegiando soprattutto la ricostruzione dogmatica degli istituti). Seguirò invece, almeno in una fase iniziale, una strada diversa analizzando partitamente ciascuno dei provvedimenti normativi che costituiscono il principale oggetto della ricerca e volgendo l'attenzione solo in un secondo momento alla ricostruzione nella sua compiutezza del complesso sistema di norme che ne derivarono⁸.

da gli Ed. 7 e 9, che hanno una più accentuata connotazione geografica. Peraltro il primo, pur emanato durante il diffondersi della peste a Costantinopoli nel 542 e benché almeno in parte rivolto a porre rimedio alla situazione contingente che si era determinata, prevede a sua volta anche la competenza giurisdizionale del comes (cfr. infra, cap. IV, p. 139 e ss.), circostanza che fa pensare a una applicazione generalizzata delle previsioni ivi contenute. Specificamente riguardante Costantinopoli sembrerebbe invece l'Ed. 9, che è appunto indirizzato al *praefectus urbi*. Riterrei peraltro ragionevole ipotizzare che anche in questo caso le disposizioni contenute nell'editto potessero trovare applicazione in via interpretativa in altri luoghi ove comunque operassero degli argentarii. Ad altro proposito, sul fatto che non possano ravvisarsi differenze sul piano formale e sostanziale fra Editti e Novelle, rinvio alle sia pur rapide osservazioni di N. van der Wal, Manuale Novellarum Justiniani. Aperçu systématique du contenu des Novelles de Justinien², Groningue, 1998, p. XIV e nt. 18, con riferimento alla ben nota ipotesi sull'origine egiziana dell'aggiunta dei XIII Editti alla raccolta greca, nonché alla denominazione, presumibilmente erronea, che viene loro attribuita (circostanza che parrebbe suffragata dal fatto che gli Ed. 5 e 6 corrispondono a due Novelle, rispettivamente Nov. 111 [a. 541] e Nov. 122 [a. 544]); sul punto v. anche, per un approfondimento del tema, dello stesso autore, Edictum und lex edictalis, in RIDA 3e s. 28, 1981, p. 277 e ss.

⁷ Peraltro nella letteratura storico-sociale gli accenni agli aspetti normativi, pur relativamente frequenti, sono quasi sempre estremamente sintetici: per limitarmi ai lavori recenti che offrono nel quadro di trattazioni specifiche un rapido inquadramento sulla legislazione cfr., senza pretesa di completezza, Barnish, *The Wealth of Iulianus Argentarius: Late Antique Banking and the Mediterranean Economy*, cit., in specie p. 17 e ss. e p. 20 e ss.; Bogaert, *La banque en Égypte byzantine*, cit., p. 90 e s.; Carrié, *Les métiers de la banque entre public et privé (IV*-VII* siècle)*, cit., p. 85 e s.; W. Brandes, *Finanzverwaltung in Krisenzeiten. Untersuchungen zur byzantinischen Administration im 6.-9. Jahrhundert*, Frankfurt am Main, 2002, p. 622 e ss.; F. Carlà, *L'oro nella tarda antichità: aspetti economici e sociali*, Torino, 2009, p. 401 e ss.; Cosentino, *La legislazione di Giustiniano sui banchieri e la carriera di Triboniano*, cit., p. 350 e ss.; Io., *Banking in Early Byzantine Ravenna*, cit., p. 246 e s.; p. 252.

⁸ A differenza di quanto avviene per l'epoca precedente sono, come si diceva, relativamente poche le ricerche nella letteratura storico-giuridica che hanno per ogget-

Ciò permetterà di ricostruire più in dettaglio la portata dei singoli interventi normativi, senza tuttavia perdere di vista il quadro d'insieme di una legislazione che, soprattutto in alcune disposizioni, dimostra un marcato favore nei confronti degli *argentarii* costantinopolitani. Si tratta di un atteggiamento che trova la sua dichiarata giustificazione nella necessità di sostenere le loro attività economiche e finanziarie soprattutto – come spesso affermato dalla cancelleria – per l'importante ruolo sociale da essi svolto nell'erogazione del credito a privati, ma che va forse anche ricondotto all'opportunità di assicurare il finanziamento delle ingenti spese pubbliche intraprese in epoca giustinianea a fini civili, religiosi e militari⁹.

to gli argentarii e le loro attività in epoca tardoantica e giustinianea. Se per la prima ciò è giustificabile per la scarsità di testimonianze giuridiche, la seconda invece ne è, al contrario, particolarmente ricca: per limitarmi ora a ricordare trattazioni di ampio respiro che non si soffermano su aspetti specifici cfr. A. Díaz Bautista, Estudios sobre la banca bizantina (Negocios bancarios en la legislación de Justiniano), Murcia, 1987, p. 1 e ss. (dello stesso autore v. anche Les garanties bancaires dans la législation de Justinien, in RIDA 3e s. 29, 1982, p. 165 ss.). In precedenza ricordo gli studi ormai molto risalenti di G. Platon, Les banquiers dans la législation de Justinien, in RHD 33, 1909, p. 5 e ss., p. 137 e ss., p. 289 e ss., p. 434 e ss. e in RHD 35, 1911, p. 158 e ss. (pubblicati anche in volume, v. Les banquiers dans la législation de Justinien (première partie), Paris, 1912), che tuttavia, nonostante il titolo, si occupano solo marginalmente della legislazione giustinianea (salvo che di C.I. 4, 18, 2, che peraltro è presa in considerazione in particolare per la ricostruzione della disciplina del receptum argentarii e con riferimento all'evoluzione del regime del constitutum, cfr. rispettivamente RHD 33, 1909, p. 157 e ss. e RHD 35, 1911, p. 174 e s.). Un tentativo complessivo di ricostruzione della legislazione giustinianea sul tema è anche nell'accurata sintesi di Petrucci, Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane, cit., in specie p. 205 e ss. (ripresa in forma ridotta in L'impresa bancaria: attività, modelli organizzativi, funzionamento e cessazione - Banche e negozi bancari nelle fonti giuridiche del tardo antico (fine del III-metà del V secolo d.C.) ed in età giustinianea, cit., p. 224 e ss.). Solo su alcuni aspetti particolari si sofferma invece, pur in una visione d'insieme, G. Luchetti, Spunti per una indagine sulla legislazione giustinianea riguardante gli argentarii costantinopolitani, in Studi senesi 117, 2005, p. 40 e ss. (= Contributi di diritto giustinianeo, Milano, 2004, p. 151 e ss.).

⁹ Sul punto v. già, per alcune osservazioni, Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 9, nt. 21. Per la riconducibilità di molte attività degli *argentarii* a un interesse che possa dirsi pubblico in maniera diretta o indiretta v. del resto il quadro fornito da Bogaert, *La banque en Égypte byzantine*, cit., p. 91: "ils faisaient aussi des opérations pour le compte de l'État, des hauts fonctionnaires et des propriétaires de grands domaines, qui avaient également un caractère public par les services qu'ils prêtaient à l'État, entre autres en tant que médiateurs fiscaux et fournisseurs liturgiques en personnel et cheptel des services postaux". La circostanza è altresì certamente testimoniata per l'edificazione da parte di *argentarii* di

I due aspetti, lungi da essere in contrasto fra loro, si saldano in un'unità sinergica e si ricollegano anche alla crescente influenza politica della corporazione e al ruolo centrale assunto da alcuni suoi membri nell'ambito dell'amministrazione imperiale¹⁰. *Argentarius* e membro della corporazione fu infatti, lo si ricordi fra tutti, Pietro Barsime, che ricoprì per ben due volte e in tempi intervallati fra loro sia la carica di *comes sacrarum largitionum* (e in questa veste è menzionato in Ed. 7, 6), che quella, ancora più rilevante, di *praefectus praetorio per Orientem*, conservando per un lungo arco di tempo che va dal 540 fin quasi alla fine del regno giustinianeo un'eminente posizione nell'amministrazione dell'impero¹¹.

chiese e luoghi di culto. Un caso emblematico è quello di *Iulianus*, un *argentarius* ravennate, ma quasi certamente di origini orientali, al cui evergetismo è dovuta l'edificazione delle basiliche di San Vitale e di Sant'Apollinare in Classe: al proposito v. Barnish, *The Wealth of Iulianus Argentarius: Late Antique Banking and the Mediterranean Economy*, cit., p. 5 e ss., nonché Cosentino, *Le fortune di un banchiere tardoantico. Giuliano argentario e l'economia di Ravenna nel VI secol*o, cit., p. 43 e ss.; Id., *Banking in Early Byzantine Ravenna*, cit., p. 249 e s. Su questa interessante figura di banchiere ravennate cfr. anche J. R. Martindale, s.v. *Iulianus 7*, in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, IIIA, Cambridge, 1992, p. 730 e s.

¹¹ Su Pietro Barsime cfr. in particolare, per gli aspetti prosopografici, J. R. MARTINDALE, s.v. *Petrus qui et Barsimes*, in *The Prosopography of the Later Roman*

¹⁰ Sul punto in generale, per il peso politico assunto dalla corporazione dei banchieri, documentato anche da alcune testimonianze letterarie, cfr. in specie D. C. Gofas, La banque lieu de rencontre et instrument d'échange à Byzance, in Cahiers du Centre Gustave Glotz 7, 1996, in specie p. 150 e ntt. 28-30 (con indicazione di fonti e bibliografia), che rileva altresì come la forza economica gli argentarii di Costantinopoli dovesse essere non certo irrilevante in epoca giustinianea. Per la diversa opinione che la legislazione a favore degli argentarii sia piuttosto il risultato di una politica di sostegno delle loro attività finanziarie in difficoltà per la crisi economica cfr. A. H. M. Jones, The Later Roman Empire, 284-602, I, Oxford, 1964, p. 350 e p. 357; II, Oxford, 1964, p. 864 (= Il tardo impero romano (284-602 d. C.), I, Milano, 1971, p. 429 e p. 437; III, Milano, 1981, p. 1305). Sembra propendere per questa opinione anche CARLÀ, L'oro nella tarda antichità: aspetti economici e sociali, cit., p. 402, che tuttavia ammette il rilevante peso politico assunto dalla corporazione in epoca giustinianea. Ciò è del resto documentato anche da Costantino Porfirogenito nei libri de ceremoniis aulae Byzantinae (ed. Reiske, I, p. 497, 20-498, 5), nella cui descrizione della processione trionfale in occasione del ritorno di Giustiniano a Costantinopoli nel 540-541 gli ἀργυροπρᾶται risultano avere una posizione di assoluto rilievo, primi fra tutte le corporazioni. Si può altresì ricordare che più tardi, nel 562, proprio gli ἀργυροπρᾶται (e in particolare uno di loro, Marcello) avranno un ruolo importante nel tentativo di cospirazione contro l'imperatore: cfr. sul punto Mal., chron. 18, 141 (ed. Thurn, p. 425 e ss. = ed. Dindorf, p. 492 e ss.) e Theoph., chron. AM 6055 (ed. de Boor, p. 237).

Tutti questi elementi, unitariamente considerati, spiegano dunque la creazione di quello che in deroga al diritto comune si configura come un vero e proprio diritto speciale della banca, espressione di una politica normativa pronta a sacrificare alle esigenze delle attività finanziarie della corporazione regole e principi consolidati¹². È in questo quadro che, come vedremo, si arriverà ad esempio a superare la concezione romana del mutuo fondata sull'idea della gratuità del contratto, arrivando piuttosto a presumerne l'onerosità qualora mutuante fosse stato un argentarius o, sempre con riferimento al mutuo, ad ammettere, contro una tendenza contraria fortemente affermata nella legislazione dell'epoca della compilazione, che nei contratti in cui fosse appunto parte un argentarius fosse ammissibile le riscossione di usurae ultra duplum¹³.

Empire, IIIB, Cambridge, 1992, p. 999 e ss. e, in precedenza, W. Enßlin, s.v. Petrus 31, in PWRE, XIX.2, Stuttgart, 1938, c. 1323 e s. Egli rivestì la carica di comes sacrarum largitionum a partire dal 540 e poi, dall'inizio del 543 fino a circa la metà del 546, quella di praefectus praetorio per Orientem. Successivamente fu nuovamente comes dal 547-548 fino al 550 e ancora praefectus praetorio per Orientem dal 555 fino almeno al 562. Fu dunque un funzionario chiave dell'amministrazione imperiale per un periodo assai lungo che abbraccia un periodo di oltre un ventennio. Per la sua figura, su cui si sofferma a lungo Procop., hist. arc. 22, 3-38, disegnandola in termini suggestivi e certo non lusinghieri, come quella di un uomo rapace e privo di scrupoli, cfr. anche, nell'ambito delle trattazioni generali dedicate all'epoca tardoantica, E. Stein, Histoire du Bas-Empire, II, De la disparition de l'Empire d'Occident à la mort de Justinien (476-565), Paris-Bruxelles-Amsterdam, 1949, p. 761 e ss., nonché Jones, The Later Roman Empire, 284-602, I, cit., p. 195 e s. (= *Il tardo impero romano (284-602 d.C.)*, I, cit., p. 364 e ss.).

¹² La politica di favore nei confronti della corporazione, che è propria della legislazione dell'epoca novellare, ma non di quella del tempo delle compilazioni (cfr. infra, cap. I, p. 40 e s.), può dunque considerarsi il risultato di una serie di aspetti convergenti e sinergici: il peso politico assunto dalla corporazione e da alcuni dei suoi principali esponenti, l'importanza, anche sul piano sociale, delle attività ad essa riconducibili, il ruolo che gli argentarii potevano svolgere, anche nell'interesse pubblico, per il finanziamento delle spese richieste per la realizzazione dei progetti civili, militari e religiosi dell'imperatore.

¹³ In quest'ultimo caso si dice esplicitamente che la deroga era riconducibile alla particolare natura dei contratti bancari, cfr. Ed. 9, 5: ...θεσπίζομεν, ἐπὶ τῶν ταῖς ἀληθείαις ἀργυροπρατιχῶν συναλλαγμάτων τῶν μέχρι τήμερον πραχθέντων άδειαν αὐτοῖς εἶναι, καὶ εἰ τύχοιεν τόκοι ὑπὲρ τὸ διπλάσιον ἐπὶ τούτοις τοῖς χρέεσι δεδομένοι, εἰςπράττειν αὐτοὺς τὰ ὀφειλόμενα μετὰ τοῦ ὡρισμένου τόχου, ούχ άναγχαζομένους ύπολογίζεσθαι ούτε εἰς τόχον οὕτε εἰς ἀρχαῖον ὄφλημα τὰ ήδη ὑπὲρ τὸ κεφάλαιον καταβεβλημένα καὶ μὴ ἀντικεῖσθαι αὐτοῖς ἐπὶ τούτω καὶ μόνω τὴν ἡμετέραν διάταξιν τὴν τοῦ διπλασίονος, ἀλλὰ κατὰ τὴν φύσιν τῶν

Questi aspetti credo rendano il tema, se mi si consente una valutazione di merito, particolarmente accattivante in una prospettiva storico-giuridica e ciò sia perché appunto venne così creato un diritto statuale di classe non privo di corrispondenze nel diritto moderno e contemporaneo, sia perché, soprattutto nel caso del mutuo, nella legislazione novellare riferita agli *argentarii* si precorrono, per certi aspetti e con conseguenze foriere di sviluppi, concezioni diffuse negli ordinamenti giuridici odierni, ma chiaramente dissonanti rispetto alla ben diversa concezione romana del contratto.

A conclusione di queste pagine introduttive e prima di addentrarmi nell'indagine non mi rimane che di esprimere qui alcuni particolari – e sentiti – ringraziamenti. In primo luogo a Giovanni Luchetti, che ha seguito con la paziente attenzione di sempre il lavoro nel suo progressivo formarsi e ad Aldo Petrucci, che lo ha riletto nella sua versione definitiva e non ha mancato di esprimermi le sue competenti osservazioni e di fornirmi consigli sempre acuti e penetranti.

La mia gratitudine va anche, e non secondariamente, a Nicoletta Sarti e a Marco Cavina il cui apporto è stato per me prezioso nell'in-

συμβολαίων ταῦτα αὐτοὺς ἀπαιτεῖν...(trad. ed.: ...sancimus, ut in veris contractibus argentariorum ad hunc diem factis facultas iis sit, etiamsi usurae supra duplum pro his debitis datae sint, exigendi debita cum constitutis usuris, non coactis imputare neque in usuras neque in antiquum debitum, quae supra sortem iam soluta sunt, et in hoc solo eis nostra de duplo constitutio non obstet, sed secundum contractuum naturam ea exigant...). In Nov. 136, 5, 1, analogamente, per giustificare la disposizione che prevedeva che gli interessi fossero dovuti anche in assenza di una espressa previsione delle parti si afferma l'ovvietà del carattere oneroso dei contratti conclusi con gli argentarii: ... (ἐπειδὴ πρόδηλόν ἐστιν ἐπὶ παντὸς ἀργύρου τραπέζης προεστῶτος <τὸ> ἐπὶ τόχοις συμβάλλειν, καὶ αὐτὸς τόχους τελῶν οὐκ ᾶν δύναιτο τόχου χωρίς δαπάνην διδόναι)... (trad. ed.: ... [quoniam manifestum est apud quemlibet argentariae mensae praepositum contractus sub usuris fieri, nec qui ipse usuras dependit, absque usuris impensam facere poterit]...). Il fatto che in entrambi i casi la deroga valesse, come vedremo, per i soli casi pregressi (cfr. infra, cap. II, p. 71 e ss. e cap. III, p. 102 e s.) non esclude, a mio avviso, il rilievo delle due disposizioni nel senso qui indicato. Del resto per certi versi non meno significativa è, nella stessa direzione, la disposizione, sempre contenuta in Nov. 136, 5, 1, con cui si stabilì che il tasso massimo di interesse ammesso nel caso di prestiti degli argentarii e degli altri negotiatores – fissato da C.I. 4, 32, 26, 2 nella misura dell'8% - dovesse essere applicato anche qualora nel contratto la mentio usurarum, benché presente, risultasse non quantificata, circostanza che trasformava dunque il limite massimo delle usurae dell'8% previsto per i contratti conclusi dagli argentarii in una sorta di tasso legale, sempre applicabile in assenza di una apposita determinazione compiuta dalle parti contraenti.

quadramento più strettamente storico-giuridico della ricerca, anche con riferimento agli aspetti sociali ed economici che inevitabilmente le fanno da sfondo. Un pensiero grato e riconoscente va infine a Elena Pezzato e Gianmichele Lucatuorto che, con la consueta acribia e con generosa attenzione, mi hanno aiutato nella redazione degli indici e nella revisione delle bozze.

CAPITOLO I

I NEGOZI DEGLI *ARGENTARII* NELLA LEGISLAZIONE GIUSTINIANEA DEL CODICE

Sommario: 1. La legislazione in materia di *usurae*: la riforma di C.I. 4, 32, 26 riguardo ai limiti massimi di *usurae* previsti per le attività negoziali degli *argentarii* e i problemi interpretativi risolti da C.I. 4, 32, 27. – 2. Gli *argentarii* e l'acquisto di *militiae*: la disposizione di C.I. 8, 13 (14), 27 e la previsione generale di C.I. 12, 34 (35), 1 che imponeva ai *negotiatores*, con la sola esclusione degli *argentarii* costantinopolitani, il divieto assoluto di acquistare *militiae*. – 3. Il divieto di utilizzare la compensazione nei contratti di deposito: la previsione di C.I. 4, 34, 11 e la sua probabile estensione ai depositi presso *argentarii* e di questi ultimi reciprocamente fra loro. – 4. L'abolizione del *receptum argentarii* e la riforma del *constitutum debiti alieni* (C.I. 4, 18, 2). – 5. Osservazioni conclusive sulla legislazione giustinianea inserita nel Codice (a. 528-531).

1. La legislazione in materia di usurae: la riforma di C.I. 4, 32, 26 riguardo ai limiti massimi di usurae previsti per le attività negoziali degli argentarii e i problemi interpretativi risolti da C.I. 4, 32, 27

La materia dei negozi degli *argentarii*, per quanto più compiutamente sviluppata nel diritto delle Novelle, è, come è noto, presa in considerazione, in forma diretta o indiretta e sia pure in maniera certamente più episodica, già in alcune costituzioni giustinianee inserite nel *Codex repetitae praelectionis*¹.

¹ Per quanto questa legislazione appaia appunto, se paragonata agli interventi della legislazione novellare, più frammentaria, è però da sottolineare che, forse anche per la sua rilevanza più generale, essa ha suscitato, rispetto a quella

Ai fini di un esame dei testi normativi inseriti nel Codice si devono prendere le mosse – per l'opportunità di procedere secondo un ordine di importanza tematica e comunque senza alterare significativamente l'ordine cronologico – da una notissima *lex* (qualificata come *generalis sanctio*), che sappiamo emanata l'11 dicembre del 528². Si tratta di una costituzione che, nell'ambito di una politica normativa essenzialmente ispirata al *favor debitoris*³, risulta preordinata a ridefinire in un quadro unitario la disciplina degli interessi convenzionali, con l'obiettivo di dimezzarne, per regola generale, il

immediatamente successiva, un interesse molto maggiore da parte degli studiosi. Peraltro il tema, proprio per le sue caratteristiche, non è stato fatto oggetto di
valutazione unitaria, ma i singoli contributi (di cui si darà conto nel prosieguo
della trattazione, nel prendere in considerazione i singoli provvedimenti) si sono
succeduti affrontando solo aspetti specifici. Qui l'intenzione è quella di tracciarne storicamente (e nei limiti del possibile unitariamente) le linee di sviluppo, sottolineando fin d'ora due aspetti differenzianti rispetto alle caratteristiche della legislazione novellare. Il primo è che i singoli provvedimenti rispondono appunto a
obiettivi non riferibili a una politica normativa unitaria, il secondo è che essi non
possono ritenersi nel loro complesso particolarmente favorevoli alla corporazione
degli argentarii, circostanza che evidenzia una cesura, o se vogliamo un "cambio
di passo" molto evidente se confrontiamo la legislazione dei primi anni del regno
giustinianeo con quella degli anni successivi, cioè, per esprimerci secondo uno
schema consolidato rispetto alla storia delle fonti, la legislazione del Codice con
quella dell'epoca delle Novelle.

² Il provvedimento reca tuttavia la *subscriptio D. id. Dec. Constantinopoli Iustiniano pp. A. II cons.* (13 dicembre 528), mentre la *lex iungenda* C.I. 7, 39, 8 (sulla quale, v. anche *infra*, nt. 5), presenta appunto la *subscriptio D. III id. Dec. Constantinopoli dn. Iustiniano A. II cons.* Cfr. a questo proposito Krüger, *Editio maior*, *ad h. l.* che corregge sulla base della *subscriptio* della *lex iungenda* la data di C. 4, 32, 26. Sul lieve divario cronologico risultante dalle *subscriptiones* delle due costituzioni v. anche M. Amelotti, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano, 1958, p. 252 e nt. 103.

³ Quanto al *favor debitoris*, come motivo ispiratore di C.I. 4, 32, 26 e della successiva 4, 32, 27 del 529, v. in particolare le considerazioni di BIANCHINI, *La disciplina degli interessi convenzionali nella legislazione giustinianea*, cit., in specie p. 398 (= *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, cit., p. 132). Sulle motivazioni degli interventi normativi giustinianei in tema di *usurae* e in particolare per il loro inquadramento nel contesto di una politica legislativa volta più in generale a favorire la crescita economica v. anche le osservazioni di S. Tafaro, *Giustiniano e i limiti alla condanna del debitore*, in *L'usura ieri e oggi. Convegno su "L'usura ieri e oggi"*, Foggia, 7-8 aprile 1995, Bari, 1997, p. 215 e ss.; sul tema v. altresì in particolare F. Fasolino, *Studi sulle usurae*, Salerno, 2006, p. 153 e ss. nonché A. Arnese, *Usura e modus. Il Problema del sovraindebitamento dal mondo antico all'attualità*, Bari, 2013, p. 83.

saggio massimo ordinario rispetto a quello del 12% fino ad allora usualmente praticato nella prassi commerciale⁴.

Ciò tuttavia non impediva che si prevedesse, fra l'altro, per quanto qui più interessa, uno specifico regime derogatorio per le usurae che potevano essere pattuite da coloro "qui ergasteriis praesunt vel aliquam licitam negotiationem gerunt":

C.I. 4, 32, 26: Imp. Iustinianus A. Menae pp. Eos, qui principali actione per exceptionem triginta vel quadraginta annorum, sive personali sive hypothecaria, ceciderunt, non posse super usuris vel fructibus praeteriti temporis aliquam movere quaestionem dicendo ex his temporibus eas velle sibi persolvi, quae non ad triginta vel quadraginta praeteritos annos referuntur, et adserendo singulis annis earum actiones nasci: principali enim actione non subsistente satis supervacuum est super usuris vel fructibus adhuc iudicem cognoscere. 1. Super usurarum vero quantitate etiam generalem sanctionem facere necessarium esse duximus, veterem duram et gravissimam earum molem ad mediocritatem deducentes. 2. Ideoque iubemus illustribus quidem personis sive eas praecedentibus

⁴ Sui tassi di interesse fino ad allora praticati cfr. in particolare E. Levy, Weströmisches Vulgarrecht. Das Obligationenrecht, Weimar, 1956, p. 160 e ss. Sul punto, per un quadro d'insieme, v. anche M. Kaser, Das römische Privatrecht, II², München, 1975, p. 341 e s. Per la permanenza del tasso legale della centesima (e quindi del 12%) fino alla riforma giustinianea v., brevemente, A. Cherchi, Ricerche sulle «usurae» convenzionali nel diritto romano classico, Napoli, 2012, p. 106 e nt. 14. Non deve essere tuttavia dimenticato che la riforma monetaria di Costantino (sulla quale v. in particolare E. Babelon, s.v. Solidus, in Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, IV, deuxième partie (R-S), Paris, 1911 [rist. Graz, 1969], p. 1390 e s., nonché, più recentemente CARLÀ, L'oro nella tarda antichità: aspetti economici e sociali, cit., p. 78 e ss.), con la sostituzione del solidus aureus al nummus aureus, o denarius aureus, aveva determinato nella pratica un incremento di mezzo punto del saggio d'interesse. Più precisamente la nuova moneta aurea prevedeva come moneta divisionale la siliqua, di valore pari ad 1/24 di solido. Ragioni di comodità di calcolo portarono all'uso di fare riferimento a tres siliquae per indicare l'interesse prodotto da un solidus (quindi 1/8 di solido, pari al 12,5%). Sul punto, cfr. G. Billeter, Geschichte des Zinsfusses im griechisch-römischen Altertum bis auf Justinian, Leipzig, 1898, p. 332; F. KLINGMÜLLER, s.v. Fenus, in PWRE, VI.2, Stuttgart, 1909, c. 2198; nella letteratura più vicina nel tempo v. in specie E. Bianchi, In tema d'usura. Canoni conciliari e legislazione imperiale del IV secolo, in Athenaeum 72, 1984, p. 142; FASOLINO, Studi sulle usurae, cit., p. 166 e nt. 30; per un accenno anche D. Gofas, The Byzantine Law of Interest, in The Economic History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century (ed. A. E. Laiou), III, Washington D.C., 2002, p. 1095.

minime licere ultra tertiam partem centesimae usurarum in quocumque contractu vili vel maximo stipulari: illos vero, qui ergasteriis praesunt vel aliquam licitam negotiationem gerunt, usque ad bessem centesimae suam stipulationem moderari: in traiecticiis autem contractibus vel specierum fenori dationibus usque ad centesimam tantummodo licere stipulari nec eam excedere, licet veteribus legibus hoc erat concessum: ceteros autem omnes homines dimidiam tantummodo centesimae usurarum posse stipulari et eam quantitatem usurarum etiam in aliis omnibus casibus nullo modo ampliari, in quibus citra stipulationem usurae exigi solent. 3. Nec liceat iudici memoratam augere taxationem occasione consuetudinis in regione obtinentis. 4. Si quis autem aliquid contra modum huius fecerit constitutionis, nullam penitus de superfluo habeat actionem, sed et si acceperit, in sortem hoc imputare compelletur, interdicta licentia creditoribus ex pecuniis fenori dandis aliquid detrahere vel retinere siliquarum vel sportularum vel alterius cuiuscumque causae gratia. nam si quid huiusmodi factum fuerit, principale debitum ab initio ea quantitate minuetur, ut tam ipsa minuenda pars quam usurae eius exigi prohibeantur. 5. Machinationes etiam creditorum. qui ex hac lege prohibiti maiores usuras stipulari alios medios subiciunt, quibus hoc non ita interdictum est, resecantes iubemus, si quid tale fuerit attemptatum, ita computari usuras, ut necesse esset, si ipse qui alium interposuit fuisset stipulatus: in quo casu sacramenti etiam illationem locum habere sancimus. D. (III) id. Dec. Constantinopoli Iustiniano pp. A. II cons. (11 dicembre 528).

La costituzione, dopo un *principium* di natura prevalentemente processuale (vi si stabiliva infatti la regola generale secondo cui l'azione relativa alle *usurae* e ai frutti doveva essere sempre condizionata dall'esistenza dell'*actio principalis*)⁵, manifesta dunque pro-

⁵ Il *principium*, in cui si prevedeva che la caduta per prescrizione trentennale o quarantennale dell'*actio principalis* avrebbe comportato il corrispondente venir meno delle azioni relative a *usurae* e frutti, costituisce peraltro l'anello di collegamento con la *lex iungenda* conservata in C.I. 7, 39, 8, nel cui paragrafo conclusivo (par. 4) si stabiliva corrispondentemente che la prescrizione dell'*actio principalis* prendesse inizio, nei contratti che prevedessero il pagamento degli interessi, dal momento appunto di mancato pagamento delle *usurae* maturate: quanto a C.I. 7, 39, 8 e alla connessione con C.I. 4, 32, 26 pr., cfr. in specie le osservazioni di AMELOTTI, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, cit., p. 195 e ss.; p. 205 e ss.;

grammaticamente l'intenzione di ridurre la *quantitas usurarum*, la cui entità si dice fosse stata prevista in precedenza in una misura *dura et gravissima* (par. 1). Nella parte più strettamente dispositiva (par. 2) si stabilisce pertanto un limite ordinario del tasso degli interessi, fissandolo nella misura massima del 6%⁶, prevedendo tuttavia una serie piuttosto articolata di deroghe, più o meno rilevanti, per tutti quei casi in cui tale saggio dovesse considerarsi, a seconda delle diverse circostanze, troppo basso o troppo alto⁷.

A quest'ultimo proposito si disponeva in particolare che agli

p. 251 e s. Per un rapido accenno v. anche, nella letteratura recente, G. Luchetti, *Il prestito di denaro a interesse in età giustinianea*, in *Cultura giuridica e diritto vivente* 3, 2016, p. 6 e s.

⁶ Che peraltro si innalzava al 6,25% per le ragioni indicate *supra*, nt. 4. Tale saggio di interesse trovava applicazione anche se fossero dovuti interessi indipendentemente da una *stipulatio* ("in quibus citra stipulationem usurae exigi solent") e quindi anche qualora fossero dovute usurae legali: cfr. G. Cervenca, Contributo allo studio delle «usurae» c.d. legali nel diritto romano, Milano, 1969, p 282 e s., nonché Fasolino, Studi sulle usurae, cit., p. 174. Si deve aggiungere che su questioni connesse a quanto disposto in C.I. 4, 32, 26 la cancelleria interverrà nuovamente, a pochi mesi di distanza e più precisamente il 6 o il 7 aprile del 529, con due ulteriori costituzioni (cfr. C.I. 7, 54, 2 [che reca nella subscriptio la data del 7 aprile] e C.I. 10, 8, 3 [che reca nella subscriptio la data del 6 aprile]) probabilmente iungendae (cfr. Krüger, Editio maior, ad hh. ll., che propende per la data del 6 aprile). Con la prima si previde l'inapplicabilità del saggio ordinario di interesse del 6% alle usurae rei iudicatae (il cui saggio veniva tuttavia abbassato dal 24% al 12%), con la seconda si precisò che il tasso ordinario del 6% doveva trovare applicazione anche nel caso delle usurae dovute al fisco.

⁷ Su quanto disposto da C.I. 4, 32, 26, con particolare riferimento a quanto previsto nei parr. 2 e ss., esiste un'amplissima bibliografia: sul punto v., tra gli altri, nella letteratura più risalente, Billeter, Geschichte des Zinsfusses im griechischrömischen Altertum bis auf Justinian, cit., in specie p. 323 e s., p. 331 e s., nonché G. Cassimatis, Les intérêts dans la législation de Justinien et dans le droit byzantin, Paris, 1931, in specie p. 49 e ss.; nella letteratura più vicina nel tempo cfr. in particolare R. Bonini, Interpretazioni della pratica ed interpretazioni autentiche nel Codice e nelle Novelle giustinianee, in Ricerche di diritto giustinianeo², Milano, 1990, p. 259 e ss., e Bianchini, La disciplina degli interessi convenzionali, cit., in specie p. 391 e ss. (= Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale, cit., p. 125 e ss.), entrambi con ampia indicazione della letteratura precedente; sul punto v. anche L. Solidoro Maruotti, Sulla disciplina degli interessi convenzionali nell'età imperiale, in Index 25, 1997, p. 557 e ss., nonché M. Salazar Revuelta, La gratuidad del mutuum en el Derecho Romano, Jaén, 1999, p. 196 e ss., e ancora Fasolino, Studi sulle usurae, cit., p. 162 e ss. Da ultimo, per un inquadramento della legge del 528, v. anche G. Luchetti, La disciplina del prestito marittimo in Nov. Iust. 106 (a. 540), in Interpretatio prudentium 3/1, 2018, p. 246 e ss.

illustres (o eventualmente alle persone di rango più elevato) fosse consentito di stipulare usurae a un tasso comunque non superiore al 4% ("ultra tertiam partem centesimae usurarum")⁸ e che, al contrario, a chi esercitasse attività commerciali o imprenditoriali – e fra queste anche le negotiationes bancarie (appunto "qui ergasteriis praesunt vel aliquam licitam negotiationem gerunt") – fosse comunque concesso di raggiungere un limite legale più elevato, il cui tetto era fissato nella misura dell'8% ("usque ad bessem centesimae")⁹.

⁸ Il tasso corretto anche in questo caso era leggermente più elevato e pari al 4,2% (v. supra, nt. 4). La previsione aggravava ulteriormente le limitazioni poste senza distinzioni a carico dei senatori dalla costituzione contenuta in C. Th. 2, 33, 4 (Imppp. Arcad., Honor. et Theod. AAA. Optato pu., a. 405), riducendo il tasso di interesse praticabile dai senatori di due punti (dal 6% al 4%). Sulla questione, v. P. Garbarino, «Senatores in annis minoribus constituti» e «usurae». Contributo all'esegesi di CTH. 2, 33, 3, in BIDR 91, 1988, p. 337 e ss. e Gofas, The Byzantine Law of Interest, cit., p. 1096. La norma si applicava ai maggiori dignitari, compresi coloro che avessero ricoperto il consolato o avessero ottenuto il titolo di patrizio. È poi appena il caso di ricordare che in epoca giustinianea (e già prima) l'appartenenza al senato e il titolo di senatore erano riservati a coloro che ricoprissero cariche effettive od onorarie del grado illustris (cfr. in specie Jones, The Later Roman Empire, 284-602, II, cit., p. 528 [= Il tardo impero romano (284-602 d. C.), II, Milano, 1974, p. 752]). Per quanto riguarda l'origine storica delle limitazioni al tasso di interesse che poteva essere pattuito da persone appartenenti alle classi sociali più elevate v. anche J. Straub, Heidnische Geschichtsapologetik in der christlichen Spätantike - Untersuchungen über Zeit und Tendenz der Historia Augusta, Bonn, 1963, p. 18 e ss. A stare alla testimonianza di Bas. 23, 3, 74 (v. ed. Scheltema-van der Wal, A III, p. 1134; ed. Heimbach, II, p. 730) sembrerebbe poi che C. 4, 32, 26, 2 contenesse anche una previsione diretta a limitare al 3% il tasso di interesse praticabile dai creditori delle venerabiles domus. Tuttavia la regola corrispondente risulta più probabilmente introdotta da Nov. 120, 4 (a. 544) e si deve pertanto pensare che il testo dei Basilici abbia ricondotto per brevità anche questa disposizione a quanto disposto dalla costituzione del 528.

⁹ Nella pratica era tuttavia anche in questo caso, per ragioni di semplificazione di calcolo, elevato all'8,33% (v. supra, nt. 4). Sulla nozione di negotiatio v. in generale, per tutti, F. Serrao, Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale, Pisa, 1989, p. 21 e s., nonché F. Gallo, Negotiatio e mutamenti giuridici nel mondo romano, in Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica, Erice, 22-25 novembre 1988, a cura di M. Marrone, Palermo, 1992, p. 133 e ss.; sul punto v. anche, fra gli altri, M. Miceli, Studi sulla rappresentanza, Milano, 2008, p. 63 e s. Quanto al significato assunto dal termine negotiator nelle fonti del tardo impero v. altresì in specie P. Cerami, Introduzione allo studio del diritto commerciale romano - Terminologia, oggetto e periodi storici del diritto commerciale romano, in P. Cerami, A. Petrucci, Diritto commerciale romano. Profilo storico³, Torino, 2010, p. 35, che sottolinea come nel tardoantico si perda la distinzione fra negotiatores e mercatores, ma che tuttavia la terminologia dell'epoca del Principato, unita alla "sotto-

Si prevedeva altresì il limite massimo del 12% (innalzato nella prassi al 12,5% e ormai individuato come il più alto saggio d'interesse applicabile) "in traiecticiis contractibus vel specierum fenori dationibus", benché – come ammette la stessa cancelleria – nei contratti di prestito marittimo e nei mutui di derrate fosse invece in precedenza concesso di superare lo stesso limite della centesima¹⁰. A questo proposito il legislatore giustinianeo riteneva anzi opportuno precisare che in nessun caso – e anche in relazione a eventuali diversi usi locali ("occasione consuetudinis in regione obtinentis") – fosse comunque possibile superare i limiti così fissati (par. 3)¹¹.

Seguiva una parte sanzionatoria in cui si stabiliva una serie di

stante realtà economico giuridica", tenda a essere ripristinata nelle fonti giustinianee. La disposizione in esame è ricordata anche in Nov. 136, 4 e in Ed. 9, 6. Sul punto, su cui ritornerò *infra*, cap. II, p. 64 e s. e cap. III, p. 103 e ss., v. in particolare Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 35 e s. Sulla questione v. anche Bianchini, *La disciplina degli interessi convenzionali*, cit., p. 393 e p. 415 e s. (= *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, cit., p. 127 e p. 149 e s.).

¹⁰ Entrambe le fattispecie ricordate non erano appunto in diritto romano classico soggette al limite della centesima. Per quanto concerne il prestito marittimo, una parte della dottrina ha ritenuto che il limite potesse trovare applicazione solo agli interessi terrestri, da corrispondere dopo l'arrivo della nave in porto: cfr. R. von Jhering, Das angeblich gesetzliche Zinsmaximum beim foenus nauticum, in Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts 19, 1881, p. 18 e ss. (= Gesammelte Aufsätze aus den Jahrbüchern für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts, III, Jena, 1886, p. 227 e ss.); P. Huvelin, Études d'histoire du droit commercial romain (histoire externe - droit maritime), Paris, 1929, p. 208. La tesi è stata riproposta da G. Purpura, Ricerche in tema di prestito marittimo, in AUPA 39, 1987, p. 318 e ss. (= Studi romanistici in tema di diritto commerciale marittimo, Soveria Mannelli, 1996, p. 222 e ss.). Sul punto, v. tuttavia le osservazioni di I. Pontoriero, Il prestito marittimo in diritto romano, Bologna, 2011, p. 162 e nt. 9. Da un rescritto di Gordiano riportato in C.I. 4, 32, 16 (Imp. Gord. A. Flavio Sulpicio, a. 242?) risulta che per i mutui di derrate non valesse in precedenza il limite della centesima. La ragione della deroga risiedeva nelle forti oscillazioni caratteristiche del prezzo di questi beni (v. C.I. 4, 32, 23 [Impp. Diocl. et Max. AA. et CC. Iasoni, a. 294]). Costantino assoggettò per la prima volta questi prestiti al tasso d'interesse del 50% (C. Th. 2, 33, 1 [Imp. Constant. A. ad Dracilianum agentem vices pp., a. 325]). Sulla disciplina dei mutui di derrate, v. in specie Solidoro Maruotti, Sulla disciplina degli interessi convenzionali nell'età imperiale, cit., p. 558 e s.

¹¹ Cfr. sul punto G. Cervenca, *Contributo allo studio delle «usurae» c.d. legali nel diritto romano*, Milano, 1969, p. 281 e ss.; Id., s.v. *Usura (diritto romano)*, in *ED* 45, Milano, 1992, p. 1125 e ss.; Solidoro Maruotti, *Sulla disciplina degli interessi convenzionali nell'età imperiale*, cit., p. 556 e s.; sul tema specificamente anche Fasolino, *Studi sulle usurae*, cit., p. 174 e ss.

disposizioni volte a impedire che nella prassi i limiti legali potessero essere superati o aggirati. Nel caso di violazione dei tetti massimi si disponeva in particolare che il creditore non avesse azione "de superfluo" e che gli interessi ciò nonostante riscossi dovessero comunque essere imputati al capitale. Se invece i creditori avessero detratto o trattenuto alcunché dal capitale da dare a mutuo, l'importo complessivo del debito sarebbe stato comunque ridotto in piena osservanza dei limiti legali imposti alla prestazione di usurae e quindi in ogni caso commisurato alla quantità di denaro effettivamente consegnata (par. 4)¹².

Trovava infine adeguata sanzione anche la condotta di quei creditori che, per poter percepire interessi in misura più elevata di quella che avrebbero potuto legittimamente pretendere, facevano ricorso all'inteposizione di altri, stabilendo che comunque l'interposizione fittizia, che poteva essere provata anche mediante giuramento, si dovesse considerare come non avvenuta (par. 5)¹³.

Il tentativo di limitare il profitto che poteva derivare dalle attività creditizie, che da un lato approntava un'evidente tutela alla posizione debole del debitore, dall'altro permetteva uno stimolo delle attività produttive e commerciali, dovette incontrare tuttavia non poche resistenze. La difficoltà di far rispettare nella pratica i limiti massimi delle *usurae* così come determinati dalla cancelleria – già in qualche modo adombrata, nei termini appena descritti, nella parte conclusiva della costituzione del 528 – appare infatti in tutta evidenza dal tenore del *principium* della successiva C.I. 4, 32, 27. Si tratta di una costituzione del 1° aprile 529 con cui la cancelleria intende

¹² Su questa parte del testo v. in specie Bonini, *Interpretazioni della pratica ed interpretazioni autentiche nel Codice e nelle Novelle giustinianee*, cit., p. 262. Cfr. anche, nella letteratura più recente, Fasolino, *Studi sulle usurae*, cit., p. 177 e ss., nonché Arnese, *Usura e modus. Il Problema del sovraindebitamento dal mondo antico all'attualità*, cit., p. 84.

¹³ Sul punto v. Pontoriero, *Il prestito marittimo in diritto romano*, cit., p. 164, nt. 13, che richiama altresì Bas. 23, 3, 74 (v. ed. Scheltema-van der Wal, A III, p. 1135; ed Heimbach, II, p. 730 e s.). Il testo dei Basilici, nella sua parte finale, propone infatti un esempio dei possibili comportamenti volti ad aggirare la previsione normativa facendo riferimento alla possibilità che una persona di condizione *illustris* ricorresse all'interposizione fittizia di un soggetto per cui non valessero le limitazioni previste da C. 4, 32, 26, 2 e cui sarebbe stato invece lecito stipulare il tasso ordinario di *usurae* del 6% annuo.

innanzi tutto rigettare quella che viene definita la *prava interpretatio* di chi riteneva che i limiti massimi fissati da C.I. 4, 32, 26, 2 in relazione ai tassi di interesse che potevano essere pattuiti dalle parti non potessero trovare applicazione nei confronti delle *usurae* che risultassero già stipulate al momento di entrata in vigore della legge:

C.I. 4, 32, 27: Idem A. (scil. Iustinianus) Menae pp. De usuris, quarum modum iam statuimus, pravam quorundam interpretationem penitus removentes iubemus etiam eos, qui ante eandem sanctionem ampliores quam statutae sunt usuras stipulati sunt, ad modum eadem sanctione taxatum ex tempore lationis eius suas moderari actiones, illius scilicet temporis, quod ante eandem fluxit legem, pro tenore stipulationis usuras exacturos. 1. Cursum insuper usurarum ultra duplum minime procedere concedimus, nec si pignora quaedam pro debito creditori data sint, quorum occasione quaedam veteres leges et ultra duplum usuras exigi permittebant. 2. Quod et in bonae fidei iudiciis ceterisque omnibus in quibus usurae exiguntur servari censemus. D. k. April. Constantinopoli Decio vc. cons. (1° aprile 529).

Nel *principium*, estendendo a ritroso l'efficacia temporale delle disposizioni emanate in precedenza, si stabiliva dunque in via interpretativa che potessero essere riscossi secondo quando pattuito (e quindi eventualmente in misura superiore a quelli tassativamente fissati dalla costituzione del 528) solo gli interessi già maturati al momento dell'emanazione di C.I. 4, 32, 26. Al contrario, quegli interessi che fossero stati in precedenza solamente stipulati potevano essere ormai richiesti in misura non superiore ai massimi consentiti dalla stessa costituzione giustinianea¹⁴.

¹⁴ Su questa parte del testo e più in generale sull'interpretazione autentica fornita nella costituzione in esame rispetto a C.I. 4, 32, 26 v. per tutti Bonini, *Interpretazioni della pratica ed interpretazioni autentiche nel Codice e nelle Novelle giustinianee*, cit., p. 262 e s. Sulla questione v. anche Bianchini, *La disciplina degli interessi convenzionali*, cit., p. 394 e s. (= *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, cit., p. 128 e s.), che da parte sua sottolinea come la costituzione del 529 fosse in realtà integrativa rispetto a quella del 528 e anzi le attribuisse una parziale efficacia retroattiva non risultante dal tenore del testo di C.I. 4, 32, 26 conservatoci nel *Codex repetitae praelectionis*, privo invece di ogni precisazione al riguardo e che pertanto si sarebbe dovuto ritenere applicabile soltanto per il futuro. Sul contenuto

Nei paragrafi 1 e 2 si provvedeva inoltre a ribadire in termini generali e assoluti il divieto delle *usurae ultra duplum*, estendendolo a qualsiasi pattuizione di interessi, indipendentemente dalla causa e dal tipo di atto costitutivo del rapporto, comprendendovi anche le stipulazioni di *usurae* che fossero avvenute contestualmente a una *datio pignoris* (rispetto alle quali espressamente si dice che "*quaedam veteres leges et ultra duplum usuras exigi permittebant*") o che fossero invece da porre in relazione a *bonae fidei iudicia*¹⁵.

normativo di C.I. 4, 32, 27 cfr. anche, per alcune rapide considerazioni, F. Sitzia, Norme imperiali e interpretazioni della prassi, in Il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile. Atti del Convegno Internazionale della Società italiana di storia del diritto (Napoli, 18-20 ottobre 2001), Napoli, 2003, p. 292 e s., nt. 29.

Sul punto, per il previgente divieto di pretendere il pagamento di interessi che avessero superato l'importo del capitale dovuto, v. da ultimo Luchetti, La disciplina del prestito marittimo in Nov. Iust. 106 (a. 540), cit., p. 246, nt. 3, con indicazione di fonti e letteratura. Per un esame complessivo di C.I. 4, 32, 27, anche con riferimento al problema della computatio dupli, irrisolto nella costituzione sia per la questione della rilevanza o meno degli interessi già pagati (su cui v. tuttavia già C.I. 4, 32, 10 [Imp. Antoninus A. Crato [et] Donato militi, s.d., ma forse del 215]), sia per l'operatività del divieto nel caso in cui l'ammontare degli interessi avesse raggiunto una cifra pari al capitale mutuato o piuttosto il doppio di questo, cfr. Bianchini, La disciplina degli interessi convenzionali, cit., p. 394 e ss. (= Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale, cit., p. 128 e ss.). La questione riguarda in buona sostanza se si debbano considerare equivalenti le espressioni usurae ultra duplum e usurae ultra sortis summam (quest'ultima presente nella già ricordata C.I. 4, 32, 10) e darà occasione alla controversia risolta in via interpretativa in Nov. 121 del 535, in cui, come del resto già sembrerebbe risultare da D. 12, 6, 26, 1 (Ulp. 26 ad ed.), si stabilì che il debitore non dovesse essere tenuto a versare a titolo di capitale e di interessi una somma che superasse comunque il doppio del capitale prestato (in questo senso si era del resto già pronunciata C.I. 7, 47, 1 del 531, prevedendo una disposizione di carattere generale riferita non solo gli interessi, ma all'ammontare del debito nella sua globalità). Su Nov. 121 cfr. fra gli altri Solidoro Maruotti, Sulla disciplina degli interessi convenzionali nell'età imperiale, cit., p. 571 e p. 580 (ed ivi indicazione della bibliografia precedente). Sulle vicende interpretative relative a quanto disposto in C.I. 4, 32, 27, 1 (cfr. anche Nov. 138 e Nov. 160) v. inoltre ancora Bianchini, ibidem, p. 399 e ss. (= Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale, cit., p. 133 e ss.), nonché, con riferimento a Nov. 138, della stessa autrice, Storia di una Novella. Nov. 138 fra Epitomi e Basilici, in Studi in onore di R. Martini, I, Milano, 2008, p. 275 e ss. (= Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale, cit., p. 171 e ss.), cui adde, con particolare riguardo a Epit. Athan. 17, 3 (corrispondente a Nov. 121 della Collectio Graeca), J. Caimi, Epitome di Atanasio 17.3 e stipulatio usurarum, in SDHI 72, 2006, p. 139 e ss. Sul punto, anche con riferimento alla costituzione di Caracalla (C.I. 4, 32, 10) e al passo ulpianeo (D. 12, 6, 26, 1), v. altresì Cherchi, Ricerche sulle «usurae» convenzionali nel diritto romano classico, cit., p. 134 e ss. (e in breve p.

Si rafforzava dunque in questi termini la tendenza a limitare l'entità degli interessi che potevano essere pattuiti e riscossi, sia facendo retroagire l'applicazione dei tassi massimi previsti dalla legislazione del 528 per gli interessi che non fossero già maturati, sia escludendo ogni residua eccezione al divieto di *usurae ultra duplum* o *ultra sortis summam*, prevedendo che in ogni caso gli interessi non potessero superare l'importo del capitale versato¹⁶.

¹⁴¹ e ss. per gli sviluppi giustinianei). Più in generale, sul tema delle usurae ultra duplum, v. G. Cervenca, Sul divieto delle cd. «usurae supra duplum», in Index 2, 1971, p. 291 e ss. (dello stesso autore cfr. anche v. Usura (diritto romano), cit., p. 1128), nonché in specie L. Solidoro, «Ultra sortis summam usurae non exiguntur», in Labeo 28, 1982, p. 164 e ss.; sul tema delle usurae illicitae v. altresì ancora, ampiamente, la stessa autrice, Sulla disciplina degli interessi convenzionali nell'età imperiale, cit., in specie p. 563 e ss.

¹⁶ Il tema della limitazione delle usurae appare particolarmente vivo nella legislazione di quegli anni e in generale nel diritto giustinianeo. Non a caso negli stessi giorni saranno pubblicate C.I. 7, 54, 2 e C.I. 10, 8, 3 (v. supra, nt. 6). Inoltre di un tema connesso tornerà a occuparsi di lì a poco C.I. 4, 32, 28, una costituzione del 17 settembre del 529 con cui, escludendo la legittimità di ogni operazione elusiva del divieto di stipulare usurae usurarum, venne altresì previsto il divieto di usuras in sortem redigere, vietando dunque sia per il passato che per il futuro qualunque operazione volta a richiedere il pagamento di interessi sugli interessi, benché ciò fosse stato ottenuto non in forma diretta, ma in via obliqua attraverso la loro capitalizzazione: per i precedenti relativi al divieto di stipulare usurae usurarum cfr. di recente Cherchi, Ricerche sulle «usurae» convenzionali nel diritto romano classico, cit., p. 143 e ss. Sulla riforma giustinianea v. anche A. Pikulska, Anatocisme, C. 4, 32, 28, 1: Usuras semper usuras manere, in RIDA 3e s. 45, 1998, in specie p. 443 e ss. e soprattutto l'ampio esame di F. Fasolino, L'anatocismo nel diritto romano, in Scritti in onore di V. Buonocore, I, Milano 2005, p. 337 e ss. (= L'anatocismo nell'esperienza giuridica romana, in SDHI 72, 2006, p. 456 e ss. = Studi sulle usurae, cit., p. 67 e ss.); per un ulteriore inquadramento della riforma giustinianea, richiamata anche nel principium di C.I. 7, 54, 3 (a. 531), mi permetto inoltre di fare rinvio a F. MATTIOLI, La legislazione del 17 settembre 529: l'inizio del dialogo con la giurisprudenza dell'epoca del Principato, in Seminarios Complutenses de Derecho Romano 31-32, 2018-2019, p. 273 e nt. 8. Di qualche anno successive e più precisamente del settembre e del novembre del 531 sono poi la già ricordata C.I. 7, 47, 1 con cui si limitò al doppio quanto poteva essere richiesto al debitore a qualsiasi titolo rispetto all'ammontare del debito originario (sul testo v. in specie S. TAFARO, La limitazione dei debiti, in Diritto@Storia 6, 2007, § 5, consultabile on line al seguente URL: http://www.dirittoestoria.it/6/Tradizione-romana/Tafaro-Limitazione-dei-debiti.htm) e C.I. 7, 54, 3 con cui si ribadì invece che il tasso massimo di interesse per le usurae rei iudicatae non avrebbe potuto comunque superare il 12%, stabilendo altresì che anche in questa circostanza non dovessero tuttavia essere applicati interessi anatocistici e che quindi, in caso di mancato pagamento, il condannato fosse tenuto a pagare esclusivamente gli interessi sul capitale, ma non

2. Gli argentarii e l'acquisto di militiae: la disposizione di C.I. 8, 13 (14), 27 e la previsione generale di C.I. 12, 34 (35), 1 che imponeva ai negotiatores, con la sola esclusione degli argentarii costantinopolitani, il divieto assoluto di acquistare militiae

Una questione forse di minore portata, ma che all'epoca doveva avere comunque una significativa rilevanza sul piano economicosociale è invece quella risultante da C.I. 8, 13 (14), 27. Si tratta di una costituzione emanata il 1° giugno 528 (e che è quindi da considerarsi la prima, cronologicamente parlando, delle costituzioni giustinianee riconducibili a tematiche che coinvolgevano gli *argentarii*) in cui, con norma che si dice dovesse valere per il futuro (par. 2), vengono riconosciute alcune prerogative ai creditori ipotecari degli *argentarii*, dei *metaxarii* o dei *negotiatores* in genere nel caso in cui costoro avessero provveduto all'acquisto di *militiae* a beneficio di figli e parenti, nonché, eventualmente, di persone estranee¹⁷:

C.I. 8, 13 (14), 27: Imp. Iustinianus A. Menae pp. Super hypothecis, quas argenti distractores vel metaxarii vel alii quarumcumque specierum negotiatores pecunias sibi credentibus dare solent, hoc specialiter super amputanda

sugli interessi già maturati (sul punto, anche con riferimento a quanto previsto nel precedente di C. 7, 54, 2, cfr. in specie la trattazione di F. Fasolino, *Le usurae rei iudicatae*, in *Diritto@Storia* 5, 2006, § 5, consultabile on line al seguente URL: http://www.dirittoestoria.it/5/Tradizione-Romana/Fasolino-Usurae-rei-iudicatae. htm [= *Studi sulle usurae*, cit., p. 107 e s.; p. 112 e ss. = φιλία. *Scritti per G. Franciosi*, II, Napoli, 2007, p. 785 e s. e p. 789 e ss.]; al proposito v. anche A. Salomone, *Iudicati velut obligatio. Storia di un dovere giuridico*, Napoli, 2007, p. 580 e ss.).

¹⁷ Come è noto si distingueva a questo proposito fra *militia armata* (che consisteva nel servizio nell'esercito) e *militia officialis* (con cui si indicava piuttosto l'impiego nel servizio civile presso l'amministrazione imperiale). Nel nostro caso si doveva trattare più precisamente di una *militia quae vendi vel ad heredes transmitti potest* e quindi di una *militia* trasmissibile *inter vivos* o eventualmente *mortis causa*. Si può aggiungere che le *militiae officiales* risultavano ambite e oggetto di commercio (e ciò in base a precisi valori e tariffe), sia perché comportavano il pagamento di uno stipendio, sia soprattutto perché potevano costituire, almeno in taluni casi, un fattore di distinzione sociale e fonte di privilegi. Per quanto riguarda invece i *metaxarii* (che erano i mercanti di seta) che spesso risiedevano a Costantinopoli ove svolgevano principalmente le loro attività v. in particolare Jones, *The Later Roman Empire*, 284-602, II, cit., p. 862 (= *Il tardo impero romano* (284-602 d. C.), III, cit., p. 1302).

omni machinatione sancimus, ut, si post huiusmodi contractum liberis suis vel alio modo cognatis quamcumque militiam idem negotiatores adquisierint, ea tamen vendi vel ad heredes sub certa definitione transmitti potest, liceat creditoribus eorum, etiam non probantibus ex pecuniis eorundem negotiatorum liberos eorum vel cognatos militasse (dum tamen contrarium non probetur alios e suo patrimonio dedisse pecunias), creditum ab his qui militarunt exigere vel tantum eos efflagitare, quanti vendi eadem militia possit. 1. Quod ita obtinere sancimus, et si extraneis quibusdam idem negotiatores de suis pecuniis huiusmodi militiam adquisisse probentur, ut, quod generaliter in ipsis debitoribus militantibus talem militiam, quae vendi vel ad heredes transmitti potest, permissum est, ut liceat creditoribus et adhuc viventium debitorum iure hypothecae vindicare militias, nisi satis sibi fiat, et post mortem eorum exigere, quod pro isdem militiis pro tenore communis militantium placiti vel divinae sanctionis tale praestantis beneficium dari solet, hoc in negotiatorum personis, licet ipsi militantes minime debito obnoxii sint, integrum creditoribus eorum servetur. 2. Quod scilicet in futuris militiis, non etiam in his, quas liberi vel cognati eorundem negotiatorum vel extranei pecuniis eorum meruerunt, tenere sancimus. D. k. Iun. dn. Iustiniano A. pp. II cons. (1° giugno 528).

Si stabiliva dunque (nel *principium*) che i creditori ipotecari potessero esigere il pagamento di quanto loro dovuto direttamente da coloro che avessero ottenuto la *militia* o quantomeno agire nei loro confronti nel limite di quanto sarebbe stato ricavabile dalla vendita della carica. Quest'ultima possibilità veniva concessa, nel limite del valore della carica come ufficialmente stabilito, anche qualora il debitore fosse deceduto, mentre, finché quest'ultimo fosse in vita, era altresì concesso, in caso di mancata restituzione di quanto prestato, che la *militia* stessa potesse essere acquisita "*iure hypothecae*" dal creditore insoddisfatto (par. 1)¹⁸.

¹⁸ In sostanza la *militia* veniva posta a garanzia del credito benché la carica fosse stata acquisita per altri e non fosse stata ricoperta dal debitore. In particolare al creditore veniva concesso: a) di rivolgersi al titolare della *militia* per ottenere il pagamento del debito, eventualmente nel limite del valore della *militia* stessa e ciò anche nel caso in cui il debitore fosse nel frattempo deceduto; b) di vedersi attribuita la stessa *militia* ed eventualmente di ottenerne la vendita e di conseguirne il

A questo proposito, nell'ipotesi in cui l'acquisto fosse avvenuto a vantaggio di figli o di parenti, si prevedeva anzi una sorta di inversione dell'onere della prova stabilendo che fosse l'eventuale titolare della *militia* a provare di aver compiuto l'acquisto con il proprio denaro e non il creditore a dover dimostrare l'utilizzo, ai fini dell'acquisto, del denaro prestato. Altrettanto avveniva, come accennato, nel caso in cui la *militia* fosse stata acquistata per attribuirla a persone estranee, purché in questo caso si provasse che l'acquisto era effettivamente avvenuto con denaro fornito dal debitore e senza che quindi potesse operare la presunzione prevista nel caso precedente¹⁹.

La questione così risolta doveva comunque avere rilievo nei limiti posti dal divieto imposto ai *negotiatores* di ricoprire *militiae* da C.I. 12, 34 (35), 1, una costituzione priva di *subscriptio* e pertanto di data incerta, ma comunque, in quanto a sua volta indirizzata al prefetto del pretorio Mena, databile agli anni 528-529 e quindi emanata nello stesso arco di tempo di tutte le precedenti²⁰.

ricavato in virtù dell'ipoteca costituita dal debitore al momento dell'erogazione del credito, sempreché il debitore fosse ancora in vita e ovviamente a condizione che non fosse stata restituita la somma prestata.

¹⁹ Per un inquadramento della costituzione e per la tendenza sociale degli *argentarii* a fare acquisto di *militiae* per sé o per i propri familiari (tendenza appunto documentata dal testo in esame) v. Jones, *The Later Roman Empire*, 284-602, II, cit., p. 571 e p. 863 e s. (= *Il tardo impero romano (284-602 d. C.)*, II, cit., p. 798 e III, cit., p. 1304 e s.), che ricorda un *Flavius Anastasius*, *argentarius* costantinopolitano che ricopriva la carica di *castrensianus sacrae mensae* (cfr. P. Cairo Masp. 67126, in cui il personaggio in questione fa un prestito per quattro mesi al tasso dell'8%). Sul punto, sugli sviluppi normativi della legislazione novellare, con particolare riferimento al disposto di Nov. 136, 2 (su cui v. quanto si dirà *infra*, cap. II, p. 53 e ss.), cfr. Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 93 e ss. Sul punto, cfr. anche G. Luchetti, *Banche, banchieri e contratti bancari nella legislazione giustinianea*, in *BIDR* 94-95, 1991-1992, p. 460 e nt. 29, per un accenno, v. anche dello stesso autore, *Spunti per una indagine sulla legislazione giustinianea riguardante gli argentarii costantinopolitani*, cit., p. 44 e s., nt. 6 (= *Contributi di diritto giustinianeo*, cit., p. 154 e s., nt. 6).

²⁰ Cfr. C.I. 12, 34 (35), 1: Imp. Iustinianus A. Menae pp. Eos, qui vel in hac alma urbe vel in provinciis cuidam ergasterio praesunt, militare de cetero prohibemus, exceptis argenti distractoribus, qui in hac alma urbe negotiantur. 1. Hos enim utpote omnium contractibus utiles armata quidem militia penitus abstinere sancimus, aliam vero quamcumque sine metu praesentis sanctionis posse sibi adquirere. 2. Si qui vero negotiatores, quos omni militia prohibuimus, iam militarunt, licentiam eis damus negotiationem quidem relinquere, militiam vero retinere, scientibus quod, si postea negotiantes appareant, militia privabuntur. 3. Quod et in ar-

In essa si era vietato a tutti coloro che esercitassero attività commerciali di essere titolari di *militiae*, fatta eccezione proprio per gli *argentarii* costantinopolitani nei cui confronti l'interdizione era limitata alle sole *militiae armatae*²¹. Come ulteriormente precisato dalla cancelleria, la disposizione doveva valere peraltro anche per le *militiae* già ottenute, salvo che l'interessato non optasse piuttosto di rinunciare all'esercizio stesso dell'attività commerciale²².

In questo quadro, a ragione, dunque, C.I. 8, 13 (14), 27 riguardava in particolare le *militiae* acquistate dai *negotiatores* per figli e parenti (e quindi non per loro stessi) e ciò in quanto – fra tutte le

genti distractoribus huius almae urbis, si armatam militiam iam sortiti sunt, tenere volumus, ut relicta negotiatione liceat eis in eadem militia durare. 4. Negotiantes etenim post hanc sanctionem huiusmodi militia privabuntur: illis, qui ad armorum structionem suam professionem contulerint, minime prohibendis ad competentem suae professionis venire militiam et huiusmodi negotiationem nihilo minus retinere (a. 528-529). Su Mena e sulla cronologia delle sue prefetture cfr. brevemente J. R. MARTINDALE, s.v. Menas 5, in The Prosopography of the Later Roman Empire, II, Cambridge, 1980, p. 755, che fissa la data della sua seconda prefettura in un periodo che si protrae quantomeno dal 1° giugno 528 al 7 aprile del 529. Il predecessore Atarbio è tuttavia attestato in carica fino al 1° marzo 528 (cfr. C.I. 1, 3, 41), mentre il successore Demostene è certamente in carica alla data del 17 settembre 529: per un esame del gruppo di costituzioni emanate in tale data mi permetto di fare ancora rinvio a MATTIOLI, La legislazione del 17 settembre 529: l'inizio del dialogo con la giurisprudenza dell'epoca del Principato, cit., p. 268 e ss.

In questo senso C.I. 12, 34 (35), 1 pr.-1. Per una eccezione riguardante specificamente le *militiae armatae* v. però C.I. 12, 34 (35), 1, 4, che *ratione materiae* escludeva dall'interdizione di ricoprirle coloro "qui ad armorum structionem suam professionem contulerint". La ragione della previsione di favore nei confronti degli argentarii risiede invece, come dichiarato nel paragrafo 1, nella rilevante funzione sociale da loro svolta nell'interesse della collettività e dei singoli: *Hos enim utpote omnium contractibus utiles armata quidem militia penitus abstinere sancimus, aliam vero quamcumque sine metu praesentis sanctionis posse sibi adquirere.* Sul punto cfr. Luchetti, *Spunti per una indagine sulla legislazione giustinianea riguardante gli argentarii costantinopolitani*, cit., p. 46 e nt. 9 (= *Contributi di diritto giustinianeo*, cit., p. 156, nt. 9). Quanto al divieto imposto agli argentarii di ottenere delle *militiae armatae*, cfr. anche, successivamente, Ed. 9, 6, pr. (su cui v. quanto si dirà *infra*, cap. III, p. 103 e ss.), nonché *Epit. Nov. ex cod. Bodl.* 3399, nr. 31, 9 (ed. Zachariae, p. 225).

²² Cfr. C.I. 12, 34 (35), 1, 2, in cui si prevedeva comunque la perdita della militia in caso di inosservanza dell'impegno assunto: ...scientibus quod, si postea negotiantes appareant, militia privabuntur. Quanto ai banchieri per le militite armatae già ottenute v. C.I. 12, 34 (35), 1, 3: Quod et in argenti distractoribus huius almae urbis, si armatam militiam iam sortiti sunt, tenere volumus, ut relicta negotiatione liceat eis in eadem militia durare.

categorie interessate dalla disposizione – come sarà esplicitamente ribadito anche nella successiva Nov. 136, 2, solo gli *argentarii* potevano ormai assumere personalmente incarichi nell'amministrazione imperiale e ricoprire dunque *militiae officiales*²³.

3. Il divieto di utilizzare la compensazione nei contratti di deposito: la previsione di C.I. 4, 34, 11 e la sua probabile estensione ai depositi presso argentarii e di questi ultimi reciprocamente fra loro

Di un certo interesse per il nostro tema, anche se in assenza, in questo caso, di ogni diretto e specifico riferimento testuale alle attività degli *argentarii*, è poi una costituzione databile al 30 ottobre del 529 riprodotta in C.I. 4, 34, 11²⁴:

C.I. 4, 34, 11: Imp. Iustinianus A. Demostheni pp. Si quis vel pecunias vel res quasdam per depositionis accepit titulum, eas volenti ei qui deposuerit reddere ilico modis omnibus compellatur nullamque compensationem vel deductionem vel doli exceptionem opponat, quasi et ipse quasdam contra eum

²⁵ C.I. 8, 13 (14), 27 pr: ...si post huiusmodi contractum liberis suis vel alio modo cognatis quamcumque militiam idem negotiatores adquisierint...; par. 2: Quod scilicet in futuris militiis, non etiam in his, quas liberi vel cognati eorundem negotiatorum vel extranei pecuniis eorum meruerunt, tenere sancimus. Per quanto riguarda Nov. 136, 2 (su cui v. infra, cap. II, p. 53 e s.) e per l'espresso riferimento alla possibilità degli argentarii di acquistare militiae per sé ivi contenuto v., per un accenno, Luchetti, Banche, banchieri e contratti bancari nella legislazione giustinianea, cit., p. 460, nt. 29.

²⁴ Si deve rilevare che la disposizione in questione fa parte in un gruppo di costituzioni che riportano nella *subscriptio* la significativa dizione che nella versione più completa risulta essere *Recitata septimo miliario huius inclitae civitatis* (o *urbis Constantinopolitanae*) in novo consistorio palatii Iustiniani. D. III k. Nov. Decio vc. cons. (cfr. rispettivamente C.I. 1, 2, 22 e C.I. 1, 14, 12): della particolarità della *subscriptio* si è specificamente occupata M. BIANCHINI, La subscriptio nelle leges giustinianee del 30 ottobre 529, in Studi in onore di F. De Marini Avonzo, Torino, 1999, p. 47 e ss. (= Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale, cit., p. 115 e ss.). Per alcune osservazioni sulla questione mi sia altresì consentito di fare rinvio anche a F. Mattioli, La fortuna del giurista e dei suoi libri ad edictum in epoca tardoantica e giustinianea, in G. Luchetti, A. L. de Petris, F. Mattioli, I. Pontoriero, Iulius Paulus. Ad edictum libri. I-III, Roma, 2018, p. 19, nt. 24.

qui deposuit actiones personales vel in rem vel hypothecarias praetendens, cum non sub hoc modo depositum accepit, ut non concessa ei retentio generetur, et contractus qui ex bona fide oritur ad perfidiam retrahatur. 1. Sed et si ex utraque parte aliquid fuerit depositum, nec in hoc casu compensationis praepeditio oriatur, sed depositae quidem res vel pecuniae ab utraque parte quam celerrime sine aliquo obstaculo restituantur, ei videlicet primum, qui primus hoc voluerit, et postea legitimae actiones integrae ei reserventur. 2. Quod obtinere sicut iam dictum est oportet et si ex una parte depositio celebrata est, ex altera autem compensatio fuerit opposita, ut integra omni legitima ratione servata depositae res vel pecuniae prima fronte restituantur. 3. Quod si in scriptis attestatio non per dolum vel fraudem fuerit ei qui depositum suscepit ab alio transmissa, ut minime depositum restituat, hocque per iusiurandum adfirmaverit, liceat ei qui deposuit sub defensionis cautela idonea praestita res depositas quantocius recuperare. Recitata septimo miliario in novo consistorio palatii Iustiniani. d. III k. Nov. Decio cons. (30 ottobre 529).

Si tratta di un testo in cui si ribadiva l'impossibilità per il depositario di ricorrere alla compensazione, precisando ulteriormente, al contempo, che quest'ultimo non potesse compiere la *deductio* o opporre l'*exceptio doli*, né avvalersi del *ius retentionis* per sottrarsi all'obbligazione di restiture quanto depositato²⁵.

Sull'impossibilità per il depositario di opporre la compensazione, v. già PS. 2, 12, 12: In causa depositi compensationi locus non est, sed res ipsa reddenda est. Sulla riforma giustinianea del 529, anche con riferimento all'evoluzione del diritto giustinianeo rispetto a quanto enunciato nel testo delle Pauli Sententiae, v., in specie, P. Pichonnaz, L'interdiction de compenser dans le contrat de dépôt, in RIDA 3e s., 46, 1999, p. 406 e ss., nonché ID., La compensation. Analyse historique et comparative des modes de compenser non conventionnels, Fribourg, 2001, p. 266 e ss. Il divieto è riproposto in altre fonti dell'epoca giustinianea; viene innanzi tutto ribadito, nel quadro della fissazione del sistema giustinianeo della compensazione, in C.I. 4, 31, 14, 1 i.f. (a. 531): ...excepta actione depositi secundum nostram sanctionem, in qua nec compensationi locum esse disposuimus. Successivamente in I. 4, 6, 30: ...excepta sola depositi actione, cui aliquid compensationis nomine opponi satis impium esse credidimus, ne sub praetextu compensationis depositarum rerum quis exactione defraudetur. Il divieto è ancora riaffermato nella legislazione novellare: cfr. Nov. 88, 1 (a. 539). Quanto all'applicabilità della riforma alla ritenzione v. in particolare E. Nardi, Studi sulla ritenzione in diritto romano, I, Fonti e casi, Milano, 1947, p. 424 e s.

Ai nostri fini appare significativo che il divieto riguardasse non solo il deposito di cose di specie, ma anche il deposito in denaro (e quindi, a quanto parebbe, anche il deposito irregolare)²⁶, circostanza questa che fa ritenere, unitamente all'applicabilità del divieto anche nel caso di depositi reciproci (cfr. par. 1), che la disposizione trovasse applicazione anche nei depositi bancari, sia nel caso in cui il depositante fosse un cliente della banca, sia in quello in cui fosse un banchiere e quindi soprattutto in relazione ai depositi interbancari²⁷.

4. L'abolizione del receptum argentarii e la riforma del constitutum debiti alieni (C.I. 4, 18, 2)

Assai più noto e questa volta direttamente riguardante le attività creditizie degli *argentarii* è invece un intervento giustinianeo del 20 febbraio del 531 (C.I. 4, 18, 2) con cui venne disposta la rifusione del *receptum argentariorum* nel *constitutum debiti* e la conseguente soppressione del primo dall'ordinamento²⁸:

²⁶ In questo senso, con riferimento all'incipit "Si quis vel pecunias vel res quasdam per depositionis accepit titulum", nonché a quanto disposto nei paragrafi 1 e 2 in cui ricorre due volte la locuzione res vel pecuniae con riferimento al possibile oggetto del deposito, cfr. in specie Pichonnaz, L'interdiction de compenser dans le contrat de dépôt, cit., p. 409; Id., La compensation, cit., p. 267. Per una diversa opinione v. però S. Solazzi, La compensazione nel diritto romano², Napoli, 1950, p. 182, nt. 20, che ipotizza piuttosto che i giustinianei si riferissero anche nel caso di deposito di denaro al solo deposito regolare.

²⁷ Si può ulteriormente notare, sul piano storico-comparatistico, che la disposizione in questione ha avuto ampi riflessi sulle codificazioni moderne: cfr. in particolare Code civil francese, art. 1293, n. 2 (e il nuovo art. 1347-2 come introdotto dall'art. 3 dell'Ordonnance n. 2016-131 du 10 février 2016); ABGB, § 1440; Código civil spagnolo, art. 1200 (1); Codice delle obbligazioni svizzero, art. 125, n. 1; Codice civile italiano, art. 1246, n. 2. Cfr. anche il Código civil brasiliano, art. 373, n. 2. Diversamente il divieto di compensazione nel deposito non figura nel BGB (§ 393) e nel Nederlands Burgerlijk Wetboek (6. 135).

²⁸ Va ricordato che la riforma è menzionata in I. 4, 6, 8: In personam quoque actiones ex sua iurisdictione propositas habet praetor. veluti de pecunia constituta, cui similis videbatur recepticia: sed ex nostra constitutione, cum et, si quid plenius habebat, hoc in pecuniam constitutam transfusum est, ea quasi supervacua iussa est cum sua auctoritate a nostris legibus recedere... Altrettanto avviene nel corrispondente passo della Parafrasi di Teofilo (Theoph., paraph. 4, 6, 8). Per un confronto in parallelo del testo della costituzione e di quelli delle Istituzioni e della Pa-

C.I. 4, 18, 2: Imperator Iustinianus A. Iuliano pp. Recepticia actione cessante, quae sollemnibus verbis composita inusitato recessit vestigio, necessarium nobis visum est magis pecuniae constitutae naturam ampliare. 1. Cum igitur praefata actio, id est pecuniae constitutae, in his tantummodo a veteribus conclusa est, ut exigeret res quae in pondere numero mensura sunt, in aliis autem rebus nullam haberet communionem et neque in omnibus casibus longaeva sit constituta, sed in speciebus certis annali spatio concluderetur, et dubitaretur, si pro debito sub condicione vel in diem constituto eam possibile est fieri et si pure constituta pecunia contracta valeret, hac apertissima lege definimus, ut liceat omnibus constituere non solum res quae pondere numero mensura sunt, sed etiam alias omnes sive mobiles sive immobiles sive se moventes sive instrumenta vel alias quascumque res, quas in stipulationem possunt homines deducere: et neque sit in quocumque casu annalis, sed (sive pro se quis constituat sive pro alio) sit et ipsa in tali vitae mensura, in qua omnes personales sunt actiones, id est in annorum metis triginta: et liceat pro debito puro vel in diem vel condicionali constitui: et non absimilem penitus stipulationi habeat dignitatem, suis tamen naturalibus privilegiis minime defraudata: sed et

rafrasi cfr. G. Luchetti, La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano, Milano, 1996, p. 513 e ss. Sulla controversa riforma giustinianea v., per un quadro della bibliografia meno recente, la letteratura indicata dallo stesso autore, Banche, banchieri e contratti bancari nella legislazione giustinianea, cit., p. 470, nt. 57 (in tale ambito segnalo in particolare G. ASTUTI, Studi intorno alla promessa di pagamento. Il costituto di debito, II, Milano, 1941, p. 281 e ss.; P. Frezza, Le garanzie delle obbligazioni. Corso di diritto romano, I, Le garanzie personali, Padova, 1962, in specie p. 282 e ss.; G. G. Archi, Contributi alla critica del Corpus Juris, II, Riforme giustinianee in tema di garanzie personali, in BIDR 65, 1962, p. 134 e ss. [= Scritti di diritto romano, III, Milano, 1981, p. 2029 e ss.]). Tra i contributi successivi segnalo in particolare F. La Rosa, La pressione degli argentarii e la riforma giustinianea del constitutum debiti (C. 4, 18, 2, 2), in Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. F. Gallo, I, Napoli, 1997, p. 445 e ss.; F. FASOLINO, Sulle tecniche negoziali bancarie: il «receptum argentarii», in Labeo 46, 2000, p. 169 e ss.; Petrucci, Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane, cit., p. 57 e ss. (= L'impresa bancaria: attività, modelli organizzativi, funzionamento e cessazione - Banca, attività bancarie ed interessi nascenti dalle stesse, in Cerami, Petrucci, Diritto commerciale romano. Profilo storico³, cit., p. 143 e ss.) e p. 189 e ss. Una trattazione ex professo è altresì quella di V. SAIZ LÓPEZ, Receptum argentariorum, Alicante, 1989 (Tesis Doctoral de la Facultad de Derecho-Departamento de Ciencias Histórico-Jurídicas, consultabile on-line), p. 303 e ss.

heredibus et contra heredes competat, ut neque recepticiae actionis neque alio indigeat res publica in huiusmodi casibus adminiculo, sed sit pecuniae constitutae actio per nostram constitutionem sibi in omnia sufficiens, ita tamen, ut hoc ei inhaereat, ut pro debito fiat constitutum (cum secundum antiquam recepticiam actionem exigebatur et si quid non fuerat debitum), cum satis absurdum et tam nostris temporibus quam iustis legibus contrarium est permittere per actionem recepticiam res indebitas consegui et iterum multas proponere condictiones, quae et pecunias indebitas et promissiones corrumpi et restitui definiunt. 1a. Ut non erubescat igitur tale legum iurgium, hoc tantummodo constituatur, quod debitum est, et omnia, quae de recepticia in diversis libris legislatorum posita sunt, aboleantur et sit pecunia constituta omnes casus complectens, qui et per stipulationem possint explicari. 1b. Et neminem moveat, quod sub nomine pecuniae etiam omnes res exigi definimus, cum et in antiquis libris prudentium, licet pecunia constituta nominabatur, tamen non pecuniae tantum per eam exigebantur, sed omnes res quae pondere numero mensura constitutae sunt. 1c. Sed et possibile est omnes res in pecuniam converti. si enim certa domus vel certus ager vel certus homo vel alia res quae expressa est in constituendis rebus ponatur, quid distat a nomine ipsius pecuniae? 1d. Sed ut et subtilitati eorum satisfiat, qui non sensum, sed vana nominum vocabula amplecti desiderant, ita omnes res veniant in constitutam, tamquam fuisset ipsa pecunia constituta, cum etiam veteres pecuniae appellatione omnes res significari definiunt et huiusmodi vocabulum et in libris iuris auctorum et in alia antiqua prudentia manifestissime inventum est. 2. His videlicet, quae argenti distractores et alii negotiatores indefense constituerint, in sua firmitate secundum morem usque adhuc obtinentem durantibus. D. X k. Mart. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestae vv. cc. (20 febbraio 531).

Si tratta di un testo normativo emanato contestualmente a numerosi altri e che molto probabilmente rientrava nel novero delle constitutiones ad commodum propositi operis pertinentes²⁹. Si trat-

²⁹ In data 20 febbraio del 531 viene emanato un gruppo di ben sedici costituzioni. Per un elenco dei testi, anche con riferimento alle proposte di emendazione delle *subscriptiones* formulate da Krüger, v. S. Di Maria, *La cancelleria imperiale*

ta di un elemento certo non irrilevante nella valutazione della riforma giustinianea perché ci permette di contestualizzarla nell'ambito di temi e problematiche emersi nel corso del lavoro di compilazione della raccolta di *iura*, aspetto questo che induce ad attribuire all'intervento giustinianeo una valenza più sul piano teorico e soprattutto sistematico, che su quello più squisitamente pratico³⁰.

Ma procediamo con ordine, partendo dall'analisi del testo. La riforma prendeva dunque atto che l'*actio recepticia*, caratterizzata da un rigoroso regime formale, era caduta in desuetudine e che pertanto era necessario ampliare la portata applicativa dell'*actio pecu*-

e i giuristi classici: «reverentia antiquitatis» e nuove prospettive nella legislazione giustinianea del Codice, Bologna, 2010, p. 89, nt. 5. Rimane incerto se del gruppo facesse parte anche C. 8, 40 (41), 28 (che sarebbe la diciassettesima): sul punto e per l'ipotesi che anche questa costituzione fosse indirizzata a Giuliano e che sia a sua volta databile al 20 febbraio, nonostante la subscriptio (che si riferirebbe invece alla costituzione successiva), cfr. Krüger, Editio maior, ad h. l. Che C. 4, 18, 2 rientri fra le constitutiones ad commodum propositi operis pertinentes fu visto già da C. Longo, Contributo alla storia della formazione delle Pandette, in BIDR 19, 1907, p. 147 e p. 154, che la ricollega allo spoglio della massa edittale. Sul punto, nello stesso senso, cfr. anche, in tempi più recenti, M. VARVARO, Contributo allo studio delle «quinquaginta decisiones», in AUPA 46, 2000, p. 483, nt. 347. Che del resto la costituzione rientrasse fra quelle ad commodum propositi operis pertinentes sembra ampiamente potersi argomentare dal tenore del testo che fa riferimento a più riprese ai libri degli antichi giuristi o per dire che quanto ivi previsto a proposito dell'actio recepticia doveva considerarsi abolito (par. 1a: ...et omnia, quae de recepticia in diversis libris legislatorum posita sunt, aboleantur et sit pecunia constituta omnes casus complectens...), o per rilevare che l'actio de pecunia constituta non aveva per oggetto il solo denaro (par. 1b: ...cum et in antiquis libris prudentium, licet pecunia constituta nominabatur, tamen non pecuniae tantum per eam exigebantur...) e che anzi già i veteres intendevano il significato di pecunia in senso lato, ricomprendendovi omnes res (par. 1d: ...cum etiam veteres pecuniae appellatione omnes res significari definiunt et huiusmodi vocabulum et in libris iuris auctorum et in alia antiqua prudentia manifestissime inventum est).

³⁰ In questo senso, ma senza evidenziare l'inserimento del nostro testo nell'ambito delle *constitutiones ad commodum* v. già Frezza, *Le garanzie delle obbligazioni. Corso di diritto romano*, I, *Le garanzie personali*, cit., p. 283. Per una rassegna delle diverse possibili motivazioni della riforma, anche con riferimento a quella parte della letteratura meno recente (Collinet e Roussier) che individua nell'intervento giustinianeo la necessità di adeguamento dell'istituto alle esigenze della prassi orientale, cfr. Archi, *Contributi alla critica del Corpus Juris*, II, *Riforme giustinianee in tema di garanzie personali*, cit., p. 135 e ss. (= *Scritti di diritto romano*, III, cit., p. 2030 e ss.), che a sua volta ritiene che l'intervento giustinianeo rispecchi "dispute antiche perpetuate da esegeti nuovi più che dubbi dovuti a questioni attuali" (v. *ibidem*, p. 144 [= *Scritti*, p. 2041]).

niae constitutae, eliminando tutta una serie di vincoli e limitazioni che ne impedivano un diffuso utilizzo nella pratica³¹.

Per far ciò, come riferito anche in I. 4, 6, 8, si rimodellava dunque il *constitutum* sul paradigma del *receptum* stabilendo anzitutto (par. 1) che l'actio pecuniae constitutae non fosse più limitata alle cose fungibili (cioè alle "res quae in pondere numero mensura sunt")³², ma potesse avere eventualmente per oggetto anche cose infungibili, mobili o immobili ("sed etiam alias omnes sive mobiles sive immobiles sive se moventes sive instrumenta vel alias quascumque res, quas in stipulationem possunt homines deducere")³³.

³¹ In questo senso è esplicito il *principium: Recepticia actione cessante, quae* sollemnibus verbis composita inusitato recessit vestigio, necessarium nobis visum est magis pecuniae constitutae naturam ampliare. Dubbi sul fatto che il receptum fosse caduto in desuetudine sono avanzati da La Rosa, La pressione degli argentarii e la riforma giustinianea del constitutum debiti, cit., p. 446. Si deve peraltro ricordare che l'abolizione giustinianea del receptum comportò come conseguenza che i compilatori eliminassero ogni notizia dell'istituto nei testi giurisprudenziali (cfr. C.I. 4, 18, 2, 1a [v. nt. precedente]) e che paradossalmente le notizie che ne abbiamo siano in larga misura ricavabili proprio da C.I. 4, 18, 2: per la ricostruzione delle linee generali di tale negozio v. in particolare A. Petrucci, Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana (II sec. a. C. - metà del III sec. d. C.), Napoli, 1991, p. 196 e ss., nonché, dello stesso autore, Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane, cit., p. 57 e ss. (= L'impresa bancaria: attività, modelli organizzativi, funzionamento e cessazione - Banca, attività bancarie ed interessi nascenti dalle stesse, in Cerami, Petrucci, Diritto commerciale romano. Profilo storico³, cit., p. 143 e ss.). Cfr. altresì A. Bürge, Fiktion und Wirklichkeit: Soziale und rechtliche Strukturen des römischen Bankwesens, in ZSS 104, 1987, p. 527 e ss. Più di recente, per una riflessione su alcune tematiche relative al constitutum con particolare riferimento all'età del Principato, cfr. anche P. Costa, Pecunia constituta: ipotesi interpretative, in SDHI 77, 2011, p. 129 e ss. (cui rinvio anche per ulteriori indicazioni bibliografiche).

³² Sul punto cfr. in specie le osservazioni di M. Varvaro, *Sulla storia dell'editto De pecunia constituta*, in *AUPA* 52, 2007-2008, p. 327 e ss. (= *Studi in onore di R. Martini*, III, Milano, 2009, p. 829 e ss.), nonché Id., *Per la storia del certum. Alle radici della categoria delle cose fungibili*, Torino, 2008, p. 198 e ss., che ritiene che l'estensione dell'applicazione dell'*actio pecuniae constitutae* ai debiti di cose fungibili diverse dal denaro sia avvenuta solo a partire dalla fine dell'età classica (cfr. in proposito D. 13, 5, 1, 5 [Ulp. 27 *ad ed.*]). Il riferimento giustinianeo alle cose fungibili in generale riguarderebbe pertanto il punto di approdo della giurisprudenza severiana e di Ulpiano in particolare.

⁵⁵ Da questo punto di vista è interessante sottolineare come la cancelleria si premunisca di chiarire, contro eventuali dubbi e contestazioni, che non ci fosse da meravigliarsi che un'azione che faceva riferimento espresso al denaro (appunto l'*actio pecuniae constitutae*) potesse trovare applicazione nei confronti di qualunque

Si prevedeva inoltre che, alla stregua di tutte le altre azioni personali, non fosse più considerata annale, ma si prescrivesse secondo il regime ordinario in trenta anni e che inoltre potesse riferirsi anche a obbligazioni a termine o sottoposte a condizione e che fosse comunque attivamente e passivamente trasmissibile agli eredi³⁴.

Unica caratteristica del *receptum* che non veniva trasfusa nel *constitutum* era quella dell'astrattezza, consistente, come è noto, nell'autonomia dell'obbligazione nascente in capo al banchiere rispetto a quella del debitore e ciò in quanto, come significativamente afferma la cancelleria nella parte conclusiva del par. 1, doveva ritenersi assur-

specie di cose, tanto più che, come abbiamo visto, già gli antichi (intendendo probabilmente per tali i giuristi dell'età severiana) la consideravano applicabile nei confronti di tutte le cose fungibili (par. 1b). Oltre a ciò si argomentava precisando che ogni bene, anche infungibile, risulta comunque suscettibile di valutazione pecuniaria (par. 1c) e che inoltre già presso gli antichi i termini res e pecunia erano considerati equivalenti (par. 1d). A quest'ultimo proposito, come è noto, vi sono casi nelle fonti in cui il termine pecunia è effettivamente considerato sinonimo di res. Mi riferisco a Gai. 3, 124 (...Appellatione autem pecuniae omnes res in ea lege significantur. Itaque si vinum vel frumentum aut si fundum vel hominem stipulemur, haec lex observanda est), nonché a D. 50, 16, 222 (Herm. 2 iur. epit.: 'Pecuniae' nomine non solum numerata pecunia, sed omnes res tam soli quam mobiles et tam corpora quam iura continentur). Per un significato ampio del termine pecunia cfr. anche D. 50, 16, 178 pr. (Ulp. 49 ad Sab.): 'Pecuniae' verbum non solum numeratam pecuniam complectitur, verum omnem omnino pecuniam, hoc est omnia corpora: nam corpora quoque pecuniae appellatione contineri nemo est qui ambiget. Sul punto cfr. A. Bürge, Geld- und Naturalwirtschaft im vorklassischen und klassischen römischen Recht, in ZSS 99, 1982, p. 156 e nt. 111. Tuttavia in altri casi pecunia indica un ambito più circoscritto rispetto a quello di res, cfr. D. 50, 16, 5 pr. (Paul. 2 ad ed.): 'Rei' appellatio latior est quam 'pecuniae', quia etiam ea, quae extra computationem patrimonii nostri sunt, continet, cum pecuniae significatio ad ea referatur, quae in patrimonio sunt. Sul testo v. da ultimo G. Luchetti, Commento. Libro II, in Luchetti, de Petris, Mattioli, Pontoriero, Iulius Paulus. Ad edictum libri. I-III, cit., p. 139 e ss., che altresì osserva come nella lex Iulia peculatus l'espressione pecunia sacra, religiosa publicave sembri attestare, a differenza di quanto viene affermato nel testo paolino, un uso di pecunia riferito anche a ciò che è extra computationem patrimonii nostri. Sul punto v. anche F. Gnoll, «Rem privatam de sacro surripere». Contributo allo studio della repressione del «sacrilegium» in diritto romano, in SDHI 40, 1974, p. 201, nt. 144 (con discussione della letteratura sulla questione della eventuale sinonimia di pecunia rispetto a res nella sopracitata espressione della lex Iulia peculatus).

⁵⁴ Su questa parte del testo e sulle caratteristiche del *constitutum* così come forgiato dalla riforma giustinianea v., nella letteratura più recente, in particolare Fasolino, *Sulle tecniche negoziali bancarie: il «receptum argentarii»*, cit. p. 175. Sul punto, per un quadro sintetico, v. anche La Rosa, *La pressione degli argentarii e la riforma giustinianea del constitutum debiti*, cit., p. 447.

do nonché "tam nostris temporibus quam iustis legibus contrarium" che qualcuno potesse conseguire ciò che non gli era dovuto³⁵.

Secondo le parole del legislatore la promessa di pagare il debito altrui mediante *constitutum* doveva dunque far riferimento a un debito effettivamente esistente, escludendosi, come invece avveniva in precedenza nel *receptum*, che il banchiere dovesse adempiere alla propria prestazione di garanzia anche nel caso in cui il debitore garantito non fosse tenuto per l'obbligazione principale³⁶.

Ciò non impediva peraltro, come riferisce il paragrafo finale della costituzione (cfr. C.I. 4, 18, 2, 2), che dovessero considerarsi comunque pur sempre validi i *constituta* che fossero stati conclusi dagli *argentarii* (ed eventualmente da altri *negotiatores*) senza potersi avvalere di eccezioni ("*indefense*") secondo gli usi allora vigenti³⁷.

Sembrerebbe dunque – anche se l'interpretazione del testo non risulta in questo senso del tutto pacifica – che con la clausola finale di C.I. 4, 18, 2 il legislatore intendesse far salve in via derogatoria forme negoziali probabilmente diffuse nella prassi del mondo bancario e mercantile bizantino. Si trattava di forme negoziali con cui si creava un vincolo di garanzia assoluto e che come tali erano pertanto libere dalle limitazioni della responsabilità del promittente *pro alio* previste per il *constitutum* nel suo regime ordinario³⁸.

³⁵ C.I. 4, 18, 2, 1 i.f.: ...cum satis absurdum et tam nostris temporibus quam iustis legibus contrarium est permittere per actionem recepticiam res indebitas consequi et iterum multas proponere condictiones, quae et pecunias indebitas et promissiones corrumpi et restitui definiunt.

³⁶ Sul carattere astratto del *receptum* v. recentemente, per tutti Petrucci, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, cit., p. 63 (= *L'impresa bancaria: attività, modelli organizzativi, funzionamento e cessazione - Banca, attività bancarie ed interessi nascenti dalle stesse*, in Cerami, Petrucci, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*³, cit., p. 147 e s.).

³⁷ Su questa parte del testo v., da ultimo, ancora Petrucci, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, cit., p. 189 e ss. Per il contrasto del par. 2 con il resto della costituzione e per la possibilità che possa essere stato aggiunto al momento della compilazione del secondo Codice v. le osservazioni di La Rosa, *La pressione degli argentarii e la riforma giustinianea del constitutum debiti*, cit., p. 449 e ss. Su un piano diverso si può in aggiunta notare che nel testo corrispondente dei Basilici (cfr. Bas. 26, 3, 2 [v. ed. Scheltema-van der Wal, A III, p. 1261; ed. Heimbach, III, p. 109]) non figura alcun riferimento alla disposizione derogatoria presente in C.I. 4, 18, 2, 2.

³⁸ Sul punto, per un'ipotesi in questo senso, v. già quanto osservava G. ASTUTI, *Studi intorno alla promessa di pagamento. Il costituto di debito*, II, cit., p. 290 e ss. e

Tuttavia, più che di una vera e propria sopravvivenza dell'antico receptum argentarii nella forma della καθαρὰ ἀντιφώνησις di cui si farà menzione in Ed. 9 praef.-1, si trattava appunto di mantenere pienamente valide, in via derogatoria, forme di garanzia tipiche della prassi negoziale del tempo. Ciò avveniva con una formula peraltro carica di ambiguità che, nel testo conservatoci nel Codex repetitae praelectionis, non risulta ben chiaro se – utilizzando un modo di procedere non infrequente del legislatore giustinianeo – intendesse riferirsi semplicemente ai contratti già conclusi³⁹ o se piuttosto – come a me pare nel complesso più probabile – si volesse far salvo in via d'eccezione l'indefense constituere degli argentarii e degli altri negotiatores anche per il futuro. Tale ipotesi parrebbe avvalorata dal fatto che, come meglio vedremo, di questo tipo di negozi si tornerà appunto a parlare, dandone per scontata la validità e fissandone in dettaglio la disciplina, in Ed. 9 praef.-1⁴⁰.

in particolare p. 302 e s., che riteneva che in C.I. 4, 18, 2, 2 si facesse appunto riferimento a constituta già conclusi e che non rispettassero il regime previsto dalla riforma del 531. L'opinione dell'Astuti è stata criticata, ma in realtà per riprenderla in forma più radicale, ipotizzando cioè una vera e propria sopravvivenza del receptum nella καθαρὰ ἀντιφώνησις cui fa riferimento Ed. 9 praef.-1, da Díaz Bautista, Estudios sobre la banca bizantina, cit., in particolare p. 193 e ss. (v. già prima Les garanties bancaires dans la législation de Justinien, cit., in specie p. 187 e ss.). Sulla questione, sostanzialmente nello stesso senso, anche La Rosa, La pressione degli argentarii e la riforma giustinianea del constitutum debiti, cit., p. 448 e s. La continuità funzionale fra receptum e καθαρὰ ἀντιφώνησις fu del resto autorevolmente sostenuta già da O. Lenel, Beiträge zur Kunde des Edicts und der Edictcommentare, in ZSS 2, 1881, p. 68 e s. (cfr. anche, dello stesso autore, Das Edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung³, Leipzig, 1927 [rist. Aalen, 1956, 1974, 1985; Pamplona, 2008; Aalen, 2010], p. 132 e nt. 12). Per un quadro sintetico del dibattito dottrinale sul punto cfr. recentemente Fasolino, Sulle tecniche negoziali bancarie: il «receptum argentarii», cit., p. 183 e s.

⁵⁹ Cfr. ASTUTI, *Studi intorno alla promessa di pagamento. Il costituto di debito*, II, cit., p. 298 e s. Non si sarebbe comunque trattato di *recepta*, vista la precedente affermazione circa la desuetudine dell'istituto e considerato il fatto che non solo i banchieri, ma anche gli altri *negotiatores*, potevano aver concluso *indefense* i negozi di cui si conservava la validità in C.I. 4, 18, 2, 2. Nello stesso senso cfr. anche ARCHI, *Contributi alla critica del Corpus Juris*, II, *Riforme giustinianee in tema di garanzie personali*, cit., p. 140 (= *Scritti di diritto romano*, III, cit., p. 2036).

⁴⁰ Mi sembra che si possa infatti ritenere che l'*indefense constituere* fatto salvo in C.I. 4, 18, 2, 2 corrispondesse, nella prassi negoziale bizantina, alla καθαρὰ ἀντιφώνησις su cui ritornerà appunto Ed. 9 *praef*:-1. Parrebbe cioè che a fianco del *constitutum* così come riformato dalla costituzione del 531, sostanzialmente identificabile con quella che i bizantini chiamavano ἀντιφώνησις (v. anche *infra*, cap. II,

Per concludere, quello che a me appare insomma ragionevolmente certo, è che comunque la disposizione derogatoria introdotta nel paragrafo 2 fosse finalizzata a coordinare l'intervento compiuto dalla cancelleria con le esigenze della prassi del tempo. Tali esigenze inducevano infatti a non escludere forme di garanzia che ben si conformavano alle necessità delle attività negoziali poste in essere dai *negotiatores* in genere e in particolare dagli *argentarii* e che tuttavia si configuravano come giuridicamente diverse sia dal *constitutum* riformato che dall'antico *receptum*, benché in concreto si ponessero con entrambi – e soprattutto con il secondo – in un evidente rapporto di affinità e di continuità funzionale.

5. Osservazioni conclusive sulla legislazione giustinianea inserita nel Codice (a. 528-531)

Dall'esame complessivo della legislazione inserita nel Codice si può ora tentare di tracciare un rapido bilancio⁴¹. Sembra anzitutto potersi escludere che la legislazione dell'epoca delle compilazioni attinente in forma diretta o indiretta alle attività negoziali degli *argentarii*, fra

p. 44, nt. 2 e cap. III, p. 80 e ss.), convivessero forme di garanzia specifiche, sempre riferibili all'ἀντιφώνησις, ma appunto concluse *indefense* (e quindi caratterizzate dall'astrattezza come il vecchio *receptum*), tipiche della prassi commerciale dell'epoca e che, come detto, verranno meglio regolate in Ed. 9 *praef.*-1.

Non presenta qui motivo di particolare interesse quanto previsto nel paragrafo 5 di C.I. 4, 21, 22, una costituzione in lingua greca ricostruita sulla scorta di Bas. 22, 1, 80 da considerarsi quasi certamente posteriore al febbraio 531 (perché databile al 20 febbraio 531 è probabilmente la precedente C.I. 4, 21, 21: cfr. per l'ipotesi di emendazione della subscriptio che la daterebbe invece al febbraio del 530, Krüger, Editio maior, ad h. l.), con cui si stabilirono nuove e specifiche disposizioni in materia di editio instrumentorum e in cui, a questo specifico proposito, è contenuto un rapido riferimento anche ai documenti degli argentarii ("τὰ ἀργυροπρατικὰ βρέβια"). Si deve peraltro ricordare che alle disposizioni presenti in C.I. 4, 21, 22 fa in generale richiamo il caput 7 dell'Ed. 9 (v. quanto si dirà infra, cap. III, p. 106 e ss.). Sulle minuziose regole relative ai limiti dell'obbligo imposto ai terzi di esibire documenti utili per la definizione della causa v. in specie A. Fernández Barreiro, Los principios "dispositivo" e "inquisitivo" en el proceso romano, in SDHI 41, 1975, p. 145 e ss.; sul contenuto normativo di C.I. 4, 21, 22 cfr. anche, per una rapida sintesi, U. Zilletti, Studi sul processo civile giustinianeo, Milano, 1965, p. 254.

l'altro tematicamente eterogenea, sia guidata da una politica normativa orientata a favore della corporazione. Il regime speciale che riguarda in taluni casi le attività creditizie (penso soprattutto a quanto stabilito in C.I. 4, 32, 26, 2) appare infatti da ricondurre più alla specificità di tali attività (e alla necessità di favorire nell'interesse collettivo le attività di finanziamento esercitate in forma professionale) piuttosto che essere il risultato di una precisa politica legislativa nei confronti degli *argentarii*.

In questo quadro si inserisce anche la decisione, oggetto di un intenso dibattito dottrinale, adottata in C.I. 4, 18, 2, 2. La volontà di conservare piena validità all'*indefense constituere* degli *argentarii* (ed eventualmente di altri *negotiatores*) risulta a sua volta funzionale a garantire la piena operatività a un tipo di attività negoziale probabilmente diffusa nella prassi creditizia bizantina e che in buona sostanza si risolveva in una forma di garanzia volta tanto più a favorire le attività economiche quanto più fosse risultata flessibile ed esente da eccezioni che potessero in concreto comprometterne l'efficacia.

Se dunque C.I. 4, 32, 26 appare nel suo complesso essenzialmente espressione del criterio del favor debitoris e C.I. 4, 18, 2 nell'eliminare il receptum (e l'astrattezza che lo contraddistingueva) lasciava pur sempre un margine di operatività all'indefense constituere degli argentarii, non si può certo dire che questi ultimi risultassero avvantaggiati dai due più importanti interventi normativi risalenti all'epoca delle compilazioni. Del resto, e nello stesso senso, se è vero che, per quanto stabilito da C.I. 12, 34 (35), 1, solo gli argentarii fra i negotiatores potevano ormai assumere personalmente incarichi nell'amministrazione imperiale, è altrettanto vero che la disposizione contenuta in C.I. 8, 13 (14), 27 si caratterizzava per un difetto di reciprocità e cioè per il fatto che la regola prevista nei confronti degli argentarii qualora avessero acquistato militiae per sé o per i propri figli (nonché per altri parenti o per estranei) non trovava corrispondente applicazione nel caso inverso, quando fosse cioè il debitore della banca ad aver compiuto analogo acquisto con il denaro ricevuto in prestito. Si trattava di un disequilibrio forse determinato da una soluzione adottata per risovere qualche caso concreto e probabilmente dettata da scelte contingenti, ma che nei fatti si risolveva non a favore, ma a danno degli argentarii. Non a caso proprio anche di questo aspetto, insieme ad altri, tornerà a occuparsi di lì a poco la legislazione novellare.

CAPITOLO II

LA NOVELLA 136 E IL DIALOGO FRA LA CANCELLERIA E GLI *ARGENTARII*: LE PRIME MANIFESTAZIONI DEL FORMARSI DI UN DIRITTO SPECIALE DELLA BANCA

Sommario: 1. Il c.d. beneficium excussionis: il regime applicabile agli argentarii, discussioni e limiti. – 2. Le militiae acquistate con denaro prestato dai banchieri: il riequilibrio di una disparità di trattamento. – 3. Le deroghe al diritto comune in materia di mutuo e compravendita: le azioni a tutela dell'argentarius rispetto ai beni acquistati con denaro fornito dalla banca. – 4. Il problema dei mutui conclusi sine scriptis e delle usurae convenute ex solo pacto. – 5. Un freno alle richieste della corporazione: il rifiuto di concedere una ipoteca legale tacita sul patrimonio del debitore. – 6. Ancora sulle usurae: la naturale onerosità dei prestiti bancari e la fissazione di un saggio di interesse legale nella misura dell'8%. – 7. Il riconoscimento dell'efficacia probatoria dei documenti contabili della banca (λογοθέσια) sottoscritti dal debitore. – 8. Il quadro finale: le richieste degli argentarii costantinopolitani e l'atteggiamento di favore assunto dalla cancelleria giustinianea in Nov. 136.

1. *Il c.d.* beneficium excussionis: *il regime applicabile agli* argentarii. *discussioni e limiti*

Come è noto con la Nov. 4, 1, emanata il 16 marzo 5351, la

¹ Riporto qui in nota il solo testo dell'*Authenticum* (che ritengo da preferire rispetto alla traduzione editoriale ottocentesca per essere un testo risalente al VI secolo e sostanzialmente coevo al testo greco) per permettere una lettura diretta, ma tuttavia rapida di un testo che non costituisce oggetto di una trattazione *ex professo* nel presente lavoro. Nov. 4, 1: *Si quis igitur crediderit et fideiussorem aut mandatorem aut sponsorem acceperit, is non primum mox adversus mandatorem aut fideiussorem aut sponsorem accedat, neque neglegens debitoris intercessoribus*

cancelleria giustinianea aveva introdotto in via generale il c.d. beneficium excussionis, ovvero il diritto del fideiussore (ἐγγυητής), del mandante di credito (μανδάτως) e del garante a seguito di ἀντιφώνησις (ἀντιφωνητής) di essere escussi in via sussidiaria rispetto al debitore garantito². Ne derivava, come immediata conseguenza, che il creditore si sarebbe dovuto preliminarmente rivolgere contro il debitore principale, astenendosi dunque dall'agire nei con-

molestus sit, sed veniat primum ad eum, qui aurum accepit debitumque contraxit. Et si quidem inde receperit, ab aliis abstineat (quid enim ei in extraneis erit a debitore completo?); si vero non valuerit a debitore recipere aut in partem aut in totum, secundum quod ab eo non potuerit accipere, secundum hoc ad fideiussorem aut sponsorem aut mandatorem veniat et ab illo, quod reliquum est, sumat. Et si quidem praesentes ei consistant ambo, et principalis et intercessor, haec omni serventur modo; si vero fideiussor aut mandator aut qui sponsioni se subiecit adsit, principalem vero abesse contigerit, acerbum est creditorem mittere alicubi, cum possit mox fideiussorem aut mandatorem aut sponsorem exigere. Sed et hoc quidem curandum a nobis possibili modo. Non enim erat quoddam hic antiquae legi datum pro sanatione remedium, cum utique Papinianus maximus fuerit qui haec primitus introduxit. Probet igitur fideiussorem aut sponsorem aut mandatorem, et causae residens iudex det tempus fideiussori, idem est dicere sponsori et mandatori, volentibus principalem deducere, quatenus ille prius sustineat conventionem, et sic ipsi in ultimum subsidium reserventur: sitque solacio intercessori in hoc quoque iudex (fideiussoribus enim et talibus prodesse sanctum est), ut illo deduco interim conventione liberentur, qui pro eo in molestia fuerunt. Si vero tempus in hoc indultum excesserit (convenit namque etiam tempus definire iudicantem), tunc fideiussor aut mandator aut sponsor exequatur litem, et debitum exigatur contra eum, quem fidedixit aut pro quo mandatum scripsit aut sponsionem suscepit, a creditore actionibus sibi cessis.

² Per quanto riguarda l'ingannevole identificazione dell'ἀντιφωνητής con lo sponsor nel testo latino dell'Authenticum e per la necessità di individuarvi piuttosto l'autore (inteso come soggetto passivo) di un constitutum debiti alieni v. quanto osservato da F. Briguglio, «Fideiussoribus succurri solet», Milano, 1999, p. 99 e s., nt. 6 (con indicazione di fonti e letteratura). Quanto alla riforma giustinianea del constitutum debiti v. quanto accennato supra, cap. I, p. 32 e ss. (e ivi bibliografia). Si può aggiungere che quello di Nov. 4, 1 è uno dei non molti casi in cui nella legislazione novellare si fa esplicito riferimento a un giurista classico, nel caso specifico Papiniano (cfr. D. 46, 1, 49, 2 [Pap. 27 quaest.] e D. 45, 1, 116 [Pap. 4 quaest.]): v. in particolare Lanata, Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee, cit., soprattutto p. 43 e ss. (e specificamente p. 45, nt. 81); cfr. anche F. Casavola, Giuristi romani nella cultura bizantina tra classicità e cristianesimo, in Studi tardoantichi, I, Hestíasis. Studi di tarda antichità offerti a S. Calderone, Messina, 1986 (ma 1988), p. 232 e ss. (= Sententia legum tra mondo antico e moderno, I, Diritto romano, Napoli, 2000 p. 224 e ss.). Con specifico riferimento alla citazione papinianea contenuta in Nov. 4, 1 cfr. altresì l'ampia e argomentata discussione fornita da Briguglio, ibidem, p. 179 e ss.

fronti dei garanti nel caso in cui costui avesse pagato integralmente il proprio debito³.

L'azione contro i garanti sarebbe stata considerata ammissibile solo qualora il creditore non avesse ottenuto il pagamento o lo avesse ottenuto solo in parte. Inoltre, nel caso in cui il debitore principale risultasse assente, si era previsto che venisse fissato dal giudice un periodo di tempo utile al garante per rintracciare il debitore irreperibile e farlo comparire in giudizio. Solo scaduto inutilmente tale termine il creditore si sarebbe potuto rivolgere contro il garante per ottenere il pagamento di quanto dovuto⁴.

Tuttavia nello stesso contesto normativo si formulava una norma speciale che riguardava le garanzie prestate dagli *argentarii*⁵:

³ Sul c.d. *beneficium excussionis* e sulla portata di Nov. 4, 1 cfr. la bibliografia indicata da Luchetti, *Banche, banchieri e contratti bancari*, cit., p. 466 e s., nt. 46 (fra cui segnalo in particolare Frezza, *Le garanzie delle obbligazioni. Corso di diritto romano*, I, *Le garanzie personali*, cit., p. 140 e ss. e K.-H. Schindler, *Justinians Haltung zur Klassik. Versuch einer Darstellung an Hand seiner Kontroversen entscheidenden Konstitutionen*, Köln-Graz, 1966, p. 36 e ss.), nonché, successivamente, in specie Briguglio, «*Fideiussoribus succurri solet*», cit., in particolare p. 97 e ss. e Petrucci, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, cit., p. 227 e s.

⁴ In questo caso il garante si sarebbe visto riconoscere la possibilità di esperire contro il debitore principale le stesse azioni che spettavano al creditore: ciò in applicazione della regola generale affermata nella parte conclusiva di Nov. 4, 1, in cui si prevedeva appunto la cessione delle azioni a beneficio del garante che avesse assolto il debito (c.d. *beneficium cedendarum actionum*).

⁵ Si può ricordare che nella legislazione novellare per indicare l'argentarius e le sue attività si utilizzano di norma il sostantivo ἀργυροπράτης e l'aggettiνο ἀργυροπρατικός. Sul punto v. A. Földi, Dubbi e ipotesi in tema della terminologia relativa ai banchieri romani, in Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à W. Wołodkiewicz, I, Warszawa, 2000, p. 216 e s. e nt. 49. Benché in Nov. 136 si usi ripetutamente (nei capita da 1 a 5) l'espressione τράπεζα ἀργύρου per indicare la mensa argentaria (e più precisamente gli ἀργυροποᾶται in quanto ad essa preposti), non figura invece nelle Novelle per indicare l'argentarius il termine τραπεζίτης, il cui uso è però dato riscontrare nella Parafrasi di Teofilo (cfr. Theoph, paraph. 4, 6, 8, con riferimento al receptum) e ancora nei Basilici e negli scoli, ove tuttavia indica piuttosto il nummularius o il mensularius (e quindi il cambiavalute). Per la diffusione dell'appellativo ἀργυροπράτης nel lessico tardoantico v. anche, sia pure per un accenno, Cosentino, La legislazione di Giustiniano sui banchieri e la carriera di Triboniano, cit., p. 348 e s. Sul punto, per l'uso tendenzialmente indifferenziato dei termini τραπεζίτης e ἀργυροπράτης per riferirsi a chi svolgesse, in epoca tardoromana e bizantina, l'attività professionale di banchiere cfr. altresì le osservazioni di Roueché, Aurarii in the Auditoria, cit., p. 40 e s.

Νον. 4, 3, 1: (Ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Ἰωάννη τῷ ἐνδοξοτάτῷ ἐπάρχῷ τῶν ἱερῶν πραιτωρίων) Δανειστὴν δὲ τίθεμεν, τοῖς ἀρχαίοις ἀκολουθοῦντες νόμοις, πάντα τὸν ἀγωγὴν ἔχειν κατά τινος δυνάμενον, εἰ καὶ μὴ δάνεισμα τὸ πεπραγμένον, ἀλλὶ ἔτερόν τι συνάλλαγμα καθεστήκοι δηλαδὴ τῶν ἀργυροπρατικῶν ἀντιφωνήσεων διὰ τὸ χρήσιμον τῶν συναλλαγμάτων ἐπὶ τῆς νῦν μενουσῶν τάξεως (Dat. XVII. k. April. ind. XIII. Flavio Belisario v. c. cons.) (16 marzo 535).

Si era dunque altresì stabilito che il previsto obbligo di agire preliminarmente contro il debitore principale non potesse trovare applicazione allorché garante a seguito di ἀντιφώνησις fosse un *argentarius*, circostanza in cui, διὰ τὸ χρήσιμον τῶν συναλλαγμάτων ("propter utilitatem contractuum"), si riteneva che dovesse essere conservato il regime precedente, ammettendo pertanto la possibilità di rivolgersi direttamente contro il garante⁷.

⁶ Trad. Auth.: Et absolute creditorem ponimus, antiquas sequentes leges, omnem, qui actionem habere contra aliquem potest, licet non sit mutuum gestum, sed alter quidam contractus consistat. Argentariorum quippe sponsionibus propter utilitatem contractuum in ordine moderno durantibus. Per la sostanziale conformità fra la parte finale del testo latino dell'Authenticum ("Argentariorum quippe sponsionibus propter utilitatem contractuum in ordine moderno durantibus") e quella corrispondente del testo della collectio Graeca ("δηλαδή τῶν ἀργυροπρατικῶν ἀντιφωνήσεων διὰ τὸ χρήσιμον τῶν συναλλαγμάτων ἐπὶ τῆς νῦν μενουσῶν τάξεως") v., contro la diversa opinione di Díaz Bautista, Estudios sobre la banca bizantina, cit., p. 154 e s. che avanza l'ipotesi che l'Authenticum non recepisca l'eccezione introdotta nel testo greco, quanto osservato da Luchetti, Banche, banchieri e contratti bancari, cit., p. 467, nt. 48, che ritiene invece che "l'aggettivo modernus, posto in relazione con il participio durantibus" abbia "evidentemente il significato di attuale (o odierno)".

⁷ Sulla previsione di Nov. 4, 3, 1, che evidentemente era volta a garantire l'efficacia della garanzia prestata dal banchiere e in ultima analisi la rapidità delle contrattazioni bancarie, v. in particolare Frezza, *Le garanzie delle obbligazioni*. *Corso di diritto romano*, I, *Le garanzie personali*, cit., p. 281, nonché Briguglio, «*Fideiussoribus succurri solet*», cit., p. 102, nt. 7. Per alcune ulteriori osservazioni cfr. anche R. Bonini, *La c.d.* "datio in solutum necessaria" (Nov. Iustiniani 4, 3 e 120, 6, 2), in *Problemi di storia delle codificazioni e della politica legislativa*, II, Bologna, 1975, p. 14 e ss. (= *Contributi di diritto giustinianeo* (1966-1976), Bologna, 1990, VIII contributo, p. 14 e ss.). Quanto al riferimento all'utilitas contractuum e all'opportunità di interpretarla in senso meramente privatistico v. G. Longo, *Utilitas publica*, in *Labeo* 18, 1972, p. 61. Tale opinione tuttavia non convince appieno perché nelle fonti di quest'epoca ricorrono invece frequenti dichiarazioni dell'importante ruolo economico-sociale svolto dagli *argentarii* attraverso le loro attività creditizie, che però, a differenza di quanto avviene in questa circostanza, si risolvo-

A questo proposito era tuttavia giunta alla cancelleria una specifica e puntuale lamentela da parte della corporazione degli ἀργυροπρᾶται di Costantinopoli. Ciò risulta da Nov. 136, una pragmatica sanctio indirizzata a Strategius nella sua qualità di comes sacrarum largitionum⁸, la cui data di emanazione più probabile risulta

no di norma nella previsione di disposizioni favorevoli alla corporazione: sul punto v. Luchetti, *Spunti per una indagine sulla legislazione giustinianea riguardante gli argentarii costantinopolitani*, cit., p. 46 e nt. 9 (= *Contributi di diritto giustinianeo*, cit., p. 156 e nt. 9).

⁸ Che si trattasse di una *pragmatica sanctio* è detto esplicitamente in Nov. 136 epil. in cui viene anche impartito al destinatario il c.d. ordine di applicazione: Τά τοίνυν παραστάντα ἡμῖν καὶ διὰ τοῦδε τοῦ θείου πραγματικοῦ δηλούμενα νόμου ή τε ση ἐνδοξότης... ἀχέραια φυλάττειν εἰς τὸ διηνεχὲς σπευσάτω... (trad. ed.: Quae igitur nobis placuerunt et per hanc sacram pragmaticam legem declarantur, ea... gloria tua... integra servare in perpetuum studeat...). Su questo aspetto, anche con riferimento al testo in esame, v. Lanata, Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee, cit., p. 154. Si può aggiungere che allo stesso Strategius, in qualità di comes sacrarum largitionum, è indirizzata anche Nov. 105 (a. 536-537) e che lo stesso personaggio è altresì menzionato in Nov. 22 epil. (a. 536): sul punto v. Luchetti, Banche, banchieri e contratti bancari, cit., p. 451, nt. 5. Sulla figura di Strategio cfr. in specie J. R. Martindale, s.v. Fl. Strategius 9, in The Prosopography of the Later Roman Empire, II, cit., p. 1034 e ss., nonché Cosentino, La legislazione di Giustiniano sui banchieri e la carriera di Triboniano, cit., p. 350, nt. 13. È qui opportuno ricordare che il dettato normativo della Novella 136, che risulta sia dal manoscritto Marciano che dal manoscritto Laurenziano (ma che non è recepito nell'Authenticum), viene ripreso, in un testo significativamente ridotto, in Epit. Iul. 118 (cfr. G. Haenel, Iuliani Epitome Latina Novellarum Iustiniani, Lipsiae, 1873 [rist. Osnabrück, 1965], p. 164 e s.; P. Fiorelli, A. M. Bartoletti Colombo, Legum Iustiniani imperatoris vocabularium, Iuliani Epitome Latina Novellarum Iustiniani, Firenze, 1996, p. 200 e s.), nonché, in forma appena un po' più estesa in Epit. Athan. 15, 3 (cfr. D. Simon, Sp. Troianos, Das Novellensyntagma des Athanasios von Emesa, Frankfurt am Main, 1989, p. 412 e ss.) e ancora nell'Epitome Nov. ex cod. Bodl. 3339 (cfr. C. E. Zachariae, Anekdota, III, Fragmenta Novellarum Iustiniani e variorum commentariis excepta. Ex codice Bodleiano 3399, Lipsiae, 1843 [rist. Aalen, 1969], p. 221) e in Summa Nov. Theod. 136 (cfr. C. E. ZACHARIAE, Anekdota, III, Theodori scholastici breviarium novellarum, Lipsiae, 1843 [rist. Aalen, 1969], p. 150 e s.), testo peraltro quest'ultimo ancora ampiamente utilizzato negli scoli ai Basilici (sul punto v. Luchetti, Spunti per una indagine sulla legislazione giustinianea riguardante gli argentarii costantinopolitani, cit., p. 49 e nt. 13 [= Contributi di diritto giustinianeo, cit., p. 159 e nt. 13]). Peraltro una sintesi del contenuto della Novella è anche presente nella tarda (IX-X sec.) Synopsis Novellarum Iustiniani (cfr. A. Schminck, D. Simon, Eine Synopsis der Novellen Justinians, in Fontes Minores, IV, Frankfurt am Main, 1981, p. 211 e s. [ll. 2334-2381]) e lo stesso testo novellare, evidentemente ancora considerato per i secoli successivi il riferimento normativo fondamentale in materia, è testualmente e integralmente riprodotto, con la sola esclusione della *praefatio* (che però risulta riprodotta in sch. 1

essere quella del 1° aprile del 536°. A quanto risulta dalla *praefatio* gli *argentarii* si dolevano di non potersi giovare quando garanti del beneficio disposto in via generale dalla Novella 4 (e ciò appunto per l'esplicita esclusione delle garanzie per ἀντιφώνησις da essi prestate) e che al contrario, in qualità di creditori, potesse invece essere loro opposto, in base alla stessa legge, il *beneficium excussionis*, costringendoli conseguentemente in quella circostanza ad agire in via preliminare contro il debitore principale e appunto solo in subordine contro i garanti¹⁰:

a Bas. 23, 4, 1 [ed. Scheltema-Holwerda, B IV, p. 1709; ed. Heimbach, II, p. 735]) e dell'*epilogus* (che contiene però il solo ordine di applicazione), nel titolo 23, 4, Περὶ ἀργυροπρατικῶν συναλλαγμάτων ("de argentariorum contractibus") dei Basilici (cfr. ed. Scheltema-van der Wal, A III, p. 1138 e ss.; per gli scoli ed. Scheltema-Holwerda, B IV, p. 1709 e ss.; ed. Heimbach, II, p. 735 e ss.).

⁹ Secondo la subscriptio del Codex Marcianus Graecus 179 (v. ed. Schöll-Kroll, ad h. l.), confermata dal Codex Par. Gr. 1381 dell'Epitome Athanasii (v. ed. Simon-Troianos, p. 414), la Nov. 136 sarebbe stata emanata il 1° aprile 535. La datazione al 535 appare tuttavia tutt'altro che certa. Sulla questione v. C. E. Za-CHARIAE VON LINGENTHAL, Imperatoris Iustiniani Novellae quae vocantur sive constitutiones quae extra Codicem supersunt ordine chronologico digestae, I, Lipsiae, 1881, p. 342, nt. 22, che propone di posticipare la data di emanazione al 18 marzo 536, perché mantenendo ferma la data del 1° aprile 535 l'emanazione di Novella 136 sarebbe da collocarsi a troppo breve distanza da quella di Novella 4, rendendo irrealisticamente rapida la reazione della corporazione degli argentarii alle previsioni di quest'ultima Novella e la stessa risposta del legislatore, anche in considerazione dei tempi tecnici della cancelleria. Una proposta di slittamento della datazione al 536 (ma conservando la data del 1° aprile) è anche formulata, con riferimento all'Epitome Athanasii, dall'ed. Simon-Troianos, loc. cit. (sul punto v. anche ed. Schöll-Kroll, ad h. l.). La posticipazione della data al 536 è condivisa da Díaz Bau-TISTA, Estudios sobre la banca bizantina, cit., p. 173, nt. 17. Diveramente, per la sostanziale attendibilità della datazione al 535, v. invece Cosentino, La legislazione di Giustiniano sui banchieri e la carriera di Triboniano, cit., p. 350 e nt. 12, che ritiene non necessario ipotizzare lo slittamento della datazione al 536, ritenendo sufficiente il periodo di 15 giorni che sarebbe intercorso fra Novella 4 e Novella 136. Uno slittamento ancora maggiore (al 541 o addirittura al 557) si avrebbe invece se si volesse prestar fede, ma a mio avviso sarebbe azzardato farlo, alle subscriptiones dell'Epitome Iuliani (cfr. ed. Haenel, p. 165; v. anche Fiorelli-Bartoletti Colombo, p. 201) e della Summa Nov. Theodori (ed. Zachariae, p. 151): sul punto v. però quanto osservano gli editori delle Novelle (cfr. ed. Zachariae e Schöll-Kroll, ad hh. ll.) che, nel caso di specie, manifestano incertezza sull'attendibilità della tradizione manoscritta riguardo alle subscriptiones delle due Epitomi (e specialmente di quella della Summa Nov. Theodori).

¹⁰ Su questa parte del testo e sul tenore delle lamentele avanzate dai banchieri v. in particolare Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 155 e

Nov. 136 praef.: (Ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Στρατηγίω, χόμητι λαογιτιόνων) Οἱ ἐκ τοῦ συστήματος τῶν ἀργυροπρατῶν τῆς εὐδαίμονος ταύτης πόλεως ἰκέται γεγονότες τοῦ ήμετέρου κράτους περί πολλῶν ἡμᾶς ήτησαν κεφαλαίων βοηθείας αἰτοῦντες τυχεῖν, οἶα καὶ αὐτοὶ πολλοῖς ἑαυτοὺς παρεχόμενοι χρησίμους, έξ ὧν ἀντιφωνήσεις καὶ δανείσματα ύπέργονται παντός χινδύνου μεστά. θείας γὰρ ἡμῶν ούσης διατάξεως τῆς βουλομένης κατὰ τάξιν γίνεσθαι τὰς άπαιτήσεις, καὶ πρῶτον μὲν τοὺς ὑπευθύνους εὐθύνεσθαι καὶ τὰ αὐτῶν πράγματα, ὕστερον δὲ ἐγγυητὰς καὶ μανδάτωρας καὶ ἀντιφωνητάς, ἐξηρῆσθαι δὲ ταύτης τῆς νομοθεσίας τὸ κατ' αὐτοὺς σύστημα καὶ πάσχειν τὰ πάντων δεινότατα, εἰ μέλλοιεν αὐτοὶ μὲν μὴ δύνασθαι χρῆσθαι τῆ τῆς διατάξεως βοηθεία, άλλ' εὐθὺς ἀπαιτεῖσθαι, εἰ δὲ ἀντιφωνήσεις παρ' έτέρων λάβοιεν, μη ποιεῖν αὐτοῖς τὸ ἱκανὸν τοὺς άντιφωνήσαντας ή τούς τούτων μανδάτωρας ή έγγυητάς, καὶ προςήκειν καὶ αὐτοῖς ἡ μετεῖναι τῶν κοινῶν νόμων ἡ μηδε αὐτοῖς ἀντιχεῖσθαι τὴν ἡμετέραν διάταξιν11.

A quanto risulta dalla parte conclusiva del testo sembrerebbe dunque che gli ἀργυροπρᾶται costantinopolitani, al fine di eliminare la sperequazione che si era venuta a determinare, avessero richiesto alla cancelleria o la piena estensione a tutti i contratti da loro conclusi (compreso il caso in cui garante a seguito di ἀντιφώνησις fosse un *argentarius*) di quanto previsto per regola generale da Nov. 4, 1 (καὶ αὐτοῖς ἢ μετεῖναι τῶν κοινῶν νόμων ["aut ipsi quoque communium legum participes sint"]) o, in alternativa, l'esenzione totale delle loro attività negoziali dal *beneficium excussionis* (ἢ μηδὲ

s. Sul punto, per una rapida sintesi, cfr. anche Luchetti, *Banche, banchieri e contratti bancari*, cit., p. 467.

¹¹ Trad. ed.: (Idem Augustus Strategio comiti largitionum) Qui in collegio sunt argentariorum huius felicis civitatis supplices facti potentiae nostrae de multis capitibus nos rogarunt auxilio potiri cupientes, quippe qui ipsi quoque multis sese utiles praestent, unde constitutae pecuniae et mutui obligationes subeant omnis pericoli plenas. Nam cum sacra nostra extet constitutio, quae velit ut exactiones secundum ordinem fiant, et primum quidem principales rei eorumque res excutiantur, deinde autem fideiussores et mandatores et constitutae pecuniae rei, eximi ab hac lege collegium ipsorum et acerbissima quaeque pati, quoniam ipsi quidem constitutionis auxilio uti nequeant, sed protinus exigantur, cum vero ab aliis constitutae pecuniae obligationes percipiant, ipsis non satisfaciant pecuniae constitutae rei vel eorum mandatores aut fideiussores; ac par esse ut aut ipsi quoque communium legum participes sint aut ne ipsis quidem constitutio nostra adversetur.

αὐτοῖς ἀντικεῖσθαι τὴν ἡμετέραν διάταξιν ["aut ne ipsis quidem constitutio nostra adversetur"]) 12 .

La risposta della cancelleria – che fra l'altro ammetteva l'utilità sociale delle attività di finanziamento e di credito svolte dai banchieri, riprendendo probabilmente un motivo che sembrerebbe essere stato già evidenziato nella stessa petizione degli *argentarii*¹³ – accoglieva, ma solo in parte quanto richiesto (*caput* 1). Concedeva infatti la possibilità di una rinuncia pattizia al *beneficium excussionis* (e quindi aderiva parzialmente al secondo corno dell'alternativa prospettata nella chiusa di Nov. 136 *praef.*), senza tuttavia accondiscendere a quello che, da quanto sembra potersi evincere dal tenore complessivo della *praefatio*, parrebbe essere stato il vero scopo della corporazione (o quanto meno lo scopo primario), ottenere cioè, in deroga alla disciplina generale, la piena esenzione *ex lege* delle attività bancarie dai vincoli imposti dallo stesso *beneficium*¹⁴:

¹² Si prospettavano cioè due soluzioni che venivano individuate in astratto dalla cancelleria come potenzialmente perequative: sulla parte conclusiva di Nov. 136 praef. v. in particolare Briguglio, «Fideiussoribus succurri solet», cit., p. 109, nt. 22. Cfr. altresì Luchetti, Banche, banchieri e contrati bancari, cit., p. 468, nt. 50. Per un inquadramento delle richieste degli argentarii v. più di recente anche Cosentino, La legislazione di Giustiniano sui banchieri e la carriera di Triboniano, cit., p. 350 e s.

Sul punto cfr. Nov. 136 praef.: ...οἷα καὶ αὐτοὶ πολλοῖς ἑαυτοὺς παρεχόμενοι χρησίμους... ("...quippe qui ipsi quoque multis sese utiles praestent...") e Nov. 136, 1: ...διὰ γὰρ τὴν τῶν ἀργυροπρατῶν περὶ τὰ κοινὰ συμβόλαια σπουδην... ("...Nam propter studium argentariorum circa communes contractus adhibitum..."). Si tratta di un motivo che può dirsi ricorrente nella Novella, cfr. anche Nov. 136, 4: ...τοὺς γὰρ πᾶσι σχεδὸν τοῖς δεομένοις ἑτοίμους ὄντας βοηθεῖν... ("...Nam qui omnibus propemodum indigentibus opem ferre parati sunt..."). Altrove si rileva altresì esplicitamente la rischiosità delle attività bancarie, v. Nov. 136, 2: ...διὰ τὸ κοινὸν τῆς αὐτῶν λυσιτελείας, ἣν παρέγονται τοῖς συναλλάγμασι, πολλοῖς ὁμιλοῦντες κινδύνοις ἵνα τὰς ἐτέρων θεραπεύσαιεν χρείας ("...propter communem eorum utilitatem quam contractibus praestant, multis periculis se immiscentes ut aliorum necessitatibus medeantur"). Si può dire che questo sia quello che potremmo definire un tòpos della legislazione giustinianea: sul punto cfr. in precedenza anche C.I. 12, 34 (35), 1 pr.-1 (a. 528-529): ...exceptis argenti distractoribus... Hos enim utpote omnium contractibus utiles... (su tale costituzione e sul suo contenuto v. supra, cap. I, p. 28 e s. e nt. 20).

¹⁴ Secondo Díaz Bautista, Estudios sobre la banca bizantina, cit., p. 156 e s., l'obiettivo primario perseguito dagli ἀργυροπρᾶται costantinopolitani sarebbe stato in realtà quello di ottenere, in deroga alla disciplina generale, una completa esenzione delle negoziazioni bancarie dai vincoli imposti dal regime del beneficium excussionis. Ciò in effetti sembra potersi evincere dalla lettura complessiva del testo e soprattutto dalla sua parte centrale: ...θείας γὰρ ἡμῶν οὕσης διατάξεως τῆς βουλομένης

Νον. 136, 1: Θεσπίζομεν τοίνυν, ἡνίκα τινὲς τῶν ἀργύρου τραπέζης προεστώντων δανείσειάν τινι, καὶ ἢ ἀντιφώνησιν λάβοιεν ή έγγυητὰς ή μανδάτωρας, ἀντιτίθοιτο δὲ αὐτοῖς ή διάταξις καὶ ἡ ἐξ ἐκείνης εἰςαγομένη τάξις, τότε κρατεῖν καὶ έπ' αὐτῶν τὴν διάταξιν, εἰ μὴ σύμφωνον ἰδικὸν ποιήσαιντο, ώςτε άδειαν εἶναι τῷ δανείσαντι χωρεῖν καὶ κατὰ τοῦ πρωτοτύπου καὶ <κατὰ τοῦ> μανδάτωρος καὶ τοῦ ἐγγυητοῦ, μὴ ἀναμένοντι τοὺς τῆς διατάξεως βαθμούς. διὰ γὰρ τὴν τῶν άργυροπρατῶν περὶ τὰ κοινὰ συμβόλαια σπουδὴν τὰ τοιαῦτα προςιέμεθα σύμφωνα, οὐ δοχοῦντα παρὰ τὸν νόμον εἶναι, διότι ἔξεστιν ἐκάστω τῶν δεδομένων αὐτῷ παρὰ τοῦ νόμου καταφρονεῖν. ἀλλ' εἴ τι γένοιτο τοιοῦτο σύμφωνον, ἐξέστω αὐτοῖς καὶ κατὰ πρώτου τοῦ μανδάτωρος καὶ κατὰ τοῦ έγγυητοῦ καὶ κατὰ τῶν ἄλλων προςώπων χωρεῖν. ώςτε εἰ μὲν μὴ γέγραπται σύμφωνον, πάντως κρατεῖν καὶ ἐπ' αὐτοῖς τὴν διάταξιν, εί δὲ γέγραπται τὸ σύμφωνον, εἶναι τὸ κανονίζον τὸ συνάλλαγμα κἀκεῖθεν τὰς εἰςπράξεις ἐπάγεσθαι¹⁵.

Pur ribadendo la piena validità delle disposizioni contenute nella Nov. 4 si prevedeva infatti che, nel caso in cui fosse stato dato del

κατὰ τάξιν γίνεσθαι τὰς ἀπαιτήσεις, καὶ πρῶτον μὲν τοὺς ὑπευθύνους εὐθύνεσθαι καὶ τὰ αὐτῶν πράγματα, ὕστερον δὲ ἐγγυητὰς καὶ μανδάτωρας καὶ ἀντιφωνητάς, ἐξηρῆσθαι δὲ ταύτης τῆς νομοθεσίας τὸ κατ' αὐτοὺς σύστημα καὶ πάσχειν τὰ πάντων δεινότατα... ("...Nam cum sacra nostra extet constitutio, quae velit ut exactiones secundum ordinem fiant, et primum quidem principales rei eorumque res excutiantur, deinde autem fideiussores et mandatores et constitutae pecuniae rei, eximi ab hac lege collegium ipsorum et acerbissima quaeque pati..."). Anche in questo quadro, che pure evidenzia in modo sufficientemente chiaro le aspettative della corporazione, non appare pienamente condivisibile la posizione di VAN DER WAL, Manuale Novellarum Justiniani², cit., p. 124, nt. 63, che afferma, a mio avviso un po' troppo categoricamente che i banchieri costantinopolitani "avaient demandé l'exemption totale de ce bénéfice".

Trad. ed.: Sancimus igitur, cum qui ex iis qui mensae argentariae praesunt mutuam pecuniam alicui dederint, et vel constitutae pecuniae obligationem vel fideiussores vel mandatores acceperint, atque opponantur iis constitutio et ordo per eam introductus, ut tum etiam in ipsos constitutio valeat, nisi speciale pactum fecerint, ut liceat creditori tam principalem debitorem quam mandatorem et fideiussorem convenire, non expectatis constitutionis gradibus. Nam propter studium argentariorum circa communes contractus adhibitum eiusmodi pacta admittimus, cum non videantur contra legem esse, quoniam unicuique licet ea quae ipsi a lege data sunt contemnere. Sed si quod eiusmodi pactum fiat, liceat iis primum et mandatorem et fideiussorem et ceteras personas convenire: ut si quidem pactum scriptum non est, omnino etiam in ipsos constitutio valeat, sin autem scriptum est pactum, contractus normam praestet atque inde exactiones inferantur.

denaro a mutuo da un banchiere ricevendo dal debitore dei garanti, fosse rimessa alle parti la possibilità di concludere in forma scritta un apposito patto in deroga che permettesse appunto agli *argenta-rii* di agire direttamente contro il garante senza rispettare l'ordine di escussione previsto da Nov. 4, 1¹⁶.

Ci troviamo evidentemente di fronte a un intervento almeno in parte innovativo (anche se almeno per certi aspetti forse precorso da quanto già previsto, sia pure ad altro proposito, dalla chiusa di D. 2, 5, 1) e che nella sostanza cercava di contemperare secondo equità i contrastanti interessi in gioco e in particolare le esigenze di sicurezza e rapidità tipiche della contrattazione bancaria (assicurate dalla possibilità di agire direttamente contro il banchiere nel caso in cui avesse prestato garanzia per ἀντιφώνησις) con la necessità di evitare le disparità di trattamento lamentate dalla corporazione¹⁷.

¹⁶ Per una ricognizione del testo, sintetica, ma efficace, v. Frezza, *Le garanzie* delle obbligazioni. Corso di diritto romano, I, Le garanzie personali, cit., p. 281 e s. Sulla giustificazione teorica dell'intervento normativo ("διότι ἔξεστιν ἑχάστω τῶν δεδομένων αὐτῷ παρὰ τοῦ νόμου καταφρονεῖν" ["quoniam unicuique licet ea quae ipsi a lege data sunt contemnere"]) v. F. Sitzia, Il Breviarium Novellarum di Teodoro di Ermopoli, in Subseciva Groningana 9, 2014, p. 190, che sottolinea giustamente come la ratio cui fa riferimento la cancelleria offra "un criterio di giustificazione valido per tutti i soggetti e non soltanto per i banchieri". Allo stesso Sitzia, op. cit., p. 190 e s., rinvio anche per il confronto del testo novellare con quelli paralleli di Epit. Athan. 15, 3, 1 (ed. Simon-Troianos, p. 412) e di Summa Nov. Theod. 136, 1-2 (ed. Zachariae, p. 150) = sch. 3 e 4 a Bas. 23, 4, 1 (ed. Scheltema-Holwerda, B IV, p. 1709; ed. Heimbach, II, p. 735), che sembrano meglio chiarire che la deroga era comunque ammessa solo per i banchieri. Si può ulteriormente osservare che le epitomi di Atanasio e di Teodoro non presentano invece l'esplicita menzione della necessità della redazione di un atto scritto e che altrettanto avviene in Epit. Iul. 118, c. 500 (ed. Haenel, p. 164; Fiorelli-Bartoletti Colombo, p. 200), così come in Syn. Nov. Iust., Il. 2335-2340 (ed. Schminck-Simon, p. 211); per la necessità della scrittura, in linea con il testo della Novella, v. invece esplicitamente Epit. Nov. ex cod. Bodl. 3399, nr. 23, 1 (cfr. ed. Zachariae, p. 221).

¹⁷ Cfr. D. 2, 5, 1 (Ulp. 1 ad ed.): Si quis in ius vocatus fideiussorem dederit in iudicio sistendi causa non suppositum iurisdictioni illius, ad quem vocatur, pro non dato fideiussor habetur, nisi suo privilegio specialiter renuntiaverit. Quanto a D. 2, 5, 1 (che però riguarda la fideiussio iudicio sistendi causa e la cui previsione potrebbe non essere estensibile per analogia, soprattutto nel silenzio di Nov. 4, 1 riguardo alla derogabilità pattizia del beneficium) e per la possibilità che il beneficium excussionis, indipendentemente da Nov. 136, 1, fosse comunque rinunciabile pattiziamente cfr. L. MITTEIS, Papyri aus Oxyrhynkos, in Hermes 34, 1889, p. 106. L'ipotesi è adombrata e nella sostanza condivisa anche da M. AMELOTTI, L. MIGLIARDI ZINGALE, Legum Iustiniani Imperatoris Vocabularium Subsidia, I, Le costituzioni

Tale risultato veniva appunto raggiunto con una soluzione di evidente compromesso (e per certi aspetti ancora "squilibrata") con cui da un lato si prevedeva che vi fosse una deroga *ex lege* al regime generale del *beneficium excussionis* nei contratti in cui i banchieri fossero garanti (circostanza questa in cui costoro potevano essere escussi preventivamente anche senza che ciò fosse previsto da uno specifico patto espresso), dall'altro si richiedeva invece una deroga pattizia allo stesso regime (e in più attestata attraverso un atto redatto per iscritto) qualora gli *argentarii* fossero invece creditori e avessero ricevuto a loro volta dal debitore dei garanti¹⁸.

2. Le militiae acquistate con denaro prestato dai banchieri: il riequilibrio di una disparità di trattamento

Se nella circostanza appena descritta la corporazione aveva dunque ottenuto un accoglimento solo parziale delle proprie richieste, miglior fortuna dovevano comunque incontrare altre lamentele prospettate alla cancelleria e prese in considerazione nella stessa Novel-

giustinianee nei papiri e nelle epigrafi², Milano, 1985, p. 69. Non rileva particolarmente ai nostri fini la questione della discussa autenticità del testo ulpianeo, su cui v. in specie quanto osservato da MITTEIS, op. cit., p. 106, cui adde, nella letteratura recente, per un rapido accenno, BRIGUGLIO, «Fideiussoribus succurri solet», cit., p. 107 e nt. 20; p. 153, nt. 139.

¹⁸ Non pare condivisibile, almeno sotto questo profilo, quanto affermato da Frezza, Le garanzie delle obbligazioni. Corso di diritto romano, I, Le garanzie personali, cit., p. 282, che ritiene in termini generici che la cancelleria con quanto disposto in Nov. 136, 1 avesse accolto le richieste della corporazione. Si trattava in realtà di un accoglimento solo parziale: sul punto convincente Briguglio, «Fideiussoribus succurri solet», cit., p. 109, nt. 22. Discutibile appare anche l'opinione di Díaz Bautista, Estudios sobre la banca bizantina, cit., p. 155, che qualifica l'intervento di Nov. 136 praef.-1 come di interpretazione autentica; da un lato le lamentele dei banchieri non mettevano infatti in discussione la vigenza di una normativa che, così come risultava dal combinato disposto di Nov. 4, 1 e Nov. 4, 3, 1, risultava per loro penalizzante, dall'altro la cancelleria, come ben risulta da Nov. 136 praef., non intendeva chiarire un punto di diritto controverso, ma introdurre (e con una certa enfasi) un'innovazione: sulla diversa nozione di interpretazione autentica v. in particolare le osservazioni di Bonini, Interpretazioni della pratica ed interpretazioni autentiche, in Ricerche di diritto giustinianeo², cit., p. 233 e ss., cui faccio anche rinvio per una ricognizione dei casi più significativi in cui vi ricorre la cancelleria giustinianea.

la. Subito di seguito, in Nov. 136, 2, si dà infatti conto della disparità di trattamento determinata stavolta da quanto disposto dalla già ricordata C.I. 8, 13 (14), 27, una costituzione giustinianea del 528 in cui, come abbiamo visto, si era fra l'altro previsto a beneficio dei creditori ipotecari dell'*argentarius* la possibilità di acquisire "*iure hypothecae*" le *militiae* che fossero state acquistate da quest'ultimo per i propri figli o per altri parenti sulla base della presunzione *iuris tantum* che l'acquisto fosse appunto avvenuto con denaro prestato dal creditore.

Altrettanto poteva avvenire anche nel caso in cui i beneficiari dell'acquisto della *militia* fossero invece degli estranei, sempreché, in quest'ultimo caso, venisse comunque data la prova che l'acquisto era stato compiuto con denaro fornito dal banchiere¹⁹:

Νον. 136, 2: Δεύτερον δὲ αὐτοῖς κεφάλαιον ἦν τὸ τῆς ἄλλης ἐξαιρέσεως, ἡν πρώην ἐποιήσαμεν, ἡνίκα τις προεστώς ἀργύρου τραπέζης στρατεύοιτο ή τούς οἰκείους παῖδας στρατεύσειεν, ὥςτε μὴ δύνασθαι άποχρησθαι τούς στρατευομένους αὐτῶν παίδας, ὡς μη ἐκ πατρώων στρατευσαμένους χρημάτων ή έτέρωθεν αὐτοῖς πεπορισμένων, άλλ' ἐκ τῶν δανεισάντων. καὶ ήτησαν καὶ αὐτοὶ ἡ μηδὲ ἐπ' αὐτοῖς χώραν ἔχειν τὴν τοιαύτην πρόληψιν ἡ καὶ αὐτοῖς τὰ αὐτὰ ὑπάρξαι, ὥςτε εἴ τις δανεισάμενος παρ' αὐτῶν στρατεύοιτο ἢ καὶ οἱ αὐτοῦ παῖδες, καὶ μὴ δυνηθείη έτέρωθεν λύσαι τὸ ὄφλημα, καὶ ἐκ διαπράσεως τῆς αὐτοῦ ή της τῶν παίδων στρατείας τὸ ἱκανὸν αὐτοῖς γίνεσθαι. ήμεῖς τοίνυν οὔτε ἀπλῶς τὸν νόμον τεθείκαμεν, ἀλλὰ μετὰ τῆς προςηχούσης παρατηρήσεως, οὔτε ἀνατρέπειν αὐτὸν ὸαδίως ὑπομένομεν, ἀλλὰ θεσπίζομεν, κρατούσης τῆς θείας διατάξεως καὶ τῆς προλήψεως ταύτης τῆς κατ' αὐτῶν φερομένης κατά την θείαν διάταξιν οὐκ ἀνηρημένης, διότι δοχοῦσι πολλοῖς συμβάλλοντες οὐκ ἐξ οἰκείων ἄπαντα

¹⁹ Su C.I. 8, 13 (14), 27 v. *supra*, cap. I, p. 26 e ss. Per quanto riguarda Nov. 136, 2, anche con riferimento al precedente normativo inserito nel Codice, v. in particolare la trattazione di F. Pringsheim, *Der Kauf mit fremdem Geld. Studien über die Bedeutung der Preiszahlung für den Eigentumserwerb nach griechischem und römischem Recht*, Leipzig, 1916 (rist. New York, 1979), p. 154 e ss., nonché, successvamente, Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 93 e ss. Per alcuni brevi cenni cfr. anche Barnish, *The Wealth of Iulianus Argentarius: Late Antique Banking and the Mediterranean Economy*, cit., p. 14 e p. 20.

πράττειν χρημάτων, έχειν καὶ αὐτοὺς τὴν αὐτὴν προνομίαν, ώστε εί τις στρατεύοιτο η οί αὐτοῦ παίδες, την μεν αὐτοῦ στρατείαν ὑποκεῖσθαι πάντως, εἴ γε τῶν πιπρασχομένων είη, ὁμοίως δὲ δὴ καὶ τὴν τῶν παίδων, πλὴν εἰ μὴ δειχθείη καὶ προφανέστατα παρ' αὐτῶν, ὡς ἢ ἐκ μητρώας τῶν παίδων οὐσίας ή ἐχ βασιλιχῆς φιλοτιμίας ἡ στρατεία περιγέγονεν αὐτοῖς. εἰ γὰρ οὐκ ἔχοιεν λύσιν ἐτέραν τοῦ ὀφλήματος, τηνικαῦτα ἐκ τῆς στρατείας τῶν παίδων τὸ ἰκανὸν γίνεσθαι τοῖς ἀργύρου προεστῶσι τραπέζης. εφ' ὧν δὴ τοῦτον τίθεμεν τὸν νόμον ἀντιτιθέντες τοῦτο τῆ παρὰ τῆς διατάξεως προλήψει καὶ ώςπερ ἐκείνη τὴν εἰρημένην πρόληψιν κατ' αὐτῶν ἐποιήσατο, οὕτω καὶ ἡμεῖς τὴν ἀντίθετον αὐτῆς θεραπείαν διδόντες μόνοις τοῖς τοῦ εἰρημένου συστήματος φιλοτιμούμεθα διὰ τὸ κοινὸν τῆς αὐτῶν λυσιτελείας, ήν παρέχονται τοῖς συναλλάγμασι, πολλοῖς ὁμιλοῦντες κινδύνοις ίνα τὰς ἐτέρων θεραπεύσαιεν χρείας²⁰.

La corporazione degli *argentarii* costantinopolitani lamentava dunque anche in questo caso un difetto di reciprocità e cioè che la regola che era stata prevista nei loro confronti qualora avessero acquistato per sé o per i propri figli delle *militiae* non trovasse corri-

²⁰ Trad. ed.: Secundum autem illis caput erat de altera exceptione, quam nuper fecimus, quando quis argentariae mensae praepositus militet vel filios suos militare faciat: quod militantes ipsorum filii ea uti nequeant, quasi non ex paterna pecunia vel aliunde iis acquisita, sed ex creditorum pecunia militaverint. Atque rogarunt et ipsi, ut aut ne in ipsis quidem eiusmodi praesumptio locum haberet aut ipsis quoque idem competeret, ut, si quis mutuo ab ipsis accepto militet vel etiam liberi eius, neque aliunde debitum solvere possit, etiam ex venditione militiae eius vel filiorum eius ipsis satisfiat. Nos igitur neque simpliciter legem tulimus, sed cum idonea observatione, neque eam facile subverti patimur, sed sancimus, valente sacra constitutione nec sublata praesumptione illa quae secundum sacram constitutionem contra illos inducitur, quoniam cum multis contrahentes non ex propriis pecuniis omnia facere videntur, habere et ipsos idem privilegium, ut, si quis militet vel filii eius, militia quidem eius omnino obligata sit, siquidem ex earum numero sit quae vendantur, similiter autem filiorum quoque militia, nisi ab ipsis manifestissime comprobetur aut ex maternis filiorum bonis aut ex imperiali liberalitate militiam sibi obtigisse. Nam si debitum aliunde solvere nequeant, tum ex militia filiorum praepositis mensae argentariae satisfiat. Quorum gratia hanc legem ponimus, opponentes hoc praesumptioni ex constitutione profectae: et quemadmodum illa praedictam praesumptionem contra eos effecit, ita nos quoque contrarium ei remedium adhibentes iis solis qui ex praedicto collegio sunt largimur propter communem eorum utilitatem quam contractibus praestant, multis periculis se immiscentes ut aliorum necessitatibus medeantur.

spondente applicazione nel caso inverso, qualora fosse cioè il debitore della banca ad aver compiuto analogo acquisto con il denaro ricevuto in prestito dal banchiere. Conseguentemente, secondo una formula perequativa analoga a quanto era stato contestualmente richiesto con riferimento al *beneficium excussionis*, auspicavano in alternativa o l'abolizione della presunzione prevista dalla costituzione del 528 a loro carico o, altrimenti, la concessione anche a loro favore dello stesso beneficio, ivi inclusa la possibilità di rivalersi sulla *militia* acquistata per il soddisfacimento del credito²¹.

Di fronte a tali doglianze la cancelleria, riaffermata l'opportunità di mantenere ferma la disposizione già emanata, ma accogliendo pienamente la seconda richiesta della corporazione, stabiliva che anche qualora fossero stati i clienti degli *argentarii* ad aver ricevuto somme di denaro a mutuo e ad aver successivamente acquistato per sé o per i propri figli delle *militiae*, queste, salvo che non si provasse una diversa origine dell'acquisto (e più precisamente πλην εὶ μη δειχθείη καὶ προφανέστατα παρ' αὐτῶν, ὡς ἢ ἐκ μητρώας τῶν παίδων οὐσίας ἢ ἐκ βασιλικῆς φιλοτιμίας ἡ στρατεία περιγέγονεν αὐτοῖς ["nisi ab ipsis manifestissime comprobetur aut ex maternis filiorum bonis aut ex imperiali liberalitate militiam sibi obtigisse"]), si dovessero presumere acquistate con il denaro prestato e fossero pertanto soggette a essere eventualmente vendute per garantire il pagamento del credito²².

²¹ Appare significativo sottolineare che la corporazione lamentava l'applicazione della legge del 528 anche nel caso in cui l'acquisto della *militia* riguardasse direttamente un banchiere (e non solo un suo congiunto, figlio o altro parente [ma Nov. 136, 2 fa riferimento ai soli figli], come invece previsto in C.I. 8, 13 [14], 27): la circostanza si spiega con il fatto che anche dopo C.I. 12, 34 (35), 1 era concesso agli *argentarii* di ricoprire personalmente delle *militiae*, purché non *armatae* (sul punto v. *supra*, cap. I, p. 28 e s.).

Quanto alla possibilità di provare un'altra origine dell'acquisto v. anche sch. 1 a Bas. 23, 4, 2 (ed. Scheltema-Holwerda, B IV, p. 1710 e s.; ed Heimbach, II, p. 736 e s.). Su tale scolio, da attribuire probabilmente a Philoxenus, cfr. Sitzia, *Il Breviarium Novellarum di Teodoro di Ermopoli*, cit., p. 192 e nt. 30. Il testo della Novella non menziona peraltro l'ipoteca cui faceva riferimento C.I. 8, 13 (14), 27 pr., ma la necessità che fosse stata costituita un'ipoteca generale sembrerebbe potersi ricavare in via interpretativa dal parallelismo normativo creato da Nov. 136, 2 con le disposizioni contenute nel Codice. Sul punto esplicitamente anche *Epit. Athan.* 15, 3, 1 (ed. Simon-Troianos, p. 412). In questo senso è forse anzi interessante notare che Pringsheim. *Der Kauf mit fremdem Geld*, cit., p. 156, si spinga fino

3. Le deroghe al diritto comune in materia di mutuo e compravendita: le azioni a tutela dell'argentarius rispetto ai beni acquistati con denaro fornito dalla banca

Se la concessione di cui ci siamo appena occupati andava ancora nel senso di un semplice riequilibrio di un regime normativo che, così come determinato da C.I. 8, 13 (14), 27, era certamente penalizzante per gli *argentarii*, non altrettanto si può dire di quanto disposto nel successivo *caput* 3. Si tratta di un testo in cui, ancora una volta su richiesta della corporazione degli *argentarii* costantinopolitani – e in qualche modo in collegamento logico con quanto appena previsto nel *caput* 2 – si attribuivano (προςχυροῦσθαι ["addicatur"]) al banchiere mutuante i beni mobili o immobili acquistati con il denaro prestato, qualora il cliente non fosse in grado di provvedere alla restituzione delle somme dovute e sempreché nel contratto concluso dalle parti risultasse l'indicazione espressa della costituzione di una ipoteca e potesse appunto provarsi che l'acquisto era stato realizzato con il denaro dato a mutuo dall'*argentarius*²³:

a qualificare la stessa disposizione di Nov. 136, 2 come un caso di interpretazione autentica rispetto a C.I. 8, 13 (14), 27 e ciò anche se, come già Nov. 136 praef.-1, anche la disposizione in esame sembri piuttosto avere carattere innovativo (v. supra, nt. 18). Che peraltro la presunzione prevista da Nov. 136, 2 potesse essere fatta valere anche indipendentemente da una espressa costituzione d'ipoteca parrebbe evincersi da alcune altre fonti, che sul punto si attengono al dettato testuale della Novella, senza evidentemente preoccuparsi del coordinamento con C.I. 8, 13 (14), 27 pr.: cfr. sul punto i testi paralleli di Epit. Iul. 118, c. 501 (ed. Haenel, p. 164; Fiorelli-Bartoletti Colombo, p. 200); Summa Nov. Theod. 136, 3 (ed. Zachariae, p. 150) = sch. 2 a Bas. 23, 4, 2 (ed. Scheltema-Holwerda, B IV, p. 1711; ed. Heimbach, II, p. 737). Sul testo dell'Epitome di Teodoro e sulle differenze che esso presenta rispetto al corrispondente scolio ai Basilici v. Sitzia, op. cit., p. 193 e s. e nt. 35, che sottolinea anche la tendenza di entrambi i testi riferibili a Teodoro ad appiattire il carattere innovativo della disposizione contenuta in Nov. 136, 2 attribuendo al testo novellare la stessa previsione della costituzione del 528. Diverso l'atteggiamento di sch. 1 a Bas. 23, 4, 2 (ed. Scheltema-Holwerda, B IV, p. 1710 e s.; ed. Heimbach, II, p. 736 e s.) in cui, riaffermando la specularità dei due provvedimenti, la scansione cronologica viene invece riprodotta correttamente: cfr. sul punto ancora Sitzia, op. cit., p. 194.

²³ Secondo Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 61 e s. l'obiettivo della corporazione sarebbe stato quello di ottenere effetti simili a quelli del riconoscimento di un'ipoteca legale tacita. La circostanza si evince da quanto successivamente detto in Nov. 136, 5 pr. (v. *infra*, p. 66 e ss.). Il collegamento con la precedente disposizione di Nov. 136, 2 (anche in quel caso, sia pure attraverso

Νον. 136, 3: Κάχεῖνο μέντοι οὐκ ἄπο τρόπου λέγειν ἔδοξαν, ώς εί δανείσειάν τινι ἢ καὶ φθάσαντες ἐδάνεισαν είς άγορασίαν πραγμάτων τινῶν κινητῶν ἡ ἀκινήτων, καὶ ἡητὸν χρυσίον δοῖεν, καὶ ἐκ τῶν δανεισθέντων χρημάτων κτηθείη τὸ πρᾶγμα, πάντων αὐτοὺς ἐπὶ τῷ αὐτῷ πράγματι κυριώτερα έχειν δίκαια, καὶ μὴ πειρᾶσθαι μηδεμιᾶς διαστροφῆς, ἀλλ' εἴπερ ἀποδείξαιεν ὅλως ἐκ τῶν χρημάτων αὐτῶν τοῦτο κτηθὲν καὶ μὴ δύναιντο τὸ ἰκανὸν διὰ χρημάτων ποιῆσαι αὐτοῖς οί δανεισάμενοι, αὐτὸ τὸ πρᾶγμα τὸ ἐκ τῶν χρημάτων αὐτῶν ώνηθὲν προςχυροῦσθαι αὐτοῖς, ὡςανεὶ ταῖς μὲν ἀληθείαις παρ' αὐτῶν ἀγορασθέν, ψιλῆς δὲ προςηγορίας ἐντεθείσης τῆς τοῦ ἐωνημένου. οὐδὲ γὰρ δίκαιόν ἐστι τοὺς τὰ οἰκεῖα χρήματα προϊεμένους μή καὶ πρώτην καὶ ἀναμφιςβήτητον τάξιν έπὶ τοῖς ἀνηθεῖσι πράγμασιν ἔχειν, μόνον εἴπερ ὑποθήκης γένοιτο ἐν τοῖς ἐγγράφοις συναλλάγμασι μνήμη. τοῦτο γὰρ εί παραφυλάξαιεν, άπαν έχουσιν όσον ήμας ήτησαν, μαλλον δὲ ἔτι μεῖζον καὶ τῶν αἰτηθέντων, εἴ γε τιμιώτερα δίδομεν αὐτοῖς ἀπάντων δίκαια ἐπὶ τοῖς πράγμασι τοῖς δεικνυμένοις έκ τῶν χρημάτων αὐτῶν ἐωνῆσθαι. εἰ μέντοι ἄγραφον γέγονεν ή γένοιτο τὸ συνάλλαγμα, καὶ αὐτοὶ δοῖεν τὰ χρήματα ή εἴδη τινὰ (ὅπερ μάλιστα εἴωθεν ἐπὶ τῶν προεστώτων τραπέζης ἀργύρου γίνεσθαι, κόσμου πολλάκις ἢ ἀργύρου ἐπὶ τῶν τοιούτων διδομένου ἡ καὶ πιπρασκομένου), μὴ μέντοι

un diverso meccanismo giuridico - che, a differenza di quanto avviene qui, si sostanziava nella presunzione che l'acquisto fosse appunto avvenuto con denaro prestato dal creditore - si otteneva il risultato che quanto acquistato con denaro della banca, se il prestito non fosse stato restituito, risultasse appartenente all'argentarius) e con quanto disposto in Nov. 136, 5 pr. dimostra tuttavia come la cancelleria richiedesse che, come già in C.I. 8, 13 (14), 27 pr., nel documento attestante il mutuo fosse costituita, sia pure eventualmente nelle forme "presuntive" previste da Nov. 136, 5 pr., un'ipoteca che secondo alcuni dovrebbe ritenersi generale e quindi gravante sul patrimonio del debitore: sul punto cfr. Pringsheim, Der Kauf mit fremdem Geld, cit., p. 159. Dubbi tuttavia possono sorgere sul punto dalla lettura dei testi corrispondenti delle Epitomi che da parte loro sembrano far riferimento ad un'ipoteca speciale e perciò gravante esclusivamente sul bene acquistato dal debitore: cfr. sul punto Epit. Iul. 118, c. 502 (ed. Haenel, p. 165; Fiorelli-Bartoletti Colombo, p. 200); Summa Nov. Theod. 136, 4 (ed. Zachariae, p. 150) = sch. 1 a Bas. 23, 4, 3 (ed. Scheltema-Holwerda, B IV, p. 1712; ed. Heimbach, II, p. 738); Epit. Athan. 15, 3, 3 (ed. Simon-Troianos, p. 414); Epit. Nov. ex cod. Bodl. 3399, nr. 23, 3 (ed. Zachariae, p. 221). Sui due testi delle Epitomi di Atanasio e di Teodoro cfr. in dettaglio le osservazioni di Sitzia, Il Breviarium Novellarum di Teodoro di Ermopoli, cit., p. 195 e ss. (per una variante testuale cfr. anche ibidem, p. 197, nt. 48). Non risolve la questione, attenendosi al testo della Novella, Syn. Nov. Iust., ll. 2359-2365 (ed. Schminck-Simon, p. 212).

τὸ τίμημα λάβοιεν, τηνικαῦτα ἐξεῖναι αὐτοῖς ὡς οἰκεῖα ταῦτα ἐκδικεῖν, κἂν ὑποθήκας οὐκ ἔχοιεν. οὐ γὰρ ἐκεῖνοι κτήσονται τὰ ἀλλότρια, χρυσίον μὲν οὐ καταβάλλοντες, τὰ παρ' ἐτέρων δὲ αὐτοῖς δεδομένα κατέχοντες μάτην, ἀλλ' εἴτε κληρονομοῖντο, οἱ αὐτῶν κληρονόμοι ἢ ἀποδώσουσι τὰ ὑπὲρ αὐτῶν ἢ αὐτὰ τὰ δεδομένα, ἢ κἂν εἰ μὴ κληρονομηθεῖεν, ἐξέσται αὐτοῖς ταῦτα ἐκδικεῖν, μηδεμιᾶς ὑποθήκης κατ' αὐτῶν ἐπὶ τοῖς αὐτῶν πράγμασι παρ' ἄλλων προςγινομένης κρατούσης²⁴.

Alle condizioni sopraddette la menzione nel contratto di acquisto del nome del debitore si sarebbe dovuta considerare, secondo la cancelleria, alla stregua di una semplice ψιλὴ προςηγορία ("nuda appellatio")²⁵, senza che peraltro con ciò possa dirsi definitivamente

Trad. ed.: Sed illud quoque non abs re dicere visi sunt, si cui mutuam pecuniam credant vel etiam antea crediderint ad res quasdam mobiles vel immobiles emendas, et certam auri summam dederint, et ex pecuniis creditis res acquisita sit, omnibus sese in eadem re potiora habere iura debere neque ullam experiri imminutionem, sed si quidem omnino docuerit ex suis pecuniis rem comparatam esse nec potuerint iis debitores pecunia numerata satisfacere, ipsa res ex pecuniis eorum empta iis addicatur, perinde ac si re vera ab ipsis empta et nuda emptoris appellatio interposta esset. Neque enim par est eos, qui suas pecunias porrigunt, non item primum et extra dubitationem positum locum in rebus emptis habere, dumtaxat si hypothecae mentio in scriptis contractibus facta sit. Nam si hoc observaverint, omnia habituri sunt quae a nobis postularunt, immo vero etiam amplius quam postularunt, siquidem omnibus potiora iura iis concedimus in rebus quae ex eorum pecuniis emptae probantur. Si vero contractus sine scripto factus sit fiatve, et ipsi pecuniam dederint vel species quasdam (quod maxime apud praepositos mensae argentariae fieri consuevit, mundo forte muliebri vel argento ob talia dato vel etiam vendito) nec vero pretium acceperint, tunc liceat iis tamquam sua haec vindicare, etiamsi hypothecas non habeant. Neque enim illi aliena possidebunt, qui pecuniam quidem non solverint, sed quae ipsis ab aliis data sunt frustra detineant, verum sive heredes relinquant, heredes eorum aut quae pro ipsis sunt aut ipsa quae data sunt, restituent, sive heredes non relinquant, licebit ipsis haec vindicare, neve ulla hypotheca contra eos in eorum rebus ab aliis adquisita valeat.

La soluzione prospettata non deve sorprendere perché nel complesso si armonizza con le tendenze volgariste che erano propense a considerare il creditore già come un proprietario, la cui signoria sulla cosa era condizionata dall'inadempimento del credito garantito: cfr. sul punto quanto osserva Kaser, *Das römische Privatrecht*, II², cit., p. 313, seguito, con ulteriori considerazioni sul punto, da Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 99 e s. A ciò si può aggiungere che le testimonianze della pratica sembrano dimostrare che il creditore ipotecario finché non fosse stato soddisfatto veniva ritenuto dalle parti contraenti proprietario dei beni soggetti a ipoteca: cfr. al proposito P. Lond. V, 1719, l. 15 e ss. e P. Lond.

chiarito se, per ottenere quanto dovutogli dal debitore insolvibile, il banchiere dovesse ricorrere all'azione ipotecaria (così come sembrerebbe forse dovesse avvenire nel caso precedentemente prospettato nel *caput* 2) o piuttosto all'azione di rivendica, o ancora, come pure non infrequentemente avviene nel diritto giustinianeo, all'una o all'altra azione in via alternativa²⁶.

Pur nella prospettata incertezza, alla concessione di un'azione di rivendica indurrebbe a pensare una lettura complessiva del testo con particolare riferimento al suo successivo svolgimento. Infatti nel prosieguo la cancelleria, andando questa volta – secondo quanto da lei stessa affermato – al di là delle richieste della corporazione (...μᾶλλον δὲ ἔτι μεῖζον καὶ τῶν αἰτηθέντων... ["...immo vero etiam amplius quam postularunt..."]), prevedeva altresì che gli *argentarii*, qualora avessero dato a mutuo o venduto ai propri clienti rispettivamente denaro o preziosi (si parla in particolare di argento o gioielli)²⁷ e ciò anche senza che si fosse costituita un'ipoteca

V, 1723, l. 16 e ss. (entrambi del VI secolo e riguardanti rispettivamente dei gioielli e un edificio adibito ad abitazione).

²⁶ Su questo aspetto, per i dubbi interpretativi sollevati dal testo, v. in specie VAN DER WAL, *Manuale Novellarum Justiniani*², cit., p. 103 e nt. 46. Per la possibilità di esercitare le due azioni in via alternativa sembra propendere Luchetti, *Banche, banchieri e contratti bancari*, cit., p. 459, nt. 28, che, con particolare riferimento a C.I. 5, 12, 30, 1 (a. 529), sottolinea come l'uso concorrente e alternativo delle due azioni non sia isolato nel diritto giustinianeo.

²⁷ Mi sembra questa la più probabile lettura del testo che presenta l'alternativa mutuo/compravendita (cfr. anche Epit. Athan. 15, 3, 3 [ed. Simon-Trojanos, p. 414]); diversamente Sitzia, Il Breviarium Novellarum di Teodoro di Ermopoli, cit. p. 196, che, sulla scia di due tardi scoli (cfr. sch. 5 e 6 a Bas. 23, 4, 3 [ed. Scheltema-Holwerda, B IV, p. 1712; ed. Heimbach, II, p. 738]), configura la fattispecie considerata in Nov. 136, 3 come compravendita. Sembrerebbe invece riferirsi a un mutuo Summa Nov. Theod. 136, 4 (ed. Zachariae, p. 150) = sch. 1 a Bas. 23, 4, 3 (ed. Scheltema-Holwerda, B IV, p. 1712; ed. Heimbach, II, p. 738); cfr. Sitzia, op. cit., p. 197. Peraltro, quanto alla possibilità che il banchiere invece di dare a prestito del denaro vendesse argento e altri preziosi (e in particolare gioielli), v. Pringsheim, Der Kauf mit fremdem Geld, cit., p. 162 e s.; che talvolta avvenisse che il banchiere fosse anche orefice, argentiere o gioielliere è del resto testimoniato anche da Ed. 7 praef. (v. infra, cap. IV, p. 120 e ss.): per la possibilità che il termine ἀργυροπράτης, come anche il corrispondente latino argentarius, fosse utilizzato per indicare anche l'orefice, il gioielliere e il commerciante di oggetti preziosi cfr. in specie Bogaert, Changeurs et banquiers chez les Pères de l'Église, cit., p. 259 e ss., nonché, successivamente, per un rapido accenno Luchetti, Spunti per una indagine sulla legislazione giustinianea riguardante gli argentarii costantinopolitani,

a loro favore e senza che si fosse provveduto alla redazione di un documento, potessero comunque rivendicare (ἐκδικεῖν ["vindicare"]) quanto fosse stato acquistato con quanto da loro prestato o venduto nel caso di mancata restituzione del denaro o di mancato pagamento del prezzo²8. Si poneva dunque in essere un regime speciale che derogava alle prescrizioni adottate in C.I. 8, 33 (34), 3 (a. 530), con cui, al fine di tutelare la posizione del debitore insolvente, si era previsto che l'eventuale assegnazione al creditore del bene posto a garanzia potesse avvenire solo a determinate condizioni e secondo una precisa procedura. Inoltre si produceva un risultato che in concreto risultava non dissimile da quello che era l'effetto del patto commissorio, nonostante quest'ultimo, per regola generale, ri-

cit., p. 64, nt. 41 (= Contributi di diritto giustinianeo, cit., p. 171, nt. 41). Più in generale, per le molte e articolate attività svolte dagli argentarii, v. anche Barnish, The Wealth of Iulianus Argentarius: Late Antique Banking and the Mediterranean Economy, cit., p. 9 e s. e nt. 35; p. 17 e nt. 96 (con particolare riferimento a Nov. 136, 3). Sul punto cfr. altresì il quadro fornito da Carrié, Les métiers de la banque entre public et privé (IVe-VIIe siècle), cit., p. 87 e ss. Recentemente v. anche Cosentino, La legislazione di Giustiniano sui banchieri e la carriera di Triboniano, cit., p. 349, nt. 5 (con indicazione di ulteriore bibliografia), nonché I. Baldini, Z. Nowak, Ceti artigiani e modi di produzione nell'oreficeria protobizantina, in Luoghi, artigiani e modi di produzione dell'oreficeria, a cura di I Baldini e A. L. Morelli, Bologna, 2012, p. 260 e s.; da ultimo ancora Cosentino, Banking in Early Byzantine Ravenna, cit., p. 245.

²⁸ Sul punto v., con ricchezza di argomentazioni, Pringsheim, Der Kauf mit fremdem Geld, cit., p. 160 e s. Cfr. anche van DER WAL, Manuale Novellarum Justiniani², cit., p. 103, nonché Díaz Bautista, Estudios sobre la banca bizantina, cit., p. 102 e s. Tuttavia talvolta le Epitomi tendono a tenere distinte le due situazioni prevedendo nel primo caso l'esercizio dell'azione ipotecaria e nel secondo quello della rivendica: cfr. Epit. Iul. 118, cc. 502-503 (ed. Haenel, p. 165; Fiorelli-Bartoletti Colombo, p. 200) e soprattutto Summa Nov. Theod. 136, 4 (ed. Zachariae, p. 150) = sch. 1 a Bas. 23, 4, 3 (ed. Scheltema-Holwerda, B IV, p. 1712; ed. Heimbach, II, p. 738). Non altrettanto netta la distinzione in Epit. Athan. 15, 3, 3 (ed. Simon-Troianos, p. 414) e in Epit. Nov. ex cod. Bodl. 3399, nr. 23, 3-4 (ed. Zachariae, p. 221); su Summa Nov. Theod. 136, 4 e sulla tendenza nel secondo caso prospettato ad ammettere la rivendica dei soli preziosi consegnati dall'argentarius e non anche di quanto acquistato dai clienti attraverso le cose trasferite dai banchieri (così invece espressamente Epit. Athan. 15, 3, 3) cfr. Sitzia, Il Breviarium Novellarum di Teodoro di Ermopoli, cit. p. 196; per un tentativo di conciliazione delle divergenze presenti nei testi delle Epitomi v. anche Pringsheim, op. cit., p. 160 e s. Peraltro, come afferma espressamente la cancelleria nella parte finale di Nov. 136, 3, la possibilità di rivendica era estesa anche nei confronti degli aventi causa del debitore inadempiente e ciò indipendentemente da ogni eventuale costituzione di ipoteca a favore di altri.

manesse comunque interdetto nel diritto giustinianeo per la recezione nel *Codex repetitae praelectioni*s della costituzione costantiniana che ne aveva imposto il divieto (cfr. C.I. 8, 34 [35], 3)²⁹.

Si trattava dunque di una disposizione che nelle sue varie articolazioni costituiva una vera e propria posizione di privilegio rispetto al diritto comune e che, evidentemente guidata dalla scelta di una
politica legislativa di favore nei confronti delle attività creditizie e
commerciali degli *argentarii*, non si preoccupava delle anomalie che
pure venivano a determinarsi sul piano della coerenza dell'ordinamento. Vi trovava espressione una forma di pragmatismo giuridico,
difficilmente inquadrabile negli schemi consolidati del diritto romano-classico e piuttosto essenzialmente rivolto alla tutela di un interesse economico (e particolarmente alla conservazione delle risorse
necessarie per lo svolgimento delle attività bancarie).

In quest'ottica di fondo, forse resa possibile (e comunque agevolata) anche dalla accresciuta permeabilità dell'ordinamento vigente rispetto a regole e principi giuridici diffusi nei diritti locali di matrice greco-ellenistica, si producevano dunque due elementi di forte

²⁹ Per quest'ultima osservazione v. Petrucci, Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane, cit., p. 210 e s. Quanto alle modalità e alle condizioni dell'assegnazione in proprietà al creditore del bene dato in garanzia v. la disciplina ordinaria fissata da C.I. 8, 33 (34), 3, 2-4 e 6. Sull'impetratio dominii v. A. Burdese, Lex commissoria e ius vendendi nella fiducia e nel pignus, Torino, 1949, p. 206 e ss., nonché, per un quadro sintetico, Kaser, Das römische Privatrecht, II², cit., p. 320 e s.; sulla costituzione giustinianea cfr. altresì brevemente E. NARDI, Radiografia dell'aliud pro alio consentiente creditore in solutum dare, in BIDR 73, 1970, p. 119 e s., nt. 111(= *Scritti minori*, I, Bologna, s.d. [ma 1991], p. 451 e s., nt. 111). Rimane tuttavia vero che nel caso prospettato da Nov. 136, 3 il diritto reale di garanzia, ove costituito, non gravava direttamente sul bene, ma a quanto sembrerebbe in generale sul patrimonio del debitore. Quanto alla permanenza del divieto di patto commissorio nel diritto giustinianeo è appena il caso di ricordare che C.I. 8, 34 (35), 3, databile secondo la subscriptio al 326 (ma del 320: cfr. O. Seeck, Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit, Stuttgart, 1919 [rist. Frankfurt am Main, 1984], p. 169 e p. 428), corrisponde, salvo alcune piccole differenze (v. ed. Mommsen ad h.l.), a C.Th. 3, 2, 1: Imp. Constant(inus) A. ad populum. Quoniam inter alias captiones praecipue commissoriae legis crescit asperitas, placet infirmari eam et in posterum omnem eius memoriam aboleri. Si quis igitur tali contractu laborat, hac sanctione respiret, quae cum praeteritis praesentia quoque depellit et futura prohibet. Creditores enim re amissa iubemus recipere, quod dederunt. Dat. prid. kal. Febr. Serdic(ae) Constantino A. VII et Constantio C. conss.

specificità. Si finiva infatti per mettere in discussione da un lato la configurazione romana del mutuo come contratto rivolto a trasferire in proprietà una quantità di denaro (o di altre cose fungibili) con il conseguente obbligo del mutuatario di restituire il *tantundem*, dall'altro – e soprattutto – la struttura giuridica della compravendita consensuale, che riconosceva la qualità di compratore e i conseguenti diritti sulla cosa a colui che avesse appunto prestato il consenso all'acquisto, indipendentemente dalla circostanza che costui avesse eventualmente ricevuto da altri il denaro corrisposto a titolo di prezzo³⁰.

4. *Il problema dei mutui conclusi* sine scriptis *e delle* usurae *convenute* ex solo pacto

Proseguendo nell'esame delle doglianze della corporazione degli *argentarii* la cancelleria affronta e risolve un'ulteriore questione nel successivo *caput* 4 della Novella³¹, testo in cui si dà notizia della dif-

The ripreso sul punto, quasi testualmente, le osservazioni già formulate da Luchetti, *Spunti per una indagine sulla legislazione giustinianea riguardante gli argentarii costantinopolitani*, cit., p. 66 (= *Contributi di diritto giustinianeo*, cit., p. 172 e s.). Cfr. anche Id., *Il prestito di denaro a interesse in età giustinianea*, cit., p. 19. Al proposito v. anche, in termini analoghi, Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., in specie p. 62 e ss. Per l'opinione che quanto disposto da Nov. 136, 3 sia il risultato dell'influenza di principi derivati dal diritto greco-ellenistico, cfr. altresì quanto osservato da Pringsheim, *Der Kauf mit fremdem Geld*, cit., p. 158 e s. Per l'ipotesi che la disposizione in esame sia piuttosto da mettere in relazione con esigenze di carattere prevalentemente economico cfr. in specie Luchetti, *Banche, banchieri e contratti bancari*, cit., p. 461 e s.

Sul testo v. in particolare Petrucci, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, cit., p. 95 e ss. ed ivi p. 96, nt. 51, ulteriori indicazioni bibliografiche (= *L'impresa bancaria: attività, modelli organizzativi, funzionamento e cassazione - Banche ed interessi (usurae*), in P. Cerami, A. Petrucci, *Lezioni di diritto commerciale romano*, Torino, 2002, p. 131 e ss.). Nella letteratura risalente cfr. anche Billeter, *Geschichte des Zinsfusses im griechisch-römischen Altertum bis auf Justinian*, cit., p. 320, p. 333 e p. 345 e s. nonché Cassimatis, *Les intérêts dans la législation de Justinien et dans le droit byzantin*, cit., p. 46; più di recente v. in particolare Bianchini, *La disciplina degli interessi convenzionali*, cit., p. 415 e s. (= *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, cit., p. 149 e s.), nonché ancora, successivamente, Salazar Revuelta, *La gratuidad del mutuum en el Derecho Romano*, cit., p. 196 e ss.

fusa prassi negoziale di prestare denaro a mutuo *sine scriptis* (circostanza questa peraltro, come abbiamo visto, già emersa in Nov. 136, 3) e senza che comunque fosse intervenuta, quanto agli interessi, un'apposita *stipulatio* così come risultava invece a più riprese ribadito nel testo della costituzione conservata in C.I. 4, 32, 26, 2 e 5³²:

Νον. 136, 4: Ἐπειδὴ δὲ νόμον ἐθέμεθα, μὴ περαιτέρω τοὺς ἀργύρου τραπέζης προεστῶτας διμοιραίου τόχου δανείζειν, ἐδίδαξαν δέ, ὅτι καὶ ἀγράφως δανείζουσιν, ἀγνωμονοῦνται δὲ περὶ τὸν τόχον ὡς μὴ ἐγγράφου γενομένου τοῦ δανείσματος μηδὲ ἐπερωτήσεως παρεντεθείσης (τοῦτο δὴ τὸ δημῶδες τὸ μὴ προςήχειν ἀνεπερώτητον τρέχειν τόχον, χαίτοιγε πολλῶν ὅντων θεμάτων ἐφ' ὧν καὶ ἀνεπερώτητοι τόχοι καὶ ἐχ συμφώνου μόνου τίχτονται, ἔστι δὲ ὅτε οὐδὲ ἐχ συμφώνων, ἀλλ' αὐτομάτως εἰςαγόμενοι ὅμως ἀπαιτοῦνται), διὰ τοῦτο θεσπίζομεν, μὴ μόνον τὸν ἐξ ἐπερωτήσεως αὐτοῖς δίδοσθαι τόχον, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐξ ἀγράφων τοιοῦτον ὁποῖον ὁ νόμος αὐτοῖς δίδωσιν ἐπερωτᾶν, τουτέστι τὸν ἐχ διμοίρου τῆς ἑχατοστῆς. τοὺς γὰρ πᾶσι σχεδὸν τοῖς δεομένοις ἐτοίμους ὄντας βοηθεῖν οὐχ ἂν εἴη δίχαιον ὑπὸ τοιαύτης ἀδιχεῖσθαι λεπτότητος⁵³.

⁵⁵ Trad. ed.: Quoniam vero legem tulimus, ne argentariae mensae praepositi ultra besses usuras fenerentur, illi autem nos docuerunt se etiam sine scripto fenerari solere, nec tamen fidem sibi servari circa usuras, utpote cum mutuum sine scriptis contractum nec stipulatio interposta sit (secundum illud quod vulgo dicitur

Cfr. C.I. 4, 32, 26, 2 e 5: Ideoque iubemus illustribus quidem personis sive eas praecedentibus minime licere ultra tertiam partem centesimae usurarum in quocumque contractu vili vel maximo stipulari: illos vero, qui ergasteriis praesunt vel aliquam licitam negotiationem gerunt, usque ad bessem centesimae suam stipulationem moderari: in traiecticiis autem contractibus vel specierum fenori dationibus usque ad centesimam tantummodo licere stipulari nec eam excedere, licet veteribus legibus hoc erat concessum: ceteros autem omnes homines dimidiam tantummodo centesimae usurarum posse stipulari et eam quantitatem usurarum etiam in aliis omnibus casibus nullo modo ampliari, in quibus citra stipulationem usurae exigi solent... 5. Machinationes etiam creditorum, qui ex hac lege prohibiti maiores usuras stipulari alios medios subiciunt, quibus hoc non ita interdictum est, resecantes iubemus, si quid tale fuerit attemptatum, ita computari usuras, ut necesse esset, si ipse qui alium interposuit fuisset stipulatus: in quo casu sacramenti etiam illationem locum habere sancimus. Per un'analisi del testo v. supra, cap. I, p. 16 e ss., cui rinvio per la l'esame del suo contenuto e per le indicazioni bibliografiche. Quanto al problema dei rapporti tra mutuo e stipulatio in diritto giustinianeo (ma con riferimento soprattutto alle prese di posizione della giurisprudenza dell'età del Principato) cfr., nella letteratura recente, Luchetti, Il prestito di denaro a interesse in età giustinianea, cit., p. 1 e ss. (e ivi indicazioni bibliografiche, in specie a p. 1, nt. 1).

Dopo aver ricordato il limite massimo del tasso di interesse dell'8%, che sappiamo stabilito per le *negotiationes* degli *argenta- rii* dalla costituzione del 528 e dopo aver fatto cenno alla regola generale che richiedeva una pattuizione mediante *stipulatio* degli interessi previsti per le somme prestate a mutuo, la cancelleria, nella parte dispositiva del testo, ammetteva dunque che l'obbligo di corrispondere le *usurae* potesse sorgere, almeno in talune circostanze, ἐκ συμφώνου μόνου ("ex solo pacto") o eventualmente anche αὐτομάτως, e pertanto in via automatica, senza una specifica pattuizione⁵⁴.

Da qui la conseguente concessione fatta agli *argentarii*, in linea con la politica legislativa di favore già in precedenza manifestata nei confronti della corporazione, di poter legittimamente pretendere il pagamento degli interessi anche se non avessero formato oggetto di

non convenire ut usurae absque stipulatione currant, quantumvis multi sint casus in quibus et sine stipulatione usurae et ex solo pacto nascantur, nonnunquam etiam ne ex pactis quidem, sed sua sponte introductae nihilominus exigantur); propterea sancimus, ut non solum ex stipulatione usurae iis, sed etiam ex non scriptis tales praestentur quales lex ipsis stipulari concedit, hoc est usque ad bessem centesimae. Nam qui omnibus propemodum indigentibus opem ferre parati sunt, eos par non est iniuria affici ex eiusmodi subtilitate.

Quanto al primo aspetto è significativo ciò che è esplicitamente dichiarato dalla cancelleria e cioè che appunto, per quanto la convizione diffusa fosse nel senso che le usurae non potessero essere convenute altro che mediante stipulatio, non mancavano deroghe alla regola generale. Sul punto, quanto ai casi non numerosi, ma che crescenti nel tempo in cui era ammessa in diritto giustinianeo l'esigibilità delle usurae pattuite attraverso patti privi di forme, v. per tutti Levy, Weströmisches Vulgarrecht - Das Obligationenrecht, cit., p. 56 e s.; sul punto cfr. anche Ka-SER, Das römische Privatrecht, II², cit., p. 340 e s. Peraltro il caso di usurae dovute senza che fosse intervenuta una stipulatio pare adombrato anche dalla frase "in quibus citra stipulationem usurae exigi solent" posta a chiusura di C.I. 4, 32, 26, 2, che sembrerebbe riferirsi, oltre che alle usurae legali, anche alle usurae ex pacto, prevedendo per esse il tasso ordinario del 6% (cfr. supra, cap. I, p. 19 e nt. 6). Sulle possibili interpretazioni della frase "ἔστι δὲ ὅτε οὐδὲ ἐκ συμφώνων, ἀλλ' αὐτομάτως εἰςαγόμενοι ὅμως ἀπαιτοῦνται" ("nonnunquam etiam ne ex pactis quidem, sed sua sponte introductae nihilominus exigantur") v. le osservazioni di Petrucci, Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane, cit., p. 98 e s. (= L'impresa bancaria: attività, modelli organizzativi, funzionamento e cassazione -Banche ed interessi (usurae), in Cerami, Petrucci, Lezioni di diritto commerciale romano, cit., p. 134). Alla luce di quanto successivamente disposto in Nov. 136, 5, 1 (v. infra, p. 70 e ss.) sembrerebbe che la cancelleria intendesse alludere agli interessi dovuti dal cliente della banca riguardo a mutui con usurae non definite o addirittura in assenza di una loro previsione.

apposita *stipulatio*, ma fossero stati convenuti con un semplice patto verbale³⁵. Si veniva così incontro a una prassi, che sappiamo probabilmente diffusa, di concludere mutui non documentati per iscritto e in cui la previsione degli interessi era rimessa appunto alla semplice pattuizione verbale delle parti.

5. Un freno alle richieste della corporazione: il rifiuto di concedere una ipoteca legale tacita sul patrimonio del debitore

La questione prospettata dagli *argentarii* costantinopolitani – e in qualche misura già adombrata nel *caput* 4 nella parte in cui si faceva riferimento alla già ricordata assenza di pattuizione delle *usurae* – era tuttavia, come risulta dalla lettura di Nov. 136, 5 pr., ben più articolata. La corporazione lamentava anche che i clienti degli *argentarii*, pur in presenza di documenti comprovanti il debito, negassero di aver ricevuto quanto dichiarato e ciò sia che si trattasse dei documenti contabili della banca (λ o γ o θ é σ i α) sottoscritti dal debitore, sia che la documentazione consistesse piuttosto in ricognizio-

Sul punto v. in specie ancora Petrucci, Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane, cit., p. 98 (= L'impresa bancaria: attività, modelli organizzativi, funzionamento e cassazione - Banche ed interessi (usurae), in Cerami, Petrucci, Lezioni di diritto commerciale romano, cit., p. 134): "con più specifico riguardo ai pacta, l'intervento imperiale non solo presuppone la sussistenza dell'obbligo di corrispondere gli interessi quando sono convenuti per iscritto, esplicitamente riaffermato nel § 1 del capitolo successivo della stessa Novella, ma giunge ad ammetterlo anche nell'ipotesi di accordi puramente orali". Sul contrasto, apparentemente infelice, almeno nella logica del diritto classico, fra interessi pattuiti mediante una stipulatio e interessi pattuiti sine scriptis (contrasto che ricorre anche in termini espliciti in Summa Nov. Theod. 136, 5 [ed. Zachariae, 150] = sch. 1 a Bas. 23, 4, 4 [ed. Scheltema-Holwerda, B IV, 1713; ed Heimbach, II, p. 739], nonché in *Epit. Athan.* 15, 3, 4 = *Epit. Athan.* 17, P, 6, 1 [ed. Simon-Troianos, p. 414 e p. 432], su cui, con riferimento alla locuzione ἐπερώτησις τῶν τόκων e alle sue poche ricorrenze nelle Novelle [cfr. però la conforme terminologia utilizzata in Nov. 136, 4 e Ed. 9, 6 pr.], v. CAIMI, Epitome di Atanasio 17.3 e stipulatio usurarum, cit., p. 146 e p. 148), cfr. Sitzia, Il Breviarium Novellarum di Teodoro di Ermopoli, cit., 197 e s., nt. 49. Che la disposizione riguardasse prevalentemente i semplici patti verbali pare altresì da mettersi in relazione con il tenue diaframma conservato dal diritto giustinianeo tra la stipulatio (che di norma si faceva ormai per iscritto) e il semplice pactum: sul punto v., fra gli altri, G. Luchetti, La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano, Milano, 1996, p. 415.

ni di debito (ὁμολογίαι) o altrimenti in veri e propri contratti conclusi per iscritto, redatti tra l'altro nella forma di documenti pubblici o comunque, quanto meno, scritti o sottoscritti dalle parti³⁶:

Nov. 136, 5 pr.: Καὶ τοῦτο δὲ ἡμᾶς ἐδίδαξαν, ώς τινες συναλλάττοντες πρός αὐτούς γραμματεῖα καὶ λογοθέσια ποιοῦνται, καὶ τὰ μὲν ἐπ' ἀγορᾶς τίθενται, τὰ δὲ αὐτοὶ συγγράφουσι τῆ οἰκεία χειρί, τισὶ δὲ ὑπογράφουσιν ἑτέρων ταῦτα καταγραψάντων, καὶ ήτησαν, ώςτε εἴ τι τοιοῦτο γράψαιεν οἱ πρὸς αὐτοὺς συναλλάττοντες, ἐνέχεσθαι αὐτοὺς καὶ τὸ ἱκανὸν αὐτοῖς παρ' αὐτῶν γίνεσθαι, καὶ μὴ ἀποκεχρῆσθαι καὶ λέγειν, ὡς τὰ μὲν συμβόλαια ἡ τὰς όμολογίας ἢ τὰ λογοθέσια ἄπαντα συνέγραψαν τῆ αὐτῶν χειοὶ ἢ ἑτέρων γραψάντων τούτοις ὑπεσημήναντο, οὐ μὴν τὸ περιεχόμενον αὐτοῖς χρυσίον δέδοται, ὡςτε ἐντεῦθεν ύποθήκας ἔχειν καὶ τόκον, κἂν εἰ μὴ γέγραπται, διμοιραῖον λαμβάνειν. ήμεῖς τοίνυν, ἐπειδὴ τὰ τοιαῦτα κοινὰ καθέστηκε καὶ πολλῆς τῆς ἐπισκέψεως δεόμενα, μετὰ τοῦ προςήκοντος άποκρινόμεθα πρὸς ταῦτα. εἰ μὲν γάρ τις συμβόλαιον άγοραῖον ποιήσειε καὶ ὅλον οἰκεία γράψειε γειρὶ, ἢ καὶ ύπογράψειεν έν τοῖς παρ' έτέρων γραφεῖσιν ἢ γραμματείοις ή λογοθεσίοις, ἐνέχεσθαι αὐτὸν καὶ κληρονόμους αὐτοῦ πᾶσι προςήμειν θεσπίζομεν τρόποις, δηλαδή ταῖς περσοναλίαις. οὐ γὰο ἂν προχείρως δοίημεν ὑποθήκην τοῖς τοῦτο μὴ συμφωνήσασι, πλην εί μη δειχθείη έν τοῖς γράμμασιν ὅλως ύπαρχόντων μνήμη γενομένη, <καί> ἢ ὑπόθοιντο τὰ ἑαυτῶν ή τοῦτο γοῦν τὸ ἀπλοῦν προςθεῖεν κινδύνω τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς, ἢ ὅλως τι φθέγξονται ἢ γράψαιεν τοιοῦτον ὁποῖον είς ὑποθήκης ἔννοιαν φέρει. τότε γὰρ καὶ τὴν ὑποθήκην αὐτοῖς παρέχομεν, ὡς μήτε τὴν καθόλου φύσιν τῶν νόμων τῶν ἡμετέρων συνταράξαι μήτε αὐτοὺς ἀποστερῆσαι τῆς δυνατῆς βοηθείας³⁷.

³⁶ Sulle tipologie del documento bancario e sulla disciplina del documento in generale quale risulta determinata dalla legislazione del Codice e delle Novelle v. in specie Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 13 e ss. In generale sul documento in epoca giustinianea v. anche M. Amelotti, *Il documento nel diritto giustinianea*. *Prassi e legislazione*, in G. G. Archi (ed.), *Il mondo del diritto nell'epoca giustinianea*. *Caratteri e problematiche*, Ravenna, 1985, p. 131 e ss. (e già prima M. Amelotti, *L'età romana*, in M. Amelotti, G. Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, Roma, 1975, soprattutto p. 33 e ss.).

³⁷ Trad. ed.: Hoc quoque nos docuerunt nonnullos contrahentes cum ipsis instrumenta et ratiocinia conficere, et alia publice in foro facere, alia ipsos sua manu

Prendendo spunto da tali comportamenti la corporazione degli *argentarii* avanzava dunque due precise richieste: da un lato si pretendeva la costituzione di un'ipoteca legale tacita sul patrimonio dei debitori, dall'altro che le *usurae* fossero loro dovute da chi avesse ricevuto il prestito anche in assenza di espressa pattuizione³⁸.

Quanto al primo aspetto il legislatore si dimostrava peraltro assai prudente, limitandosi ad ammettere l'esistenza di ipoteca che potremmo definire "presunta" nel caso in cui dalla documentazione scritta risultassero comunque chiari e inequivocabili indizi della volontà delle parti di volerla costituire³⁹. Ciò poteva avvenire nel caso

conscribere, quibusdam autem ab aliis conscriptis subscribere; atque petierunt, ut si quid eiusmodi qui cum ipsis contrahunt scripserint, obnoxii teneantur ipsisque per eos satis fiat, neve eo abutantur dicantque se instrumenta quidem vel cautiones vel ratiocinia tota sua manu conscripsisse vel aliis scribentibus haec subsignavisse, nec tamen pecuniam quae iis contineantur ipsis datam esse: ut inde hypothecas habeant et usuras besses, etiamsi scriptae non sint, percipiant. Nos igitur, quoniam talia communia sunt et multa consideratione egent, ad ea uti convenit respondemus. Si quis enim publicum instrumentum fecerit, totumque sua manu scripserit, vel etiam ab aliis conscriptis subscripserit sive instrumentis sive ratiociniis, sancimus, ut is eiusque heredes omnibus modis teneantur personalibus scilicet actionibus obnoxii. Neque enim temere hypothecam dabimus iis qui de hoc pactum non fecerint, nisi omnino in scriptis bonorum mentionem factam esse probetur (et) aut sua ipsi pignori obligarint aut saltem hoc simpliciter adiecerint 'periculo eorum quae in bonis habeant', aut denique tale aliquid dixerint scripserintve, quale ad hypothecae cogitationem ducat. Tunc enim hypothecam quoque iis praebemus, ut neque universam legum nostrarum naturam conturbemus neque ipsos ausilio quod praestari potest privemus.

Sulle richieste degli *argentarii* prospettate in Nov. 136, 5 pr. v. per tutti l'ampia trattazione di Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 106 e ss.; sul testo in esame cfr. anche, successivamente, l'efficace e completa sintesi fornita da Petrucci, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, cit., p. 225 e s.

In mancanza di tali elementi la cancelleria ribadiva peraltro che comunque quanto risultante dai documenti (sia che si trattasse dei documenti contabili della banca sottoscritti dal debitore, sia che si trattasse di contratti conclusi per iscritto, redatti nella forma di documenti pubblici o, se di natura privata, quanto meno, scritti o sottoscritti dalle parti) avrebbe comportato che sia chi si fosse obbligato che gli eventuali eredi fossero comunque tenuti a rispondere attraverso le competenti azioni personali, escludendo che potessero liberarsi sostenendo di non aver ricevuto quanto in essi indicato: ...καὶ ἤτησαν, ὥςτε εἴ τι τοιοῦτο γράψαιεν οἱ πρὸς αὐτοὺς συναλλάττοντες, ἐνέχεσθαι αὐτοὺς καὶ τὸ ἰκανὸν αὐτοῖς παρ' αὐτῶν γίνεσθαι, καὶ μὴ ἀποκεχρῆσθαι καὶ λέγειν, ὡς τὰ μὲν συμβόλαια ἢ τὰς ὁμολογίας ἢ τὰ λογοθέσια ἄπαντα συνέγραψαν τῆ αὐτῶν χειρὶ ἢ ἐτέρων γραψάντων τούτοις ὑπεσημήναντο, οὺ μὴν τὸ περιεχόμενον αὐτοῖς χρυσίον δέδοται... εἰ μὲν γάρ τις

Si escludeva invece espressamente la possibilità di riconoscere un diritto di ipoteca sui beni del debitore per la semplice esistenza del credito. Una simile concessione – come precisa a conclusione il testo della Novella – si sarebbe posta infatti in contrasto con gli stessi principi generali dell'ordinamento (...ὡς μήτε τὴν καθόλου φύσιν τῶν νόμων τῶν ἡμετέρων συνταράξαι... ["...ut neque universam legum nostrarum naturam conturbemus..."])⁴¹.

συμβόλαιον ἀγοραῖον ποιήσειε καὶ ὅλον οἰκεία γράψειε χειρὶ, ἢ καὶ ὑπογράψειεν ἐν τοῖς παρ' ἐτέρων γραφεῖσιν ἢ γραμματείοις ἢ λογοθεσίοις, ἐνέχεσθαι αὐτὸν καὶ κληρονόμους αὐτοῦ πᾶσι προςήκειν θεσπίζομεν τρόποις, δηλαδὴ ταῖς περσοναλίαις... ("...atque petierunt, ut si quid eiusmodi qui cum ipsis contrahunt scripserint, obnoxii teneantur ipsisque per eos satis fiat, neve eo abutantur dicantque se instrumenta quidem vel cautiones vel ratiocinia tota sua manu conscripsisse vel aliis scribentibus haec subsignavisse, nec tamen pecuniam quae iis contineantur ipsis datam esse... Si quis enim publicum instrumentum fecerit, totumque sua manu scripserit, vel etiam ab aliis conscriptis subscripserit sive instrumentis sive ratiociniis, sancimus, ut is eiusque heredes omnibus modis teneantur personalibus scilicet actionibus obnoxii...").

⁴⁰ Si deve a questo proposito ricordare che in C.I. 8, 16 (17), 9 pr. del 528 si era previsto che l'inserimento da parte del debitore di parole quali "fide et periculo rerum ad me pertinentium" nel documento contrattuale fosse sufficiente a costituire un'ipoteca generale sui beni presenti e futuri: sul punto cfr. Petrucci, Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane, cit., p. 226, nt. 21. Su questa parte del testo v. anche Díaz Bautista, Estudios sobre la banca bizantina, cit., p. 113 e ss., nonché, per una rapida sintesi, van der Wal, Manuale Novellarum Justiniani², cit., p. 104 e nt. 47. Sul punto, con riferimento a Summa Nov. Theod. 136, 6 (ed. Zachariae, 150) = sch. 1 a Bas. 23, 4, 5 (ed. Scheltema-Holwerda, B IV, 1713; ed Heimbach, II, p. 740), cfr. Sitzia, Il Breviarium Novellarum di Teodoro di Ermopoli, cit., p. 198.

⁴¹ Come rileva Luchetti, *Banche, banchieri e contratti bancari*, cit., p. 464 e s., nt. 41, il testo è tra i pochi della legislazione novellare in cui è possibile riscontrare un riferimento, sia pure non pienamente definito e comunque indiretto, all'intero *corpus* di norme raccolto nelle opere della compilazione, e ciò anche se, come

6. Ancora sulle usurae: la naturale onerosità dei prestiti bancari e la fissazione di un saggio di interesse legale nella misura dell'8%

Al quesito sulle *usurae* ci riporta invece il successivo paragrafo 1 in cui la cancelleria dà risposta alla seconda richiesta prospettata dalla corporazione. Dopo aver infatti riaffermato la facoltà delle parti di pattuire interessi, sia pure – è forse opportuno precisarlo – nei limiti del tasso massimo previsto dalla legge, si prevedeva innanzi tutto l'ipotesi che fosse stato semplicemente stabilito dai contraenti che il mutuo avesse carattere oneroso, senza però che fosse stato espressamente determinato il tasso dovuto dal mutuatario⁴².

A questo proposito, prevedendo una norma che doveva essere osservata anche per il futuro, si negava ai contraenti di poter sostenere la gratuità del negozio concluso, dovendosi invece applicare, in via di presunzione, il tasso dell'8%:

Νον. 136, 5, 1: Τόχον δέ, εἰ μὲν ὑητὸν συμφωνήσαιεν, τὸν συμπεφωνημένον εἶναι. εἰ δὲ τοῦτο μόνον γέγραπται, ὡς ἐπὶ τόχω τὸ δάνεισμα συνέστη, μὴ δύνασθαι τοὺς συμβάλλοντας λέγειν, ὡς ἐπειδὴ οὐχ ὥρισται τόχος, διὰ τοῦτο ἄτοχόν ἐστι τὸ χρυσίον, ἀλλὰ κατὰ πρόληψιν ὡς τοῦ διμοιραίου τόχου ὑητῶς ὀνομασθέντος οὕτως τὴν εἴςπραξιν γίνεσθαι. καὶ τοῦτο μὲν τοῦ λοιποῦ παραφυλάττεσθαι. ἐπὶ δὲ τοῖς ήδη γενομένοις λογοθεσίοις, εἰ καὶ μνήμη <μὴ> γέγονε τόχου (ἐπειδὴ πρόδηλόν ἐστιν ἐπὶ παντὸς ἀργύρου τραπέζης προεστῶτος <τὸ> ἐπὶ τόχοις συμβάλλειν, καὶ αὐτὸς τόχους τελῶν οὐχ ἀν δύναιτο τόχου χωρὶς δαπάνην διδόναι), ἐξεῖναι τὸν τόχον αὐτοῖς τὸν διμοιραῖον ἀπαιτεῖν, τοῦ μέντοι λοιποῦ ταῦτα παρατηρουμένοις ἄπερ ὁ παρὼν θεῖος νόμος δίδωσιν αὐτοῖς⁴³.

osserva l'autore, nel contesto in esame il riferimento alle "nostre leggi" assume una connotazione particolare, inquadrato com'è nell'ancora più ampio e sovrastante contesto della *universa natura legum*.

⁴² Si ribadiva dunque la validità del *pactum usurarum* purché fissasse gli interessi in misura determinata (cfr. già Nov. 136, 4). Quanto al tasso previsto per i prestiti concessi dai banchieri v. C.I. 4, 32, 26, 2 (su cui v. *supra*, cap. I, p. 19 e ss.), che, come sappiamo, aveva fissato il saggio massimo dell'8%.

⁴³ Trad. ed.: Usurae autem, si quidem certas pepigerint, pactae valeant. Sin hoc solum scriptum sit, mutuum sub usuris esse contractum, contrahentes dicere

Dopo aver dunque così fissato nella misura legale dell'8% il saggio d'interesse dei prestiti bancari indipendentemente dalla circostanza che il tasso fosse stato esplicitamente indicato dalle parti, quanto ai negozi già conclusi si prevedeva altresì l'applicazione *ex lege* dello stesso tasso di interesse anche nel caso in cui nel contratto mancasse la stessa *mentio usurarum*, presumendo dunque onerosi tutti quei contratti in cui mutuante fosse stato un *argentarius*⁴⁴.

Quest'ultima norma, con la sua presunzione *iuris et de iure* di onerosità dei mutui documentati per iscritto (considerando tra l'altro come tali in particolare quelli in cui la documentazione fosse unilaterale e consistesse nei soli λ o γ o θ é σ i α , benché sottoscritti dalla controparte) e ciò anche in mancanza di ogni menzione degli interessi, comportava dunque il rovesciamento della regola della gratuità del mutuo, con una scelta normativa che veniva argomentata prospettando l'idea dell'onerosità per così dire "naturale" dei contratti

nequeant, quoniam usurae definitae non sint, propterea non fenebrem esse pecuniam, sed per praesumptionem quasi besses usurae nominatim expressae sint ita fiat exactio. Atque hoc quidem in posterum observetur. In ratiociniis vero iam confectis, etsi mentio usurarum facta non sit (quoniam manifestum est apud quemlibet argentariae mensae praepositum contractus sub usuris fieri, nec qui ipse usuras dependit, absque usuris impensam facere poterit), liceat iis besses usuras exigere, in posterum tamen ea observantibus quae praesens sacra lex ipsis largitur.

⁴⁴ Secondo Petrucci, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle* banche romane, cit., p. 100 (= L'impresa bancaria: attività, modelli organizzativi, funzionamento e cassazione - Banche ed interessi (usurae), in Cerami, Petrucci, Lezioni di diritto commerciale romano, cit., p. 135 e s.) anche questa disposizione sarebbe stata applicabile anche in futuro. In questo senso sarebbe da intendere la chiusa di Nov. 136, 5, 1: ...τοῦ μέντοι λοιποῦ ταῦτα παρατηρουμένοις ἄπερ ὁ παρών θεῖος νόμος δίδωσιν αὐτοῖς ("...in posterum tamen ea observantibus quae praesens sacra lex ipsis largitur"). Diversamente in un primo tempo Luchetti, Banche, banchieri e contratti bancari, cit., p. 463, che tuttavia successivamente sembra adeguarsi all'ipotesi ricostruttiva formulata da Petrucci: cfr. a questo proposito ID., Spunti per una indagine sulla legislazione giustinianea riguardante gli argentarii costantinopolitani, cit., p. 68 e s. (= Contributi di diritto giustinianeo, cit, p. 174 e s.), nonché ID., Il prestito di denaro a interesse in età giustinianea, cit., p. 20. Tuttavia la disposizione in questione non figura né in Summa Nov. Theod. 136, 6 (ed. Zachariae, 151), né in Epit. Athan. 15, 3, 6 (ed. Simon-Troianos, p. 414), né, più tardi, in Syn. Nov. Iust., ll. 2374-2376 (ed. Schminck-Simon, p. 212). Tale circostanza si può a mio avviso ragionevolmente interpretare nel senso che la concessione si riferisse solo ai contratti già conclusi e che invece per il futuro si dovesse richiedere quantomeno che le parti avessero pattuito la corresponsione di usurae e quindi l'onerosità del mutuo: in questo senso v. quanto osservato da Sitzia, Il Breviarium Novellarum di Teodoro di Ermopoli, cit., p. 198.

conclusi con un argentarius (...ἐπειδὴ πρόδηλόν ἐστιν ἐπὶ παντὸς ἀργύρου τραπέζης προεστῶτος <τὸ> ἐπὶ τόκοις συμβάλλειν, καὶ αὐτὸς τόκους τελῶν οὐκ ἂν δύναιτο τόκου χωρὶς δαπάνην διδόναι... ["...quoniam manifestum est apud quemlibet argentariae mensae praepositum contractus sub usuris fieri, nec qui ipse usuras dependit, absque usuris impensam facere poterit..."])⁴⁵. Come già da altri evidenziato si realizzava così un'evidente evoluzione del contratto – sia pure ancora parziale in quanto relativa alle sole attività creditizie degli argentarii – nella direzione della presunzione della sua onerosità e dell'applicazione del principio, diffuso negli ordinamenti giuridici contemporanei, secondo cui il godimento del denaro altrui fa sorgere in capo al mutuatario, oltre che l'obbligo di restituzione del tantundem, anche quello di pagare gli interessi⁴⁶.

Peraltro, anche se non può dirsi certo, sembrerebbe che la disposizione dovesse valere solo per i casi pregressi e purtuttavia appare non meno significativo che per il futuro fosse sufficiente che le parti prevedessero la *mentio usurarum* perché ciò rendesse applicabile il tasso dell'8%. In questi termini la cancelleria introduceva dunque un'altra profonda deviazione dal regime comune, trasformando il tasso massimo previsto da C.I. 4, 32, 26, 2 in un vero e proprio tasso legale applicabile a tutti i mutui in cui fosse parte un

⁴⁵ Il saggio d'interesse dell'8% costituiva pertanto non solo il tasso massimo ammesso per i negozi degli *argentarii* qualora fosse intervenuta un'apposita stipulazione (cfr. C.I. 4, 32, 26, 2) o anche nel caso di semplice pattuizione orale (v. Nov. 136, 4), ma, in base a quanto disposto in Nov. 136, 5, 1, si configurava altresì come interesse legale, applicabile a tutti i prestiti di denaro concessi dalla banca, non solo quando vi fosse un semplice patto generico relativo alle *usurae* (che quindi non ne determinava l'entità), ma, sia pure con riferimento forse ai soli casi pregressi, anche in assenza di qualunque determinazione che riguardasse gli interessi (e quindi anche qualora nulla le parti avessero disposto sul punto). Si può aggiungere che i documenti della prassi dimostrano tuttavia che il limite legale dell'8% era di frequente disatteso e ampiamente superato: cfr. P. Cairo Masp. 67126 del 541, un papiro ritrovato ad Afrodito (Kom Ishgau) in Egitto, ma che si riferisce a un contratto concluso a Costantinopoli, su cui v. Gofas, *La banque lieu de rencontre et instrument d'échange à Byzance*, cit., in specie p. 149 e s., nonché Bogaert, *La banque en Égypte byzantine*, cit., p. 125.

⁴⁶ Nei termini qui esposti l'osservazione è già formulata da Luchetti, *Spunti* per una indagine sulla legislazione giustinianea riguardante gli argentarii costantinopolitani, cit., p. 70 (= Contributi di diritto giustinianeo, cit, p. 176); Id., Il prestito di denaro a interesse in età giustinianea, cit., p. 20.

argentarius nel caso in cui le parti non avessero proceduto alla fissazione del tasso delle *usurae* che il mutuatario avrebbe dovuto corrispondere.

7. Il riconoscimento dell'efficacia probatoria dei documenti contabili della banca (λογοθέσια) sottoscritti dal debitore

Se sotto il profilo appena esaminato la cancelleria era dunque venuta incontro alle aspettative degli *argentarii*, almeno per certi versi risulta non meno significativa in questo stesso senso la disposizione presente nel successivo *caput* 6. Sempre con riferimento ai documenti contabili degli *argentarii* e alle lamentele della corporazione già prospettate nel *principium* del *caput* 5 circa il fatto che la loro attendibilità veniva spesso contestata dalle controparti, si negava infatti che i clienti potessero metterne in discussione il contenuto nella parte in cui registravano le singole cause per le quali avevano ricevuto il denaro⁴⁷:

Νον. 136, 6: Εἰς ἐκεῖνο μέντοι καὶ σφόδοα αὐτοῖς βοηθοῦμεν, ὅςτε εἰ λογοθέσια προφέροιτο ἔχοντα ἑητῶς ἐκάστην αἰτίαν ἐγγεγραμμένην εἰς ἢν δέδοται τὸ χρυσίον, ὁ δὲ ὑπογράψειεν ἐν τοῖς αὐτοῖς λογοθεσίοις, εἰ καὶ ἐκάστην αὐτὸς οἰκείᾳ χειρὶ τὴν αἰτίαν οὐ γράψειεν, ἢ καὶ ὁμολογίαν τινὰ ὑπὲρ τούτου ποιήσαιτο εἴτε ἐν δανείσματος σχήματι εἴτε ἐν διαλύσεως εἴτε καὶ ἄλλως, μηκέτι δύνασθαι τὸν τοῦτο πράξαντα τῶν κατὰ μέρος αἰτιῶν ἀπαιτεῖν τὰς ἀποδείξεις, πλὴν εἰ μὴ κατὰ περιουσίαν ὅρκον ἐπαγαγεῖν βούλοιτο ἢ αὐτῷ ἢ κληρονόμοις τοῦ δανείσαντος. τοῦτο γὰρ μόνον αὐτῷ παρέχομεν, εἴσω μέντοι τῶν τἢ ἀναργυρία παρεχομένων χρόνων. εἰ γὰρ καὶ αὐτὸς φθάσει παρελθεῖν ὁ χρόνος, οὐδὲ ὅρκω βαρύνομεν αὐτούς· τοῦτο ὅπερ καὶ ἐν τοῖς καθόλου νόμοις ἐγράψαμεν. καίτοιγε οὐδὲ τοῦτο ἐχρῆν· τὸν γὰρ οἰκεία χειρὶ γράψαντα

⁴⁷ Su Nov. 136, 6 v. in particolare quanto osservato da Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 109 e s. Sul testo cfr. altresì la trattazione di Petrucci, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, cit., p. 224. Per un breve quadro di sintesi v. anche Luchetti, *Banche, banchieri e contratti bancari*, cit., p. 463.

ἢ καὶ δόντα λογοθέσιον ποῦ δίκαιον ἦν οὕτως ἐκμελῆ καθεστάναι καὶ νομίζειν, ὡς τὰ μὴ δεδομένα γράφειν; (D. k. Apr. CP. Belisario [fortasse emendandum est post Belisarium] νc. cons.)⁴⁸.

Più precisamente si prevedeva che, nel caso in cui i λογοθέσια in cui figurasse indicazione espressa della causa della prestazione del denaro fossero stati sottoscritti dal cliente (o qualora costui avesse rilasciato apposite ricognizioni di debito [ὁμολογίαι]), costui non potesse utilizzare l'exceptio non numeratae pecuniae per inficiare quanto risultante dal documento, ma avesse semmai la possibilità di deferire al banchiere o ai suoi eredi il giuramento riguardante l'effettivo versamento della somma di denaro che risultava data a mutuo. Secondo la cancelleria, tale facoltà si sarebbe comunque a sua volta potuta esercitare non oltre il limite temporale di due anni che sappiamo in precedenza fissato da una costituzione giustinianea del 528 riportata in C.I. 4, 30, 14 per poter esperire l'exceptio non numeratae pecuniae⁴⁹.

⁴⁸ Trad. ed.: In illo vero vel maxime iis subvenimus, ut si ratiocinia proferantur quae definite singulas causas in quas pecunia data est inscriptas contineant, is autem qui contraxit his ipsis ratiociniis subscripserit, etiamsi singulas causas sua ipse manu non scripserit, vel etiam cautionem aliquam de eo sive sub specie mutui sive transactionis sive etiam aliter confecerit, is qui hoc fecit nequeat amplius singularum causarum probationes exigere, nisi forte ex abundanti iusiurandum vel ipsi vel heredibus creditoris deferire velit. Hoc enim solum ei concedimus, intra ea tamen tempora quae exceptioni non numeratae pecuniae statuta sunt. Nam si id quoque tempus iam praeterierit, ne iureiurando quidem eos gravamus: id quod etiam in legibus generalibus scripsimus. Quamquam ne hoc quidem fieri oportebat: nam qui sua manu scripsit vel etiam ratiocinia dedit, eum qui par erat tam socordem fuisse putare, ut quae data non essent scriberet.

⁴⁹ Cfr. C.I. 4, 30, 14 pr.: Imp. Iustinianus A. Menae pp. In contractibus, in quibus pecuniae vel aliae res numeratae vel datae esse conscribuntur, non intra quinquennium, quod antea constitutum erat, non numeratae pecuniae exceptionem obicere possit, qui accepisse pecunias vel alias res scriptus sit, vel successor eius, sed intra solum biennium continuum, ut eo lapso nullo modo querella non numeratae pecuniae introduci possit... D. K. Iul. (fortasse emendandum est Iun.) Constantinopoli ipso A. II cons. La costituzione è ricordata anche nelle institutiones: I. 3, 21 e I. 4, 13, 2. Tuttavia nella stessa costituzione del 528, oltre a escludersi l'esperibilità dell'exceptio non numeratae pecuniae, si negava anche, corrispondentemente, la possibilità di deferire alla controparte il giuramento (cfr. C.I. 4, 30, 14, 3: illo videlicet observando, ut, in quibus non permittitur exceptionem non numeratae pecuniae opponere vel ab initio vel post taxatum tempus elapsum, in his nec iusiurandum offerri liceat). Così non avviene invece in Nov. 136, 6 in cui al contrario, come abbiamo visto, la possibilità di deferire il giuramento viene,

8. Il quadro finale: le richieste degli argentarii costantinopolitani e l'atteggiamento di favore assunto dalla cancelleria giustinianea in Nov. 136

Conclusa l'esegesi del testo, si devono cercare di ricostruire brevemente le linee di sviluppo e i passaggi logici che legano fra loro i vari capita della Novella e le varie disposizioni in essi contenute. La cancelleria infatti evidentemente procede affrontando in sequenza le varie richieste degli argentarii costantinopolitani seguendo nel collegarle una esposizione che tende a dipanarsi per associazioni tematiche, in un dialogo spesso serrato con il regime normativo previgente. Nei primi due *capita* la cancelleria si limita peraltro a introdurre norme perequative rispetto a situazioni in cui il diritto previgente discriminava la posizione degli argentarii. Rendendo in qualche modo coerente la previsione generale di Nov. 4, 1 rispetto alla deroga prevista da Nov. 4, 3, 1 nel caso in cui garante a seguito di ἀντιφώνησις fosse un *argentarius*, si prevede infatti che, qualora fosse stato dato del denaro a mutuo da un banchiere ricevendo dal debitore dei garanti, fosse ammessa la possibilità di concludere in forma scritta un apposito patto che permettesse al mutuante di agire direttamente contro il garante senza rispettare il c.d. beneficium excussionis introdotto in via generale dalla Novella del 535.

La stessa logica guida quanto disposto a proposito della disposizione contenuta in C.I. 8, 13 (14), 27, una costituzione del 528 che, come sappiamo, si occupava dell'acquisto di *militiae* compiuto dagli *argentarii* e dagli altri *negotiatores* per sé (nel solo caso degli *argentarii*) o per i propri figli o parenti con denaro da loro ricevuto in prestito, prevedendo che i creditori ipotecari, che non avessero ottenuto la restituzione di quanto prestato potessero agire "*iure hypothecae*" e ottenerne eventualmente la vendita per il soddisfacimento del credito. A tal proposito si stabiliva che anche nel caso in cui fos-

κατὰ περιουσίαν (cioè "ex abundanti"), ammessa proprio in alternativa all'esercizio dell'*exceptio non numeratae pecuniae*. L'eccezionalità della regola rispetto a quanto disposto in precedenza da C.I. 4, 30, 14 è infatti sottolineata in *Summa Nov. Theod.* 136, 7 (ed. Zachariae, 152) = sch. 1 a Bas. 23, 4, 6 (ed. Scheltema-Holwerda, B IV, 1714 e s.; ed Heimbach, II, p. 741): sul punto cfr. Stizia, *Il Breviarium Novellarum di Teodoro di Ermopoli*, cit., p. 199 e nt. 55.

se stato un cliente della banca ad aver ricevuto somme di denaro e ad avere successivamente acquistato per sé o per i propri figli delle *militiae*, queste si dovessero presumere acquistate con denaro della banca e fossero pertanto soggette a essere a loro volta eventualmente vendute per il soddisfacimento del credito.

Strettamente connessa con la precedente risulta la disposizione del *caput* 3, che tuttavia si muove su un terreno del tutto nuovo introducendo, a favore dei membri della corporazione, significative deroghe al diritto comune in materia di mutuo e compravendita. A questo proposito, traendo evidentemente spunto da quanto previsto in tema di acquisto delle *militiae*, si prevedeva che, qualora il denaro dato a mutuo dal banchiere fosse stato invece utilizzato per acquistare mobili o immobili, questi dovessero essere attribuiti all'*argentarius* nel caso in cui il cliente non fosse in grado di provvedere alla restituzione di quanto dovuto e sempreché nel contratto figurasse menzione espressa della costituzione di un'ipoteca e potesse comunque provarsi che l'acquisto era stato realizzato con il denaro prestato dalla banca.

Nello stesso contesto, allontanadosi ancor più dallo schema previsto dal *caput* 2, si stabiliva altresì che analoga previsione dovesse trovare applicazione anche qualora non fosse stato redatto un documento e non fosse stata costituita un'ipoteca e ancora nel caso in cui il finanziamento fosse avvenuto non attraverso la dazione a mutuo di una somma di denaro, ma mediante la vendita di preziosi (e in particolare di argento o gioielli).

Il dialogo con la legislazione precedente, interrotto dall'excursus del caput 3, riprende nel caput 4, con riferimento alla disciplina delle usurae così come prevista in C.I. 4, 32, 26, 2 e 5, in cui, come è noto, si ribadiva la regola generale secondo cui gli interessi dovevano essere stabiliti mediante apposita stipulatio. Prendendo le mosse dal fatto che, come già accennato in precedenza, i mutui degli argentarii spesso non erano documentati per iscritto, si prevedeva che gli interessi potessero essere rimessi alla semplice pattuizione verbale delle parti e quindi dovuti anche senza che fosse intervenuta un'apposita stipulatio.

A questo proposito anzi la cancelleria andava anche oltre, prevedendo altresì nel paragrafo 1 del *caput* 5 che per i mutui bancari,

anche nel caso di *usurae* non definite o, almeno per il passato, addirittura in assenza di una loro previsione, dovesse comunque applicarsi il tasso dell'8%. Tale saggio d'interesse si trasformava dunque da tasso massimo consentito per le contrattazioni bancarie in vero e proprio interesse legale applicabile, per loro stessa natura, a tutti i prestiti di denaro concessi dagli *argentarii*.

In un caso però la cancelleria non dava seguito alle richieste di questi ultimi. È laddove, come documentato dal *principium* del *caput* 5, veniva richiesto il riconoscimento di un'ipoteca tacita sui beni del debitore per il solo fatto dell'esistenza del credito. A questo proposito il legislatore si limitava infatti a concedere un'ipoteca presunta nel caso in cui dalla documentazione scritta risultassero comunque chiari e inequivocabili indizi della volontà delle parti di volerla costituire.

Nuovamente adesiva alle richieste della corporazione è invece la disposizione del *caput* 6 che chiude la Novella. Con essa si negava che i clienti potessero mettere in discussione il contenuto dei documenti contabili della banca (λ o γ o θ é σ i α) che registravano le cause per le quali era stata erogata la somma di denaro e che fossero stati da loro sottoscritti. Ciò comportava l'impossibilità di opporre l'*exceptio non numeratae pecuniae*, fatta tuttavia salva la facoltà di deferire al banchiere o ai suoi eredi il giuramento riguardante l'effettivo e concreto versamento della somma in essi documentato.

In sintesi e per concludere si può dire che la cancelleria prendeva in considerazione una serie di richieste e rivendicazioni della corporazione, assecondandole in larga misura. Questo avviene innanzi tutto con la previsione di misure perequative rispetto alle situazioni di "disequilibrio" create da un lato da quanto disposto da Nov. 4, 3, 1 rispetto al regime generale del c.d. *beneficium excussionis* (regime rispetto al quale si manteneva comunque un certo "squilibrio" tra la deroga *ex lege* appunto prevista da Nov. 4, 3, 1 e la deroga pattizia introdotta da Nov. 136, 1) e dall'altro da C.I. 8, 13 (14), 27, in materia di *militiae* acquistate con denaro prestato da altri.

Nel prosieguo le soluzioni prospettate dalla cancelleria vanno ancora nel senso delle richieste della corporazione in altri tre casi, formando, attraverso le disposizioni contenute nella Novella, un primo nucleo di un vero e proprio diritto speciale della banca. Ciò avviene in primo luogo laddove, anche in assenza di una costituzione d'ipoteca e anche in caso di contratti conclusi sine scriptis, si concedevano agli argentarii azioni (di rivendica o eventualmente, laddove possibile, ipotecarie) che permettessero loro di acquisire la disponibilità di beni acquistati con denaro o preziosi forniti dalla banca. In secondo luogo quando si ammette che gli interessi derivanti da mutui concessi dagli argentarii potessero essere previsti ex solo pacto o che fossero comunque dovuti nella misura legale dell'8% anche se le parti si fossero limitate a prevedere l'onerosità del contratto o, almeno con riferimento ai casi pregressi, qualora nel contratto fosse mancata la stessa mentio usurarum. Infine, quando si riconnette un'efficacia probatoria privilegiata ai λ ογοθέσια purché sottoscritti dalle parti, escludendo che contro le azioni scaturenti dal contratto si potesse esercitare l'exceptio non numeratae pecuniae e ammettendo solo l'anomala possibilità di deferire al banchiere il giuramento.

Solo in un caso e più precisamente di fronte alla richiesta del riconoscimento di un'ipoteca tacita sui beni del debitore per il semplice fatto dell'esistenza del credito la cancelleria si arrestava e opponeva il suo diniego alle richieste della corporazione, adducendo a giustificazione della propria scelta la necessità di non contraddire la natura stessa delle regole e dei principi posti a presidio dell'ordinamento. È appena il caso di rilevare che tale giustificazione non era stata però utilizzata a proposito di altre richieste della stessa corporazione e non aveva impedito le già ricordate previsioni dei *capita* 3, 4 e 5, 1, che da parte loro già costituivano rilevanti deroghe alle regole generali in materia di mutuo e di compravendita.

CAPITOLO III

L'EDITTO 9 E LA SPECIFICITÀ DELLE ATTIVITÀ BANCARIE: LA TUTELA DEL CREDITO NELLA DIMENSIONE CASISTICA

Sommario: 1. La χαθαρὰ ἀντιφώνησις degli argentarii: la conferma delle deroghe al nuovo regime del constitutum debiti. – 2. L'efficacia probatoria dei documenti privati di "conto corrente" rispetto alle attività del banchiere con particolare riferimento ai corrispettivi pattuiti. – 3. Limiti e caratteristiche del beneficium divisionis in relazione ai coobbligati per ἀλληλεγγύη o perché avessero assunto una garanzia reciproca come mandanti in un mandatum pecuniae credendae. – 4. Il regime particolare per i mutui garantiti da pegni. – 5. Ancora sulle usurae: una deroga al divieto di percepire usurae ultra duplum e l'applicazione del tasso dell'8% a favore dei banchieri anche qualora rivestissero militiae del rango illustris. – 6. Regole in materia di presentazione obbligatoria di documenti. – 7. La giurisdizione speciale del praefectus urbi. – 8. Il quadro finale: l'ampliarsi delle specificità delle attività bancarie e l'atteggiamento della cancelleria in Ed. 9.

1. La καθαρὰ ἀντιφώνησις degli argentarii: la conferma delle deroghe al nuovo regime del constitutum debiti

L'Editto 9, di incerta datazione, ma quasi certamente posteriore (ma forse non di molto) a Nov. 136, è un'altra *pragmatica sanctio*¹ che, a quanto risulta dall'*inscriptio*, sarebbe stata indirizzata

¹ Che si trattasse di una pragmatica sanctio è anche in questo caso detto esplicitamente nell'epilogo dell'Editto in cui, come di norma, viene anche impartito al destinatario il c.d. ordine di applicazione: Τὰ τοίνυν παραστάντα ἡμῖν καὶ διὰ τοῦδε τοῦ θείου πραγματικοῦ δηλούμενα νόμου ἥ τε σὴ ἐνδοξότης καὶ πᾶς δικαστὴς ἕτερος τῆς ἡμετέρας πολιτείας βέβαια φυλαξάτω (trad. ed.: Quae igi-

al praefectus urbi Triboniano². Nella praefatio e nel caput 1 ven-

tur nobis placuerunt ac per hanc sacram pragmaticam declarantur legem, et gloria tua et quilibet alius reipublicae nostrae iudex firma conservet). Sul punto, con riferimento all'Editto 9, v. anche in questo caso Lanata, *Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee*, cit., p. 147. Si deve ricordare che il testo dell'Editto ci è conservato solo nel ms. Marciano (è infatti assente, come tutti gli altri Editti, salvo l'eccezione di Ed. 1, nel Laurenziano), ma un ampio e articolato riassunto è altresì in *Epit. Nov. ex cod. Bodl.* 3399, nr. 31 (ed. Zachariae, p. 224 e ss.). Una breve epitome di Ed. 9, 1-2 è altresì contenuta in *Syn. Nov. Iust.*, ll. 2404-2421 (ed. Schminck-Simon, p. 213 e s.).

² Per le difficoltà di identificazione del destinatario dell'Editto v. J. R. MARTIN-DALE, s.v. Tribonianus 3, in The Prosopography of the Later Roman Empire, IIIB, cit., p. 1340 e s., che segnala che in Epit. Nov. ex cod. Bodl. 3399, nr. 31, 14 (ed. Zachariae, p. 226), con riferimento all'attribuzione a Triboniano della competenza a giudicare delle controversie in cui fossero coinvolti degli argentarii, lo si individua come quaestor (v. anche le edizioni delle Novelle, Zachariae e Schöll-Kroll, ad hh. ll.). Per un esame delle varie ipotesi circa l'identità del Triboniano dell'Editto 9 v. anche T. Honoré, Tribonian, London, 1978, p. 68. Sia Martindale che Honoré ritengono peraltro che sia da escludere che il Triboniano quaestor sacri palatii e il Triboniano praefectus urbi siano la stessa persona perché è ragionevolmente improbabile, data anche la possibilità che il Triboniano questore sia l'estensore dell'Editto (cfr. Honoré, op. cit., p. 68), che Triboniano fosse insieme quaestor sacri palatiii e praefectus urbi. È dunque plausibile ritenere che il Triboniano destinatario dell'editto sia un altro Triboniano, forse parente del quaestor sacri palatii ed eventualmente suo figlio (cfr. a questo proposito Martindale, op. cit., p. 1340). Tuttavia vi è anche la possibilità prospettata da Zachariae von Lingenthal, Imperatoris Iustiniani Novellae, cit., p. 378, nt. 1, che il Triboniano quaestor sacri palatii fosse il destinatario dell'editto e che una copia fosse stata inviata al praefectus urbi e che nell'inscriptio così concepita sia caduta, in sede di trascrizione, la prima qualifica (su tutta la questione cfr. anche Bianchini, La disciplina degli interessi convenzionali, cit., p. 416, nt. 81 [= Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale, cit., p. 150 e s., nt. 81]). Contro quest'ultima possibilità v. però Cosentino, La legislazione di Giustiniano sui banchieri e la carriera di Triboniano, cit., p. 355 e ss., che ritiene invece probabile che il destinatario dell'editto sia proprio il Triboniano questore, che avrebbe, a suo modo di vedere, potuto ricoprire la carica di praefectus urbi fra il 539 e il 540. Al di là dei molti dubbi circa l'identificazione del destinatario, rimane altresì semplice congettura l'ipotesi di datazione dell'Editto al 536, in una data di poco posteriore a Nov. 136: cfr. sul punto Zachariae von Lingenthal, Imperatoris Iustiniani Novellae, I, cit., p. 386, nt. 28. Impreciso sul punto Díaz Bautista, Estudios sobre la banca bizantina, cit., p. 174, nt. 17, che, fraintendendo quanto ipotizzato da Zachariae, ritiene l'Editto piuttosto di poco anteriore a Nov. 136. Fissare l'esatta datazione dell'Ed. 9 risulta in realtà, allo stato delle fonti, operazione assai complessa. Tenendo tuttavia conto che l'Editto prevedeva l'attribuzione al praefectus urbi di una giurisdizione speciale riguardo alle cause in cui fossero coinvolti membri della corporazione degli argentarii costantinopolitani (v. Ed. 9, 8, su cui infra, p. 109 e ss.), si potrebbe ipotizzare che l'Editto si collochi fra Nov. 136 (che, in quanto indirizzata al comes sacrarum largitionum [v. supra, cap. II, p. 47 e

gono innanzi tutto fornite alcune notizie importanti per la ricostruzione di quel negozio tipico della prassi bancaria, ma di essa non esclusivo che assumeva, come già abbiamo visto, il nome greco di ἀντιφώνησις³. A tale negozio che, da quanto fin qui abbiamo potuto

nt. 8], parrebbe riconoscere la sua sola competenza giurisdizionale) e Ed. 7, 6 (che secondo alcuni documenterebbe invece una giurisdizione concorrente del praefectus urbi e del comes sacrarum largitionum [v. infra, cap. IV, p. 141]): sul punto cfr. le osservazioni di Luchetti, Spunti per una indagine sulla legislazione giustinianea riguardante gli argentarii costantinopolitani, cit., in specie p. 55 (= Contributi di diritto giustinianeo, cit., p. 164), seguito successivamente da Cosentino, op. cit., p. 353 e ss. Considerato che l'Editto 7 è comunque da datare al 1° marzo 542 (v. infra, cap. IV, p. 117) si potrebbe pertanto ipotizzare che l'Editto 9 sia precedente, circostanza confermata dal fatto che la competenza giurisdizionale che vi si prevede risulta in sintonia con quanto già disposto da C.Th. 1, 10, 4 dell'anno 391 (= C.I. 1, 28, 4) che sottoponeva all'autorità del prefetto le corporazioni costantinopolitane. Ciò dovrebbe però indurre a ritenere che il praefectus urbi e il comes sacrarum largitionum avessero già da tempo (e quindi indipendentemente da quanto stabilito in Nov. 136 ed Ed. 9) una competenza giurisdizionale concorrente in materia, che operava in diversi ambiti territoriali (il primo a Costantinopoli, il secondo nel resto del territorio dell'Impero: cfr. sul punto Bianchini, op. cit., p. 416, nt. 80 [= Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale, cit., p. 150, nt. 80]). A ciò si aggiungano i dubbi che si possono avanzare circa la riferibilità al prefectus urbi della competenza giurisdizionale concorrente prevista da Ed. 7, 6 (punto su cui tornerò infra, p. 139 e ss.). In ogni caso, pur in un quadro che esclude certezze, anche considerato lo stile dell'Editto, che sembra richiamare quello di Triboniano (v. Honoré, op. cit., p. 68 e nt. 273), si può forse non senza ragione ritenere che la datazione dell'Editto 9 si collochi in un periodo intermedio fra il 536 e il 542. Sostanzialmente in questo senso v. anche Cosentino, op. cit., p. 353 e ss., che, coerentemente alla sua ipotesi di datazione di Nov. 136, propone per l'Editto 9 una datazione fra il 535 e il 542 e forse, se si accetta la sua ipotesi ricostruttiva circa l'effettiva esistenza di una prefettura di Triboniano, fra il 539 e il 540, ipotesi che potrebbe trovare conforto, almeno per quanto riguarda il terminus post quem, se si condividesse l'idea della posteriorità dell'Editto rispetto a Nov. 99 che è del 539: sul punto v. anche infra, p. 97 e s., nt. 31.

3 Quanto al fatto che tale contratto di garanzia non fosse esclusivo della categoria professionale dei banchieri cfr., per un breve accenno, Petrucci, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, cit., p. 213. Peraltro l'ἀντιφώνησις è comunque annoverata tra le attività tipiche del banchiere in Ed. 9, 5 (sul punto v. *infra*, cap. V, p. 153). Il rapporto di specificità fra l'ἀντιφώνησις in cui il garante fosse un *argentarius* e l'ἀντιφώνησις del diritto comune è reso del tutto evidente nel raffronto fra Nov. 4, 1 e Nov. 4, 3, 1: sul punto v. *supra*, cap. II, p. 43 e ss. Sia pure con riferimento al *constitutum* (v. *infra*, nt. successiva) nello stesso senso va anche la testimonianza di C.I. 4, 18, 2, che distingue appunto fra il regime ordinario del *constitutum* fissato dalla costituzione e l'*indefense constituere* degli *argentarii* e degli altri *negotiatores*, cui si riferisce specificamente il paragrafo 2: sul punto v. *supra*, cap. I, p. 38 e ss.

vedere, risultava assimilato al *constitutum* nella versione riformata da C.I. 4, 18, 2, si dovevano applicare, per regola generale, sia il c.d. *beneficium divisionis* così come previsto da C.I. 4, 18, 3 (a. 531), sia il c.d. *beneficium excussionis* introdotto da Nov. 4, 1 (a. 535)⁴.

Il negozio assumeva tuttavia caratteristiche particolari quando l'ἀντιφωνητής fosse appunto un *argentarius* o un altro *negotiator*. In questo caso infatti si caratterizzava per l'astrattezza (cfr. C.I. 4, 18, 2, 2) e per essere escluso, almeno nel caso in cui garante fosse un *argentarius*, dal regime del *beneficium excussionis*, con la conseguenza che il creditore aveva la possibilità di rivolgersi direttamente all'*argentarius* in qualità di garante senza dover previamente escutere il debitore principale (cfr. Nov. 4, 3, 1)⁵.

Rispetto a questo quadro già noto, dalla lettura di Ed. 9 *praef.* risulta anzitutto confermato che si trattava di un negozio di garanzia che traeva origine dall'incarico conferito da un cliente che aveva in precedenza assunto o era in procinto di assumere un'obbligazione nei confronti di un terzo rispetto al quale l'*argentarius* si impegnava ad adempiere alla scadenza dell'eventuale termine pattuito, senza che costui dovesse tuttavia provare la causa del proprio credito e senza che il garante da parte sua potesse avvalersi delle eventuali eccezioni spettanti al debitore principale⁶.

⁴ Per l'assimilabilità dell'ἀντιφώνησις al constitutum v. l'esauriente indicazione di fonti fornita da Briguglio, «Fideiussoribus succurri solet», cit., p. 99 e s., nt. 6 (con ampiezza di riferimenti bibliografici). La circostanza è appunto confermata da C.I. 4, 18, 3: Idem A. (scil. Iustinianus) Iohanni pp. Divi Hadriani epistulam, quae de periculo dividendo inter mandatores et fideiussores loquitur, locum habere et in his qui pecunias pro aliis simul constituunt necessarium est: aequitatis enim ratio diversas species actionis excludere nullo modo debet. D. k. Nov. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestae vv. cc. [a. 531]) e da Nov. 4, 1 (v. supra, cap. II, p. 43 e s., nt. 1), testi che inducono appunto alla tendenziale identificazione dell'ἀντιφωνητής che non fosse un argentarius o un altro negotiator con l'autore (inteso come soggetto passivo) di un constitutum debiti alieni.

⁵ Per il carattere astratto dell'ἀντιφώνησις dei banchieri e degli altri *negotiatores* cfr. il testo già più volte ricordato testo di C.I. 4, 18, 2, 2. Sul punto e per l'inapplicabilità all'ἀντιφώνησις dei banchieri del *beneficium excussionis* v. invece Nov. 4, 3, 1 e Nov. 136 *praef.*-1 su cui v. *supra*, cap. II, p. 45 e ss.

⁶ Su Ed. 9 *praef.*-1 cfr. l'ampia trattazione fornita da Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., in specie p. 175 e ss. Un ulteriore, ma più sintetico, esame del testo è anche in Petrucci, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, cit., p. 213 e ss. Utile, in precedenza, anche l'articolata

Sotto il profilo giuridico si trattava pertanto di un *constitutum* che, qualora ἀντιφωνητής fosse appunto un *argentarius*, godeva di un regime speciale perché in tal caso il negozio risultava appunto caratterizzato dall'astrattezza (in Ed. 9 *praef.* si parla come sappiamo di καθαρὰ ἀντιφώνησις).

Peraltro in ogni caso, e quindi indipendentemente da chi prestasse la garanzia, il negozio si risolveva dal punto di vista economico in una forma indiretta di finanziamento a beneficio di coloro che, momentaneamente privi di liquidità, avessero contratto o stessero per contrarre un debito nei confronti di terzi⁷:

Ed. 9 praef.: (Αὐτοκράτωρ Ἰουστινιανὸς Αύγουστος Τοιβουνιανῶ ἐπάρχω πόλεως) Τὸ κοινὸν τοῦ συστήματος τῶν ἀργυροπρατῶν τῶν ἐπὶ ταύτης τῆς μεγάλης πόλεως ὄντων ίκέτευσε τὸ ἡμέτερον κράτος, πρὸς τοῖς ἄλλοις ἄπασιν, οἷς αὐτοῖς πεφιλοτιμήμεθα, καὶ νῦν καθ' ἔτερον αὐτοῖς βοηθήσαι τρόπον. ἐδίδαξαν γάρ τινας ἐποφλήσαντας ἢ καὶ έποφείλοντας καὶ ἀπαιτουμένους χρυσίον ἡ πράγματα καὶ ούκ ἔχοντας, ὅθεν τοῦτο διαλύσειαν, αἰτεῖν αὐτοὺς καθαρὰς άντιφωνήσεις ύπερ αὐτῶν ὑπειςιέναι, καὶ ποτὲ μεν αὐτὸ τοῦτο ἐν ὁμολογίαις συγγράφειν, ποτὲ δὲ διὰ τὴν ἐκ τοῦ συμβάλλοντος πίστιν καὶ ἀγράφως αὐτοῖς ἐντείλασθαι τοῦτο ποιεῖν, ἑαυτοὺς δὲ ταῖς ἐκείνων αἰτήσεσιν ἐνδιδόντας ορίζειν χρόνον όητὸν πρὸς τοὺς ἐνοχλοῦντας αὐτοῖς, ώςτε εἴσω τούτου πάντως τὸν ἀντιφωνητὴν καταθεῖναι τὸ ὄφλημα ἐαυτοὺς δὲ ἐκείνοις ἀντιφωνεῖν, εἶτα τῆς προθεσμίας ἐνστάσης ἀπραγμόνως ποιεῖν τὸ ἱκανὸν τοῖς τὰς

disamina e la discussione del contenuto delle disposizioni di Ed. 9 *praef.*-1 fornita da SAIZ LÓPEZ, *Receptum argentariorum*, cit., p. 349 e ss.

⁷ Per un'opinione che, al contrario di quanto qui sostenuto, tende ad avvalorare l'ipotesi di una piena identità tra il *constitutum debiti* e la καθαρὰ ἀντιφώνησις, cfr. VAN DER WAL, *Manuale Novellarum Justiniani*², cit., p. 125, nt. 68, che ipotizza che l'espressione utilizzata in Ed. 9 *praef*. intendesse far semplicemente riferimento ad un *constitutum* in cui mancasse la menzione della causa. Sul punto v. però in senso contrario le convincenti osservazioni di Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 175 e ss., che opportunamente evidenzia che la καθαρὰ ἀντιφώνησις dell'*argentarius* era piuttosto un negozio indipendente dalla causa e pertanto astratto. La natura del negozio non risulta peraltro chiarita da due papiri di epoca pregiustinianea che contengono due ricognizioni di debito in cui di essa si fa menzione (il che confermerebbe la prassi di *indefense constituere* che sappiamo attestata da C.I, 4, 18, 2, 2): cfr. P. Flor. 280, l. 11 (Afrodito, a. 514) e P. Flor. 343, l. 3 (Ermopoli, V sec.).

άντιφωνήσεις δεχομένοις, άναλαμβανόντων τῶν ὑπευθύνων ἴσως καὶ τὰς δανειακὰς συγγραφὰς καὶ τὰς ὁμολογίας τὰς αὐτῶν ἢ καὶ διαλύσεις λαμβανόντων, ὡς τὸ ἀσφαλὲς διὰ τῆς ἀντιφωνήσεως πεποιηκότων, πολλούς δὲ καὶ έπιτυχεῖν τινος βουληθέντας ή καὶ βουλομένους πράγματος έντείλασθαι αὐτοῖς ὑπὲρ αὐτῶν ἀντιφωνῆσαι χρημάτων τινῶν ἢ πραγμάτων δόσεις, καὶ τοῖς μὲν κατορθοῦσθαι τὸ σπουδαζόμενον, αὐτοὺς δὲ ἀμελητὶ κατατιθέναι τὸ χουσίον ή τὰ πράγματα, καὶ ἀπλῶς οὕτω γίνεσθαι τὰς ἀντιφωνήσεις, οὐκ ἐντελλομένων αὐτῶν [καὶ] μὴ ἄλλως τὸ χουσίον ἢ τὰ πράγματα καταβάλλειν, πρίν ἂν ὁ τὴν ἀντιφώνησιν λαμβάνων ἀπόδειξιν τῶν χρημάτων ἢ τῶν πραγμάτων ποιήσαιτο ἢ κατάθοιτο ταῦτα είληφέναι. καὶ αὐτοὺς μὲν παρέχειν τὸ χρυσίον ή τὰ πράγματα, ύστερον δὲ ἀμφιςβητήσεις ἔχειν έκείνων ἀποδείξεις ζητούντων τοῦ τὸ χρυσίον ἢ τὰ πράγματα δεδόσθαι πράγμα παντοίως ἀμήχανον καὶ φοβερὸν αὐτοῖς ύπάρχον, ὁμοίως μὲν τὸ παρωχηκὸς, ὁμοίως δὲ τὸ ἐλπιζόμενον * * *, ὅπερ τῶν ἀδυνάτων ἐστίν. τίς γὰρ ἂν τῶν τὸ χρυσίον ή πράγματα άντιφωνηθέντων ή άντιφωνουμένων μή ἐπὶ τῶ ποιήσασθαι τῶν διδομένων ἀπόδειξιν ἡ κατάθεσιν ἐν ύπομνήμασιν, ὡς ταῦτα εἴη λαβών, ἕλοιτο ἂν πρὸς τοῦτο έλθεῖν; πολλάχις δὲ αὐτοὺς ταλαιπωρουμένους καὶ ἐκχωρεῖν έτέροις τὰς ἀγωγάς, καὶ ἀντιτίθεσθαι ταῦτα οὐκ αὐτοῖς μόνοις ἐνάγουσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς τὰς ἀγωγὰς ἐκχωρηθεῖσιν ή ἐκχωρουμένοις. Καὶ ήτησαν ταύτης ἀπαλλαγῆναι τῆς δυςκολίας, καὶ, εἴπερ ὅλως καθαρὰ γέγονεν ἢ γενήσεται ή ἐντολή, ὥςτε τὸ χρυσίον ἡ τὰ πράγματα ὁητῆς εἴσω προθεσμίας καταβάλλειν, αἰρέσεως οὐδεμιᾶς προσκειμένης, άμα τῷ παρελθεῖν τὴν προθεσμίαν ἔνοχον τὸν ἐντειλάμενον καθεστάναι τῆ τοῦ χρέους ἐκτίσει αὐτοῖς τε καὶ τοῖς παρ' αὐτῶν ἐχχωρηθεῖσιν ἢ καὶ ἐχχωρουμένοις, μὴ μόνον εἰ τοῦτο έγγράφως έντειλάμενοι τύχοιεν, άλλὰ καὶ εἰ ἀγράφως ἄπαν τὸ ποᾶγμα ποαχθείη8.

⁸ Trad. ed.: (Imp. Iustinianus Aug. Triboniano praefecto urbis) Commune collegii argentariorum, qui in hac magna urbe sunt, supplicavit potentiae nostrae, ut praeter cetera omnia, quae iis largiti sumus, etiam nunc alio modo sibi opitulemur. Docuerunt enim quosdam, qui debuerint aut etiam debeant, quando pecuniae aut res ab ipsis repetantur et non habeant, unde hoc solvant, ab ipsis petere, ut pura constituta pro ipsis subeant, et modo hoc ipsum in obligationibus conscribere, modo propter contrahentis fides etiam ut sine scripto hoc faciant ipsis mandare, sese autem illorum petitionibus cedentes iis, qui illos premant, certum tempus constituere, intra quod constitutae pecuniae reus omnino debitum solvat; se vero illis spondere, deinde die fatali veniente nullo negotio iis qui constituta susceperunt

La cancelleria interviene dunque ancora una volta sollecitata dalla corporazione degli ἀργυροπρᾶται di Costantinopoli⁹. Nel testo, precisata l'occasio legis, risultano delineate alcune caratteristiche e modalità tipiche dell'ἀντιφώνησις così come si era venuta a configurare nella prassi bancaria dell'epoca.

Più precisamente tale negozio si fondava su un rapporto di mandato (eventualmente anche non documentato) tra il banchiere e il cliente, in base al quale l'*argentarius* concludeva il contratto di garanzia con il creditore del secondo. Tale contratto di garanzia oltre ad avere carattere astratto non richiedeva, come già sappiamo, la preventiva escussione del debitore principale che anzi, proprio in virtù della costituzione della garanzia mediante ἀντιφώνησις, risultava esonerato dal pagamento del debito¹⁰.

satisfacere, recipientibus debitoribus fortasse et mutui syngraphas et confessiones suas, aut etiam apochas accipientibus, quod securitatem per constitutum fecerint. Multos vero, cum parare sibi rem aliquam voluerint aut velint, ipsis mandare, ut pro ipsis pecuniam aut rem aliquam se daturos constituant, et illis quidem quod quaesierint obtingere, ipsos vero indubitanter pecuniam aut res praebere, et simpliciter ita constituta fieri non mandantibus illis, ut non aliter pecuniam aut res solvant, priusquam qui constitutum accepit apocham pecuniae aut rerum fecerit aut eas se accepisse professus sit; et se quidem dare pecunias aut res, postea autem controversias habere illis apochas datae pecuniae vel rerum exigentibus. Quae res multimodis difficilis et formidabilis iis est, tam praeterita quam futura cavere, id quod fieri nequit. Quis enim eorum, quibus pecunia aut res constitutae fuerint vel constituantur, non ea condicione ut apocham faciat datorum vel depositionem in actis se haec accepisse, ad id velit venire? Saepe vero ipsos defatigatos etiam aliis cedere actiones, et haec non sibi solis actionem inferentibus opponi, verum etiam iis quibus actiones cessae sint aut cedantur. Et petierunt, ut hac molestia liberarentur et si omnino purum mandatum factum sit aut fiat, ut pecuniam aut res intra certum tempus solvant, condicione nulla adiecta, ut simulatque praefinitum tempus elapsum sit, obnoxius mandator fiat debito solvendo et ipsis et quibus a se actiones cessae sint aut etiam cedantur, nec solum si hoc per litteras mandaverint, verum etiam si sine scripto totum negotium actum sit.

⁹ In questo senso è significativo che si faccia espressamente riferimento a precedenti concessioni: ...πρὸς τοῖς ἄλλοις ἄπασιν, οῖς αὐτοῖς πεφιλοτιμήμεθα, καὶ νῦν καθ' ἔτερον αὐτοῖς βοηθῆσαι τρόπον... ("...ut praeter cetera omnia, quae iis largiti sumus, etiam nunc alio modo sibi opitulemur..."). La circostanza avvalora l'ipotesi della posteriorità dell'Editto rispetto a Nov. 136 (v. supra, p. 80 e s., nt. 2).

10 Sull'astrattezza e soprattutto sulle modalità di conclusione della καθαρὰ ἀντιφώνησις v. in specie le osservazioni di Petrucci, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, cit., p. 213 e ss. Va in aggiunta notato che la liberazione del debitore risultava altresì dalla consegna fattagli dal creditore della documentazione riguardante il debito (e più precisamente delle συγγραφαί re-

In questo quadro il tema specificamente affrontato risulta essere quello del rimborso di quanto prestato dall'*argentarius* al creditore in virtù del mandato ricevuto. Tale questione aveva avuto probabilmente origine da un caso concreto e, come riferisce la cancelleria, si poneva in particolare qualora il cliente avesse fatto richiesta della documentazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione e l'*argentarius* non fosse in grado di fornirla per non averla a sua volta richiesta al creditore, anche perché ciò non risultava essere stato espressamente previsto all'atto della conclusione del mandato con cui il cliente aveva conferito l'incarico¹¹.

lative al mutuo e/o delle ὁμολογίαι, cioè delle corrispondenti ricognizioni di debito) nonché delle relative quietanze (διαλύσεις) all'atto della costituzione del negozio di garanzia: ...ἀναλαμβανόντων τῶν ὑπευθύνων ἴσως καὶ τὰς δανειακὰς συγγραφὰς καὶ τὰς ὁμολογίας τὰς αὐτῶν ἢ καὶ διαλύσεις λαμβανόντων, ὡς τὸ ἀσφαλὲς διὰ τῆς ἀντιφωνήσεως πεποιηκότων... ("...recipientibus debitoribus fortasse et mutui syngraphas et confessiones suas, aut etiam apochas accipientibus, quod securitatem per constitutum fecerint...").

11 Che la questione si ponesse qualora nel mandato non fosse previsto che l'argentarius dovesse farsi rilasciare apposita documentazione dell'avvenuta esecuzione risulta esplicitamente dal testo: ...καὶ ἀπλῶς οὕτω γίνεσθαι τὰς ἀντιφωνήσεις, οὐκ ἐντελλομένων αὐτῶν [καὶ] μὴ ἄλλως τὸ χρυσίον ἢ τὰ πράγματα καταβάλλειν, πρίν ἂν ὁ τὴν ἀντιφώνησιν λαμβάνων ἀπόδειξιν τῶν χρημάτων ἢ τῶν πραγμάτων ποιήσαιτο ἢ κατάθοιτο ταῦτα εἰληφέναι... ("...et simpliciter ita constituta fieri non mandantibus illis, ut non aliter pecuniam aut res solvant, priusquam qui constitutum accepit apocham pecuniae aut rerum fecerit aut eas se accepisse professus sit..."). Che poi la contestazione dei clienti vertesse proprio su questo aspetto risulta da quanto segue immediatamente: ...καὶ αὐτοὺς μὲν παρέχειν τὸ χρυσίον ἢ τὰ πράγματα, ύστερον δὲ ἀμφιςβητήσεις ἔχειν ἐχείνων ἀποδείξεις ζητούντων τοῦ τὸ χουσίον ἢ τὰ πράγματα δεδόσθαι... ("...et se quidem dare pecunias aut res, postea autem controversias habere illis apochas datae pecuniae vel rerum exigentibus..."). Non mi pare condivisibile la diversa ricostruzione di Díaz Bautista, Estudios sobre la banca bizantina, cit., p. 181 e ss., laddove viene avanzata l'ipotesi che la contestazione proposta dai clienti fosse legata al fatto che l'argentarius non avesse chiesto al creditore la prova di quanto dato al debitore/cliente e quindi dell'effettiva esistenza del credito. Il carattere astratto dell'ἀντιφώνησις escludeva infatti di collegare l'obbligazione assunta dall'argentarius all'esistenza del debito e gli imponeva di pagare in ogni caso, né poteva ragionevolmente sostenersi da parte del debitore che, essendo la sua obbligazione causale, dovesse essere data da parte del banchiere la prova dell'esistenza del debito per ottenere il rimborso. Il fatto dell'esistenza del debito era infatti dimostrato in re ipsa dal fatto di aver richiesto al banchiere di fornire la garanzia mediante ἀντιφώνησις. Né più convincente appare la ricostruzione di van der Wal, Manuale Novellarum Justiniani², cit., p. 125, laddove si ipotizza piuttosto che la contestazione riguardasse il fatto che il debitore argomentasse l'avvenuta estinzione del debito dalla circostanza che gli era stata trasferita la relativa

Peraltro la corporazione degli *argentarii* aveva a tal proposito richiesto (cfr. Ed. 9 *praef.* i.f.) che fosse concesso al garante di agire in ogni caso (e quindi sia nel caso di mandato concluso per iscritto, sia nel caso di mandato concluso *sine scriptis*) contro il cliente qualora il mandato fosse stato concluso in assenza di condizioni (e cioè senza che fosse stata richiesta preventivamente la prova dell'avvenuta esecuzione). Identica soluzione sarebbe dovuta valere a beneficio del cessionario nel caso in cui il banchiere, dopo aver adempiuto alla propria obbligazione di garanzia, avesse ceduto a terzi le azioni a lui spettanti per il recupero del denaro prestato¹².

Come risulta dalla lettura del *caput* 1 tra la richiesta avanzata in questi termini dalla corporazione e la risposta fornita dalla cancelleria non vi è però perfetta corrispondenza. La risposta, articolata nei contenuti, mira infatti a distinguere fra le diverse situazioni che potevano essere alla base di eventuali controversie:

Εd. 9, 1: Ἡμεῖς τοίνυν βοηθῆσαι τῷ πράγματι βουλόμενοι (μετὰ μέντοι πάσης ἰσότητος καὶ δικαιοσύνης, καὶ ὅςτε τοῦ λοιποῦ πᾶσι τρόποις ἀσφαλῶς προϊέναι ταῦτα) θεσπίζομεν μὴ ἄλλως αὐτοὺς αἰρεῖσθαι τὰς ἀντιφωνήσεις ὑπειςιέναι, πρὶν ὰν ἔγγραφος αὐτοῖς περὶ τούτων γένηται ἐντολὴ ἄπαν τὸ πρᾶγμα, ὅπως ποτὲ πραχθῆναι δέοι, σαφῶς διορίζουσα,

documentazione (cosa che, secondo il van der Wal, sarebbe avvenuta successivamente al pagamento compiuto dall'*argentarius*). Peraltro che questo fosse l'oggetto della contestazione appare del tutto improbabile visto che il creditore aveva rinunciato a far valere il proprio credito nei confronti del cliente della banca proprio in virtù del fatto che l'*argentarius* si era assunto la garanzia del pagamento (cfr. *su-pra*, nt. precedente).

¹² Sulla richiesta della corporazione degli *argentarii*, anche con riferimento alla risposta fornita dalla cancelleria in Ed. 9, 1, v. quanto osservato da Petrucci, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, cit., p. 215 e s. Quanto alla possibilità di riconoscere al cessionario la stessa posizione riconosciuta al banchiere cfr. Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 184 e s., che tuttavia mette la richiesta erroneamente in relazione al regime speciale previsto da Nov. 4, 3, 1 per l'ἀντιφώνησις qualora a prestarla fosse un *argentarius*. Qui il problema non è quello della cessione delle azioni a beneficio di quest'ultimo (cessione fra l'altro impossibile, per l'avvenuta rinuncia del creditore a far valere il proprio diritto nei confronti del debitore al momento dell'assunzione della garanzia da parte dell'*argentarius*: v. *supra*, nt. 10), quanto piuttosto quello dell'*argentarius* che, sfinito (ταλαιπωρούμενος) dalle difficoltà di ottenere il rimborso, avesse ceduto ad altri le relative azioni.

μηδὲ ἐχ τῶν καλῶν τούτων πίστεων εἰς ὅλεθρον προφανῆ καθαρῶς ἐμπίπτειν. εἰ δέ γε κατά τινα τρόπον ἔγγραφον μὲν μή γένοιτο, χρόνος δὲ ὁρισθείη, καὶ σιωπήσειεν ἐφ' ἄπαντα τὸν χρόνον ἐχεῖνος, ὑπὲρ οὖ τὰ τῆς ἀντιφωνήσεως γένοιτο, καὶ μὴ μέμψοιτο, διαδράμοι δὲ καὶ ὁ χρόνος, εἶτα μηδὲ κατὰ άλλην δίμηνον αὐτὸ τοῦτο ἐν μέμψει ποιήσεται, πάντως τὸν έντειλάμενον καταβαλεῖν τῷ ἀντιφωνήσαντι τὸ χρέος, ὅπερ άν ἀποδειχθείη κατὰ γνώμην αὐτοῦ παρά τινος τῶν ἀργύρου τραπέξης προεστώτων άντιπεφωνημένον, καὶ μὴ δύνασθαι μήτε αὐτοῖς μήτε τοῖς αὐτῶν κληρονόμοις ἡ τοῖς παρ' αὐτῶν έκχωρηθεῖσιν ἡ ἐκχωρουμένοις τὸν τοιοῦτον ἀντιτίθεσθαι λόγον, ἀλλ' ἐκεῖνο κρατεῖν, ὅπερ ἂν ἡ τῶν ἐντολῶν δείξειε πίστις, εἰ μὲν ἐν γράμμασιν αδται προέλθοιεν, τοῦ δικάζοντος τοῖς γράμμασιν ἀκολουθοῦντος, εἰ δὲ ἄγραφον είη τὸ σύμφωνον, ταῖς ἐπὶ τούτω διδομέναις κατὰ τὸν νόμον ἀποδείξεσιν έπομένου, τούτων χρατούντων ἐπί τε τῶν ἤδη γενομένων κατά τοῦτον τὸν τρόπον ἐπί τε τῶν ἐσομένων άντισωνήσεων13.

Si accoglieva dunque quanto proposto dalla corporazione solo in presenza di mandato redatto per iscritto. In questo caso il banchiere, così come il cessionario, avrebbe potuto rivalersi nei confronti del cliente sulla base del documento con cui era stato conferito l'incarico e senza dover fornire ulteriori prove¹⁴. Qualora al con-

¹³ Trad. ed.: Nos igitur succurrere rei volentes (cum omni tamen aequitate et iustitia, atque ut in posterum omnibus modis haec secare procedant), sancimus non aliter eos constituta subire velle, priusquam scriptum de his mandatum ipsis detur omnem rem quomodo fieri oporteat definiens, neque ex hac bona fide in evidens exitum aperte incidere. Si vero aliquo modo scriptum quidem factum non sit, tempus autem determinatum sit, et tacuerit per omne tempus ille, pro quo constitutum factum est, neque litem moverit, praetereat vero etiam tempus, deinde ne intra alios quidem duos menses hoc ipsum in querelam deduxerit, omnibus modis mandatorem solvere constituenti debitum, quod probetur ex ipsius voluntate ab aliquo argentariae mensae praeposito constitutum esse, ac neque ipsis neque ipsorum heredibus, aut quibus cessae ab ipsis sint vel cedantur actiones, eiusmodi rationem opponi posse, sed illud vincere, quod mandatorum ostenderit fides, si in litteris processerint, litteras iudice sequente, sin autem non scriptus contractus sit, probationes ea de re secundum leges prolatas spectante. Atque haec valeant et in constitutis iam factis hoc modo et in futuris.

¹⁴ Più precisamente si dice che l'assunzione della garanzia per ἀντιφώνησις presupponeva un madato scritto in base al quale fossero definiti tutti gli aspetti del rapporto: ...θεσπίζομεν μὴ ἄλλως αὐτοὺς αἰρεῖσθαι τὰς ἀντιφωνήσεις ὑπειςιέναι, πρὶν ἂν ἔγγραφος αὐτοῖς περὶ τούτων γένηται ἐντολὴ ἄπαν τὸ πρᾶγμα, ὅπως

trario mancasse la documentazione prescritta, al fine di esercitare le azioni di rivalsa contro il cliente e quindi per ottenere il rimborso del denaro pagato, si sarebbe invece dovuta dimostrare anzitutto l'effettiva conclusione del contratto di mandato (e più esattamente che la garanzia per ἀντιφώνησις era stata prestata per volontà del mandante), nonché l'avvenuta individuazione di un termine per l'effettuazione della prestazione e, ancora, l'assenza di ogni contestazione giudiziale intentata al proposito dal cliente entro i due mesi successivi alla scadenza di tale termine¹⁵.

La testimonianza di Ed. 9, 1 risulta dunque certamente rilevante per l'esatta ricostruzione di modalità e regole dell'ἀντιφώνησις come negozio della prassi mercantile dell'epoca. Infatti proprio i primi due elementi (la presenza della volontà del mandante e la fissazione di un termine), unitamente alla circostanza che l'ἀντιφώνησις fosse, come sappiamo, negozio non esclusivo degli *argentarii*, costituiscono i principali caratteri che la distinguono rispetto al vecchio *receptum* che, come è ben noto, poteva invece essere posto in essere anche *invito debitore*¹⁶. Tale osservazione non esclude tuttavia la

ποτὲ πραχθῆναι δέοι, σαφῶς διορίζουσα, μηδὲ ἐχ τῶν καλῶν τούτων πίστεων εἰς ὅλεθρον προφανῆ καθαρῶς ἐμπίπτειν... ("...sancimus non aliter eos constituta subire velle, priusquam scriptum de his mandatum ipsis detur omnem rem quomodo fieri oporteat definiens, neque ex hac bona fide in evidens exitum aperte incidere..."). Sul punto per la necessità del mandato scritto v. anche *Epit. Nov. ex cod. Bodl.* 3399, nr. 31, 1 (ed. Zachariae, p. 224).

¹⁵ Su questa parte del testo v. le osservazioni di Díaz Bautista, Estudios sobre la banca bizantina, cit., p. 186 e ss. Si richiedeva dunque la dimostrazione dell'esistenza di tre elementi su cui fosse intervenuto l'accordo delle parti: 1) che la garanzia per ἀντιφώνησις fosse stata prestata per volontà del mandante; 2) che fosse stato fissato un termine per l'esecuzione della prestazione; 3) che non fosse avvenuta nei due mesi successivi a tale termine alcuna contestazione da parte del cliente circa l'esistenza del debito nei confronti dell'argentarius. Per una diversa, ma invero poco perspicua, interpretazione del testo cfr. però anche VAN DER WAL, Manuale Novellarum Justiniani², cit., p. 125.

l'argentarius e il creditore del suo cliente: normalmente anche in quel caso il rapporto fra banchiere e cliente erano regolati da un apposito mandato, che peraltro non era necessario in quanto il receptum poteva essere concluso anche invito debitore almeno secondo Pomponio, la cui opinione è seguita da Ulpiano (cfr. D. 13, 5, 27 [Ulp. 14 ad ed.] in cui il verbo recipere è sostituito da constituere): sul punto v. in particolare Petrucci, Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane, cit., p. 60 e ss. (= L'impresa bancaria: attività, modelli organizzativi, funzionamento e cassazione - Banca, attività bancarie ed interessi nascenti dalle stesse, in Cerami, Petrucci,

possibilità di riscontrare notevoli affinità sotto il profilo funzionale tra i due istituti, affinità determinate, come abbiamo già avuto occasione di accennnare, dall'interesse della prassi di conservare forme negoziali più libere rispetto al regime ordinario del *constitutum*. Peraltro, giova forse ribadirlo, ciò non permette di ipotizzare una vera e propria sopravvivenza del *receptum argentarii* nella forma della καθαρὰ ἀντιφώνησις del banchiere, circostanza questa che invece, come abbiamo visto, troverebbe, secondo parte della dottrina, conforto ed elementi di convincimento nella ribadita ammissibilità di *indefense constituere* cui si riferisce C.I. 4, 18, 2, 2 nel momento in cui pure il legislatore sopprimeva il *receptum*¹⁷.

In realtà, abolito il vecchio *receptum*, al *constitutum* così come regolato da C.I. 4, 18, 2 (e anche indicato come ἀντιφώνησις) si affiancava nella prassi negoziale bizantina quel particolare tipo di ἀντιφώνησις che, in quanto praticata dagli *argentarii*, si qualificava appunto come καθαρὰ ἀντιφώνησις, prima fatta salva in C.I. 4, 18, 2, 2 e poi meglio regolata e definita nei suoi vari aspetti, a seguito delle richieste della stessa corporazione degli ἀργυροπρᾶται costantinopolitani, nella *praefatio* e nel *caput* 1 dell'Ed. 9.

Diritto commerciale romano. Profilo storico³, cit., p. 145 e ss.). A questo proposito v. anche D. 2, 13, 6, 3 [Ulp. 4 ad ed.]), su cui v. in specie FASOLINO, Sulle tecniche negoziali bancarie: il «receptum argentarii», cit., p. 180 e ss. (anche con riferimento a quanto detto in D. 13, 5, 27).

¹⁷ Sulla riferibilità di quanto previsto in C.I. 4, 18, 2, 2 alla καθαρὰ ἀντιφώνησις v. Astuti, Studi intorno alla promessa di pagamento, II, cit., p. 302 e s. Altri autori, come sappiamo (v. supra, cap. I, p. 38 e s. e nt. 38) si sono spinti più avanti ipotizzando la possibilità di identificare il negozio descritto in Ed. 9 praef. con il receptum: è questa in sostanza l'opinione sostenuta da Díaz Bautista, Estudios sobre la banca bizantina, cit., p. 193 e ss. (v. anche Les garanties bancaires dans la législation de Justinien, cit., in specie p. 187 e ss.), seguito da La Rosa, La pressione degli argentarii e la riforma giustinianea del constitutum debiti, cit., p. 448 e s. La teoria di una continuità funzionale se non strettamente giuridica fu del resto sostenuta in passato da Lenel, Beiträge zur Kunde des Edicts und der Edict-commentare, cit., p. 68 e s.: sul punto, per un quadro delle posizioni della dottrina meno recente, v. Astuti, op. cit., p. 291 e ntt. 20-22. Sulle differenze tra receptum e καθαρὰ ἀντιφώνησις v. però ora anche l'opinione, che appare largamente condivisibile, di Petrucci, Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane, cit., p. 216.

2. L'efficacia probatoria dei documenti privati di "conto corrente" rispetto alle attività del banchiere con particolare riferimento ai corrispettivi pattuiti

Terminato nei termini appena descritti il discorso relativo all'ἀντιφώνησις bancaria (che, come abbiamo visto, è soprattutto riferito ai limiti e le condizioni entro cui si ammetteva che l'argentarius potesse chiedere il rimborso di quanto pagato), nel principium del caput 2 la cancelleria si occupa, in stretta connessione con quanto appena detto, di respingere ogni erronea interpretazione che fosse eventualmente volta a escludere la possibilità che fosse pattuito un compenso in relazione all'esercizio delle attività bancarie (e quindi anche in relazione all'ἀντιφώνησις):

Ed. 9, 2: Εἰ δὲ καί τις αὐτοῖς ὑπεσχέθη ἣ ὑποσχεθείη θεραπεία διὰ γραμμάτων ή καὶ γραμμάτων χωρίς, ἀπόδειξις δὲ αὐτάρχης χαὶ νόμιμος δοθείη ἢ διὰ τῆς τῶν γραμμάτων άναγνώσεως ἢ διὰ τῆς ἐκ τῶν μαρτύρων πίστεως, καὶ ταύτην έχειν την οίχείαν ίσχὺν βουλόμεθα καὶ ἀπαιτεῖσθαι τὸ συμπεφωνημένον παντελῶς μηδενὸς ἀντικειμένου νόμου, ώς έχρῆν προῖκα ταῦτα <πραχθῆναι>, ἀλλὰ μὴ ἐπὶ δόσει τινί, διὰ τὸ τὸν πάντα βίον αὐτῶν ἐχ τούτου συνίστασθαι καὶ τόκους αὐτοὺς τελεῖν καὶ στεγονόμια διδόναι, καὶ τῆς κοινής λυσιτελείας προβεβλήσθαι, οὐχ ἵνα ζημιοῖντο οὐδὲ ίνα παντοίως ἄτροφοι μείναιεν, ἀλλ' ίνα ταύτην ἔχοιεν τῶν οἰκείων πόνων παραμυθίαν. 1 Εἰ μέντοι γε λογισμούς ἡ άντισυγγράφους ή αὐτογράφους πεποίηνται ή ποιήσοιντο ἡ αὐτοὶ πρός τινας τῶν αὐτοῖς συμβαλλόντνων, ἡ ἐκεῖνοι πρὸς αὐτούς, ἐν οἶς ἡ εἰςκομιδὴ τῶν χρημάτων καὶ δαπάνη καταγέγραπται καὶ γράμματα φέροιτο αὐτοῦ τοῦ τῆς τραπέζης προεστηχότος τοῦ τε ὑπογραφέως αὐτοῦ, οὓς άρμαρίτας καλοῦσι, καὶ αὖθις τῶν συμβαλλόντων πρὸς αὐτούς, ἡ διὰ παντὸς ὑπὸ τῆς τοῦ συμβάλλοντος χειρὸς γεγραμμένους ἢ ὑπογραφὴν ἔχοντας, μὴ δύνασθαι τοὺς συμβάλλοντας την μεν είςκομιδην των χρημάτων, ην οί άργυροπρᾶται καταγράφουσιν έν τοῖς ἀντισυγγράφοις ἡ αὐτογράφοις βρεβίοις, δέχεσθαι κάντεῦθεν αὐτοὺς ἀπαιτεῖν, πρὸς δὲ τὴν τῆς ἐξόδου καταγραφὴν ἀντιλέγειν ὡς οὐ γενομένην, μηδὲ αὖθις τοὺς ἀργυροτραπέζης προεστῶτας τὴν μὲν δαπάνην ὀπαιτεῖν, τὴν δὲ εἰςχομιδὴν μὴ δέχεσθαι. 2 Ἀλλ'

είπες ἐκ τῶν ἑκατέςωθεν προκομιζομένων ἀντισυγγράφων λογοθεσίων ἢ αὐτογράφων μαρτυρηθείη ἤ τε τῆς εἰςκομιδῆς ἤ τε τῆς δαπάνης τῶν γραμμάτων πίστις, πάντως ἑκάτερον εἶναι πιστόν, καὶ μὴ τὸ μὲν κατ' αὐτῶν κρατεῖν, τὸ δὲ ὑπὲρ αὐτῶν ἄκυρον εἶναι, ἀλλὰ ἀπαιτεῖσθαι, ὅσα τὰ λογοθέσια δείξειε, πλὴν εἰ μὴ θάτερον ἢ ἐκάτερον μέρος πλάνην ψήφου ἢ περὶ τόκον βλάβην ὑπομεμενηκέναι δείξειεν. εἰ γάρ τι τοιοῦτον προφανῶς δειχθείη, τῆς κατὰ νόμον διορθώσεως τοῦτο ἀξιοῦσθαι θεσπίζομεν, ὥςτε ἕκαστον τοῦ δικαίου καὶ τῆς ἰσότητος ἀπολαύειν¹8.

Si dice infatti che il nucleo "vitale" di tali attività consisteva nel percepire interessi e nel pagare i canoni di locazione per le abitazioni dei clienti (una sorta di pagamento in "fascetta") e che quindi, in via di principio, non si poteva negare agli *argentarii* la remunerazione di attività che rispondevano fra l'altro alla *communis utilitas* e che svolgevano quindi una rilevante funzione sociale¹⁹.

¹⁸ Trad. ed.: Si quod vero etiam emolumentum eis in scriptis aut sine scriptis promissum fuerit aut promittatur, probatio autem sufficiens et legitima detur aut scriptorum lectione aut testium fide, etiam hoc suam vim habere volumus exigique quod pacto convenerit, nulla prorsus lege obsistente, quasi id gratis et non pro mercede aliqua fieri oportebat, propterea quod omnis eorum vita in hoc consistit, ut usuras pendant et pensiones pro aedibus dent et communi utilitati prospiciant, non ut damno afficiantur neque ut omni victu destituantur, sed ut hoc habeant laborum suorum solacium. 1. Si tamen ratiocinia sive antisyngrapha sive autographa faciant aut fecerint aut ipsi illis, qui cum ipsis contrahunt, aut illi ipsis, in quibus pecunia accepta et expensa conscripta est et scriptura inest ipsius mensae praepositi et scribae eius, quos armaritas vocant, et rursus eorum, qui cum ipsis contrahunt, aut omnino contrahentis manu scripta aut subscriptionem habentia, non poterunt contrahentes pecuniam quidem acceptam, quam argentarii in antisyngraphis vel autographis brevibus describunt, agnoscere indeque ab eis exigere, expensae vero scripturae contradicere, tamquam facta non sit, neque rursus argentariae mensae praepositi expensam quidem exigere, acceptum vero non agnoscere. 2. Verum si ex antisyngraphis ratiociniis vel autographis ab utraque parte prolatis demonstretur litterarum tam de acceptis quam de expensis fides, utrumque omnino ratum sit, neque quod contra ipsos est valebit, quod vero pro ipsis est irritum erit, sed exigatur quantum ratiocinia monstrant, nisi alterutra aut utraque pars se errorem calculi aut damnum in usuris perpessam demonstraverit. Si quid enim tale evidenter ostendatur, id legitima emendatione affici sancimus, ut unusquisque iustitia et aequitate fruatur.

¹⁹ În questo senso v. esplicitamente le parole della cancelleria laddove in Ed. 9, 2 pr. si afferma: ...καὶ τῆς κοινῆς λυσιτελείας προβεβλῆσθαι, οὐχ ἵνα ζημιοῖντο οὐδὲ ἵνα παντοίως ἄτροφοι μείναιεν, ἀλλ' ἵνα ταύτην ἔχοιεν τῶν οἰκείων πόνων

Affermata in questi termini la naturale onerosità delle attività svolte dagli *argentarii* a vantaggio altrui, la questione si sposta subito dopo sul piano probatorio in quanto, anche in questa circostanza, la pattuizione di un compenso poteva risultare *in scriptis aut sine scriptis* e quindi eventualmente essere rimessa, almeno in quest'ultimo caso, all'esperimento della prova testimoniale (διὰ τῆς ἐχ τῶν μαρτύρων πίστεως ["testium fide"])²⁰.

Peraltro, con riferimento ai casi in cui fosse presente una documentazione scritta, nei paragrafi 1 e 2, si stabilisce la regola generale (e che doveva pertanto trovare applicazione anche al di là dei limiti di applicazione definiti nel *principium*) che dovessero avere piena efficacia probatoria rispetto ai rapporti intercorsi tra le parti i documenti contabili e i libri del banchiere (λογισμοί e λογοθέσια) in cui figurasse contestualmente l'indicazione delle entrate e delle uscite (e ciò nel senso dell'indivisibilità delle risultanze attive e passive di simili atti scritti), sempre che tali documenti di "conto corrente" fossero redatti in duplice copia rispettivamente dal banchiere (o da uno scriba o da un suo institore [ἀρμαρίτης]) e dal cliente della banca

παραμυθίαν ("...et communi utilitati prospiciant, non ut damno afficiantur neque ut omni victu destituantur, sed ut hoc habeant laborum suorum solacium"); v. anche Ed. 9, 8: ...δεῖ γὰρ τοὺς ἐνόχους γινομένους ὑπὲρ ἀπάντων καὶ χρησίμους ἑκάστῳ φαίνεσθαι σπεύδοντας καὶ ἐξαιρέτου τινὸς ἀπολαῦσαι βοηθείας... ("...Aequum est enim eos, qui pro omnibus se obstringunt omnibusque utiles se exhibere student, etiam eximio aliquo frui auxilio..."). Si tratta di un motivo ricorrente nella legislazione giustinianea: sul punto v. già supra, cap. II, p. 50 e nt. 13, nonché infra, in questo cap., p. 111 e nt. 52 e nel cap. IV, p. 137 e nt. 40, p. 145 e s., p. 147 e s. e nt. 58. Quanto agli aspetti sostanziali della scelta normativa adottata v. VAN DER WAL, Manuale Novellarum Justiniani², cit., p. 105 e nt. 69, che ipotizza che l'interpretazione respinta derivasse dall'erronea interpretazione della regola mandata gratuita esse debent. Quanto al nucleo delle attività "vitali" della banca v. anche Ed. 9, 5 su cui in particolare ampiamente si sofferma Petrucci, Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane, cit., p. 208 e p. 212.

²⁰ Torna dunque qui, sulla scia di Ed. 9 *praef.*-1 con riferimento al mandato ricevuto dall'*argentarius* in relazione all'ἀντιφώνησις, il dualismo fra quanto fosse documentato *cum scriptis* e quanto invece invece non lo fosse. Il collegamento del *principium* del *caput* 2 con quanto detto in precedenza è altresì testimoniato dalla trattazione unitaria di tutta questa parte dell'Editto che si riscontra in *Epit. Nov. ex cod. Bodl.* 3399, nr. 31, 1 (ed. Zachariae, p. 224). Sul punto analogamente anche *Syn. Nov. Iust.*, ll. 2404-2421 (ed. Schminck-Simon, p. 214), che appunto dell'editto conserva un'epitome dei *capita* 1 e 2 (in quest'ultimo caso con riferimento però al dettato normativo di Ed. 9, 2, 1-2).

(ἀντισύγγραφα) o, quantomeno, scritti e/o sottoscritti da quest'ultimo (αὐτόγραφα) 21 .

Tali documenti potevano dunque essere validamente fatti valere quando si esigeva un pagamento, ma non potevano essere disconosciuti quando si fosse invece chiamati ad adempiere e facevano dunque piena fede per i reciproci debiti e crediti senza poter essere messi in discussione dalle parti²². In questi termini rimaneva tuttavia sempre salva la possibilità di dimostrare e correggere eventuali errori materiali di calcolo o nel computo delle *usurae*²³.

Su questa parte del testo v. Petrucci, Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane, cit., p. 224. Sul punto cfr. anche DíAZ Bautista, Estudios sobre la banca bizantina, cit., in specie p. 50 e ss. Per alcuni accenni v. altresì, fra gli altri, BARNISH, The Wealth of Iulianus Argentarius: Late Antique Banking and the Mediterranean Economy, cit., p. 21 e p. 28, nonché Luchetti, Banche, banchieri e contratti bancari, cit., p. 458. La disposizione riguardava dunque ogni tipo di documentazione che fosse redatta in duplice (e reciproca) copia dall'argentarius (o da altri che lo rappresentassero) e dal suo cliente, così come eventualmente anche la documentazione unilaterale del banchiere o del cliente purché in entrambi i casi sottoscritta da quest'ultimo. Dell'efficacia probatoria dei λογοθέσια si era già occupata Nov. 136, 6 che, nel caso in cui fossero sottoscritti dal cliente, prevedeva che non potessero essere contestati laddove registravano le singole cause per le quali il denaro era stato prestato (v. supra, cap. II, p. 73 e s.). Quanto alla figura dell'ἀρμαρίτης cfr. in specie VAN DER WAL, Manuale Novellarum Justiniani², cit., p. 107, nt. 5, che lo individua come un "subordonné le plus haut placé du banquier, qui était responsable du contenu de la chambre forte". Il fatto che non si trattasse semplicemente di uno scriba come risulterebbe dal testo dell'editto è testimoniato anche da Epit. Nov. ex cod. Bodl. 3399, nr. 31, 2 (ed. Zachariae, p. 224) che pone appunto l'alternativa che il documento fosse redatto da uno scriba o piuttosto dall'άρμαρίτης (da considerarsi appunto come un institore).

²² Si affermava dunque l'indivisibilità delle risultanze del documento sia che fosse l'*argentarius* sia che fosse piuttosto il cliente a valersene. In entrambi i casi quanto attestato dal documento non poteva appunto essere messo in discussione: al proposito v. in specie Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 51 e ss., che sottolinea la perfetta corrispondenza contenutistica fra il paragrafo 1 e il paragrafo 2 e il valore rafforzativo di quest'ultimo rispetto al primo.

²³ Sulla frase "πλὴν εἰ μὴ θάτερον ἢ ἐχάτερον μέρος πλάνην ψήφου ἢ περὶ τόχον βλάβην ὑπομεμενηκέναι δείξειεν" ("nisi alterutra aut utraque pars se errorem calculi aut damnum in usuris perpessam demonstraverit") v. per tutti, brevemente, le osservazioni di Petrucci, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, cit., p. 225.

3. Limiti e caratteristiche del beneficium divisionis in relazione ai coobbligati per ἀλληλεγγόη o perché avessero assunto una garanzia reciproca come mandanti in un mandatum pecuniae credendae

A una situazione abbastanza particolare, che sembrerebbe ancora una volta originata dalla casistica, fa invece riferimento il successivo *caput* 3, in cui, risolvendo un'altra questione sottoposta all'attenzione del legislatore dagli ἀργυροπρᾶται di Costantinopoli, la cancelleria si preoccupa di definire il valore da attribuire, anche nei confronti degli eredi, alla promessa di pagamento rilasciata al banchiere da coloro che fossero coobbligati nei suoi confronti in virtù di ἀλληλεγγύη o in quanto ἀλληλομανδάτωρες (indicando per tali coloro che avessero dunque assunto una garanzia reciproca come mandanti in un *mandatum pecuniae credendae*)²⁴:

Εd. 9, 3: Καὶ τοῦτο δὲ ἐδίδαξαν, ὡς τινες ἐξ αὐτῶν ὁμολογίας παρὰ πλειόνων κομισάμενοι καὶ ταύτας ἀλληλεγγύως ἢ κατὰ μανδάτον, εἶτα τὸ πλεῖστον τοῦ χρέους εἰληφότες, καὶ ὀλίγου τινὸς ὄντος τοῦ ὑπολελειμμένου, ἐπὶ τῷ τοῦ χρέους ἐλλείμματι ἔξωθεν παρ᾽ ἐνὸς αὐτῶν ἢ δύο λαβόντες ὁμολογίας, ὡς εἴσω ὑητοῦ χρόνου ταῦτα καταθήσουσι, διαλύσεις τυχὸν ἢ ὁμολογίας ἔθεντο πρὸς ἄπαντας, συμβέβηκε δὲ ἢ τὸν ἕνα ἢ καὶ πλείονας τῶν πεποιηκότων τὴν τῆς λοιπάδος ὁμολογίαν τελευτῆσαι καὶ τοὺς κληρονόμους μὴ αἰρεῖσθαι τὸ παρ᾽ αὐτοῦ ἢ αὐτῶν διομολογηθὲν χρυσίον δοῦναι. θεσπίζομεν οῦν, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει, τὸ ταῖς ὁμολογίαις περιεχόμενον χρυσίον καὶ παρὰ τοῦ τελευτήσαντος ἢ τῶν τελευτησάντων

²⁴ Su Ed. 9, 3 v. in specie l'esame fornito da Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 37 e ss. (cui rinvio anche per le indicazioni bibliografiche riguardanti l'ἀλληλεγγόη, v. in specie p. 38 e s., nt. 55). Per un quadro di sintesi cfr. anche van der Wal, *Manuale Novellarum Justiniani*², cit., p. 123; p. 124 e s. e nt. 65, cui faccio rinvio anche per il rapporto che Ed. 9, 3 sembrerebbe instaurare tra *mandatum pecuniae credendae* e ἀλληλεγγόη (a questo proposito l'autore ricorda P. Hamb. 23, ll. 6-7, in cui si fa esplicita menzione di ἀλληλομανδάτωφες): cfr. sul punto in specie *Manuale Novellarum Justiniani*, Groningen-Amsterdam, 1964, p. 104, nt. 2 (diversamente però ora *Manuale Novellarum Justiniani*², cit., p. 123, nt. 59 e p. 124, nt. 64); su questo aspetto v. anche in particolare R. Taubenschlag, *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri*, 332 *B.C.-640 A.D.*², Warszawa, 1955, p. 306 e H. J. Wolff, *Das Vulgarrechtsproblem und die Papyri*, in *ZSS* 91, 1974, p. 80.

διομολογηθὲν ἐν γράμμασι τοὺς αὐτῶν εἰςπράττεσθαι κληρονόμους μετὰ τοῦ συμπεφωνημένου τόκου 25 .

La cancelleria descrive dunque anzitutto la fattispecie. Dopo che alcuni coobbligati avevano pagato un'ampia parte di quanto dovuto (presumibilmente avevano ciascuno pagato la propria quota), alcuni altri (parrebbe coloro che non avevano ancora proceduto a pagare la propria) si erano impegnati per iscritto a pagare il residuo entro un certo termine di tempo²⁶. Nel caso specifico, la promessa intervenuta, purché fosse stata accettata dal banchiere, produceva l'effetto di liberare i condebitori che avessero già pagato la quota corrispondente al proprio debito²⁷.

La situazione descritta parrebbe presupporre l'applicazione del *beneficium divisionis* che sappiamo esteso all'ἀλληλεγγύη da Nov. 99, 1 pr.²⁸. Nel caso in cui fosse appunto intervenuta la promessa

²⁵ Trad. ed.: Hoc quoque nos docuerunt, quondam ex ipsis promissionibus a pluribus acceptiis iisque ex mutua fideiussione aut ex mandato, deinde plurima debiti parte accepta, et exigua quadam relicta, propter debiti reliquum seorsum ab uno aut duobus illorum promissione accepta, se intra certum tempus ista persoluturos esse, apochas forte aut promissiones omnibus conficere, accidisse vero ut aut unus aut plures eorum, qui reliqui obligationem fecissent, obirent, et heredes pecuniam ab illo aut illis promissam exsolvere nollent. Sancimus igitur, si haec ita se habeant, pecuniam promissionibus comprehensam et a defunto aut defunctis in scripto professam ab heredibus eorum cum stipulatis usuris exigi.

²⁶ Quanto alla necessità che le ricognizioni di debito in questione (ὁμολογίαι) risultassero ἐν γράμμασι, cioè per iscritto v. anche *Epit. Nov. ex cod. Bodl. 3399*, nr. 31, 3 (ed. Zachariae, p. 225). Torna qui un *Leitmotiv* su cui insiste a più riprese la parte iniziale dell'Editto. La piena vincolatività degli impegni assunti deve risultare *in scriptis* sia per quanto riguarda il mandato sottostante alla prestazione della garanzia per ἀντιφώνησις (Ed. 9, 1), sia per quanto riguarda i rapporti di credito e debito fra le parti (Ed. 9, 2, 1-2), sia ora in relazione agli impegni dei coobbligati a pagare il debito residuo.

²⁷ In questo senso è esplicito il testo ove afferma ...διαλύσεις τυχὸν ἣ ὁμολογίας ἔθεντο πρὸς ἄπαντας... ("...apochas forte aut promissiones omnibus conficere..."). Il fatto che fosse avvenuta ad opera dell'*argentarius* un'esplicita liberazione dei coobbligati che avessero pagato è altresì confermata da *Epit. Nov. ex cod. Bodl.* 3399, nr. 31, 3 (ed. Zachariae, p. 225). Sul punto v. anche Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 38.

²⁸ Per un esame della disciplina introdotta da Nov. 99 (anche con particolare riferimento al principium del caput 1) v. in specie E. Cantarella, La fideiussione reciproca ("ἀλληλεγγόη" e "mutua fideiussio"). Contributo allo studio delle obligazioni solidali, Milano, 1965, p. 133 e ss., nonché Briguglio, «Fideiussoribus succurri solet», cit., p. 196 e ss. Quanto all'estensione del beneficium divisionis

sembrerebbe infatti esclusa ogni possibilià di ottenere dai coobbligati una quota maggiore di quella dovuta da ciascuno, benché per regola generale ciò sarebbe stato invece possibile per la particolare configurazione del *beneficium divisionis* nel caso di ἀλληλεγγύη in cui i condebitori si fossero obbligati in solido (ἀλληλέγγυοι εἰς ὁλόκληρον) e nonostante l'applicazione del *beneficium excussionis* nel caso in cui al contrario non fosse stata contemplata la clausola volta a instaurare la solidarietà (ἀλληλέγγυοι ἐξ ἴσου)²⁹.

Come riferisce la cancelleria, la questione si poneva in particolare perché, nel caso in cui fossero deceduti coloro che avevano assunto l'impegno nei confronti dell'*argentarius*, i loro eredi si rifiutavano di dar seguito all'impegno assunto³⁰. A tal proposito si stabiliva espressamente che l'impegno di pagare il residuo sarebbe diventato incontestabile da parte degli eredi (che avrebbero dovuto pagare anche le *usurae* pattuite) senza tra l'altro, a quanto parrebbe, la possibilità di richiedere a loro volta l'applicazione del *beneficium divisionis* (di cui appunto non si fa alcuna menzione) e ciò probabilmente per favorire la riscossione del credito già messa in discussione dalle contestazioni da essi avanzate³¹.

all'ἀλληλεγγόη v. anche, brevemente, KASER, *Das römische Privatrecht*, II², cit., p. 454 e nt. 9, p. 455, nt. 10 (con indicazione della bibliografia precedente).

²⁹ La Novella del 539, oltre a prevedere, nel caso di ἀλληλέγγυοι εἰς ὁλόκληφον, un particolare regime del *beneficium divisionis* che implicava che in un primo momento l'azione potesse essere diretta nei confronti di ciascuno dei debitori presenti e solvibili e che solo in un secondo momento si potesse agire nei confronti degli altri per le quote degli assenti e degli insolvibili, prevedeva la parziarietà nel caso di ἀλληλεγγόη in cui non fosse contemplata la clausola volta a instaurare la solidarietà (caso in cui trovava applicazione, per il coordinamento con Nov. 4, 1, anche il *beneficium excussionis*): sul punto v. in specie le osservazioni di Briguglio, «*Fideiussoribus succurri solet*», cit., p. 204 e ss.

³⁰ Per l'origine delle contestazioni avanzate dagli eredi e per la possibilità di ricollegarle a una logica "volgarista" che avrebbe messo in discussione la stessa idea della trasmissibilità *mortis causa* delle obbligazioni gravanti sui loro danti causa cfr. le osservazioni di Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 39. Peraltro, come ammette lo stesso autore spagnolo, è pur vero che di norma le contestazioni provenienti dagli eredi riguardavano piuttosto, su tutt'altro piano, il problema della prova dell'esistenza del debito. In questo senso è del resto esplicita la testimonianza di Ed. 7 *praef.* (su cui v. *infra*, p. 120 e ss.).

³¹ Proprio l'obbligo imposto agli eredi e la conseguente impossibilità fatta loro di avvalersi del *beneficium divisionis* sembrerebbe dunque l'innovazione più rilevante di Ed. 9, 3; la circostanza che qui si neghi il *beneficium* dopo averlo ammesso per chi aves-

4. Il regime particolare per i mutui garantiti da pegni

Una disciplina derogatoria che poteva risolversi a favore degli *argentarii* (in relazione alla velocizzazione che determinava per la riscossione del credito a fronte di debitori privi di liquidità) è poi specificamente stabilita nel successivo *caput* 4, in cui la cancelleria giustinianea prevede alcune disposizioni particolari per i mutui garantiti da pegni, permettendo anzitutto ai creditori di procedere, nel caso di inadempimento, all'alienazione diretta (e quindi al di fuori delle regole previste dal diritto comune) delle cose vincolate a loro favore a garanzia del credito³²:

Εd. 9, 4: Εἰ δέ τινες ἐδανείσαντο ἢ δανείσοιντο παρ' αὐτῶν ἐνέχυρα δόντες, εἶτα ἐν ταῖς δανειακαῖς συγγραφαῖς ἐπέτρεψαν ἢ ἐπιτρέψαιεν αὐτοῖς ἐκ διαπράσεως τῶν ἐνεχύρων πίστει αὐτῶν γινομένης τὸ τούτων τίμημα εἰς τὸ χρέος λογίζεσθαι, οἱ δὲ τοῦτο πράξαιεν, μὴ πολυπραγμονεῖσθαι αὐτοὺς μηδὲ πράγματα ὑπὲρ τούτων ἔχειν, ἀλλ' ὀμνύντας ὁπόσης τιμῆς τὰ ἐνέχυρα πεπράκασι πιστεύεσθαι, καὶ ἀρκεῖν τοῦτο αὐτοῖς πρὸς πᾶσαν ἀγνωμοσύνης ἀναίρεσιν. Εἰ δέ τις ἀγράφως δανειζόμενος ἐνέχυρα δοίη ἢ σφραγίσας αὐτὰ ἢ καὶ σφραγίδων χωρίς, ἀνάγκην ἔχειν τὸν δανεισάμενον ἢ λαμβάνειν τὰ ἐνέχυρα ἐπιγινώσκοντα τὰς σφραγῖδας ἢ καὶ αὐτὰ μὴ ραδιουργηθέντα καὶ ἀποπληροῦν τό τε κεφάλαιον τόν τε συμφωνηθέντα τόκον, ἢ εἴπερ οὐκ ἔχει χρυσίον ὁ ὀφειλέτης, εἰς τὴν ἀξίαν διατίμησιν ταῦτα καταλιμπάνειν

se già pagato la sua quota farebbe pensare che la disposizione in esame sia posteriore a Nov. 99 e cioè al 15 dicembre 539: si potrebbe così porre il momento di emanazione dell'Editto dopo questa data e quindi agli anni fra il 540 e il 542, cfr. *supra*, p. 81, nt. 2.

Quanto alle modalità di vendita del bene dato in garanzia ricordo la disciplina ordinaria prevista da C.I. 8, 33 (34), 3, 1 e 5 (a. 530), in cui si prevedeva che la vendita dovesse avvenire secondo quanto stabilito dalle parti all'atto della costituzione della garanzia e che in mancanza di una pattuizione in questo senso non potesse comunque avvenire prima che fosse decorso un biennio (par. 1); se poi la vendita fosse avvenuta dopo l'assegnazione del bene in proprietà al creditore, quest'ultimo sarebbe stato tenuto a giurare di non averla compiuta dolosamente e di aver venduto la cosa oppignorata al più alto prezzo possibile (par. 5): sul ius vendendi nel diritto giustinianeo cfr., in generale, la trattazione fornita da Burdese, *Lex commissoria e ius vendendi nella fiducia e nel pignus*, cit., p. 215 e ss.; per un quadro sintetico v., tra gli altri, in specie Kaser, *Das römische Privatrecht*, II², cit., p. 321.

καὶ τὸ ὑπόλοιπον πληφοῦν, οὐ δυνάμενον λέγειν, ὡς δεῖ αὐτὸν ἀρκεσθῆναι τοῖς ἐνεχύροις, κἂν εἰ ἐλάττονος εἶεν ποσότητος, ἀλλ' ἐκ τρόπου παντὸς πληφοῦν πᾶν τὸ χρέος, ὅσον ἂν μετὰ τοῦ συμφωνηθέντος λογισθείη τόκου. εἰ δὲ καὶ ὁρισθείη χρόνος ἐπὶ τῷ δανείσματι ἐνεχύρων ἄπαξ δεδομένων ἢ ἐσφραγισμένων ἢ ἀσφραγίστων, εἴσω δὲ τοῦ χρόνου μὴ γένηται τὸ ἰκανόν, ἄλλος δὲ τοσοῦτος παρέλθη χρόνος, ἐξεῖναι αὐτοὺς ἀκριβοῦς διατιμήσεως γενομένης παρόντων καὶ ταβουλαρίων καὶ τῶν θείων προκειμένων λογίων καὶ διατιμητῶν παραλαμβανομένων, διατιμᾶσθαι ταῦτα καὶ ἑαυτοῖς λογίζεσθαι, εἴτε ἐξαρκεῖ εἰς τὸ χρέος εἴτε καὶ εἰς μέρος τοῦ χρέους⁵³.

Nel caso in cui, con un'apposita clausola inserita nel documento con cui si era concesso il mutuo, i creditori fossero stati dunque autorizzati a vendere il pegno πίστει αὐτῶν ("sub ipsorum fide"), quanto ricavato sarebbe stato comunque da imputare al debito senza che, da parte sua, il cliente mutuatario avesse in alcun modo la possibilità di avanzare contestazioni a proposito del prezzo di vendita, essendo nella circostanza sufficiente che l'entità del ricavato fosse attestata dal banchiere sotto giuramento 34 .

Trad. ed.: Si qui autem datis pignoribus ab eis mutuati fuerint aut mutuentur, deinde in mutui syngraphis permiserint aut permittant eis, ut venditione pignorum sub ipsorum fide facta eorum pretium in debitum imputetur, illi vero hoc fecerint, non molestari eos neque propter ea negotiis implicari, sed iurantibus, quanti pretii pignora vendiderint, credi, idque iis ad omnem improbitatem tollendam satis esse. Si quis vero sine scripto mutuatus pignora det aut obsignata aut etiam sine sigillis, necesse habebit qui mutuatus est, aut pignora recipere agnoscens sigilla aut etiam ipsa non laesa, et explere et sortem et promissas usuras, aut si pecuniam non habeat debitor, ad iustam aestimationem illa relinquere et reliquum supplere, neque dicere poterit illum pignoribus, quamquam minoris sint quantitatis, contentum esse oportere, sed omni modo debitum totum explere, quantum cum promissis usuris computatum erit. Sin autem etiam tempus mutuo praefinitum sit datis semel pignoribus sive obsignatis sive non obsignatis, intra id tempus vero satis non factum sit, alterumque tantum elabatur tempus, liceat ipsis, accurata aestimatione facta praesentibus et tabulariis et divinis eloquiis propositis et aestimatoribus adhibitis ea aestimare et sibi imputare, sive debitum explent sive etiam partem debiti.

³⁴ Sul punto v. in specie Petrucci, *Profili giuridici delle attività e dell'organiz- zazione delle banche romane*, cit., p. 212. Quanto al giuramento previsto in Ed. 9, 4 (...ἀλλ' ὀμνύντας ὁπόσης τιμῆς τὰ ἐνέχυρα πεπράκασι πιστεύεσθαι, καὶ ἀρκεῖν τοῦτο αὐτοῖς πρὸς πᾶσαν ἀγνωμοσύνης ἀναίρεσιν... ["...sed iurantibus, quanti pretii pignora vendiderint, credi, idque iis ad omnem improbitatem tollendam satis esse..."]) e sulla fiducia attribuita dal legislatore alla parola del banchiere (cfr.

D'altra parte in assenza di un documento scritto e quindi nella conseguente impossibilità di applicare la procedura appena delineata, il mutuatario, qualora il valore della cosa pignorata fosse inferiore all'entità del debito, non avrebbe comunque potuto, da parte sua, considerarsi liberato semplicemente affermando che il creditore dovesse ritenersi soddisfatto di vedersi assegnato quanto costituito in pegno. Sarebbe stato infatti in ogni caso tenuto al pagamento di quanto dovuto e dei relativi interessi, eventualmente aggiungendo il residuo al valore di stima del bene pignorato⁵⁵.

Nel caso infine di mutui a scadenza prefissata, decorso un periodo doppio rispetto a quello pattuito, il creditore sarebbe comunque stato autorizzato a far stimare il bene sottoposto a garanzia e imputarlo al credito al prezzo di stima, salva peraltro, anche in questo caso, la possibilità di richiedere il residuo³⁶.

anche ad altro proposito Ed. 7, 5, su cui v. *infra*, cap. IV, p. 138 e s.), sia pure con riferimento alla sua dichiarazione giurata, v. Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 31, nt. 43. Peraltro la specialità della norma non sta tanto nel valore attribuito al giuramento (che non è diverso da quello riconosciuto dalla disciplina ordinaria nel caso di vendita del pegno che fosse già stato assegnato in proprietà al creditore, cfr. C.I. 8, 33 [34], 3, 5), quanto piuttosto, a quanto parrebbe, soprattutto nel riconoscere la possibilità di alienazione del pegno senza rispettare le procedure e i tempi più lunghi previsti dal diritto comune.

rispetto a quanto previsto in C.I. 8, 33 (34), 3, 4 a proposito dell'impossibilità che l'assegnazione del pegno potesse comportare la soddisfazione del credito nel caso in cui il valore di quest'ultimo non raggiungesse l'entità del debito, v. per tutti VAN DER WAL, *Manuale Novellarum Justiniani*², cit., p. 101. Non appare invece del tutto chiaro se in assenza di un documento che autorizzasse la vendita del pegno il creditore potesse ugualmente procedere all'alienazione o se piuttosto, come a me sembra più probabile, ottenesse una assegnazione diretta del bene pignorato in deroga alle modalità previste dal diritto comune (cfr. C.I. 8, 33 [34], 3, 2-3). In questo senso sembrerebbe indurre anche quanto detto in *Epit. Nov. ex cod. Bodl.* 3399, nr. 31, 5 (ed. Zachariae, p. 225).

³⁶ Sul punto v. in sintesi van der Wal, Manuale Novellarum Justiniani², cit., p. 102. Che in questo caso la disposizione prevedesse l'assegnazione diretta del bene pare indiscutibile: la stima doveva comunque avvenire in forma solenne in presenza di un ταβουλάριος, sul punto cfr. in questo senso anche Epit. Nov. ex cod. Bodl. 3399, nr. 31, 6 (ed. Zachariae, p. 225). Sulla categoria dei ταβουλάριοι da intendersi, in epoca giustinianea, come degli impiegati dei tabelliones che avevano, fra l'altro, la funzione della redazione materiale dei documenti cfr. ΑΜΕΙΟΤΤΙ, L'età romana, cit., p. 82, nt. 14, nonché Id., Giustiniano e la comparatio litterarum, in Novella Constitutio. Studies in Honour of Nicolaas van der Wal (Subseciva Groningana IV), Groningen, 1990, p. 219, nt. 14.

5. Ancora sulle usurae: una deroga al divieto di percepire usurae ultra duplum e l'applicazione del tasso dell'8% a favore dei banchieri anche qualora rivestissero militiae del rango illustris

Sappiamo da quanto espressamente detto in Ed. 9, 2 pr. che una delle principali attività degli *argentarii* era, come è naturale, quella di concedere mutui a interesse. Sulla delicata questione delle *usurae* – che, come abbiamo visto era già stata in precedenza affrontata in Nov. 136, 4 e 136, 5, 1 – non a caso dunque ritornava il *caput* 5 dell'Editto. Si tratta di un un testo che, con riferimento alle attività creditizie in cui fra le parti figurassero degli *argentarii* e sia pure limitatamente ai contratti già conclusi, riconosceva la possibilità di accumulazione degli interessi anche quando questi avessero già raggiunto l'ammontare del capitale dovuto e ciò in deroga al divieto generale di percepire *usurae ultra duplum*, che, come è noto, era già previsto dalla stessa cancelleria giustinianea con una costituzione del 529 conservata in C.I. 4, 32, 27, 1³⁷:

Εd. 9, 5: Καὶ τοῦτο μέντοι ἰάσασθαι ἤτουν, ὥςτε διὰ τὸ τὸν βίον αὐτοῖς ἐν τῷ δανείζειν καὶ δανείζεσθαι καθεστάναι καὶ ἀντιφωνεῖν ὑπὲρ ἐτέρων καὶ τόκους τελεῖν, μὴ ἀντιτίθεσθαι αὐτοῖς τὴν ἡμετέραν διάταξιν ἐν τοῖς δανείσμασιν, ἡν ἐγράψαμεν μηδενὶ συγχωροῦντες ὑπὲρ τὸ διπλάσιον κομίζεσθαί τι, εἴπερ τοσαύτην καταβάλοι ποσότητα, ὅσην τό τε ἀρχαῖον οἴ τε τόκοι πληροῦσιν. ἡμεῖς τοίνυν τὴν μὲν διάταξιν εἰς τὸ ἑξῆς παραβαθῆναι παντελῶς οὐ βουλόμεθα, τὸ δὲ παρελθόν, ὅπερ οὐκέτι δέχεται παντελῶς ἐπιβουλὴν οὐδεμίαν, τοῦτο αὐτοῖς θεραπεύοντες θεσπίζομεν, ἐπὶ τῶν

³⁷ Sul punto v. quanto detto *supra*, cap. I, p. 24 e s. Per la disposizione di Ed. 9, 5 cfr. anche quanto riferito in *Epit. Nov. ex cod. Bodl.* 3399, nr. 31, 7 (ed. Zachariae, p. 225). Il tema delle *usurae ultra duplum* rimase dunque di forte attualità nello sviluppo della legislazione giustinianea ben oltre gli anni delle compilazioni. Quanto agli altri interventi in tema di *usurae ultra duplum* (Nov. 121 [a. 535], Nov. 138 [a. 533 o 535] e Nov. 160 [forse a. 534]) cfr. in particolare Bianchini, *La disciplina degli interessi convenzionali*, cit., p. 399 e ss. (= *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, cit., p. 133 e ss.), nonché, con riferimento a Nov. 138, della stessa autrice, *Storia di una Novella. Nov. 138 fra Epitomi e Basilici*, in *Studi in onore di R. Martini*, I, cit., p. 275 e ss. (= *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, cit., p. 171 e ss.), cui *adde* J. Caimi, *Epitome di Atanasio 17.3 e «stipulatio usurarum»*, cit., p. 139 e ss.

ταῖς ἀληθείαις ἀργυροπρατικῶν συναλλαγμάτων τῶν μέχρι τήμερον πραχθέντων ἄδειαν αὐτοῖς εἶναι, καὶ εἰ τύχοιεν τόκοι ὑπὲρ τὸ διπλάσιον ἐπὶ τούτοις τοῖς χρέεσι δεδομένοι, εἰςπράττειν αὐτοὺς τὰ ὀφειλόμενα μετὰ τοῦ ὡρισμένου τόκου, οὐκ ἀναγκαζομένους ὑπολογίζεσθαι οὕτε εἰς τόκον οὕτε εἰς ἀρχαῖον ὄφλημα τὰ ἤδη ὑπὲρ τὸ κεφάλαιον καταβεβλημένα· καὶ μὴ ἀντικεῖσθαι αὐτοῖς ἐπὶ τούτῳ καὶ μόνῳ τὴν ἡμετέραν διάταξιν τὴν τοῦ διπλασίονος, ἀλλὰ κατὰ τὴν φύσιν τῶν συμβολαίων ταῦτα αὐτοὺς ἀπαιτεῖν, ἀλλ' οὐδὲ αὐτῶν ἀποχρῆσθαι δυναμένων πρὸς τοὺς ἤδη συμβεβληκότας αὐτοῖς τῆ παρ' ἡμῶν τεθείση διατάξει, οὐδὲ δυναμένων λογίζεσθαι τοὺς ἤδη καταβεβλημένους τόκους ἢ εἰς τὸ διπλοῦν τοῦ τόκου ἣ εἰς τὸ ἀρχαῖον ὄφλημα³⁸.

Pur non abrogando la disposizione contenuta nella legge del 529, la nuova previsione ammetteva dunque, con riferimento alle sole contrattazioni in cui fosse parte un *argentarius* (ἐπὶ τῶν ταῖς ἀληθείαις ἀργυροπρατικῶν συναλλαγμάτων ["in veris contractibus argentariorum"]) la possibilità di pattuire interessi che superassero per entità il capitale versato (ed eventualmente di richiederne giudizialmente l'esazione), senza che questo comportasse, come invece accadeva nel diritto comune, la necessità di ridurre quelli eccedenti il limite o di imputarli allo stesso capitale⁵⁹.

Trad. ed.: Sed hoc quoque ut sanaretur petierunt, ne quoniam victus ipsis in mutuo et dando et accipiendo consistat et pro aliis constituendo et usuras pendendo, ipsis in mutuis dandis nostra opponatur constitutio, quam scripsimus nemini ultra duplum accipere quicquam permittentes, si tantam quantitatem solverit creditor quantam et sors et usurae efficiant. Nos igitur in posterum eam legem violari omnino nolumus, quod vero praecessit, quia non iam ullam omnino recipit machinam, hoc ipsis emendantes sancimus, ut in veris contractibus argentariorum ad hunc diem factis facultas iis sit, etiamsi usurae supra duplum pro his debitis datae sint, exigendi debita cum constitutis usuris, non coactis imputare neque in usuras neque in antiquum debitum, quae supra sortem iam soluta sunt, et in hoc solo eis nostra de duplo constitutio non obstet, sed secundum contractuum naturam ea exigant; sed ita ut ne ipsi quidem adversus eos, qui cum ipsis iam contraxerunt, nostra constitutione abutantur, neque imputare possint solutas iam usuras aut in duplum usurarum aut in antiquum debitum.

⁵⁹ In questo senso è esplicito il testo dell'Editto: ...ἄδειαν αὐτοῖς εἶναι, καὶ εἰ τύχοιεν τόκοι ὑπὲς τὸ διπλάσιον ἐπὶ τούτοις τοῖς χρέεσι δεδομένοι, εἰςπράττειν αὐτοὺς τὰ ὀφειλόμενα μετὰ τοῦ ὡςισμένου τόκου, οὐκ ἀναγκαζομένους ὑπολογίζεσθαι οὕτε εἰς τόκον οὕτε εἰς ἀρχαῖον ὄφλημα τὰ ἡδη ὑπὲς τὸ κεφάλαιον καταβεβλημένα... ("...facultas iis sit, etiamsi usurae supra duplum pro his debitis datae sint, exigendi debita

La deroga, che si dice conforme alla natura dei contratti bancari (ἀλλὰ κατὰ τὴν φύσιν τῶν συμβολαίων ταῦτα αὐτοὺς ἀπαιτεῖν ["sed secundum contractuum naturam ea exigant"]), era peraltro applicabile, come si è accennato, ai soli mutui che risultassero già conclusi (...τῶν μέχρι τήμερον πραχθέντων... ["...ad hunc diem factis..."]) all'atto di emanazione dell'Editto (e pertanto con funzione di sanatoria del pregresso) e, fra questi, a tutti quelli in cui fosse parte un banchiere e quindi anche nel caso in cui rivestisse il ruolo di debitore⁴⁰.

La disposizione appena esaminata poteva dunque anche andare a beneficio della controparte contrattuale della banca, anche se, come forse è facile immaginare, la "bilateralità" prevista dalla cancelleria finiva per riguardare soprattutto i prestiti interbancari, costituendo quindi un "bilanciamento" più teorico che reale. Peraltro una interpretazione che può considerarsi indiscutibilmente e "unilateralmente" benevola nei confronti dei membri della corporazione degli ἀργυροπρᾶται veniva invece proposta nel successivo caput 6, nel cui principium si ammetteva che il tasso dell'8%, che sappiamo previsto per i contratti dei negotiatores (e quindi anche degli argentarii), potesse continuare a essere applicato anche qualora un membro della corporazione avesse conseguito una militia (purché non armata: cfr. C.I. 12, 34 [35], 1, 1) che comportasse l'acquisto del rango di illustris, e ciò benché in base alla già ricordata previsione di C.I. 4, 32, 26, 2 si fosse invece stabilita per le personae illustres (o di rango superiore) la possibilità di esigere un tasso massimo di interesse pari al 4%⁴¹:

cum constitutis usuris, non coactis imputare neque in usuras neque in antiquum debitum, quae supra sortem iam soluta sunt..."). Su tale disposizione v. in particolare Petrucci, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, cit., p. 217 e s.

⁴⁰ Su quest'ultimo aspetto v. per tutti BIANCHINI, *La disciplina degli interessi convenzionali*, cit., p. 417 e s. (= *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, cit., p. 151 e s.); per un accenno cfr. anche Luchetti, *Banche, banchieri e contratti bancari*, cit., p. 454, nt. 13. Si può in aggiunta sottolineare che la deroga in questione, che nel diverso caso in precedenza previsto in Nov. 160 era finalizzata al sostentamento delle finanze cittadine (il caso riguardava la città di Afrodisia, i cui cittadini lamentavano che l'applicazione della disposizione di C.I. 4, 32, 27, 1 potesse incidere negativamente sulle entrate cittadine provenienti da impiego di capitali), trova invece qui esplicita giustificazione nella particolare "natura" dei contratti bancari. Quello dell'onerosità dei prestiti bancari è peraltro un motivo che ritorna nella legislazione giustinianea: v. già, sia pure a altro proposito, Nov. 136, 5, 1, su cui cfr. *supra*, cap. I, p. 71 e s.

⁴¹ Su Ed. 9, 6 pr., il cui contenuto normativo ricorre in sintesi anche in *Epit. Nov. ex cod. Bodl.* 3399, nr. 31, 9 (ed. Zachariae, p. 225 e s.), cfr. nella letteratu-

Ed. 9, 6: Ἐπειδὴ δὲ συνεχωρήσαμεν χωρὶς ἐνόπλου στρατείας τοῖς ἀργύρου τραπέζης προεστῶσιν ἐπὶ ταύτης τῆς εὐδαίμονος πόλεως τὰς ἄλλας πάσας μετιέναι στρατείας, εἶτα ἐχεῖνοι δανείσματα πράξαντες ἢ καὶ πράττοντες τόχον ἐπηρώτησαν τὸν ἐχ διμοίρου μέρους, ὁποῖον τοῖς άργυροπράταις ἐφήκαμεν, οἱ δὲ ἀγνώμονες ταῦτα πάντα άντιτιθεῖεν αὐτοῖς τὰς στρατείας λέγοντες, προςήκειν αὐτοὺς οὐ τὸν ἀργυροπράταις ἀλλὰ τὸν στρατευομένοις πρέποντα τόχον κομίζεσθαι, ταύτην αὐτῶν τὴν ἄλογον καὶ άγνωμονεστάτην άντίθησιν παντελώς σχολάζειν θεσπίζομεν καὶ τὰ συμπεφωνημένα ἢ καὶ συμφωνούμενα κρατεῖν. 1 Άλλ' οὐδὲ <ἐκεῖνο> ἡμῖν ἀρέσκει, περὶ τῶν ἀργυροπρατικῶν συναλλαγμάτων αἰτεῖν τινας ἢ παντελῶς μὴ διδόναι κεφάλαια ή τόκους ή τὸ ἔτι τούτων γεῖρον λόγω, ώςτε νομίμων τόχων διδομένων είς τὸ ἀρχαῖον λογίζεσθαι καὶ τοῦτο γὰρ ἐπὶ τῶν συναλλαγμάτων τῶν πρὸς ἀργυροπράτας γενομένων ἢ γινομένων κρατεῖν βουλόμεθα⁴².

ra più risalente BILLETER, Geschichte des Zinsfusses im griechisch-römischen Altertum bis auf Justinian, cit., p. 320 e p. 333. Più di recente in specie BIANCHINI, La disciplina degli interessi convenzionali, cit., p. 416 e s. (= Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale, cit., p. 150 e s.), nonché, per alcuni cenni, BONINI, Interpretazioni della pratica ed interpretazioni autentiche, cit., p. 264, nt. 62. Sul testo v. brevemente anche Petrucci, Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane, cit., p. 218. In realtà C.I. 4, 32, 26, 2 aveva imposto il tasso massimo del 4% agli illustres e alle persone di rango ancor più elevato (si pensi per esempio a coloro che avessero ottenuto la dignitas di patricius): Ideoque iubemus illustribus quidem personis sive eas praecedentibus minime licere ultra tertiam partem centesimae usurarum in quocumque contractu vili vel maximo stipulari... (sul punto v. supra, cap. I, p. 19 e s.). La testimonianza di Ed. 9, 6 pr. è interessante anche perché è prova ulteriore del potere economico e del ruolo sociale assunto dagli argentarii nella Costantinopoli del VI secolo: sul punto v. in specie Bogaert, La banque en Égypte byzantine, cit., p. 90 e s.

⁴² Trad. ed.: Quoniam vero permisimus argentariae mensae praepositis in hac felice urbe excepta armata militia omnes alias militias gerere, deinde illi, cum mutuum dederunt aut etiam dant, besses usuras, quantas argentariis concessimus, stipulati sunt, improbi autem opponunt ipsis militias, dicentes aequum esse eos non argentariis, sed militantibus convenientes usuras capere, hanc eorum absurdam et improbissimam obiectionem omnino quiescere iubemus et quae pacto convenerint aut etiam conveniant obtinere. 1. Sed ne illud quidem nobis placet, quod de argentariorum contractibus nonnulli postulant, ut omnino non dent aut sortes aut usuras, vel, quod hoc etiam peius est, ut quae legitimae usurae dantur sorti imputentur. Nam hoc quoque in contractibus, qui cum argentariis initi sunt aut ineuntur, obtinere volumus.

La concessione veniva dunque presentata rigettando sdegnosamente l'interpretazione contraria di coloro che avevano ipotizzato che nella fattispecie dovesse piuttosto applicarsi il rateo massimo di *usurae* previsto per gli *illustres* e ciò benché, nell'ottica della legge del 528 e del *favor debitoris* cui era ispirata, tale interpretazione non potesse essere esclusa a priori e fosse nel complesso non del tutto irragionevole.

Si trattava infatti di risolvere un potenziale contrasto fra le disposizioni contenute in C.I. 4, 32, 26, 2 in materia di saggi massimi di interesse e in particolare fra la disposizione che li fissava appunto al 4% per gli *illustres* e quella che invece li ammetteva fino all'8% nel caso di coloro che svolgessero attività commerciali o imprenditoriali e fra queste anche le *negotiationes* bancarie.

Evidentemente la cancelleria riteneva prevalente l'esigenza di tutelare gli interessi degli *argentarii*, con riferimento ai corrispettivi che potevano essere ricavati da una attività fra le più tipiche tra quelle da loro svolte e che fra l'altro si caratterizzava, come sappiamo, per assolvere una rilevante funzione di sostegno finanziario per le attività pubbliche e private del tempo⁴³.

La disposizione peraltro, forse ancora su richiesta degli *argenta*rii, si concludeva (par. 1) con un'ulteriore precisazione, forse scontata, ma evidentemente resa opportuna, come del resto riferisce la cancelleria, dalle frequenti richieste che le erano pervenute di esentare i contratti bancari dalla disciplina comune rispetto alle modalità di restituzione del capitale e di riscossione degli interessi, richieste probabilmente da mettersi in relazione ai più elevati tassi che sappiamo praticati nei prestiti bancari.

Si stabiliva cioè che il debitore, corrispondendo gli interessi non potesse comunque sottrarsi alla necessità di restituire il capitale o al

⁴³ I due aspetti, evidentemente rilevanti per la soluzione adottata, benché qui non dichiarati, erano stati contestualmente evidenziati, come sappiamo, nella parte finale di Ed. 9, 2 pr.: ...διὰ τὸ τὸν πάντα βίον αὐτῶν ἐκ τούτου συνίστασθαι καὶ τόκους αὐτοὺς τελεῖν καὶ στεγονόμια διδόναι, καὶ τῆς κοινῆς λυσιτελείας προβεβλῆσθαι, οὐχ ἵνα ζημιοῖντο οὐδὲ ἵνα παντοίως ἄτροφοι μείναιεν, ἀλλ' ἵνα ταύτην ἔχοιεν τῶν οἰκείων πόνων παραμυθίαν ("...propterea quod omnis eorum vita in hoc consistit, ut usuras pendant et pensiones pro aedibus dent et communi utilitati prospiciant, non ut damno afficiantur neque ut omni victu destituantur, sed ut hoc habeant laborum suorum solacium").

contrario, restituendo quest'ultimo, dispensarsi dal pagamento dei primi o comunque imputare al capitale gli interessi che fossero stati pattuiti nei termini di legge. Con ciò si ancorava il mutuatario a quanto concordato e a far fronte interamente e senza deroghe agli impegni assunti, tutelando gli *argentarii* nei confronti di contestazioni che evidentemente, come dimostrano le nostre fonti, creavano non pochi problemi nell'esercizio delle loro attività creditizie⁴⁴.

6. Regole in materia di presentazione obbligatoria di documenti

Il *caput* 7 riguarda invece nel *principium* la presentazione obbligatoria, posta a carico di terzi, dei documenti relativi ai negozi intercorsi tra loro stessi e le mogli dei debitori di un banchiere al fine di determinare una situazione di artificiosa insolvibilità dei mariti. Si tratta evidentemente di una fattispecie particolare che ha origine nella casistica e che viene sottoposta dalla corporazione all'attenzione della cancelleria.

Il caso è specificamente quello in cui il debitore della banca, adducendo l'esistenza di debiti matrimoniali, avesse incaricato i propri debitori di pagare quanto a lui dovuto alla propria moglie e riguarda non solo le quitanze di pagamento (διαλύσεις) che costei avesse loro rilasciato al momento dell'adempimento e quanto comunque provasse il pagamento (ἀποδείξεις), ma anche tutti i documenti idonei ad accertare quanto avvenuto⁴⁵:

⁴⁴ Sulla previsione di Ed. 9, 6, 1, che appunto documenta come, oltre che dalle richieste degli *argentarii*, la cancelleria fosse sollecitata talvolta anche dalle *preces* di chi, in direzione diametralmente opposta, richiedeva il suo intervento per ottenere un regime più favorevole di quello ordinario per chi aveva ottenuto prestiti dalla banca cfr., per una breve sintesi, VAN DER WAL, *Manuale Novellarum Justinia-ni*², cit., p. 108. Il testo risulta dunque interessante anche perché dimostra che, pur con obiettivi diametralmente opposti, banchieri e clienti chiedevano tutti un regime speciale per le contrattazioni bancarie, derogatorio rispetto a quello comune. Per un riassunto della disposizione in esame cfr. anche *Epit. Nov. ex cod. Bodl.* 3399, nr. 31, 10 (ed. Zachariae, p. 226).

⁴⁵ Sul contenuto di Ed. 9, 7 che risulta nella sostanza riprodotto anche in *Epit. Nov. ex cod. Bodl.* 3399, nr. 31, 11 (con riferimento al *principium*) e 12 (con riferimento al paragrafo 1) (Zachariae, p. 226), v. in specie la trattazione di Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 55 e ss.; per un esame sintetico

Ed. 9, 7: "Εν δὲ δὴ καὶ τοῦτο τῶν αἰτουμένων ἐστὶ παρ' αὐτῶν, ὅτιπερ πολλάκις τινὲς τῶν ὑπευθύνων αὐτοῖς καθεστώτων, εἶτα ἐτέρους ἔχοντες ὑπευθύνους, οὐχ έαυτούς έκεῖθεν πληροῦσιν, άλλὰ παρασκευάζουσι ταῖς αύτῶν γαμεταῖς προφάσει προικὸς ἡ παραφέρνων ἡ χρεῶν δῆθεν ἄλλων τοῦτο καταβάλλειν καὶ διαλύσεις παρ' αὐτῶν ήγουν ἀποδείξεις πομίζεσθαι, ἐπείνων δὲ εἰς ἐλάττωσιν έλθόντων ή έρχομένων ή καὶ τελευτησάντων ή καὶ μετὰ ταῦτα τελευτώντων, εἶτα αὐτῶν βουλομένων τὸ χρέος ἀπολαμβάνειν τοῦτο, τῶν γαμετῶν ἐκεῖνα μὲν λεληθότως κομισαμένων ή καὶ μετὰ ταῦτα κομιζομένων, ὁλόκληρα δὲ άντιτιθεισῶν αὐτοῖς τὰ ὀφλήματα, ὥςτε ἐντεῦθεν αὐτοῖς διαπίπτειν τὰ τῆς ἐλπίδος. καὶ ήτησαν, εἴ τι τοιοῦτον γέγονεν ἢ μετὰ ταῦτα ὡς εἰκὸς γενήσεται, ἀνάγκην ἔχειν τούς τὰς διαλύσεις παρὰ τῶν γυναιχῶν χομιζομένους ἢ τὰς ἀπαλλαγὰς ἢ εἴ τι συμβόλαιον γέγονεν ἢ γενήσεται ὅλως, τοῦτο προχομίζειν * * * καὶ κληρονόμων αὐτῶν εἰς ἔλεγχον τῶν γενομένων, ὡςτε μὴ τὰς μὲν γαμετὰς καὶ μὴ ὀφειλομένας λαβεῖν, [καὶ] αὐτοὺς δὲ καὶ ὀφειλομένους ἀποστερηθῆναι. θεσπίζομεν, εἴ τι τοιοῦτο γέγονεν ἡ γενήσεται, ἀνάγχην μὲν ἔχειν αὐτοὺς προκομίζειν τὰ συμβόλαια, βλάβης μέντοι πάσης χωρίς, καὶ οὐ δυναμένων αὐτῶν ἐκ τῆς προκομιδῆς οὐδεμίαν ὑπομένειν ζημίαν (μεμνήμεθα γὰο τῆς ἡμετέρας διατάξεως, ήπερ τὰς ἠναγκασμένας τῶν δικαιωμάτων προχομιδάς άβλαβεῖς βούλεται γίνεσθαι τοῖς προχομίζουσιν), άλλ' ἐκείνους μὲν τὰ συμβόλαια προκομίζειν καὶ αὖθις άναλαμβάνειν, εί δέ τινα έντεῦθεν ὄνησιν ἔγειν δυνηθεῖεν οί τὴν προκομιδὴν ἀναγκάσαντες γενέσθαι πρὸς τὰς γυναῖκας, ταύτην παρ' αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον εὑρίσκειν, οὐδὲν παντελώς τών προκομισάντων βλαβήναι διὰ τὴν προκομιδὴν συγχωρουμένων. 1 Εἰ δὲ ἀντισυγγράφους ἔθεντο πρός τινας ὁμολογίας ἢ διαλύσεις ἢ καὶ οἱαςοῦν συνθήκας ἢ καὶ μετὰ ταῦτα ποιήσαιεν, καὶ αἱ παρ' αὐτοῖς κείμεναι κατὰ διαφόρους τρόπους ἀπώλοντο, ἀναγκάζεσθαι τοὺς ἔχοντας τὰ ἀντισύγγραφα προκομίζειν ἢ ὅρκον παρέχειν, ὡς οὐδὲν τοιοῦτον ἔχουσιν οὐδὲ προχομίσαι δυνατοὶ καθεστήκασιν. εἰ γὰς τοῦτον τὸν ὅςκον ἐν ὑπομνήμασι παςάσχοιεν, αὐτοὺς οὐ χρη περαιτέρω πολυπραγμονεῖσθαι. οὐδεὶς δὲ ὑπερβήσεται τὸ μέτρον τῆς ἡμετέρας διατάξεως προφάσει σπορτούλων

v. anche VAN DER WAL, *Manuale Novellarum Justiniani*², cit., p. 173 e per un rapido accenno BARNISH, *The Wealth of Iulianus Argentarius: Late Antique Banking and the Mediterranean Economy*, cit., p. 17 e s. e nt. 97.

ή δικαστικών δαπανημάτων, την ποινην εὐλαβούμενος την ἐπικειμένην τοῖς τὰ τοιαῦτα πράττουσιν⁴⁶.

Si stabiliva dunque l'obbligo di presentazione di tutta la documentazione relativa al pagamento del debito, prevedendo che si dovessero comunque rispettare le modalità previste da C.I. 4, 21, 22 a tutela dei terzi che detenessero documenti utili ai fini del processo e quindi con la garanzia che costoro non ne ricevessero nocumento⁴⁷.

Per evidente connessione tematica, ma su altro piano, nel successivo paragrafo 1 veniva imposto un analogo obbligo di presentazione allo stesso cliente del banchiere con riferimento ai documenti

⁴⁶ Trad. ed.: Unum vero etiam hoc ex eorum petitis est, quod saepe aliqui eorum, qui ipsis obnoxii sunt aliosque rursus obnoxios habent, non sibi inde satisfaciunt, sed efficiunt, ut suis uxoribus praetextu dotis vel paraphernorum vel aliorum debitorum hoc solvant et ab iis apochas sive solutionis probationes accipiant; cum autem illi ad inopiam devenerint aut deveniant vel etiam mortui sint aut postea moriantur, ipsique debitum hoc recuperare velint, uxoribus, licet illa clam acceperint aut postea accepturae sint, integra tamen ipsis debita opponentibus, ut inde ipsorum spes concidat. Et petierunt, ut, si quid eiusmodi factum sit aut posthac forte fiat, necesse habeant, qui apochas a mulieribus acceperint aut liberationes, aut si quod omnino documentum factum sit aut fiat, id proferre sibi et heredibus suis ad arguenda ea, quae gesta sunt, ne uxores, quibus nihil debetur, accipiant, ipsi vero, quibus debetur, fraudentur. Sancimus ut, si tale quid factum sit aut fiat, cogantur quidem illi instrumenta proferre, sine omni tamen damno, et ut nullum dispendium ex prolatione sustinere possint (meminimus enim nostrae constitutionis, quae coactas documentorum editiones innoxias proferentibus esse vult), sed illi quidem instrumenta proferant et rursus recipiant; si quem autem inde fructum percipere possint, qui editionem adversus mulieres fieri coegerint, hunc secundum legem ex iis sentiant, ita ut nullo prorsus damno, qui protulerint, ex prolatione affici concedantur. 1. Sin autem antisyngraphas ad aliquos confessiones vel liberationes vel quaelibet pacta exposuerint aut etiam posthac exponant, et quae apud ipsos manserunt variis modis perierint, eos qui antisyngrapha habent, ea proferre aut jusiurandum dare se nihil eiusmodi habere aut proferre posse. Si enim hoc jusiurandum apud acta praestiterint, non ulterius eos molestia affici oportet. Nemo vero excedet nostrae constitutionis modum sub praetextu sportularum vel iudicialium expensarum, poenam veritus, quae talia committentibus imminet.

⁴⁷ La disposizione non si discosta nella sostanza da quanto stabilito in C.I. 4, 21, 22 (per la datazione e l'origine del testo v. *supra*, cap. I, nt. 41) che obbligava i terzi a esibire la documentazione richiesta salvo che non avessero giurato che tale esibizione gli sarebbe potuta essere di nocumento (C.I. 4, 21, 22 pr.-3). Su questa parte del testo e per la ricognizione del suo contenuto v. Fernández Barreiro, *Los principios "dispositivo" e "inquisitivo" en el proceso romano*, cit., p. 145 e s. La regola (cfr. C.I. 4, 21, 22, 5) trovava applicazione anche con riferimento alla documentazione degli *argentarii*.

relativi ai rapporti intercorsi tra le parti (sia che si trattasse di ricognizioni di debito [ὁμολογίαι], sia che si trattasse piuttosto di quitanze [διαλύσεις]) qualora, nel caso in cui fossero stati redatti in duplice copia (ἀντισύγγραφα), il banchiere avesse perduto per qualche motivo la disponibilità della propria e ciò sempreché il cliente non fosse pronto a giurare *apud acta* (cioè in giudizio) di non disporre a sua volta del documento richiesto⁴⁸.

7. La giurisdizione speciale del praefectus urbi

Il testo dell'Editto si conclude con l'attribuzione di tutte le controversie in cui fosse parte un membro della corporazione, sia in veste di attore che in veste di convenuto, alla *cognitio* del *prefectus urbi* in qualità di giudice speciale, così rispondendo in modo affermativo a una precisa richiesta degli ἀργυροπρᾶται costantinopolitani⁴⁹:

Ed. 9, 8: Ἐπεὶ δὲ ἀρχόμενοι τῶν δεήσεων ἤτησαν, ὥςτε καὶ τὴν σὴν ὑπεροχὴν προνοεῖν αὐτῶν καὶ ἀκροᾶσθαι τῶν ὑποθέσεων τῶν ἐπαγομένων αὐτοῖς, καὶ εἴ τινας ἐνόχους ἔχουσιν ἢ ἔτεροι [πρὸς] αὐτούς, τούτων ἀκούειν κατὰ τὸ τοῦ

⁴⁸ Si aggiunge inoltre che non dovessero comunque eccedersi i limiti imposti dalla legge alle *sportulae* e alle spese giudiziali in genere (cfr. C.I. 3, 2, 5, richiamata nel testo: su di essa v. Luchetti, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, cit., p. 526 e s.). Sul punto v. anche *Epit. Nov. ex cod. Bodl.* 3399, nr. 31, 13 (ed. Zachariae, p. 226). Quanto invece al giuramento di non possedere la documentazione oggetto della richiesta v. quanto già previsto in C.I. 4, 21, 22, 4, di cui qui riporto per brevità la sola traduzione editoriale ottocentesca: At si iurabit instrumentum quo de agitur se non habere, edere non cogitur quod non habet: sin autem eiusmodi iusiurandum praestare non vult, omnimodo instrumentum quo de agitur edere cogatur. sin latitat, ne iuret neve instrumentum edat, omne damnum quod ei cui instrumento opus est contigerit, ex propriis facultatibus refundat.

⁴⁹ Sul punto v. le osservazioni di Díaz Bautista, Estudios sobre la banca bizantina, cit., p. 8. A quanto sembra si doveva trattare di una competenza giurisdizionale concorrente con quella del comes sacrarum largitionum (cfr., per la competenza di quest'ultimo, Nov. 136 inscr. ed epil. nonché Ed. 7, 6). Peraltro l'attribuzione al destinatario dell'Editto (appunto il praefectus urbi) di una competenza giurisdizionale speciale in materia di controversie in cui fossero coinvolti i banchieri costantinopolitani può forse, come sappiamo, risultare utile per tentare di definire la relazione cronologica esistente fra l'Editto 9 e gli altri provvedimenti novellari riguardanti gli argentarii: sul punto cfr. quanto osservato supra, p. 80 e s., nt. 2 (ed ivi relativa bibliografia).

ίδικοῦ δικαστοῦ σχῆμα, διὰ τὴν περὶ τοὺς νόμους ἀκρίβειαν καὶ τὴν τοῦ δικαίου τήρησιν καὶ τὸ τρόπους ἐξευρίσκειν ῥαδίως, δι' ὧν ἔξεστι καὶ τὰ σφόδρα δοκοῦντα δύςκολά τε καὶ ἐτέροις οὐκ ἐφικτὰ διαλύειν, θεσπίζομεν, κατὰ τὰ παρ' ἡμῶν θεσπισθέντα καὶ ἀκροᾶσθαι αὐτῶν κατὰ τὸ τοῦ ἰδικοῦ δικαστοῦ σχῆμα, ἐναγόντων τε καὶ ἐναγομένων, καὶ τὰ παρφχηκότα διαθεῖναι κατὰ τόνδε τὸν νόμον, καὶ καθάπερ ἂν ὀρθῶς ἔχειν συνίδοις, καὶ τοῦμέλλοντος προνοεῖν, ώςτε νενομισμένην τινὰ καὶ πρέπουσαν βοήθειαν παρ' ἡμῶν αὐτοῖς ἐπιδοθῆναι. δεῖ γὰρ τοὺς ἐνόχους γινομένους ὑπὲρ ἀπάντων καὶ χρησίμους ἐκάστφ φαίνεσθαι σπεύδοντας καὶ ἐξαιρέτου τινὸς ἀπολαῦσαι βοηθείας. πάντων δηλαδὴ τῶν τε νῦν τῶν τε πρώην πεπορισμένων αὐτοῖς ἢ ἐξ ἡμετέρων νόμων ἢ ἐκ θείων πραγματικῶν τύπων, ἀκεραίων φυλαττομένων, καὶ χώραν ἐχόντων ἐπὶ τε τῶν προγεγενημένων φάκτων ἐπί τε τῶν μετὰ ταῦτα γενησομένων⁵⁰.

La disposizione, che sembrerebbe essere presentata come innovativa, ma è incerto che lo sia⁵¹, si completava con l'invito al *prae*-

⁵⁰ Trad. ed.: Quoniam vero in precum esordio petierunt, ut etiam tua excellentia sibi provideat et lites ipsis illatas audiat, et si quos obligatos habeant aut alii ipsos, his sub forma specialis iudicis audientiam praebeat, propter subtilem legum cognitionem et iusti observationem et facilem rationum inventionem, quibus quae valde difficilia videntur et ab aliis non inveniuntur dissolvi queant, sancimus, ut secundum ea, quae a nobis constituta sunt, et audias eos sive actores sunt sive rei in specialis iudicis modum, et praeterita secundum hanc legem componas, et quemadmodum aequum tibi videbitur, etiam futuris curam adhibeas, ut legitimum quoddam ac conveniens a nobis eis tribuatur auxilium. Aequum est enim eos, qui pro omnibus se obstringunt omnibusque utiles se exhibere student, etiam eximio aliquo frui auxilio; omnibus videlicet, quae et hoc tempore et olim aut nostris legibus aut sacris pragmaticis formis concessa iis sunt, incolumibus servatis, et in iis, quae antea facta sunt et quae posthac fient, locum habentibus.

Jui giova infatti ribadire che la competenza giurisdizionale del *praefectus urbi* per le controversie in cui fossero coinvolte le corporazioni e i loro membri era prevista per Costantinopoli già in C.Th. 1, 10, 4 dell'anno 391, di cui un testo abbreviato è inserito in C.I. 1, 28, 4 (che fa ritenere effettivamente operante in epoca giustinianea la competenza giurisdizionale del *praefectus*). Del resto anche in chiave storica la competenza del *praefectus urbi* rispetto alle controversie di cui fosse parte un banchiere risale almeno all'epoca di Adriano (v. D. 1, 12, 2 [Paul. *lib. sing. de off. praef. urbi*]): sul punto cfr. Petrucci, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, cit., p. 18 e ss. (= *L'impresa bancaria: attività*, *modelli organizzativi*, *funzionamento e cassazione - Banca, attività bancarie ed interessi nascenti dalle stesse*, in Cerami, Petrucci, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*³, cit., p. 112 e ss.) e p. 207 e s. Se ne dovrebbe dunque ricavare che il *praefectus urbi* e il *comes sacrarum*

fectus urbi di applicare non solo le disposizioni contenute nell'Editto, ma anche tutte quelle altre previste dalla legislazione imperiale, tutelando e tenendo in primaria considerazione gli interessi dei corporati, anche in relazione all'utilità sociale dell'attività creditizia svolta dai banchieri costantinopolitani⁵².

8. Il quadro finale: l'ampliarsi delle specificità delle attività bancarie e l'atteggiamento della cancelleria in Ed. 9

La complessiva lettura dell'Editto non permette di individuare quella coerenza sistematica e quella meditata continuità di intenti che, pur entro certi limiti, abbiamo potuto invece riscontrare nelle previsioni di Nov. 136. Queste ultime, come abbiamo visto, pur a loro volta ispirate, come anche quelle presenti in Ed. 9, dalle richieste dettate da esigenze per lo più contingenti della corporazione, risul-

largitionum avessero già da tempo in materia una competenza concorrente destinata a operare in diversi ambiti territoriali (e che anzi la competenza del comes si sia aggiunta in epoca tardoantica a quella più risalente del praefectus). In questa prospettiva la disposizione di Ed. 9, 8 non sarebbe dunque innovativa, salvo che non si voglia immaginare che la competenza del praefectus fosse in qualche modo venuta meno rispetto alle controversie in cui fossero parte gli argentarii (circostanza peraltro non facile da ipotizzare dato l'inserimento nella compilazione di C.I. 1, 28, 4 nonché di D. 1, 12, 1, 9 e D. 1, 12, 2). In questo senso potrebbe tuttavia deporre il fatto - ma formulo l'ipotesi con estrema cautela e senza aderirvi - che la Nov. 136, che aveva fissato una sorta di "statuto" in materia di negozi bancari (e che come tale verrà testualmente recepita nei Basilici) e che lo aveva fatto su richiesta della corporazione degli ἀργυροπρᾶται costantinopolitani, fosse indirizzata al comes sacrarum largitionum e che, nell'epilogo della Nov. 136, allo stesso comes fosse impartito l'ordine di applicazione. D'altra parte non si può neppure escludere che Nov. 136 fosse indirizzata al comes sacrarum largitionum proprio per conferire portata generale a disposizioni che, pur sollecitate dalla corporazione degli argentarii di Costantinopoli, erano destinate nelle intenzioni della cancelleria a trovare applicazione in tutto l'impero, circostanza che toglierebbe ai nostri fini ogni rilievo al fatto che il destinatario della novella fosse appunto il comes.

52 Cfr. Ed. 9, 8 i.f.: ...δεῖ γὰο τοὺς ἐνόχους γινομένους ὑπὲο ἀπάντων καὶ χρησίμους ἐκάστω φαίνεσθαι σπεύδοντας καὶ ἐξαιρέτου τινὸς ἀπολαῦσαι βοηθείας... ("...Aequum est enim eos, qui pro omnibus se obstringunt omnibusque utiles se exhibere student, etiam eximio aliquo frui auxilio..."). Ritorna qui un motivo già enunciato in precedenza nell'Editto: per un ulteriore riferimento all'utilitas communis realizzata grazie all'attività creditizia dei banchieri v. infatti Ed. 9, 2 pr. (su cui v. supra, p. 91 e ss.).

tano nel complesso (e sia pure forse con alcune eccezioni) espressione di una politica legislativa di favore nei confronti degli *argentarii*, specificamente finalizzata attraverso il filtro della cancelleria a creare, per le contrattazioni della banca e parallelamente al diritto comune, un vero e proprio diritto speciale.

L'Ed. 9 invece, pur dimostrando ulteriormente l'attenzione del legislatore nei confronti della corporazione e l'intenzione di confermare la specialità del diritto applicabile alle contrattazioni bancarie, si dipana senza un particolare ordine logico, ma semplicemente, a quanto pare, affrontando in successione una serie di richieste, talvolta molto specifiche, provenienti dagli stessi ἀργυροπρᾶται costantinopolitani in un contesto in cui le soluzioni adottate risultano essenzialmente finalizzate a risolvere questioni che avevano la loro origine nella pratica, in una dinamica dunque prettamente casistica. Se ne ricava complessivamente la sensazione di una maggiore frammentarietà del dettato normativo che si sviluppa senza un preciso filo conduttore e un'effettiva sistematizzazione degli interventi, che appaiono appunto semplicemente dettati dalla generica volontà di assecondare, almeno in linea tendenziale, le richieste della corporazione.

In questo quadro il primo tema affrontato nella *praefatio* e nel *caput* 1 è quello dell'ἀντιφώνησις, di cui risultano delineate alcune caratteristiche e modalità così come si erano venute a configurare nella prassi dell'epoca. In particolare la questione che era stata posta alla cancelleria era quella del rimborso al banchiere di quanto pagato in quanto obbligato per ἀντιφώνησις a fronte delle verosimilmente frequenti contestazioni dei clienti che, liberati dal debito in virtù dell'obbligazione assunta dal banchiere, tendevano poi a mettere in discussione l'esistenza del mandato con cui lo avevano incaricato di assumersi la relativa obbligazione di garanzia.

La risposta della cancelleria, pur ammettendo la possibilità di concludere anche mandati sine scriptis, tende a scoraggiarne la conclusione, individuando una serie di circostanze che in tal caso l'argentarius avrebbe dovuto dimostrare per ottenere il rimborso di quanto pagato. Ancora nella dinamica del rapporto fra negozi conclusi cum scriptis o sine scriptis e in stretta connessione con quanto detto in precedenza si muove il principium del caput 2, in

cui si afferma la regola della naturale onerosità dei negozi bancari, ammettendo questa volta, anche in virtù del principio enunciato, che quanto dovuto al banchiere potesse essere provato non solo in via documentale, ma anche attraverso la prova testimoniale.

Per connessione tematica, nei paragrafi 1 e 2 dello stesso *caput* 2, si passa poi ad affrontare la questione dell'efficacia probatoria dei documenti privati, con particolare riferimento alla documentazione contabile (λ 0 γ 0 μ 00 e λ 0 γ 0 θ 6 μ 0) da cui risultassero contestualmente i reciproci crediti e debiti. Qualora tali documenti fossero redatti in duplice copia dalle parti o, quantomeno, scritti e/o sottoscritti dal cliente della banca, se ne prevedeva la piena efficacia probatoria, stabilendo altresì che dovessero considerarsi indivisibili nelle loro risultanze indipendentemente dal fatto che fosse l'*argentarius* o la sua controparte contrattuale a valersene.

I capita 3 e 4 si occupano invece, senza particolari connessioni logiche, di alcuni aspetti specifici dell'attività bancaria, con riferimento rispettivamente alla piena efficacia nei confronti degli eredi delle promesse fatte agli argentarii da quanti fossero coobbligati nei loro confronti in virtù di ἀλληλεγγύη o in quanto ἀλληλομανδάτωρες e di fissare alcune modalità particolari in relazione all'alienazione dei pegni costituiti a garanzia dei mutui, con l'evidente intenzione di semplificare il regime ordinario e di rendere più rapida per gli argentarii la riscossione dei propri crediti.

Si tratta dunque di una serie di disposizioni che contengono chiarimenti circa le regole da applicare in specifiche situazioni e che nel complesso configurano deroghe più o meno ampie al regime ordinario, ma che non rivelano, salvo la menzionata volontà di semplificazione, una specifica e ben meditata volontà di favorire la corporazione e le attività svolte dagli *argentarii*.

Di diverso segno e di portata assai più rilevante, perché accentuano la specialità del regime dei contratti bancari, appaiono invece, nel complessivo quadro sistematico, le disposizioni riguardanti le *usurae* contenute nei *capita* 5 e 6, che da un lato, in deroga a quanto stabilito in C.I. 4, 32, 27, 1, ammettono, con riferimento ai contratti già conclusi, la pattuizione di *usurae ultra duplum*, dall'altro, in via interpretativa rispetto a C.I. 4, 32, 26, 2, concedono che il tasso di interesse massimo praticabile dagli *argentarii*

rimanesse pari all'8% anche nel caso in cui costoro fossero stati chiamati a ricoprire *militiae* di grado *illustris*, circostanza che avrebbe potuto determinare una diminuzione al 4% del massimo interesse da loro applicabile.

In questo caso ci troviamo di fronte a previsioni di evidente favore, fra l'altro particolarmente significative perché riferibili a una attività, quella della riscossione degli interessi, che rientrava, forse più di ogni altra, nel nucleo "vitale" delle attività bancarie. Ciò vale soprattutto per la disposizione derogatoria introdotta nel *caput* 5, che, sia pure con riferimento ai soli casi pregressi (e quindi essenzialmente attraverso una norma introdotta "una tantum" a sanatoria), contrastava con un trend normativo ampiamente consolidato già nel diritto previgente a Giustiniano e ancora più volte confermato nell'intensa legislazione degli anni 528-531 poi inserita nel Codice e, se non bastasse, in stridente contraddizione con la riaffermazione della regola generale contenuta nella stessa legislazione delle Novelle.

Non risulta invece particolarmente divergente rispetto al diritto comune la disposizione presente nel *caput* 7 volta a prescrivere e regolamentare l'obbligo di esibizione da parte di terzi dei documenti che potessero dimostrare comportamenti fraudolenti da parte dei clienti della banca. Si tratta tuttavia di una disposizione ugualmente assai interessante soprattutto perché ci fornisce uno squarcio suggestivo degli espedienti escogitati dalla pratica (e in particolare dai clienti che fossero debitori della banca) per sfuggire ai propri obblighi e delle potenziali difficoltà che potevano incontrare i banchieri nell'esercizio delle loro attività.

L'Editto si chiude prevedendo nel *caput* 8 la competenza giurisdizionale del *praefectus urbi* relativamente alle controversie in cui fossero coinvolti gli *argentarii* costantinopolitani. Sembrerebbe trattarsi di una norma innovativa, ma che in realtà si iscriveva nel solco di una disciplina generale che, già dai tempi di Teodosio il Grande, prevedeva la competenza speciale del *praefectus* riguardo alla giurisdizione esercitata nei confronti delle corporazioni costantinopolitane e dei loro membri (e che per gli *argentarii* risaliva addirittura quantomeno all'epoca adrianea). Si deve dunque ritenere che, rispetto alla competenza generale del *comes sacrarum*

largitionum (confermata dal fatto che la Nov. 136 era stata indirizzata a Strategio che ricopriva tale carica), si ribadisse (o altrimenti si ripristinasse) una competenza giurisdizionale speciale e concorrente del praefectus urbi destinata a operare nella città di Costantinopoli e quindi in un diverso ambito territoriale rispetto a quella del comes.

CAPITOLO IV

L'EDITTO 7: LA PESTE A COSTANTINOPOLI E LE NUOVE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI DEGLI *ARGENTARII*

Sommario: 1. La conclusione di mutui *sine scriptis* o comunque in assenza di documentazione bilaterale. – 2. L'efficacia probatoria del documento privato nei contratti bancari. – 3. Il diritto di surrogazione nell'esercizio delle azioni reali e personali spettanti ai debitori. – 4. La possibilità di agire in via diretta contro i terzi possessori di beni ipotecati. – 5. Un privilegio processuale: la deroga alla disposizione che prevedeva che la *promissio decimae partis* prevista da Nov. 112, 2 pr. dovesse essere garantita mediante *fideiussio*. – 6. La giurisdizione del *comes sacrarum largitionum* e del destinatario dell'Editto. – 7. La possibilità di agire contro terzi qualora a costoro fossero stati trasferiti beni posti a garanzia dei crediti bancari. – 8. Applicabilità delle norme previste nell'Editto a tutti i contratti bancari (e quindi anche a beneficio delle controparti private). – 9. Il quadro finale: le attività bancarie nella situazione di emergenza determinata dal diffondersi dell'epidemia di peste a Costantinopoli.

1. La conclusione di mutui sine scriptis o comunque in assenza di documentazione bilaterale

Dell'Editto 7, che come già la Novella 136 e l'Editto 9 è a sua volta una *pragmatica sanctio*, è certa la data (che è quella del 1° marzo 542), ma, come già nel caso dell'Editto 9, è oggetto di molte discussioni l'identificazione del destinatario¹. Sappiamo infatti

¹ Si deve ricordare che il testo dell'Editto ci è conservato solo nel ms. Marciano. Una breve epitome di Ed. 7, 2-4 è conservata in *Syn. Nov. Iust.*, ll. 2382-2403 (ed. Schminck-Simon, p. 212 e s.). In questo caso che si trattasse di una

dall'*inscriptio* che era indirizzato a un Giuliano, sulla cui identità (e soprattutto su quale fosse il ruolo da lui ricoperto e quindi a quale titolo l'Editto gli venisse indirizzato) la storiografia si è spesso interrogata, esprimendo peraltro punti di vista discordanti².

Due sono le ipotesi ragionevolmente possibili. La prima, apparentemente più attendibile, è che Giuliano ricoprisse la carica di praefectus urbi e che la menzione dell'incarico ricoperto sia caduta nell'unico manoscritto (che è il Codex Marcianus Graecus 179) che ci ha conservato il testo dell'Editto³. La seconda è che invece si trattasse di un personaggio dedito alla professione forense (forse dunque un συνήγορος) cui si adatterebbe bene l'espressione ἡ σὴ λογιότης con cui a più riprese l'Editto a lui si riferisce. L'Editto lo

pragmatica sanctio è detto non solo nell'epilogo (Τὰ τοίνυν πραστάντα ἡμῖν καὶ διὰ τοῦδε τοῦ θείου πραγματικοῦ δηλούμενα τύπου ἡ σὴ λογιότης καὶ πᾶς ἕτερος δικαστής τῆς ἡμετέρας πολιτείας βέβαια φυλαξάτω... [trad. ed: Quae igitur nobis placuerunt et per hanc sacram pragmaticam declarantur formam, eloquentia tua et quilibet alius reipublicae nostrae iudex firma servato..."]), ma anche in Ed. 7, 4, in Ed. 7, 7 e in Ed. 7, 8. Sul punto, anche con particolare riferimento all'Editto 7, v. in specie Lanata, Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee, cit., p. 143 e p. 147. Si può aggiungere che, oltre a contenere il c.d. ordine di applicazione, l'epilogo prevede anche che le disposizioni dell'Editto dovranno valere come legge generale in qualunque sede giudiziale (...ἀδείας οὖσης τοῖς ἰκέταις ἐν παντὶ δικαστηρίω, μείζονί τε καὶ ἐλάττονι, ἐμφανίζειν τόνδε τὸν θεῖον πραγματικὸν τύπον καὶ τοῦτον ἀναλαμβάνειν καὶ τῆς ἐξ αὐτοῦ τυγχάνειν βοηθείας, τοσαύτην έν τῆ παρούση ὑποθέσει καὶ τοῖς προειρημένοις κεφαλαίοις δύναμιν ἔχοντος, όσην ἐπὶ τοῖς ἄλλοις πράγμασιν οἱ γενιχοὶ ἡμῶν ἔχουσι νόμοι [trad. ed.: ...licentia data supplicibus hanc sacram pragmaticam formam in omni iudicio, et maiore et minore, producendi eamque recipiendi et quod eo datur subsidium consequendi, utpote quae tantam in praesenti casu et in praedictis capitibus vim habeat, quantam in aliis negotiis generales nostrae leges obtinent]).

² Per un quadro riassuntivo delle varie ipotesi formulate in argomento v., nella letteratura recente, Luchetti, *Spunti per una indagine sulla legislazione giustinianea riguardante gli argentarii costantinopolitani*, cit., p. 56 e s. e nt. 26, nonché p. 61, nt. 35 (= *Contributi di diritto giustinianeo*, cit., p. 164 e s. e nt. 26, p. 168, nt. 35), cui *adde* Cosentino, *La legislazione di Giustiniano sui banchieri e la carriera di Triboniano*, cit., p. 354 e s. e p. 360 e ss.

³ In questo senso F. A. Biener, *Geschichte der Novellen Justinians*, Berlin, 1824 (rist. Aalen, 1970), p. 533. Per questa ipotesi si è recentemente espresso Cosentino, *La legislazione di Giustiniano sui banchieri e la carriera di Triboniano*, cit., in specie p. 354 e p. 360, che ipotizza che il *Iulianus* destinatario dell'Editto possa essere la stessa persona che aveva già ricoperto la carica di prefetto del pretorio nel 530 e nel 531: cfr. J. R. Martindale, s.v. *Iulianus 11*, in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, IIIA, cit., p. 733. Sul punto v. anche Al. Cameron, *Some prefects called Julian*, in *Byzantion 47*, 1977, in specie p. 47 e s.

avrebbe avuto come destinatario in quanto si sarebbe trattato di uno dei *iudices pedanei* operanti in quel tempo a Costantinopoli⁴.

Della questione tornerò a occuparmi più avanti, qui basterà intanto evidenziare il particolare contesto in cui l'Editto venne emanato. Siamo, come abbiamo visto, nel 542 e più precisamente durante l'epidemia di peste che sconvolse in quell'anno anche la città di Costantinopoli⁵. Il dato è rilevante perché tale drammatico evento costituisce in qualche modo l'*occasio legis* dell'intervento imperiale, o comunque costituisce lo sfondo (drammatico anche sul piano dei rapporti economici e sociali) su cui esso si innestava, ponendosi in ultima analisi come ragione contingente di almeno una parte delle disposizioni contenute nell'Editto⁶.

⁴ Per questa opinione v. già C. E. Zachariae von Lingenthal, *Imperatoris Iustiniani Novellae quae vocantur sive constitutiones quae extra Codicem supersunt ordine chronologico digestae*, II, Lipsiae, 1881, p. 197, nt. 1, che lo identificò appunto con un συνήγορος, cui a suo avviso appunto ben si adatterebbe l'espressione ἡ σὴ λογιότης più volte utilizzata nell'Editto per riferirsi al suo destinatario (cfr. Ed. 7, 4; Ed. 7, 7; Ed. 7, 8, 1; Ed. 7 *epil.*). Per l'opinione che si trattasse di un *iudex pedaneus* operante a Costantinopoli v. in specie J. R. Martindale, s.v. *Iulianus 9*, in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, IIIA, cit., p. 733. Del resto un esempio di συνήγοροι nominati *iudices pedanei* è riscontrabile in Nov. 82, 1 pr.: sul punto v., brevemente, A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire*, 284-602, I, Oxford, 1964, p. 501 e s. e III, Oxford, 1964, p. 143, nt. 72 (= *Il tardo impero romano (284-602 d. C.)*, II, cit., p. 720 e p. 1072, nt. 72).

⁵ L'Editto è anzi una testimonianza importante per meglio precisare i "tempi" della diffusione dell'epidemia a Costantinopoli che secondo alcuni sarebbe da porsi fra l'aprile e il maggio del 542: cfr. D. Ch. Stathakopoulos, Famine and Pestilence in the Late Roman and Early Byzantine Empire. A Systematic Survey of Subsistence Crises and Epidemics, Aldershot-Burlington, VT, 2004, p. 286 e ss. e E. Kislinger, D. Ch. Stathakopoulos, Pest und Perserkriege bei Prokop. Chronologische Überlegungen zum Geschehen 540-545, in Byzantion 49, 1999, in specie p. 90. L'Editto dimostra invece, con regionevole certezza, che la peste doveva essere già diffusa a Costantinopoli già alla fine del mese di febbraio, a tal punto da provocare un intervento della cancelleria mirante ad attenuarne gli effetti negativi rispetto alle contrattazioni bancarie: sul punto v. Cosentino, La legislazione di Giustiniano sui banchieri e la carriera di Triboniano, cit., p. 352 e nt. 22.

⁶ Sul punto v. già quanto osservato da Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 28 e s. Per le molteplici difficoltà che si erano determinate per l'esercizio delle attività degli *argentarii* cfr. van der Wal, *Manuale Novellarum Justiniani*², cit., p. 104, nt. 50; p. 171, nt. 55; p. 172, nt. 61. Si può ricordare che tra le vittime dell'epidemia sembra doversi annoverare anche l'allora *quaestor sacri palatii* Triboniano: v. sul punto, per un generico accenno, J. R. Martindale, s.v. *Tribonianus 1*, in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, IIIB, cit., p. 1338.

Sotto questo profilo già nella *praefatio* si fa infatti riferimento alla difficile situazione che si era determinata e al diffuso pericolo di morte che ne conseguiva (...ἡ γὰο εἰς πάντας τοὺς τόπους διελθοῦσα τοῦ θανάτου περίστασις... ["...mortis enim periculum per omnia loca propagatum..."]), nonché, su un piano per così dire più "ideologico", alla necessità che la provvidenza imperiale ponesse rimedio alle difficoltà dei sudditi cagionate dal mutevole corso naturale degli eventi e dalla stessa provvidenza divina⁷

In questo contesto la prima questione presa in considerazione nell'Editto è quella posta dalla prassi bancaria di concludere mutui aventi per oggetto oro, argento o altre cose fungibili (anche in questo caso doveva trattarsi presumibilmente di preziosi) senza che venisse redatta un'adeguata documentazione, circostanza questa che, come appunto si ricava dalla *praefatio*, era aggravata dall'eccezionalità dei tempi e comportava, anche per le molte morti repentine che si verificavano, l'insorgenza di gravi difficoltà probatorie nei confronti di eredi e successori del mutuatario⁸:

Εd. 7 praef:: (Ἐν ὀνόματι τοῦ δεσπότου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Φλάβιος Ἰουστινιανὸς Ἀλαμανικὸς Γοτθικὸς Φραγγικὸς Γερμανικὸς Ἀντικὸς Ἀλανικὸς Οὐανδαλικὸς Ἀφρικὸς εὐσεβἡς εὐτυχὴς ἔνδοξος νικητὴς τροπαιοῦχος ἀεισέβαστος Αύγουστος Ἰουλιανῷ). Ὅςπερ ἀεὶ ἡ τῆς ἀρετῆς δύναμις ἐν τοῖς ἐναντίοις διαφαίνεται, οὕτω καὶ ἡ βασιλικὴ πρόνοιά τε καὶ διοίκησις ἐν ταῖς τῶν ὑπηκόων ἐνστάσεσι φανεροῦται. καὶ εὐκταῖον μὲν ἡμῖν μηδέποτε τῆ ἡμετέρα πολιτεία ἐναντίον τι συμβαίνειν

⁷ Sono questi motivi che ricorrono, come è noto, non infrequentemente nella legislazione giustinianea e soprattutto in quella novellare: sul punto cfr. in specie Lanata, *Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee*, cit., p. 165 e ss. (con particolare riferimento a Ed. 7 *praef*. e al testo, in qualche modo parallelo, di Nov. 73 *praef*. v. p. 180 e nt. 39). Sul punto v. anche, brevemente, S. Schiavo, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei, criminaliter agere civiliter agere*, Milano, 2007, p. 103, nt. 229.

⁸ La prassi di concludere mutui non documentati è, come sappiamo, ampiamente nota anche attraverso Nov. 136, 3 e 4 (v. *supra*, cap. II, p. 57 e ss.), nonché attraverso Ed. 9, 4 (v. *supra*, cap. III, p. 98 e ss.). Peraltro, quanto alla possibilità che il banchiere, invece di dare a prestito del denaro, prestasse oro, argento o preziosi v. *supra*, cap. II, p. 60 e s., nt. 27 (con indicazioni bibliografiche riguardo alle articolate attività creditizie e commerciali svolte dagli *argentarii*).

εἰ δὲ ἢ τὸ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων εὐμετάβλητον ἢ ἡ τοῦ θείου νεύματος κίνησις τοῖς ἀνθρωπίνοις ἐνσκήπτει κακοῖς, ἡ ἐπαγομένη ἄνωθεν μετὰ φιλανθρωπίας παιδεία τῆς βασιλικῆς προνοίας τε καὶ φιλανθρωπίας ὑπόθεσις γίνεται. ὅπερ καὶ ἐν τῷ παρόντι συμβέβηκε χρόνῳ οὐ δεόμενον διηγήματος. ἡ γὰρ εἰς πάντας τοὺς τόπους διελθοῦσα τοῦ θανάτου περίστασις οὐδενὶ ἀναγκαῖον εἶναι ποιεῖ ἐκεῖνο ἀκούειν, ὅπερ ἕκαστος ὑπέμεινεν. πολλῶν τοίνυν οἶα ἐξ ἀπροόπτου γενομένων, ἄπερ δυςκόλως ἂν ἄλλος ἐπήγαγε χρόνος. οἱ ἐν τῷ τῶν ἀργυροπρατῶν σωματείῳ καταλεγόμενοι προςῆλθον ἡμῖν, φάσκοντες τινὰς κληρονόμους καὶ διαδόχους τινῶν ἀγράφως παρὰ τῶν ἀργυροπρατῶν χρυσίον ἢ καὶ ἄργυρον ἢ καὶ ἕτερα εἴδη κομισαμένων εἰς ἀγνωμοσύνην ὁρᾶν, οἶα μήτε τῶν λαβόντων περιόντων μήτε αὐτῶν τῶν κληρονόμων ἢ διαδόχων δυναμένων ἐξ ἐγγράφων ἐλέγχεσθαι.

Anche questa volta l'intervento della cancelleria aveva dunque preso le mosse da una richiesta dei membri del *collegium argentario-rum* che si era appunto lamentato della circostanza che, nel caso dei predetti mutui non documentati (o, come più esattamente risulta da Ed. 7, 1, documentati solo attraverso l'annotazione nel libro giornale [ἡμερησία καταγραφή] dell'*argentarius*)¹⁰, era diffusa la tenden-

⁹ Trad. ed.: (In nomine domini Iesu Christi dei nostri Imp. Caesar Flavius Iustinianus Alamannicus Gothicus Francicus Germanicus Anticus Alanicus Vandalicus Africus pius felix inclutus victor ac triumphator semper Augustus Iuliano) Ut semper virtutis vis in rebus adversis elucet, ita etiam imperatoria providentia et gubernatio in subditorum angustiis apparet. Et optandum quidem nobis est, ne quid unquam reipublicae nostrae adversi eveniat; verum si aut rerum humanarum instabilis natura aut divinae voluntatis commotio humanis malis instat, benigne inflicta caelitus castigatio imperatoriae providentiae et benignitatis occasio fit. Quod etiam hoc tempore accidit, neque indiget expositione. Mortis enim periculum per omnia loca propagatum nemini necessarium reddit illud audire, quod unusquisque passus est. Itaque cum multa quasi ex improviso inciderint, quae non facile tempus aliud induxisset, qui in collegio argentariorum recensentur nos adierunt, dicentes heredes nonnullos ac successores quorundam, qui sine scriptis ab argentariis aurum aut etiam argentum aut etiam alias species accepissent, ad malevolentiam verti, quod neque qui acceperint superessent neque ipsi heredes vel successores ex scriptis convinci possent.

¹⁰ Si chiarisce dunque cosa si intendesse nella *praefatio* per mutui conclusi *sine scriptis*: erano cioè contratti conclusi per lo più verbalmente e come tali privi di documentazione bilaterale, ma che, per il fatto di comportare un'uscita per la banca, dovevano essere annotati nei libri contabili (sul punto v. Petrucci, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, cit., p. 220). Tali

za degli eredi e dei successori del mutuatario a contestare la stessa esistenza del debito, approfittando appunto della morte del debitore e della mancanza di documenti probatori redatti nelle forme legalmente previste¹¹.

Per risolvere la questione così prospettata si stabiliva dunque nel *caput* 1 che, in caso di mancanza di documenti bilaterali (mancanza aggravata appunto dalla morte di una o entrambe le parti contraenti), i successori della parte che si presumeva debitrice e gli *argentarii* stessi fossero chiamati a dichiarare, secondo coscienza, rispettivamente l'esistenza del proprio debito o del proprio credito, disposizione che, per simmetria, veniva estesa anche al caso in cui le parti fossero invertite e fossero cioè gli *argentarii* a trovarsi nella condizione di debitori¹²:

libri, oggetto a quanto pare di scritturazione giornaliera (nel testo si parla appunto di καταγραφαί che si dicono ἡμερήσιαι), erano detti di norma λογοθέσια (v. Nov. 136, 5 pr.; Nov. 136, 5, 1; Nov. 136, 6; Ed. 7, 2 pr.; Ed. 9, 2, 2). Paiono invece semplici documenti contabili, probabilmente di norma redatti e sottoscritti in duplice copia e reciprocamente rilasciatisi dalle parti, i λογισμοί di cui è menzione in Ed. 9, 2, 1. Peraltro da questo punto di vista la cancelleria non sembra tenere un atteggiamento sempre univoco sotto il profilo terminologico: infatti nella parte iniziale di Nov. 136, 5, 1 si fa riferimento a mutui redatti per iscritto, ma nel prosieguo del testo si considerano come tali quelli in cui la documentazione consistesse nei soli λογοθέσια, benché, in quel caso, sottoscritti dalla controparte contrattuale (circostanza che conferiva loro una sorta di bilateralità "ridotta").

¹¹ Ritorna dunque qui un motivo che abbiamo già incontrato in Ed. 9, 3, in cui, come abbiamo visto, è dato riscontrare un altro caso di contestazione dell'esistenza del debito da parte degli eredi (cfr. *supra*, cap. III, p. 95 e ss.). Quanto invece alle ragioni che favorivano la diffusione di contratti non documentati soprattutto con riferimento a clienti abituali e di sicura solvibilità cfr. quanto rilevato da Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 25, secondo il quale il fatto di concedere crediti non documentati poteva costituire per il banchiere "un mecanismo psicólogico de propaganda comercial para mostrar su consideración hacia aquellos clientes y conservarlos así en el círculo de su actividad económica". All'osservazione, che mi pare condivisibile, si può aggiungere forse la naturale tendenza dei banchieri, tendenza che, come tale, è antica come il mondo, a tutelare la *privacy* soprattutto dei migliori clienti.

12 Sembrerebbe che chiamate alla dichiarazione fossero entrambe le parti (e quindi non solo il convenuto) e che comunque la disposizione dovesse trovare applicazione anche qualora fossero piuttosto gli appartenenti al collegio ad essere stati convenuti in giudizio. In questo senso va letto il testo laddove afferma ...ταὐτὸ δὲ τοῦτο καί τινας περιόντας περὶ τοὺς ἐκ τοῦ κατ' αὐτοὺς συστήματος πράττειν. ὅπερ καὶ παρὰ τῶν ἱκετῶν εὐθυνομένων παρὰ τῶν αὐτῶν διαδίκων γίνεσθαι προςτάττομεν... ("...idemque etiam superstites quidam de eis qui ex ip-

Εd. 7, 1: Τοῦτο τοίνυν θεραπεῦσαι σπουδάζοντες θεσπίζομεν, τοὺς κατὰ τοῦτον εὐθυνομένους τὸν τρόπον πρό γε πάντων πρὸς τὸ ὀρθὸν συνειδὸς ἀποβλέποντας ἀνενδοιάστως ὁμολογεῖν τὰ δοθέντα παρὰ τῶν ἀργυροπρατῶν ἐκείνοις, ὧν αὐτοὶ ὑπῆλθον τὰ δίκαια, ταὐτὸ δὲ τοῦτο καί τινας περιόντας περὶ τοὺς ἐκ τοῦ κατ' αὐτοὺς συστήματος πράττειν. ὅπερ καὶ παρὰ τῶν ἰκετῶν εὐθυνομένων παρὰ τῶν αὐτῶν διαδίκων γίνεσθαι προςτάττομεν. εἰδότος ἐκατέρου μέρους, ὡς εἰ ἐλεγχθείη ἢ διὰ τῆς τῶν ὑπουργησάντων φωνῆς ἢ διὰ τῆς τῶν ἡμερησίων καταγραφῶν μεθ' ὅρκου γινομένης προαγωγῆς ἢ δι' ἄλλης τινὸς ἰκανῆς ἀποδείξεως, ἐν διπλῷ οἱ ἀγνωμονοῦντες καταθήσουσιν, ἄπερ δολίως καὶ κατὰ ἀγνωμοσύνην ἡρνοῦντο ἢ κρύψαντες ἣ γνῶναι τὸ τοῦ πράγματος ἀληθὲς ἀμελήσαντες¹³.

Con particolare riferimento alla fattispecie prospettata dalla corporazione (e quindi nel caso in cui fosse il banchiere il preteso creditore), si prevede dunque che, qualora il debito fosse stato negato dagli aventi causa del cliente e fosse invece dimostrato *aliunde* esistente (in particolare attraverso la testimonianza degli ausiliari del banchiere o la presentazione, previo giuramento, dei libri contabili della banca), chi fosse così risultato debitore fosse costretto a restituire alla controparte il doppio di quanto originariamente dovuto (e ciò sia che il comportamento tenuto fosse imputabile a dolo, sia che fosse determinato da semplice negligenza)¹⁴.

sorum sunt collegio faciant. Quod etiam a supplicibus, cum ab adversariis suis in ius vocantur, fieri iubemus...").

¹⁵ Trad. ed.: Huic igitur rei mederi studentes sancimus, ut qui hoc modo in iudicium vocati sunt, ante omnia ad rectam conscientiam spectantes indubitanter confiteantur, quae ab argentariis illis sint data, in quorum iura successerunt, idemque etiam superstites quidam de eis qui ex ipsorum sunt collegio faciant. Quod etiam a supplicibus, cum ab adversariis suis in ius vocantur, fieri iubemus. Sciente utraque parte, si aut ministrorum testimonio aut diariorum prolatione cum iureiurando facta aut aliqua idonea probatione convincatur, improbos duplum eius, quod fraudulenter et improbe negaverint, soluturos esse, sive rei veritatem occultaverint sive conoscere neglexerint.

¹⁴ Quanto alla presentazione dei libri contabili e per l'affidabilità riconosciuta dal legislatore al giuramento del banchiere v. Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 31 e nt. 43 (anche con riferimento al giuramento previsto in Ed. 9, 4 [cfr. *supra*, cap. III, p. 98 e ss.] e alla piena fede da attribuirsi alla parola del banchiere in Ed. 7, 5 [cfr. *infra*, p. 138 e s.]). Il giuramento dell'*argentarius* è

Nel caso sottoposto alla cancelleria la disposizione risultava quindi intesa a garantire agli *argentarii* la riscossione dei propri crediti, in quanto la dichiarazione degli aventi causa del debitore veniva prestata a fronte del rischio che, negando anche per sola ignoranza dei fatti l'esistenza del debito, potessero essere poi condannati al doppio di quanto in realtà dovuto.

Peraltro è ancora interessante notare che la questione affrontata conferma, sia pure nei termini descritti, un'ampia sopravvivenza nella prassi bancaria di epoca giustinianea di contratti conclusi *sine scriptis* (o comunque conclusi senza la predisposizione di una documentazione legalmente adeguata), rispetto ai quali si riconosceva rilievo probatorio, sia pure in via subordinata, in concorso con la testimonianza degli ausiliari e previo giuramento, alla documentazione unilaterale dell'*argentarius*¹⁵.

2. L'efficacia probatoria del documento privato nei contratti bancari

L'intervento della cancelleria non si limitava tuttavia a risolvere le questioni che potevano insorgere rispetto ai contratti per cui mancasse una documentazione bilaterale o comunque riconducibile anche alla parte debitrice.

Particolarmente interessante per la disciplina del documento con riguardo ai contratti bancari è infatti quanto disposto nel successivo *caput* 2, un testo in cui, ancora una volta sollecitata dalla corporazione degli ἀργυροπρᾶται costantinopolitani, la cancelleria, in parziale deroga rispetto a quanto in precedenza disposto da Nov.

anche evocato in Nov. 136, 6, laddove si permette al convenuto di deferirgli appunto il giuramento riguardo ai crediti attestati nei λογοθέσια che fossero sottoscritti dalla controparte (cfr. *supra*, cap. II, p. 74).

¹⁵ Sull'efficacia probatoria dei libri contabili v., oltre al testo in esame, in particolare Nov. 136, 5-6 e Ed. 9, 2, 1-2: v. *supra*, cap. II, p. 66 e ss.; cap. III, p. 87 e ss. Sul punto v. brevemente Barnish, *The Wealth of Iulianus Argentarius: Late Antique Banking and the Mediterranean Economy*, cit., p. 21 e s. nonché, per alcune osservazioni, Amelotti, *Giustiniano e la comparatio litterarum*, cit., p. 6, nt. 18.

73 (e in specie nei *capita* 2 e 7), ammetteva, sia pure nell'ambito ristretto dei contratti degli *argentarii* e comunque limitatamente a Costantinopoli, una più ampia e libera facoltà delle parti di ricorrere alla *comparatio litterarum*¹⁶.

Come si evince dalla richiesta della corporazione la documentazione più frequentemente prodotta in giudizio relativa ai contratti conclusi dagli *argentarii* era costituita da documenti privati scritti e/o sottoscritti dalle parti (o almeno dalla controparte dell'*argentarius*)¹⁷, ma la cui affidabilità veniva tuttavia spesso contestata. Ciò comportava che la loro autenticità dovesse essere asseverata mediante la comparazione con altri documenti e preferibilmente con ἀγοραῖα συμβόλαια (e cioè mediante il confronto con documenti pubblici)¹⁸. Si trattava tuttavia di una possibilità per lo

¹⁶ Più precisamente in Nov. 73, 2 (a. 538) si prevedeva che alla redazione degli instrumenta attestanti mutui o altri contratti (di quelli relativi al deposito si era occupato invece il caput 1) dovessero prendere parte almeno tre testimoni che avessero apposto la propria sottoscrizione o che comunque avessero assistito alla redazione dell'atto e ciò per poterne assicurare successivamente la testimonianza al fine dell'eventuale impositio fidei (sul punto ricordo anche C.I. 4, 21, 20 [a. 530] che già richiedeva per i chirografi la triplice sottoscrizione). In Nov. 73, 7 pr., con riferimento ai documenti privati, si stabiliva invece che qualora i testimoni fossero morti o lontani (e quindi non potessero fornire la loro testimonianza), chi avesse prodotto il documento di comparazione dovesse giurare di agire senza frode e senza alcuna macchinazione (peraltro la necessità del giuramento è ribadita da Nov. 73, 7, 3 ed estesa anche a chi avesse richiesto la comparatio litterarum). Per una analisi complessiva delle disposizioni contenute in Nov. 73, cfr. in specie M. AMELOTTI, Giustiniano e la comparatio litterarum, in Novella constitutio. Studies in honour of N. van der Wal, Groningae, 1990, p. 5 e ss., nonché, più di recente, Schiavo, Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei, criminaliter agere civiliter agere, cit., p. 81 e ss. Sul punto, per un quadro di sintesi, cfr. anche Zillet-TI, Studi sul processo civile giustinianeo, cit., p. 258 e s., nt. 82.

¹⁷ Che questo fosse il tipo di documentazione normalmente a disposizione degli *argentarii* è confermato da Ed. 9, 1-2 che, come sappiamo, riconosceva, rispetto alle contrattazioni bancarie, efficacia probatoria ai documenti che fossero redatti in duplice copia rispettivamente dal banchiere e dal cliente della banca (ἀντισύγγραφα) o, quantomeno, scritti e/o sottoscritti da quest'ultimo (αὐτόγραφα): sul punto v. *supra*, cap. III, p. 93 e s.

¹⁸ In questo senso esplicito il testo: ...εἶτα ἀμφιβαλλομένοις, διὰ τῆς τῶν ἀγοραίων συμβολαίων συγκρίσεως τὴν πίστιν ἐπιτιθέναι... ("...deinde in dubium vocatis, per publicorum instrumentorum collationem fidem imponere..."). Sugli instrumenta publice confecta e sul ruolo privilegiato loro attribuito in materia di comparatio litterarum in quanto, come si evince da C.I. 4, 21, 20, per essi non era richiesta l'impositio fidei cfr., nella letteratura recente, in particolare l'ampia trat-

più difficilmente praticabile per l'infrequente ricorso nella prassi dei negozi bancari alla redazione di tale tipo di documenti¹⁹.

Detto questo, come si evince dalla lettura del *principium*, la richiesta dei banchieri consisteva in una deroga a quanto previsto da Nov. 73 (e già in precedenza da C.I. 4, 21, 20). Più precisamente si richiedeva che, anche nei confronti degli aventi causa dei debitori, fosse riconosciuto il più ampio e indiscusso valore probatorio (e più esattamente la stessa efficacia attribuita in generale agli *instrumenta publice confecta*) ai chirografi consegnati loro da clienti privati, fossero documenti ricognitivi di debito (ὁμολογίαι) o ricevute (πιττάχια), così come anche nel caso in cui la documentazione prodotta consistesse piuttosto nei libri contabili dell'*argentarius* (λογοθέσια), evidentemente in quanto sottoscritti dal cliente²⁰:

Ed. 7, 2 pr.: Δεύτερον ἡμῖν παρὰ τῶν ἐκ τοῦ αὐτοῦ τῶν ἀργυροπρατῶν σωματείου ἀνηνέχθη κεφάλαιον, ὥςτε μὴ ἀναγκάζεσθαι αὐτοὺς ταῖς προφερομέναις παρ' αὐτῶν τῶν συναλλακτῶν ὁμολογίαις ἢ πιττακίοις ἢ λογοθεσίοις τῇ ἐκείνων καταγραφεῖσι γειρί, εἶτα ἀμφιβαλλομένοις, διὰ τῆς

tazione fornita dalla Schiavo, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei, criminaliter agere civiliter agere*, cit., p. 64 e ss. (cui rinvio per le indicazioni sulla letteratura precedente).

¹⁹ Un riferimento ai documenti pubblici nelle contrattazioni bancarie si ha tuttavia in Nov. 136, 5 pr.: Καὶ τοῦτο δὲ ἡμᾶς ἐδίδαξαν, ὡς τινες συναλλάττοντες πρὸς αὐτοὺς γραμματεῖα καὶ λογοθέσια ποιοῦνται, καὶ τὰ μὲν ἐπ' ἀγορᾶς τίθενται... εἰ μὲν γάρ τις συμβόλαιον ἀγοραῖον ποιήσειε... ("Hoc quoque nos docuerunt nonnullos contrahentes cum ipsis instrumenta et ratiocinia conficere, et alia publice in foro facere... Si quis enim publicum instrumentum fecerit..."). Comunque, a conferma della scarsa propensione della pratica di concludere con riferimento alle attività bancarie contratti mediante documenti pubblici, si può notare che di essi manca menzione in *Epit. Athan.* 15, 3, 5 = *Epit. Athan.* 17, P, 6, 2 (ed. Simon-Troianos, p. 414 e p. 432).

²⁰ Sul punto v. Díaz Bautista, Estudios sobre la banca bizantina, cit., p. 40 e ss. Sulla tendenza dei clienti a non rendere noti i propri affari è interessante la motivazione della richiesta degli argentarii: ...διὰ τὸ τὸ κατ' αὐτοὺς σύστημα πολλοῖς μέν, μάλιστα δὲ τοῖς εὐγενέσιν ἀνθρώποις πιστεύειν, μὴ ἀνεχομένοις τὰ ἑαυτῶν δημοσιεύεσθαι συναλλάγματα ἢ τὴν τῶν οἰκείων περιουσιῶν φανεροῦσθαι κατάστασιν, καὶ βουλομένοις, ὡς εἰκός, τοῖς ἔξωθεν μείζονας ἢ ἐλάττονας φαίνεσθαι... ("...propterea quod ipsorum collegium multis et precipue nobilibus hominibus credat, qui contractus suos publicari aut rerum suarum statum manifestum fieri non patiantur malintque, ut consentaneum est, extraneis maiores quam minores videri...").

τῶν ἀγοραίων συμβολαίων συγκρίσεως τὴν πίστιν ἐπιτιθέναι, διὰ τὸ τὸ κατ' αὐτοὺς σύστημα πολλοῖς μέν, μάλιστα δὲ τοῖς εὐγενέσιν ἀνθρώποις πιστεύειν, μὴ ἀνεχομένοις τὰ ἑαυτῶν δημοσιεύεσθαι συναλλάγματα ἢ τὴν τῶν οἰκείων περιουσιῶν φανεροῦσθαι κατάστασιν, καὶ βουλομένοις, ὡς εἰκός, τοῖς ἔξωθεν μείζονας ἢ ἐλάττονας φαίνεσθαι, ἀλλὰ χρῆναι τὰ γενόμενα εἰς αὐτοὺς ἰδιόχειρα, καθὰ εἴρηται, γράμματα τὴν ἴσην τῶν ἀγοραίων συμβολαίων δύναμιν ἔχειν²1.

A fronte di queste richieste della corporazione la cancelleria propone una soluzione, solo in parte favorevole agli ἀργυροπρᾶται, riportandola alla regola, che sappiamo spesso adottata dai giustinianei, della *media via* (ὁδός μέση)²².

Si prevede in primo luogo che le risultanze probatorie derivanti dai documenti prodotti in giudizio potessero essere comunque utilmente utilizzate solo se la controparte non ne avesse negato sotto giuramento l'autenticità o comunque messo in discussione l'attendibilità rispetto a quanto attestato facendo ricorso all'esercizio dell'exceptio non numeratae pecuniae²³. Si ammetteva cioè la possi-

²¹ Trad. ed.: Alterum ad nos ab eodem argentariorum corpore relatum est caput, ne compellantur prolatis a se contractuum confessionibus aut tabulis aut ratiociniis illorum manu conscriptis, deinde in dubium vocatis, per publicorum instrumentorum collationem fidem imponere, propterea quod ipsorum collegium multis et precipue nobilibus hominibus credat, qui contractus suos publicari aut rerum suarum statum manifestum fieri non patiantur malintque, ut consentaneum est, extraneis maiores quam minores videri, sed ut chirographa, ut dictum est, sibi tradita eandem quam publica instrumenta vim obtineant.

²² Quanto all'applicazione del criterio della *media via* ad opera della cancelleria giustinianea cfr., anche con riferimento al testo in esame, in specie Luchetti, *Banche, banchieri e contratti bancari*, cit., p. 457 e nt. 22, che lo riconosce "tipico della cultura accademica dei maestri bizantini e di riflesso, almeno fino a un certo periodo, della legislazione giustinianea".

²⁵ Peraltro nel caso di λογοθέσια sottoscritti dalle controparti l'opposizione del debitore era però esplicitamente esclusa da quanto già previsto in Nov. 136, 6 (v. supra, cap. II, p. 73 e s.), in cui si era stabilito che il convenuto non potesse contestarli con l'esercizio dell'exceptio non numeratae pecuniae, essendogli concessa la sola possibilità di deferire il giuramento. Per quanto riguarda quest'ultimo v. anche Nov. 73, 4 e 7, in cui pure è previsto non per negare l'autenticità della scrittura (come nel caso previsto da Ed. 7, 2, 1), ma piuttosto per confortarne l'autenticità in assenza delle sottoscrizioni previste da Nov. 73, 1-2 (o qualora i testimoni non potessero essere adibiti perché morti o lontani). Quanto all'esperibilità dell'exceptio non numeratae pecuniae v. quanto disposto in C.I. 4, 21, 16, un testo probabilmente pregiustinianeo (e forse attribuibile alla cancelleria di Leone o posteriore), a noi noto attraverso

bilità che la parte controinteressata potesse eventualmente paralizzare l'iniziativa processuale intentata dall'attore negando sotto giuramento l'autenticità dei chirografi su cui essa si fondava o, altrimenti, contestando la verità dei fatti (e quindi l'esistenza del debito) che in essi risultavano attestati²⁴:

i Basilici (cfr. Bas. 22, 1, 75) in cui, a differenza di quanto previsto in Ed. 7, 2, 1, si instaura piuttosto, con un intento di tipo sanzionatorio, un collegamento fra la contestazione dell'autenticità del documento e l'esperibilità dell'exceptio non numeratae pecuniae (che viene esclusa, in taluni casi, qualora la scrittura che si pretendeva falsa si fosse dimostrata invece autentica). Su C.I. 4, 21, 16 v. in specie Amelotti, Giustiniano e la comparatio litterarum, cit., p. 6 e nt. 18.

²⁴ Rileva un'incongruenza nel riferimento all'exceptio non numeratae pecuniae VAN DER WAL, Manuale Novellarum Justiniani², cit., p. 172, nt. 62, che sottolinea come l'esercizio dell'exceptio non numeratae pecuniae comportasse indirettamente l'accettazione dell'autenticità del documento. Sul punto v. tuttavia quanto opportunamente osservato da Amelotti, Giustiniano e la comparatio litterarum, cit., p. 6 e nt. 18, che rileva come l'esperimento dell'exceptio non numeratae pecuniae determinasse un cambio di prospettiva: la contestazione non verteva più sull'autenticità del chirografo, ma piuttosto sulla veridicità dei fatti che vi erano attestati. Diversamente Díaz Bautista, Estudios sobre la banca bizantina, cit., p. 42 e s., che ipotizza a sua volta che la disposizione al contrario intendesse escludere sia la possibilità di prestare il giuramento sia, in alternativa, quella di esercitare l'exceptio non numeratae pecuniae. Sul punto v. però, in senso contrario, anche le osservazioni di Luchetti, Banche, banchieri e contratti bancari, cit., p. 458 (la cui lettura del testo risulta sostanzialmente in linea con quelle proposte da van der Wal e da Amelotti). Sul punto cfr. anche, da ultima, l'ampia discussione del difficile passaggio εἰ τοιαῦτα προφέρουσιν-προβαλλόμενοι fornita dalla Schiavo, Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei, criminaliter agere civiliter agere, cit., p. 106 e ss., che da parte sua, se ben capisco, distaccandosi dalle proposte interpretative finora prospettate, ritiene che il testo intenda dire che, se non fosse possibile giurare riguardo alla non autenticità delle scritture, non si sarebbe neppure potuta opporre l'exceptio non numeratae pecuniae. Secondo l'autrice cioè le due possibilità non sarebbero fra loro alternative, ma piuttosto l'impossibilità dell'una (prestare il giuramento) comporterebbe l'inutilizzabità dell'altra (consistente nell'esercizio dell'exceptio non numeratae pecuniae). Tale lettura, che focalizzerebbe l'attenzione del legislatore sull'impossibilità di fornire il giuramento, per quanto non priva di logica, urta però con la traduzione italiana che viene data del testo greco a p. 110 e s. (con riferimento alla traduzione latina dell'ed. Schöll-Kroll), laddove secondo l'autrice si direbbe che le controparti che "non oppongono l'exceptio non numeratae pecuniae, non possono negare tramite giuramento che siano state scritte (scil. le scritture autografe [n.d.r.]) da colui del quale portano il nome". Insomma, così tradotto il testo, il rapporto di dipendenza fra le due situazioni parrebbe piuttosto rovesciato rispetto alla ricostruzione prospettata dall'autrice. A mio avviso, per quanto non del tutto perspicuo, il riferimento al fatto che la controparte non esperisca l'exceptio non numeratae pecuniae, non può che essere letto come un riferimento a uno strumento alternativo al giuramento, benché nella Ed. 7, 2, 1: Καὶ ἐν τούτω τοίνυν ἡμεῖς ὁδόν τινα μέσην βαδίζοντες, ήπες καὶ τοὺς ἀργυραπράτας κατὰ τῶν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις κεφαλαίοις διαδίκων καὶ αὖθις ἐκείνους κατ' αὐτῶν βουλόμεθα χρήσασθαι, θεσπίζομεν, εἰ τοιαῦτα προφέρουσιν ίδιόχειρα τῶν συναλλαξάντων γράμματα, ἄπερ ἢ αὐτός, οὖτινος εἶναι λέγεται, ἢ οἱ αὐτοῦ κληρονόμοι τε καὶ διάδοχοι οὐ δύνανται μεθ' ὅρχου δόσεως ἀπαρνήσασθαι οἶα παρ' ἐχείνου γεγράφθαι, οδπερ όνομα φέρουσι, την αναργυρίαν μη προβαλλόμενοι, άλλὰ καὶ δυνηθείη πρὸς τούτοις ὁ ἀργυροπράτης ἐξ ἀγοραίου γραμματείου τὸ ἔγγραφον πιστώσασθαι, ἢ αὐτὸς μὲν τούτου κατολιγωρήσειεν, ὁ δὲ ἀντίδικος μὴ δυνηθείη ἐκ τῆς ἄλλου άγοραίου συγκρίσεως έλέγξαι τὸ ψεῦδος, τηνικαῦτα ἐκ τῶν ὁμολογημένων καὶ ἀναμφιβόλων καὶ τῆ τῶν μαρτύρων ύπογραφή βεβαίων ίδιοχείρων συμβολαίων πρὸς τὰ παρὰ τῶν άργυροπρατῶν ἢ κατ' αὐτῶν προφερόμενα τῶν συναλλαξάντων ίδιόχειρα γράμματα την σύγκρισιν γίνεσθαι καὶ εἶναι αὐτὰ βέβαια, οὐκ ἐλάττονα τῶν ἀγοραίων συμβολαίων ἔχοντα δύναμιν, οἷα οὐκ ἀσφαλείας αὐτοῖς δεούσης, ἀλλὰ μόνου τοῦ σχήματος. οὐδενὸς τοῖς ἱκετεύουσι γινομένου προκρίματος ἐκ τοῦ μὴ έγκεῖσθαι ὑποθήκας ἢ κληρονόμων ἢ διαδόχων ὄνομα τοῖς παρὰ τῶν συναλλαξάντων εἰς αὐτοὺς ἐγγράφοις γενομένοις25.

Peraltro, qualora venisse contestata l'autenticità del documento senza che ne fosse stata dichiarata sotto giuramento la falsità, si sta-

fattispecie non utilizzato, per opporsi all'iniziativa processuale della controparte, spostando la questione oggetto di accertamento dal piano dell'autenticità materiale della scrittura a quello della verità dei fatti attestati, con ciò accettandone l'autenticità e rendendo superfluo il ricorso alla *comparatio litterarum* (e all'*impositio fidei* cui si sarebbero dovuti sottoporre i documenti da produrre a tal fine).

²⁵ Trad. ed.: Etiam in hoc igitur mediam nos quandam viam ingressi, qua et argentarios adversus eos, qui de talibus rebus litem movebunt, et rursus illos adversus hos uti volumus, sancimus, si tales autographae contrahentium litterae proferantur, quas aut ipse, cuius esse dicuntur, aut ipsius heredes successoresve non possunt iureiurando dato negare ab illo, cuius prae se nomen ferunt, scriptas esse, non numeratae pecuniae exceptionem non opponentes, sed insuper etiam argentarius publico instrumento scripta confirmare possit, aut ipse quidem id negligat, adversarius vero ex alterius publici scripti comparatione fraudem redarguere nequeat, tunc ex certis et indubitatis et testium subscriptione confirmatis autographis documentis ad ea, quae ab argentariis aut contra eos proferuntur contrahentium chirographa, comparatio fiat et firma haec sint nec minorem quam publica instrumenta vim habeant, cum non securitas iis desit, sed sola forma. Nec ullum supplicantibus praeiudicium inde fiat, quod non insunt hypothecae aut heredum successorumve nomen in scriptis a contrahentibus cum ipsis compositis.

biliva che potessero essere prodotti in giudizio dal banchiere o anche adibiti dall'altra parte contraente (la regola valeva dunque nei contratti bancari indipendentemente dall'individuazione della parte che avesse rilasciato il documento) altri documenti utili ad accertare (o negare) l'autenticità dei chirografi contestati. Ciò poteva avvenire non solo adibendo a confronto documenti pubblici, ma anche, qualora le parti non ne avessero a disposizione, documenti privati²⁶, purché ad essi fosse apposta la sottoscrizione dei testimoni già richiesta da C.I. 4, 21, 20 e poi ribadita da Nov. 73, 1 e 2, ma a quanto sembra doversi evincere dal silenzio del testo, senza che, al fine dell'*impositio fidei*, dovesse intervenire in sede giudiziale, come appunto in precedenza disposto, la testimonianza dei sottoscrittori o, eventualmente, dopo la riforma di Nov. 73, dei testimoni oculari²⁷.

²⁶ Si preferiva dunque ovviamente che l'*impositio fidei* avvenisse attraverso il confronto con documenti tabellionici, ma solo nel caso in cui fossero appunto disponibili. Anche a questo proposito non convince la lettura del testo di Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 47, che ritiene invece che il fatto che l'*argentarius* non avesse prodotto un documento tabellionico, comportasse che anche la controparte non potesse servirsi di un documento notarile per dimostrare la falsità del chirografo.

²⁷ Sembrerebbe cioè che la parte innovativa della disposizione consistesse nel non richiedere che la πίστις del documento privato sottoscritto dai testimoni fosse da essi stessi confermata in giudizio attraverso l'apposita impositio fidei. In questo senso invece già C.I. 4, 21, 20 che ammetteva l'utilizzabilità dei documenti privati solo nel caso in cui fossero sottoscritti da tre testimoni e confermati dall'impositio fidei da compiersi attraverso la deposizione di almeno due di essi. Per questa lettura della costituzione giustinianea v. A. D. Manfredini, Documento di comparazione e comparatio litterarum. C. 4, 21, 20: sine o sive?, in Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca, V, Napoli, 2001, p. 137 e ss. Sul punto cfr. anche Schiavo, Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei, criminaliter agere civiliter agere, cit., p. 64 e ss., che, tuttavia, diversamente da quanto qui sostenuto, ritiene che, secondo quanto disposto da Ed. 7, 2, 1, le disposizioni della costituzione del 530 si applicassero anche all'impositio fidei dei documenti privati prodotti dagli argentarii per la comparazione (cfr. ibidem, p. 113). Sulla questione ritornerà Nov. 73, 1 e 2 (rispettivamente per i contratti di deposito e per quelli di mutuo o per altri tipi di contratto), imponendo che i testimoni (sia che fossero dei sottoscrittori, sia che fossero semplicemente testimoni oculari) intervenissero in giudizio a integrare l'efficacia del confronto delle scritture. Già in precedenza con C.I. 4, 2, 17 del 528 si era peraltro stabilito che i chirografi di mutuo il cui valore superasse quello di cinquanta libbre fossero sottoscritti da tre testimoni fededegni (cfr. sul testo M. R. CIMMA, De non numerata pecunia, Milano, 1984, p. 209 e ss.). A questa norma (superata successivamente da quanto disposto da C.I. 4, 21, 20 e da Nov. 73, 2) sembra in qualche mo-

La previsione, sia pure nell'ambito dei limiti così definiti, mirava dunque a riconoscere nei contratti degli argentarii una maggiore efficacia probatoria ai documenti privati che recassero almeno le sottoscrizioni dei testimoni (documenti di cui si afferma esplicitamente l'equiparazione agli instrumenta publice confecta), ma senza mettere in discussione l'accertamento della verità. Tale conseguenza sarebbe invece potuta derivare dal pieno accoglimento della richiesta della corporazione che, se non intendeva addirittura escludere lo stesso ricorso alla comparatio litterarum, quantomeno mirava a ridurla a una mera apparenza ammettendo, ai fini dell'impositio fidei relativa ai documenti di confronto, il ricorso a ogni sorta di documento privato, purché scritto o sottoscritto dalle parti contraenti. Il tutto, come risulta dalle motivazioni della richiesta degli ἀργυροπρᾶται, affinché i clienti – e soprattutto quelli di alto rango – non fossero costretti a render pubblici i loro affari e a far conoscere lo stato e l'entità delle proprie sostanze²⁸.

do voler ritornare la disposizione di Ed. 7, 2, 1, richiedendo la sottoscrizione dei testimoni (presumibilmente nel numero di tre), ma non il loro intervento in sede giudiziale ai fini dell'*impositio fidei* prescritta per i documenti di confronto. Non mi sembra da condividere, se bene intendo, l'ipotesi formulata da VAN DER WAL, *Manuale Novellarum Justiniani*², cit., p. 172, secondo il quale l'innovatività della disposizione consisterebbe addirittura nell'esenzione dei documenti prodottti dall'*argentarius* da ogni necessità di attestarne l'autenticità, con ciò escludendo dunque la stessa necessità di ricorrere alla *comparatio litterarum*.

Ciò secondo alcuni forse anche per non esporli alla pressione fiscale dell'epoca: sul punto cfr. per un accenno Petrucci, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, cit., p. 222, la cui opinione tuttavia non mi convice appieno visto il fatto che l'imposizione fiscale prescindeva in quell'epoca dalla valutazione degli indici contributivi tipica dei sistemi tributari moderni. Sul punto per un quadro della fiscalità dell'epoca v. J. Karayannopulos, *Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates*, München, 1958, p. 183 e ss.; sull'inasprimento della pressione fiscale in epoca giustinianea cfr. altresì per un quadro d'insieme Stein, *Histoire du Bas-Empire*, II, *De la disparition de l'Empire d'Occident à la mort de Justinien (476-565)*, cit., p. 422 e ss.; p. 441 e ss.; p. 761 e ss.

3. Il diritto di surrogazione nell'esercizio delle azioni reali e personali spettanti ai debitori

I problemi che suscitava la riscossione dei crediti nei confronti di un debitore premorto potevano non arrestarsi peraltro alle questioni, di natura essenzialmente probatoria, che abbiamo visto affrontate dalla cancelleria nella prima parte dell'Editto. Su un piano più strettamente sostanziale si muove infatti la disposizione contenuta nel successivo *caput* 3, nella cui prima parte si concedeva al banchiere (e corrispondentemente, come di norma, al suo cliente) la facoltà di surrogarsi al debitore deceduto senza eredi per il suo stato di insolvenza (il testo dice più esattamente $\delta\iota$ ' ἀπορίαν ["propter inopiam"]) e ciò sia con riferimento ai diritti di credito vantati da quest'ultimo nei confronti di terzi, sia nell'esercizio delle eventuali azioni volte a conseguire quanto fosse stato dallo stesso debitore depositato presso altri, nonché a far valere gli eventuali diritti di ipoteca costituiti a favore del debitore su beni altrui²⁹:

Εd. 7, 3: Έξουσι δὲ οἱ ἐκ τοῦ αὐτοῦ τῶν ἀργυροπρατῶν σωματείου, ἐξ ἴσου δὲ καὶ οἱ συναλλάκται τὰς ὁμοίας κατ' αὐτῶν ἀγωγὰς κινοῦντες ἄδειαν, εἴπερ τινὲς τῶν τετελευτηκότων δι' ἀπορίαν κληρονόμους μὲν οὐκ ἔσχον, χρεώστας δὲ κατέλιπον, ἢ καὶ πράγματά τινα ἐκείνοις διενεγκόντα ἐν παραθήκη ἢ ὑποθήκη παρά τισιν εὐρίσκεται, κινεῖν κατ' ἐκείνων τὰς ἀρμοζούσας αὐτοῖς ἀγωγὰς καὶ τὸ ἰκανὸν ἐξ αὐτῶν ἑαυτοῖς περιποιεῖν. τὰ ὅμοια δὲ αὐτοῖς φυλαχθήσεται καὶ ἐπὶ [ταῖς] τῶν ζώντων συναλλακτῶν καὶ χρεωστούντων αὐτοῖς, ὅςτε ἐξεῖναι τοῖς ἐνάγουσιν ἢ καὶ ἐναγομένοις βουλομένοις, κὰν μὴ τοῖς συμβολαίοις ὑποθήκης ἐμφέρεται μνήμη, ὑποθηκαρίας

²⁹ Sul punto, per questa interpretazione del testo e per l'ipotesi che il riferimento fatto ai beni ipotecati riguardi appunto i beni di terzi gravati da ipoteca a favore del debitore defunto, v. in particolare l'ampia trattazione di Díaz Bautista, Estudios sobre la banca bizantina, cit., p. 115 e ss. Sul punto v. anche Petrucci, Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane, cit., p. 226, nonché Luchetti, Banche, banchieri e contratti bancari, cit., p. 465. Peraltro la possibilità di surrogazione veniva stabilita non perché, come vorrebbe van der Wal, Manuale Novellarum Justiniani², cit., p. 104, gli eredi del debitore fossero insolvibili (e quindi come rimedio residuale per l'impossibilità di rivolgersi contro di essi), ma piuttosto perché eredi non vi erano per l'insolvibilità del debitore.

όμως κινεῖν ἀγωγάς, ὡς φύσει τοῖς τῶν ἀργυροπρατῶν καὶ τῶν συμβαλλόντων αὐτοῖς συναλλάγμασιν ἐπομένας, καὶ ἔχειν κατὰ τῶν ὑστέρων τῷ χρόνῳ δηλονότι δανειστῶν τὴν προτίμησιν. ἄδικον γὰρ τυγχάνει καὶ τῆς τῶν ἡμετέρων χρόνων δικαιοσύνης ἀλλότριον, τοὺς μὲν εὐεργέτας τῶν ἰδίων στερεῖσθαι πραγμάτων, τοὺς δὲ χρεωστοῦντας τοῖς ἀλλοτρίοις ἐντρυφᾶν³0.

La cancelleria prevedeva dunque nello stesso contesto un'ulteriore disposizione. Prendendo infatti lo spunto dalla già ricordata concessione prevista a tutela dei crediti vantati nei confronti dei debitori defunti, si stabiliva altresì che la predetta surrogazione nell'esercizio delle azioni ipotecarie spettanti al debitore potesse avvenire in ogni caso e cioè anche qualora si trattasse di un debitore vivente³¹. Si riconosceva dunque nei contratti in cui fosse parte un banchiere (e di norma a suo vantaggio, ma eventualmente, anche in questo caso, anche a beneficio della sua controparte qualora l'argentarius fosse non l'attore, ma piuttosto il convenuto) il privilegio di esercitare, in alternativa al proprio debitore insolvente, le azioni ipotecarie a questo spettanti sul patrimonio di terzi e ciò indipendentemente dalla menzione o meno dell'ipoteca nel contratto concluso fra le parti, essendo tale facoltà direttamente da ricondurre, secondo la cancelleria, alla stessa "natura" dei contratti conclusi dagli argentarii (... ὡς φύσει τοῖς τῶν ἀργυροπρατῶν καὶ

³⁰ Trad. ed.: Habebunt autem qui ex eodem sunt argentariorum corpore, aeque autem etiam contrahentes, quando similes adversus illos actiones movent, facultatem, si qui defunctorum heredes propter inopiam non habuerint, debitores vero reliquerint, aut res aliquae quae ad illos pertinuerant depositae vel hypothecae nomine obligatae apud aliquos inveniantur, movendi adversus illos competentes actiones et ex illis satisfactionem sibi parandi. Similia autem eis servabuntur etiam in contrahentes viventes eorumque debitores, ut liceat actoribus aut etiam reis, si velint, etiamsi in instrumentis hypothecae nulla mentio insit, hypothecarias tamen actiones movere, quippe quae natura argentariorum eorumque qui cum ipsis contrahunt contractus sequantur, et habere in posteriores tempore creditores praerogativam. Iniustum enim est et a nostrorum temporum iustitia alienum creditores rebus suis privari, debitores alienis luxuriari.

³¹ Il collegamento fra le due parti del testo, che esprime evidentemente una continuità anche sul piano sostanziale, è reso evidente dall'*incipit* della seconda parte: ...τὰ ὅμοια δὲ αὐτοῖς φυλαχθήσεται καὶ ἐπὶ [ταῖς] τῶν ζώντων συναλλακτῶν καὶ χρεωστούντων αὐτοῖς... ("...Similia autem eis servabuntur etiam in contrahentes viventes eorumque debitores...").

τῶν συμβαλλόντων αὐτοῖς συναλλάγμασιν ἑπομένας... ["...quippe quae natura argentariorum eorumque qui cum ipsis contrahunt contractus sequantur..."])³².

Non si trattava dunque, come da alcuni è stato invece sostenuto, di un'ipoteca generale tacita gravante sull'intero patrimonio del debitore, così come del resto già in passato auspicato e richiesto dagli argentarii³³, ma di un privilegio che parrebbe diverso e più limitato, costituito a tutela dei crediti derivanti dalle contrattazioni bancarie. Quanto stabilito, come significativamente commenta la stessa cancelleria, risultava previsto allo specifico fine che non si determinasse l'iniquità di dover vedere i creditori (cioè di norma gli argentarii) privati di quanto loro dovuto e i debitori (intendendo per tali quelli delle loro controparti) giovarsi e fruire invece di quanto non gli apparteneva (...ἄδικον γὰς τυγχάνει καὶ τῆς τῶν ἡμετέςων χοόνων δικαιοσύνης ἀλλότςιον, τοὺς μὲν εὐεςγέτας τῶν ἰδίων στεςεῖσθαι πραγμάτων, τοὺς δὲ χρεωστοῦντας τοῖς ἀλλοτςίοις ἐντρυφᾶν ["...iniustum enim est et a nostrorum temporum iustitia alienum creditores rebus suis privari, debitores alienis luxuriari"])³⁴.

³² Sul punto, per questa ricostruzione del testo, v. in particolare quanto osservato da Luchetti, *Banche, banchieri e contratti bancari*, cit., p. 465 e s., nonché, successivamente, da Petrucci, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, cit., p. 226 e s.

Sul punto v. già Nov. 136, 5 pr. (su cui *supra*, cap. II, p. 66 e ss.). Per l'opinione che si trattasse della concessione ex lege di una ipoteca tacita gravante probabilmente sull'intero patrimonio del debitore v. Díaz Bautista, Estudios sobre la banca bizantina, cit., in specie p. 133. Quanto all'ipotesi che si trattasse di un'ipoteca generale v. anche p. 140: "cabe inclinarse a pensar que se trataba de una hipoteca general si se pone en conexión con lo que se había dispuesto en la Nov. 136, 3" e "muy posiblemente esta hipoteca denegada en la Nov. 136 y concedida en el Ed. 7 era la hipoteca sobre todos los damás bienes del deudor cualquiera que fuese su procedencia, en suma una hipoteca general". Su tale interpretazione cfr. però le osservazioni di Luchetti, Banche, banchieri e contratti bancari, cit., p. 466, cui si può aggiungere che il testo fa riferimento ai debitori delle controparti della banca (laddove dice "ἐπὶ [ταῖς] τῶν ζώντων συναλλαχτῶν καὶ χρεωστούντων αὐτοῖς"), circostanza che dimostra, direi senza possibilità di discussione, che la disposizione riguardava le ipoteche gravanti sul patrimonio di terzi e non su quello del debitore. Nessun ulteriore elemento di diverso convincimento pare del resto potersi ricavare da Syn. Nov. Iust., ll. 2393-2396 (ed. Schminck-Simon, p. 213), unica fonte bizantina in cui rimane traccia (tra l'altro quasi letterale) della parte finale di Ed. 7, 3.

³⁴ Si può notare che quello della *iustitia nostrorum temporum* è un *tòpos* che nel riferirsi ai "tempi attuali" risulta frequentemente ripetuto nelle fonti normative giustinianee: sul punto, con riferimento ad altre locuzioni analoghe, cfr., sia pure

4. La possibilità di agire in via diretta contro i terzi possessori di beni ipotecati

Il favore nei confronti della corporazione degli *argentarii* doveva tuttavia spingersi ancora più avanti. In Nov. 4, 2 si era infatti stabilito che il terzo possessore della cosa ipotecata potesse essere convenuto solo dopo il debitore principale e i suoi eredi, nonché, in base alle disposizioni già previste in Nov. 4, 1, dopo i garanti³⁵.

In Ed. 7, 4 veniva peraltro concesso, a titolo di beneficio speciale da applicarsi a tutte le contrattazioni in cui fosse parte un *argentarius* (e quindi ancora una volta anche allorquando il banchiere si trovasse a essere debitore), che per la realizzazione del credito fosse possibile agire direttamente contro i terzi acquirenti di beni ipotecati (e ciò sia che si trattasse di ipoteche generali, sia che si trattasse di ipoteche speciali) nel caso in cui non si potesse ottenere il pagamento dal debitore principale:

Εd. 7, 4: Κἀχεῖνο δὲ τῇ ἡμετέρα περὶ αὐτοὺς ἐπικουρία προςτίθεμεν. ἐπειδὴ γὰρ τοῖς παρ' αὐτῶν γενομένοις συναλλάγμασι σφόδρα ὁ νεαρὸς ἡμῶν νόμος ἀνθίσταται, ὁ παρακελευόμενος τοὺς εὐεργέτας μὴ χωρεῖν κατὰ τῶν πριαμένων τινὰ παρὰ τῶν χρεωστούντων, πρὶν ἀν οἱ πρωτότυποι χρεῶσται ἄποροι διὰ τῆς ἐκστάσεως ἀποδειχθῶσιν (ὅπερ αὐτοῖς πάνυ καθέστηκε φορτικόν, διὰ τὸ τοὺς ἀγοράζοντας ὡς ἔκ τινος ἔθους καὶ βεβαιωτὰς ζητεῖν καὶ τὴν ἄλλην ἑαυτοῖς ἀσφάλειαν περιποιεῖσθαι, αὐτοῖς δὲ τοῦτο μήτε ἔθος μήτε τὴν ταχεῖαν τῶν συναλλαγμάτων ἔκβασιν συγχωρεῖν), θεσπίζομεν διὰ τοῦ παρόντος θείου πραγματικοῦ τύπου κατ' ἰδικὴν αὐτοῖς διδομένου φιλοτιμίαν

con sfumature diverse, I. 1, 22 pr. ("castitas temporum nostrorum"), a proposito del divieto dell'inspectio corporis e in relazione alla fissazione all'età di quattordici anni della pubertà maschile; I. 3, 12, 1 ("indignum nostris temporibus") e C.I. 7, 24, 1 pr. ("religio temporum meorum"), a proposito dell'abolizione delle disposizioni del Sc. Claudiano.

³⁵ Sul punto, per un esame di Nov. 4, 2 e per la ricostruzione dell'ordine di escussione così come complessivamente definito da Nov. 4, v. per tutti BRIGUGLIO, «Fideiussoribus soccurri solet», cit., p. 102 e s., nt. 9. Sul contenuto di Nov. 4, 2 cfr. anche, in sintesi, VAN DER WAL, Manuale Novellarum Justiniani², cit., p. 105, p. 110, p. 123 e p. 124, nonché M. TALAMANCA, s.v. "Fideiussione (storia)", in ED 17, Milano, 1968, p. 338, nt. 150.

μη δυναμένην έτέρω προςώπω η μεθοδίω η σωματείω η έπιτηδεύματι παντελώς άρμόζειν, τοιαύτης αὐτούς τε καὶ τοὺς αὐτῶν συναλλάκτας, ἡνίκα κατ' αὐτῶν ἀγωγὰς κινοῦσι. προνομίας ἀπολαύειν ἐν τῷ ἐπιζητεῖν τε καὶ διώκειν τὰ πράγματα, ἐφ' οἶς αὐτοῖς ὁ χρόνος παρέχει προτίμησιν, όποίαν πρὸ τῆς ἡμετέρας ἔσχον νομοθεσίας, ὥςτε αὐτοὺς μὴ βαρουμένους τῆ ἀποδείξει τῆς τῶν χρεωστούντων έκστάσεως, είπερ μη δυνηθῶσι παρὰ τοῦ πρωτοτύπου τὸ ίκανὸν ὑπομεῖναι, χωρεῖν κατὰ τῶν ἐκποιηθέντων ὑπ' έκείνων πραγμάτων καὶ ἐξ ἰδικῆς ἡ γενικῆς ὑποθήκης αὐτοῖς ύποκειμένων, ἐφ' ὧν, καθὰ εἴρηται, προγενέστερα τῶν ἄλλων δανειστῶν ἔχουσι δίκαια. οἰόμεθα γὰρ τὰ τῷ προειρημένω σωματείω καὶ τοῖς αὐτῶν συναλλάκταις παρεγόμενα εἰς την κοινην συντείνειν εὐεργεσίαν, οἶα αὐτῶν οὐκ ὀλίγοις τισίν, άλλὰ τοῖς ἐν πάση σχεδὸν τῆ πολιτεία γινομένοις συναλλάγμασιν ύπουργούντων³⁶.

A questo fine non si richiedeva – e in ciò consisterebbe secondo la cancelleria la norma derogatoria – che venisse dimostrata l'assoluta insolvenza del debitore principale e in particolare non si richiedeva la prova, come spiega il testo, che costui avesse compiuto la *datio* in solutum necessaria prevista da Nov. 4, 3³⁷.

Si trattava in questo senso di una concessione che, pur di non

Trad. ed.: Sed etiam illud nostro in eos patrocinio addimus. Quoniam enim factis ab ipsis contractibus vehementer novella nostra lex repugnat, quae vetat creditores adversus eos, qui aliquid a debitoribus emerint, prius agere, quam principales debitores per cessionem bonorum inopes esse constet (quod iis sane molestum est, ideo quod ementes ex quadam consuetudine et fideiussores quaerunt et aliam sibi securitatem parant, ipsis vero id neque consuetudo neque conficiendorum contractuum celeritas permittit), sancimus per praesentem sacram pragmaticam formam speciali ipsis datam beneficio, quae alteri personae vel collegio vel corpori vel condicioni nullo modo competere potest, et ipsos et qui cum ipsis contrahunt, quando adversus ipsos actiones instituant, tali privilegio uti in inquirendis persequendisque rebus, in quibus eis tempus praerogativam praebet, quale ante nostram legislationem habuerunt, ut non gravati probatione bonorum cessionis a debitoribus factae, nisi a principalibus satisfactionem consegui potuerint, conveniant res ab illis alienatas et ex speciali vel generali hypotheca ipsis obnoxias, in quibus, ut dictum est, antiquius ceteris creditoribus ius habent. Existimamus enim ea, quae dicto argentariorum corpori et iis qui cum eis contrahunt conceduntur, ad communem salutem conferre, ideo quod illi contractibus non paucis quibusdam, sed in universa fere republica factis serviunt.

³⁷ Su quanto disposto in Nov. 4, 3 e sulla c.d. *datio in solutum necessaria* v. per tutti la trattazione di BONINI, *La c.d. "datio in solutum necessaria" (Nov. Iu-*

facile inquadramento nel contesto normativo individuato dalla cancelleria (né Nov. 4, 2, né Nov. 4, 3 avevano infatti richiesto che l'esercizio dell'azione ipotecaria nei confronti del terzo possessore fosse subordinata alla preventiva prova dell'avvenuta *datio in solutum*), ammetteva, in deroga alla disciplina della c.d. *exceptio excussionis personalis*³⁸, di far valere immediatamente l'eventuale diritto reale di garanzia nei confronti dei terzi acquirenti e ciò in un quadro normativo in cui, come sappiamo da Nov. 136, 1, un'eventuale deroga al regime del *beneficium excussionis* nei confronti dei garanti richiedeva invece di essere pattuita per iscritto³⁹.

L'eccezionalità della disposizione veniva non a caso giustificata ricordando ancora una volta la rilevante funzione sociale svolta dagli *argentarii* nell'esercizio della loro attività professionale, riproponendo in questo senso anche in Ed. 7 (cfr. altresì i *capita* 7 e 8, 1) un *tòpos* che sappiamo largamente sfruttato già nella legislazione precedente⁴⁰.

stiniani 4, 3 e 120, 6, 2), cit., p. 8 e ss. (= Contributi di diritto giustinianeo (1966-1976), cit., VIII contributo, p. 8 e ss.).

³⁸ È forse opportuno notare che lo stesso testo dell'Editto si preoccupa di sottolineare l'assoluta eccezionalità della deroga concessa: ...θεσπίζομεν διὰ τοῦ παρόντος θείου πραγματικοῦ τύπου κατ' ἰδικὴν αὐτοῖς διδομένου φιλοτιμίαν μὴ δυναμένην ἐτέρφ προςώπφ ἢ μεθοδίφ ἢ σωματείφ ἢ ἐπιτηδεύματι παντελῶς ἀρμόζειν... ("...sancimus per praesentem sacram pragmaticam formam speciali ipsis datam beneficio, quae alteri personae vel collegio vel corpori vel condicioni nullo modo competere potest...").

³⁹ Su quest'ultimo aspetto v. *supra*, cap. II, p. 50 e ss. Per le difficoltà di inquadramento del privilegio previsto in Ed. 7, 4 nel contesto del sistema complessivo delle disposizioni di favore stabilite per le attività bancarie v. quanto osservato da Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., in specie p. 160 e s.; p. 164 e s.; p. 167. In particolare sulle perplessità che suscita la disposizione contenuta in Ed. 7, 4 (per un suo riassunto cfr. anche *Syn. Nov. Iust.*, Il. 2397-2403 [ed. Schminck-Simon, p. 213]) cfr. anche van der Wal, *Manuale Novellarum Justinia-ni*², cit., p. 105, nt. 52, che evidenzia appunto il fatto che né Nov. 4, 2, né Nov. 4, 3 avevano richiesto che l'esercizio dell'azione ipotecaria contro il terzo acquirente fosse subordinata alla prova dell'avvenuta *datio in solutum necessaria*. Si potrebbe a mio avviso tuttavia pensare che la precisazione sia stata in qualche modo indotta da un'interpretazione delle previsioni di Nov. 4, 2 che richiedeva l'avvenuta *datio in solutum necessaria* per "certificare" l'assoluta insolvilità del debitore principale e che magari la necessità di tale requisito fosse stata prospettata in relazione a una questione concreta da cui era forse originato l'intervento della cancelleria.

⁴⁰ Sul punto v. già *supra*, cap. II, p. 50 e nt. 13; cap. III, p. 92 e s. e nt. 19, p. 111 e nt. 52. Quanto alla riproposizione dello stesso motivo in Ed. 7, 7 e in Ed. 7,

5. Un privilegio processuale: la deroga alla disposizione che prevedeva che la promissio decimae partis prevista da Nov. 112, 2 pr. dovesse essere garantita mediante fideiussio

Un'ulteriore deroga al regime ordinario viene poi prospettata nel *caput* 5 in cui l'attenzione della cancelleria si sposta sul piano processuale. La disposizione prendeva in questo caso le mosse da quanto di recente stabilito in Nov. 112, 2 pr. (a. 541), in cui si era imposto a chi agisse in giudizio di prestare, all'atto della citazione, un'apposita *cautio*, garantita da fideiussori, con cui si impegnava a coltivare il processo fino alla sua conclusione e a pagare un decimo del valore della causa indicato nel *libellus conventionis* nel caso in cui la domanda fosse risultata proposta ἀδίχως e il processo fosse dunque terminato con l'assoluzione del convenuto⁴¹:

Εd. 7, 5: Καὶ τοῦτο δὲ αὐτοῖς παρασχεῖν αἰτοῦσι συνείδομεν, ὅςτε ἡνίκα ἄν τισιν ἐπάγωσι δίκας καὶ εἰς τὴν τῆς δεκατημοιρίας ὁμολογίαν συνελαύνωνται, μὴ ἀπαιτεῖσθαι ἐγγύας, ἀλλὰ ἀρκεῖν τὴν αὐτῶν ἐπὶ τούτῷ γινομένην κατάθεσιν, οἶα ἀξίων ὄντων ὑπὲρ ἑαυτῶν πιστεύεσθαι, ὧν ἡ πίστις καὶ ὑπὲρ ἐτέρων ἀρκεῖν νομίζεται πρόδηλον ὄν, ὡς εἰ τῷ νόμῷ ὑποπεσοῦνται, οὐδὲν αὐτοὺς ἀφελήσει τὸ ἐγγυητὴν μὴ παρασχεῖν, ἀλλὰ καὶ οὕτῶς καταθήσουσι τὴν τῆς δεκατημοιρίας ποινήν, ὥςπερ καὶ οἱ ἐνάγοντες αὐτοῖς καὶ πρός γε οἱ παρ' αὐτῶν ἐναγόμενοι ταῖς ὁμοίαις ὑποτεθήσονται ποιναῖς. ταύτης καὶ μόνης τῆς διαφορᾶς ἐπὶ τούτῷ τῷ κεφαλαίῷ οὕσης, ὡςτε, καθάπερ ἔμπροσθεν εἴρηται, τοῖς ἐκ τοῦ συστήματος τῶν ἀργυροπρατῶν ἐνάγουσι

^{8, 1} v. *infra*, in questo capitolo, p. 145 e s. e p. 147 e s. e nt. 58.

⁴¹ Su quanto disposto da Nov. 112, 2 pr., che prevedeva anche di fornire in alternativa alla predetta *cautio* un giuramento di non poterla prestare v. in particolare Zilletti, *Studi sul processo civile giustinianeo*, cit., p. 33 e ss. Per un rapido riassunto del contenuto della disposizione cfr. anche VAN DER WAL, *Manuale Novellarum Justiniani*², cit., p. 163. Per un ulteriore inquadramento della disposizione v., più di recente, l'ampia discussione di R. Fercia, *Intentiones exercere: problemi e prospettive in Nov. 112*, in *SDHI 74*, 2008, p. 166 e ss., che fra l'altro rileva come la previsione in oggetto recuperasse il modello di Gai. 4, 175, quantificando appunto nel decimo del valore del *petitum* il *damnum* e le *impensae* che fosse tenuto a pagare il *litigato*r poi risultato soccombente. Allo stesso Fercia, *ibidem*, in specie p. 169, p. 178 e p. 186 e ss., rinvio per la definizione dei rapporti fra la previsione di Nov. 112, 2 pr. e il *iusiurandum calumniae* così come disciplinato da C.I. 2, 58 (59), 2 pr., un costituzione del 531 i cui echi si riscontrano, come è noto, anche in I. 4, 16, 1.

τὴν τῶν ἐγγυητῶν δόσιν ἐπὶ τῇ δεκατημοι
ρία κατ' ἰδικὴν ἡμῶν τινα φιλοτιμίαν συγκεχωρῆσθαι 42 .

Si prevedeva dunque che per gli appartenenti alla corporazione degli *argentarii*, in deroga alla regola generale (...ταύτης καὶ μόνης τῆς διαφορᾶς ἐπὶ τούτῳ τῷ κεφαλαίῳ οὔσης... ["...hoc solo discrimine in hoc capite servato..."]), l'impegno assunto mediante *cautio* di pagare il decimo del valore della causa in caso di soccombenza (ὁμολογία τῆς δεκατημοιρίας [cioè la *promissio decimae partis*]) non dovesse essere garantito mediante *fideiussio*⁴³.

Rimaneva comunque fermo, anche nei loro confronti (come anche per le loro controparti qualora fossero convenuti), l'obbligo del pagamento della decima, esaurendosi appunto il previsto beneficio (il testo parla peraltro a questo proposito più precisamente di φιλοτμία del legislatore) esclusivamente nella dispensa dall'obbligo di fornire dei garanti.

6. La giurisdizione del comes sacrarum largitionum e del destinatario dell'Editto

Peraltro, sempre con riferimento al processo, più rilevante appare la disposizione del successivo *caput* 6, in cui si prevedeva, con

⁴² Trad. ed.: Atque etiam hoc iis petentibus concedere constituimus, ut quando quibus litem inferant et ad promissionem decimae partis cogantur, non exigantur ab iis fideiussiones, sed sufficiat ipsorum de hac re facta depositio, cum digni sint quibus per se credatur ei, quorum fides etiam pro aliis sufficere censetur. Manifestum autem est, si legi succubuerint, nihil illis profuturum esse, quod fideiussorem non dederint, sed nihilominus decimae eos partis poenam soluturos esse, quemadmodum etiam qui litem ipsis inferunt et insuper qui ab ipsis in ius vocantur, similibus poenis subicientur; hoc solo discrimine in hoc capite servato, quod, sicut iam dictum est, actoribus e collegio argentariorum fideiussorum ob decimam partem datio proprio quodam nostro beneficio remissa est.

⁴³ Ciò in quanto, come precisa la cancelleria, fornendo la *ratio* della disposizione, "οἶα ἀξίων ὄντων ὑπὲς ἐαυτῶν πιστεύεσθαι, ὧν ἡ πίστις καὶ ὑπὲς ἐτέςων ἀρκεῖν νομίζεται" ("cum digni sint quibus per se credatur ei, quorum fides etiam pro aliis sufficere censetur"). Su questo aspetto del testo e sulla dichiarata affidabilità dei banchieri, v., per alcuni accenni, Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 9, nt. 22; p. 31, nt. 43.

formula generale e senza possibilità di deroghe, una competenza giurisdizionale concorrente del *comes sacrarum largitionum* e del destinatario dell'Editto, per lo più identificato con il *praefectus urbi* per coordinare la disposizione contenuta in Ed. 7, 6 con quella di Ed. 9, 8 che come sappiamo aveva previsto (o ribadito) la competenza giurisdizionale speciale di tale alto funzionario nelle cause in cui fossero parte i membri della corporazione degli ἀργυροπρᾶται costantinopolitani⁴⁴:

Ed. 7, 6: Ἐπειδὴ δὲ καὶ τὸ εἰς διάφορα τοὺς ἰκέτας ἕλκεσθαι δικαστήρια (καὶ μάλιστα πλείστους ἔγοντας συναλλάκτας. καὶ οἶα συμβαίνει ὀλίγους εὐγνώμονας) οὐ μόνον αὐτοῖς βλάβην, ἀλλὰ καὶ τοῖς κοινοῖς πράγμασιν ἐμπόδισμα φέρειν εύρίσκεται, καὶ ἐν τούτω τῷ μέρει τὴν προτέραν ἡμῶν περὶ αὐτοὺς μιμούμεθα προμήθειαν καὶ παρακελευόμεθα αὐτοῖς εἶναι ἰδικοὺς δικαστάς, εἴτε ἐνάγουσιν εἴτε ἐνάγοιντο, τήν τε σὴν λογιότητα καὶ Πέτρον τὸν ἐνδοξότατον κόμητα τῶν θείων ἡμῶν λαργιτιόνων, ἀπὸ ὑπάτων καὶ πατρίκιον, ὥςτε παρὰ θατέρω τούτων τὰς κινηθησομένας μεταξὺ αὐτῶν τε καὶ ἐτέρων οἱαςοῦν δίκας ἢ καὶ ἤδη παρὰ τοῖς πρότερον αὐτοῖς παρ' ἡμῶν δεδομένοις δικασταῖς εἶτα ἀποβιώσασιν έναργθείσας σκοπεῖσθαι, καὶ σύντομον καὶ τοῖς ἡμετέροις νόμοις συμβαίνον δέχεσθαι πέρας, καὶ τοὺς ἰκέτας τῆς τῶν πραιτωρίων τριβης ἀπαλλαττομένους σχολάζειν τῷ οἰχείω έπιτηδεύματι, τοσοῦτόν τε εὐγνωμονέστερον φέρεσθαι περί τὰ τῶν ὑπηκόων συναλλάγματα, ὅσον ἢ αὐτοὶ ήττονος άγνωμοσύνης πειρώνται ή <οί> άγνωμονεῖν ἐπιχειροῦντες οὐ συγχωροῦνται ἀδίκους αὐτοῖς ἐπιφέρειν βλάβας⁴⁵.

⁴⁴ Sul punto v. *supra*, cap. III, p. 109 e ss. Se così fosse la disposizione non sarebbe innovativa, sempre che si accetti come plausibile l'anteriorità di Ed. 9 rispetto a Ed 7. Che proprio la competenza giurisdizionale fissata in Ed. 7, 6 (e ancora ribadita, con riferimento al destinatario dell'Editto, nei successivi *capita* 7 e 8) renda probabile che il *Iulianus* che risulta destinatario dell'Editto ricoprisse la carica di *praefectus urbi* è sostenuto da Cosentino, *La legislazione di Giustiniano sui banchieri e la carriera di Triboniano*, cit., p. 354 e s. Sul punto v. anche Luchetti, *Spunti per una indagine sulla legislazione giustinianea riguardante gli argentarii costantinopolitani*, cit., p. 56 e s. e p. 60 e s. (= *Contributi di diritto giustinianeo*, cit., p. 164 e s. e p. 168), che tuttavia non esclude, diversamente da Cosentino, che la giurisdizione del *praefectus urbi* fosse stata proprio nell'Editto transitoriamente e in via eccezionale derogata e delegata ad altri.

⁴⁵ Trad. ed.: Quoniam vero etiam id, quod supplices ad diversa tribunalia trahuntur (praesertim cum plurimos habeant contrahentes, et ut fit paucos probos),

Tuttavia non può dirsi certo che la disposizione intendesse prevedere la giurisdizione concorrente del *comes* e del *praefectus* secondo lo schema tracciato da Nov. 136 e Ed. 9⁴⁶. Considerata infatti la difficoltà di individuare la carica ricoperta dal destinatario dell'Editto potrebbe essere altrettanto plausibile ritenere che la disposizione uscisse al di fuori del quadro di competenze fissato in precedenza, tanto più che la cancelleria fa evidente riferimento al fatto che le competenze giurisdizionali già attribuite non potevano operare per la morte di chi ne era stato investito⁴⁷.

Potrebbe cioè anche essere che si intendesse affiancare alla giurisdizione del *comes* una giurisdizione straordinaria legata alle contingenze del momento che faceva capo al destinatario dell'Editto che allora ben potrebbe essere, come da alcuni sostenuto, uno dei *iudices pedanei* operanti a Costantinopoli⁴⁸.

non solum ipsis damnum, verum etiam communibus rebus impedimentum inferre compertum est, etiam in hac parte priorem nostram circa eos providentiam imitamur ac iubemus speciales iis iudices esse, sive agant sive conveniantur, tuam eloquentiam et Petrum gloriosissimum comitem sacrarum nostrarum largitionum, exconsule et patricium, ut apud alterutrum horum quaecunque inter ipsos et alios movebuntur lites, aut etiam apud iudices antehac a nobis iis datos deinde defunctos iam motae sunt, examinentur et brevem nostrisque legibus convenientem finem accipiant, et supplices praetoriorum vexatione liberati proprio quaestui vacent, tantoque liberalius in subditorum contractibus versentur, quanto aut ipsi minorem improbitatem experiuntur, aut qui improbi esse conantur, ingiusta eis damna inferre non sinuntur.

⁴⁶ La competenza del *comes sacrarum largitionum* non è comunque in discussione risultando espressamente confermata nel testo: ...καὶ παρακελευόμεθα αὐτοῖς εἶναι ἰδικοὺς δικαστάς, εἴτε ἐνάγουσιν εἴτε ἐνάγοιντο, τήν τε σὴν λογιότητα καὶ Πέτρον τὸν ἐνδοξότατον κόμητα τῶν θείων ἡμῶν λαργιτιόνων, ἀπὸ ὑπάτων καὶ πατρίκιον... ("...ac iubemus speciales iis iudices esse, sive agant sive conveniantur, tuam eloquentiam et Petrum gloriosissimum comitem sacrarum nostrarum largitionum, exconsule et patricium..."). Si tratta, come sappiamo, del potente Pietro Barsime (v. supra, p. 11 e s., nt. 11).

 47 In questo senso sembrerebbe deporre la frase "ἢ καὶ ἤδη παρὰ τοῖς πρότερον αὐτοῖς παρ' ἡμῶν δεδομένοις δικασταῖς εἶτα ἀποβιώσασιν ἐναρχθείσας σκοπεῖσθαι" ("aut etiam apud iudices antehac a nobis iis datos deinde defunctos iam motae sunt"). Il fatto che si dica che c'erano dei giudici in precedenza assegnati alle cause di cui fosse parte gli argentarii, che tuttavia non potevano svolgere le attività loro attribuite perché deceduti, potrebbe far pensare proprio alla competenza assegnata al praefectus da Ed. 9, 8.

⁴⁸ Seguendo questa interpretazione la giurisdizione di Giuliano sarebbe dunque transitoriamente sostitutiva di quella del *praefectus*, forse inoperante per la situazione contingente legata all'epidemia di peste. A questo proposito va osserA questo proposito si stabiliva anzi una sorta di efficacia retroattiva della disposizione in oggetto, circostanza questa appunto da ricondursi alla situazione particolare che fa da sfondo all'intero provvedimento e al diffuso pericolo di morte che vi si riconnetteva. Quanto stabilito doveva infatti valere, non solo, come di norma, per tutti i giudizi in cui per il futuro fosse parte un *argentarius*, sia in qualità di attore che come convenuto⁴⁹, ma anche con riferimento ai giudizi in corso e ciò al fine da garantire, in caso di morte del giudice designato, il raggiungimento di una rapida soluzione delle liti⁵⁰.

Emerge così più chiaramente l'interesse collettivo perseguito. Evidentemente il diffondersi dell'epidemia di peste poteva produrre effetti negativi sugli stessi svolgimenti processuali, arrestando l'*iter* del processo come conseguenza del decesso di chi ricopriva la funzione giudicante, circostanza questa cui la disposizione in esame intendeva primariamente porre rimedio⁵¹.

vato che non convince appieno Cosentino, La legislazione di Giustiniano sui banchieri e la carriera di Triboniano, cit., p. 354, laddove ritiene che la formula ἡ σὴ λογιότης, con cui si fa a più riprese riferimento a Iulianus (v. supra, p. 118 e s. e nt. 4), sia pienamente compatibile con la carica di praefectus urbi. In effetti al praefectus urbi ci si riferisce talvolta con gli appellativi di λογιώτατος καὶ ἐνδοξότατος (cfr. Nov. 105 epil.), ma più frequentemente con il solo ἐνδοξότατος (cfr. Nov. 22 epil.; Nov. 60 epil.; Nov. 61 epil.; Nov. 122 epil.). In più al praefectus urbi si riferiscono le formule ἡ σὴ ὑπεροχή (Nov. 63 epil.) ο ἡ σὴ ἐνδοξότης (Ed. 9 epil.), mentre l'espressione ἡ σὴ λογιότης sembra richiamare piuttosto l'eloquenza di un privato (e in effetti λογιώτατοι sono avvocati [cfr. Nov. 82, 1 pr.] e retori [cfr. Nov. 60, 2, 1 e Nov. 144, 2, 1]).

⁴⁹ Quest'ultimo aspetto risulta coerente con la *ratio* complessiva delle disposizioni contenute nell'Editto, che, come sappiamo, dovevano valere per tutte le contrattazioni bancarie indipendentemente dalla circostanza che il banchiere si trovasse a essere creditore o debitore (oltre alle disposizioni già viste cfr. in termini generali Ed. 7, 8, su cui *infra*, p. 146 e ss.) e, conseguentemente, sul piano processuale, attore o convenuto. Su altro piano la stessa duplicità degli interessi tutelati, è resa in termini del tutto espliciti dalle parole della cancelleria: ...οὐ μόνον αὐτοῖς βλάβην, ἀλλὰ καὶ τοῖς κοινοῖς πράγμασιν ἐμπόδισμα φέρειν εὐρίσκεται... ("...non solum ipsis damnum, verum etiam communibus rebus impedimentum inferre compertum est...").

⁵⁰ È appena il caso di avvertire che quello appena ricordato è un *Leitmotiv* della politica legislativa giustinianea: sul punto, con riferimento alle costituzioni relative alla compilazione, cfr. in particolare *const. Haec quae necessario* pr. e 3, su cui v. per tutti R. Bonini, *Introduzione allo studio dell'età giustinianea*⁴, Bologna, 1985, p. 19 (= *Lineamenti di storia del diritto romano*², a cura di M. Talamanca, Milano, 1989, p. 637).

⁵¹ Nella parte finale si aggiunge l'ulteriore riflessione secondo cui la soluzione adottata sarebbe stata anche di giovamento al buon andamento e alla

7. La possibilità di agire contro terzi qualora a costoro fossero stati trasferiti beni posti a garanzia dei crediti bancari

Nel quadro della tendenza a garantire il più possibile una rapida e sicura realizzazione dei crediti bancari (tendenza che come abbiamo appena visto si manifestava anche sul piano processuale) si inserisce peraltro anche un'ulteriore concessione fatta agli *argentarii* nel successivo *caput* 7 ed estesa, come di norma, alla parte che avesse concluso il contratto con la banca (sempreché si trattasse ovviamente in questo caso di parte creditrice):

Ed. 7, 7: Άλλ' ἐπείπερ ἡμῖν καὶ ἄλλον τινὰ τῶν δολερῶν άνθρώπων ἐφανέρωσαν δόλον ἀπαγγείλαντες, ώς τινες μὲν δανεισάμενοι ή δανειζόμενοι παρά τῶν ἐκ τοῦ εἰρημένου συστήματος χρήματα ήγόρασαν ή άγοράζουσι κτήσιν ἀχίνητον ὀνόματι τῶν οἰχείων γαμετῶν ἢ ἄλλων τινῶν περὶ αὐτοὺς ὄντων πρὸς περιγραφὴν τῆς γενικῆς ὑποθήκης τῶν όντων αὐτοῖς καὶ ἐσομένων πραγμάτων, τινὲς δὲ τὰ ἑαυτοῖς κεχρεωστημένα παρά τῶν ὑπευθύνων ἀναλαμβάνοντες ἢ ἐν χρήμασιν ή ἐν ἀχινήτοις προςόλου τοῖς πράγμασιν οὐχ εἰς ἴδιον πρόςωπον, ἀλλὰ καθὰ εἴρηται ἢ εἰς τὸ τῶν συμβιουσῶν ή συγγενῶν τὴν τοιαύτην καταβολὴν ή εκχώρησιν ή πρᾶσιν γίνεσθαι παρά τῶν ἐποφειλόντων παρασχευάζουσιν, ὥςτε διὰ τῆς τοιαύτης μεθόδου ἐχείνους μὲν ἀπορίαν προΐσχεσθαι, τοὺς δὲ ἐκ τοῦ εἰρημένου τῶν ἀργυροπρατῶν σωματείου εὐεργέτας τυγγάνοντας μὴ δύνασθαι ἐκείνοις ἐνάγειν, πρὸς οὓς οὐ δοχοῦσι πεποιηχέναι συνάλλαγμα, καὶ ἐν τούτω τῷ κεφαλαίω ἴσην φιλοτιμίαν τοῖς τε ἀργυροπράταις τοῖς τε κατ' αὐτῶν ὁμοίας ὑποθέσεις κινοῦσι παρέχοντες κελεύομεν, ώςτε, εἰ δειχθείη τῶν ἐποφειλόντων τις δόλω τὸ μὴ νέμεσθαι τὰ αὐτῷ προςήκοντα ποιησάμενος καὶ εἰς ἔτερον σιωπηρῶς τὰ οἰκεῖα μεταγαγών δίκαια, ἐξεῖναι τοῖς ἐνάγουσι διὰ τῆς in rem ή δι' άλλης νομίμου άγωγης καὶ ἐλέγχειν τὸ γινόμενον,

correttezza delle contrattazioni bancarie: ...καὶ τοὺς ἰκέτας τῆς τῶν πραιτωρίων τριβῆς ἀπαλλαττομένους σχολάζειν τῷ οἰκείῳ ἐπιτηδεύματι, τοσοῦτόν τε εὐγνωμονέστερον φέρεσθαι περὶ τὰ τῶν ὑπηκόων συναλλάγματα, ὅσον ἣ αὐτοὶ ἤττονος ἀγνωμοσύνης πειρῶνται ἡ <οί> ἀγνωμονεῖν ἐπιχειροῦντες οὐ συγχωροῦνται ἀδίκους αὐτοῖς ἐπιφέρειν βλάβας ("...et supplices praetoriorum vexatione liberati proprio quaestui vacent, tantoque liberalius in subditorum contractibus versentur, quanto aut ipsi minorem improbitatem experiuntur, aut qui improbi esse conantur, ingiusta eis damna inferre non sinuntur").

καὶ χωρεῖν κατὰ τῶν εἰρημένων πραγμάτων ὡς τοῦ χρεώστου τυγχανόντων, καὶ πανταχόθεν τῆς μηχανῆς ἀπελαυνομένης τὸ ἀζήμιον αὐτοῖς ἐπί τε τῷ χρέει ἐπί τε τοῖς ἐπὶ τούτῳ γινομένοις δαπανήμασι περιποιείν. ἴσμεν γὰρ τὴν τῆς σῆς λογιότητος καὶ τοῦ μνημονευθέντος ἐνδοξοτάτου ἀνδρὸς άχρίβειαν τοιαύτην ὑπάρχειν, ὥςτε οὕτω τὰς χινηθείσας καὶ οὔπω πέρας δεξαμένας ἢ καὶ ὕστερον κινηθησομένας ύποθέσεις διαθεῖναι, ἐφ' ὧ τε μήτε τοὺς ἱκέτας ἐκ τῆς τῶν χρεωστῶν ἀγνωμοσύνης ἡ ὁαδιουργίας ἄδικον ὑπομεῖναι βλάβην, μήτε δὲ τοὺς ἀθώους διὰ τῶν ἀδίχων στρεβλώσεων άκαίρους ύποστῆναι διαστροφάς, άλλὰ καὶ τὰ πρώην τοῖς δεηθεῖσι παρασχεθέντα χύρια χαὶ ἀσάλευτα μένειν, καὶ τὰ διὰ τοῦ παρόντος θείου ἡμῶν φιλοτιμηθέντα πραγματικοῦ τύπου κατὰ τὸν ἡμέτερον ἐκτελεσθῆναι σκοπόν, οίπερ σπουδάζομεν τοὺς ὑπηκόους ἄπαντας ὀρθῶς καὶ ἀραδιουργήτως τοῖς πράγμασι προςιέναι, καὶ τοὺς όφείλοντας διὰ τὸ τοῖς τῆς πολιτείας πράγμασιν ὑπουργεῖν ήσύχου ἀπολαύειν βίου μὴ διὰ τὰς τῶν ἀγνωμονούντων μηγανάς δικαστηρίοις καὶ ταῖς ἐξ αὐτῶν προςομιλεῖν δυςγερείαις τε καὶ ζημίαις52.

⁵² Trad. ed.: Sed quoniam etiam alium nobis dolosorum hominum dolum manifestarunt, denuntiantes nonnullos mutuatos aut mutuantes a dicti collegii personis pecunias emisse aut emere possessiones immobiles nomine uxorum suarum aliorumve quorundam ad se pertinentium, ad circumscriptionem generalis hypothecae bonorum quae iis sunt aut erunt, nonnullos vero quae ipsis debentur a debitoribus recipientes aut in pecuniis aut in immobilibus omnino rebus, non in suam personam, sed ut dictum est, aut in uxorum aut cognatorum nomen huismodi solutionem aut cessionem aut venditionem fieri a debitoribus curare, ut per talem machinam illi quidem inopiam praetendant, qui vero ex dicto argentariorum corpore benigne iis crediderunt, in ius vocare nequeant illos, quibuscum contractum inisse non videantur, in hoc quoque capite parem munificentiam tam argentariis, quam qui adversus eos similes controversias movent exhibentes iubemus, si quis debitorum dolo fecisse demonstretur, ne res suas possideat, et ius suum clam in alterum transtulisse, licere actoribus per actionem in rem aliamve legitimam et factum coarguere et adversus dictas res quasi debitoris sint procedere, et undique machinatione pulsa damnum suum et in debito et in expensis ob hoc factis sarcire. Scimus enim eloquentiae tuae memoratique gloriosissimi viri diligentiam talem esse, ut motas nondumque finitas aut etiam quae in posterum movebuntur controversias ita sitis diiudicaturi, ut neque supplices e debitorum improbitate aut levitate iniustum dispendium subeant neque vero innoxii ex iniquis vexationibus importuna detrimenta accipiant, sed et quae nuper petentibus praebita sunt, rata et intacta maneant, et quae per praesentem sacram nostram pragmaticam formam concessa sunt e nostro consilio perficiantur, qui id agimus, ut omnes subditi recte et non leviter ad negotia accedant, et ei qui, quod reipublicae negotiis inserviunt,

Si prevedeva che il mutuante, in caso di inadempimento, potesse esercitare le competenti azioni direttamente nei confronti della moglie del debitore o di eventuali altri soggetti utilizzati come prestanome per recuperare beni o crediti acquisiti da costoro o comunque a loro trasferiti al fine di sfuggire all'ipoteca generale eventualmente gravante sul patrimonio del debitore e ciò sempreché l'attore fosse in grado di dimostrare il comportamento doloso di quest'ultimo⁵³. La disposizione si propone dunque l'obiettivo di impedire, in termini generali, che potessero essere in qualche modo distratti beni posti a garanzia dei crediti del banchiere (o comunque sorti da contratti in cui fosse parte un argentarius). Ciò avveniva con l'intenzione di escludere ogni pratica che potesse dar luogo a una situazione di dolosa insolvenza del debitore e quindi con una portata ben più ampia rispetto a quanto già previsto in Ed. 9, 7, in cui, come abbiamo visto, erano stati piuttosto oggetto dell'attenzione della cancelleria i rapporti eventualmente intercorsi fra le mogli dei debitori e i terzi, anche in quel caso finalizzati a determinare una situazione di artificiosa insolvibilità dei mariti⁵⁴.

La previsione, che si dice voluta per sanzionare l'*improbitas* e la *levitas debitorum*, doveva trovare applicazione anche con riferimento alle cause non ancora concluse e ciò affinché chi, come gli *argentarii*, era chiamato a svolgere un'attività nell'interesse pubblico, non fosse turbato da macchinazioni che sfociassero in cause giudiziali con le conseguenti spese e molestie che ne derivavano (...τοὺς ὀφείλοντας διὰ τὸ τοῖς τῆς πολιτείας πράγμασιν ὑπουργεῖν

quieta vita frui debent, non per improborum machinas iudiciis quaeque inde oriuntur molestiis et dispendiis implicentur.

⁵³ Su Ed. 7, 7 v. per tutti van der Wal, *Manuale Novellarum Justiniani*², cit., p. 98; p. 104; p. 119; p. 122. Il testo non è invece citato da Díaz Bautista, *Estudios sobre la banca bizantina*, cit., p. 113 e ss. p. 133 e ss., a proposito della sua teoria riguardo alla presunta concessione di una ipoteca generale tacita prevista *ex lege* a garanzia dei crediti derivanti da contratti bancari (cfr. *supra*, p. 134, nt. 33). Per quanto riguarda l'ipoteca generale cui si fa riferimento nel testo in esame sembrerebbe comunque al contrario trattarsi di una ipoteca costituita convenzionalmente al momento della conclusione del contratto di mutuo.

⁵⁴ La disposizione contenuta in Ed. 9, 7 era, come sappiamo, più specificamente volta a prescrivere e regolamentare l'obbligo di esibizione da parte di terzi dei documenti che potessero dimostrare comportamenti fraudolenti da parte dei clienti della banca: v. *supra*, cap. III, p. 106 e ss.

ἡσύχου ἀπολαύειν βίου μὴ διὰ τὰς τῶν ἀγνωμονούντων μηχανὰς δικαστηρίοις καὶ ταῖς ἐξ αὐτῶν προςομιλεῖν δυςχερείαις τε καὶ ζημίαις ["...qui, quod reipublicae negotiis inserviunt, quieta vita frui debent, non per improborum machinas iudiciis quaeque inde oriuntur molestiis et dispendiis implicentur"])⁵⁵.

8. Applicabilità delle norme previste nell'Editto a tutti i contratti bancari (e quindi anche a beneficio delle controparti private)

L'intero provvedimento si chiude con la riaffermazione in linea generale di quanto sappiamo già previsto di volta in volta nei singoli *capita*, precisando che le disposizioni speciali contenute nell'Editto dovessero valere sia nei confronti degli appartenenti al *collegium argentariorum*, sia nei confronti di quanti negoziassero con loro e cioè, indistintamente, nei confronti dei clienti della banca⁵⁶:

Εd. 7, 8: Όπες δὲ ἐν ἑκάστφ τῶν εἰςημένων κεφαλαίων ἰδικῶς ἐθήκαμεν, τοῦτο γενικῶς ἐν τῷ τοῦ λόγου ἐπισφραγίσματι θεῖναι συνείδομεν, ἐφ' ῷ τε ἐν ἄπασι τοῖς προλεχθεῖσιν ἴσα προνόμια τοῖς ἐν τῷ προειρημένῳ τῶν ἀργυροπρατῶν σωματείω καταλεγομένοις καὶ τοῖς τούτων κληρονόμοις

⁵⁵ Peraltro, nella logica di dichiarata "equidistanza", tipica dell'Editto, è significativo che si affermi anche: ...ἐφ' ῷ τε μήτε τοὺς ἰκέτας ἐκ τῆς τῶν χρεωστῶν ἀγνωμοσύνης ἣ ἑᾳδιουργίας ἄδικον ὑπομεῖναι βλάβην, μήτε δὲ τοὺς ἀθώους διὰ τῶν ἀδίκων στρεβλώσεων ἀκαίρους ὑποστῆναι διαστροφάς... ("...ut neque supplices e debitorum improbitate aut levitate iniustum dispendium subeant neque vero innoxii ex iniquis vexationibus importuna detrimenta accipiant..."). Il motivo secondo cui chi si trovava a essere controparte non doveva comunque subire inique vessazioni ritorna immediatamente dopo nel *caput* 8.

Sul punto v., in termini espliciti, già i *capita* 1, 2, 3, 4 e, come abbiamo appena visto, 7. Va altresì notato che anche nelle altre fonti novellari, sia pure con minore continuità (cfr. Nov. 136, 1; Nov. 136, 2; Ed. 9, 2, 1-2; Ed. 9, 5), viene stabilito che le norme in esse contenute dovessero trovare applicazione anche qualora l'*argentarius* assumesse la veste di debitore (circostanza questa che si verificava per lo più nei rapporti interbancari) e pertanto, eventualmente, anche a vantaggio dei clienti della banca: sul punto v. brevemente BIANCHINI, *La disciplina degli interessi convenzionali*, cit., p. 417 e s. (= *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, cit., p. 151 e s.); un rapido accenno è anche in BARNISH, *The Wealth of Iulianus Argentarius: Late Antique Banking and the Mediterranean Economy*, cit., p. 33, nt. 209.

καὶ διαδόχοις * * * ἐφ' οἶς κατὰ τῶν ἀργυροπρατῶν κινοῦσιν ὑπάρχειν. πρέπει γὰρ ἐκείνην ἐκάτερον μέρος τὴν ἀκεραιότητα ἐν τοῖς οἰκείοις συναλλάγμασί τε καὶ πράγμασι διαφυλάττειν, ήν έαυτῶ ζητεῖ παρὰ τοῦ έτέρου φυλάττεσθαι. 1. Ταῦτα τοίνυν διὰ τοῦ παρόντος θείου ἡμῶν πραγματικοῦ τύπου κελεύοντες καὶ τοῦτο προςτίθεμεν, ώςτε την σην λογιότητα καὶ άπαντας τοὺς μεγάλους ἄρχοντας συνελθεῖν τοῖς ἐν τῷ προειρημένῳ συστήματι καταλεγομένοις, ώςτε είτε διὰ προςταγμάτων είτε διὰ γραμμάτων είτε δι' έτέρου οἱουδήποτε συνήθους τρόπου μετὰ τῆς τοῦ νόμου ἀχολουθίας τυχεῖν αὐτοὺς τῆς δεούσης έπικουρίας, καὶ δυνηθῆναι κατὰ τῶν ἀγνωμονούντων βοηθηθήναι, καὶ μὴ ἀναγκασθήναι καὶ αὐτοὺς ἀγνώμονας έτέροις φαίνεσθαι, άλλὰ μᾶλλον ἐνδείξασθαι τὸ εὐνοϊκὸν καὶ εὔγνωμον πρὸς τοὺς ἑαυτῶν συναλλάκτας, οἶα τούτου καὶ τῆ τῶν ἡμετέρων χρόνων ἀγαθότητι καὶ τοῖς ἀπάσης τῆς πολιτείας συναλλάγμασι πρέποντος, ὧν τὰ μέγιστα καὶ ἀναγκαιότατα διὰ τοῦ προειρημένου ἀεὶ συστήματος γίνεται (Dat. kal. Mart. CP. imp. dn. Iustiniani pp. Aug. anno XV., post Basilii vc. cons.)⁵⁷.

A ciò si aggiungeva l'invito al destinatario e a quanti fossero chiamati a garantire l'osservanza del provvedimento di prestare la massima attenzione a tutela della totale correttezza nelle contrattazioni bancarie e di impedire comportamenti che non fossero ispirati, anche da parte degli *argentarii*, da sentimenti di reciproca benevolenza. Tutto ciò, come conclude la cancelleria, anche in conside-

⁵⁷ Trad. ed.: Quod autem in unoquoque dictorum capitum singulatim posuimus, id in orationis clausula generaliter ponere visum est, ut in omnibus quae ante commemorata sunt aequalia privilegia sint iis, qui in praedicto argentariorum collegio recensentur, eorumque heredibus et successoribus * * * in eis actionibus quas adversus argentarios movent. 1. Convenit enim eam utramque partem simplicitatem in propriis contractibus ac negotiis suis servare, quam sibi ab altera servari velit. Haec igitur per praesentem sacram nostram pragmaticam formam iubentes etiam hoc addimus, ut eloquentia tua omnesque magni magistratus eos, qui in praedicto collegio recensentur, adiuvent, ut sive per edita sive per litteras sive alia qualibet consueta ratione servato iuris ordine necessarium subsidium consequantur, possintque auxilio adversus improbos potiri, neque cogantur ipsi quoque in alios malevolos se praestare, sed potius benevolentiam et benignitatem iis, qui cum ipsis contrahunt, exhibeant, quod hoc et nostri saeculi bonitati et universae reipublicae contractibus convenit, quorum gravissimi et maxime necessarii per praedictum semper collegium fiunt.

razione dell'importanza e della frequente necessarietà dei contratti conclusi dagli appartenenti alla corporazione⁵⁸.

9. Il quadro finale: le attività bancarie nella situazione di emergenza determinata dal diffondersi dell'epidemia di peste a Costantinopoli

Come abbiamo visto, l'emanazione dell'Editto si colloca in un momento particolare, segnato dal diffondersi a Costantinopoli dell'epidemia di peste, circostanza cui il testo fa esplicito riferimento nella *praefatio* e che costituisce almeno per certi aspetti l'*occasio legis* del provvedimento. Ciò risulta in termini espliciti da quanto disposto nel *caput* 1 che appunto, anche in relazione alle difficoltà probatorie causate dal momento contingente, si occupa della prassi di concludere mutui che risultavano documentati solo attraverso l'annotazione nei libri contabili degli ἀργυροπρᾶται. La conseguenza, lamentata da questi ultimi, stava nel fatto che, essendo in molti casi morti i debitori (evidentemente per il diffondersi della peste), gli eredi negassero in giudizio l'esistenza di crediti che non potevano essere provati con una idonea documentazione.

In questa situazione particolare, qualora il debito fosse stato appunto negato in giudizio attraverso un'apposita dichiarazione prestata secondo coscienza, finiva per risultare determinante per l'accertamento dei fatti la testimonianza degli ausiliari del banchiere o la presentazione, previo giuramento, dei libri contabili della banca. La circostanza risulta tanto più significativa e rilevante considerato il fatto che la dichiarazione richiesta era prestata a fronte del rischio di subire una condanna al doppio di quanto in realtà dovuto se fosse poi risultata smentita alla luce di tali risultanze probatorie.

Peraltro, come si evince da quanto riferito nel caput 2, la docu-

⁵⁸ Su questo aspetto, su cui, nel quadro dell'Editto in esame, si era già soffermato il testo di Ed. 7, 4 e di Ed. 7, 7 (cfr. rispettivamente *supra*, p. 137 e nt. 40 e p. 145 e s.) e che, come sappiamo, costituisce un motivo ricorrente nella legislazione giustinianea riguardante gli *argentarii*, v. anche in precedenza *supra* cap. II, p. 50 e nt. 13; cap. III, p. 92 e s. e nt. 19, p. 111 e nt. 52.

mentazione più frequentemente prodotta in giudizio relativa ai contratti conclusi dagli *argentarii* era costituita da documenti privati scritti o quantomeno sottoscritti dalle parti. In questo caso tuttavia poteva esserne richiesta l'asseverazione attraverso la *comparatio litterarum*, che poteva avvenire o attraverso il confronto con documenti tabellionici (che tuttavia non venivano di norma utilizzati nella prassi negoziale bancaria) o anche con altri documenti privati che risultassero però sottoscritti da almeno tre testimoni che avessero partecipato all'atto o che almeno ne fossero testimoni oculari e che, secondo quanto disposto da Nov. 73, 2 (ma cfr. anche Nov. 73, 1), erano pertanto chiamati a prestare ai fini della *impositio fidei* la loro testimonianza in giudizio.

Pur non accogliendo *in toto* le richieste degli ἀργυροπρᾶται, che miravano quantomeno ad ammettere che la *comparatio litterarum* potesse avvenire anche con semplici chirografi privati, anche in questo caso la cancelleria introduceva una deroga per i contratti bancari rispetto al diritto comune. Adottando quella che viene significativamente definita una ὁδός μέση, si stabiliva infatti che per il confronto con i documenti prodotti in giudizio dovessero essere prodotti documenti privati che presentassero le prescritte sottoscrizioni dei testimoni, evitando però di richiedere l'intervento in giudizio di questi ultimi, così come previsto sia da C.I. 4, 21, 20, sia appunto da Nov. 73. La soluzione adottata, anche se non viene dichiarato esplicitamente dalla cancelleria, si riconnetteva probabilmente anche in questo caso alla diffusione della peste, che rendeva prudente evitare il più possibile il contatto fra le persone per l'imminente e grave pericolo di contagio.

Peraltro sempre al quadro di morte prospettato nell'Editto si ricollega anche quanto disposto nel *caput* 3, in cui, spostandosi sul piano sostanziale della difesa del credito si ammetteva che nei contratti in cui fosse parte un *argentarius* fosse possibile surrogarsi al debitore deceduto senza eredi e ciò sia con riferimento ai diritti di credito vantati da quest'ultimo nei confronti di terzi, sia nell'esercizio delle eventuali azioni volte a conseguire quanto fosse stato dallo stesso debitore depositato presso altri, nonché a far valere gli eventuali diritti di ipoteca costituiti a suo favore su beni altrui.

La disposizione, che era evidentemente rivolta a tutelare la possibilità degli ἀργυροπρᾶται di recuperare, anche in assenza di ere-

di del debitore, le proprie sofferenze creditizie, veniva altresì estesa, nella stessa logica di tutela, anche nei confronti dei debitori viventi, rispetto ai quali ugualmente si ammetteva la surrogazione nell'esercizio delle azioni ipotecarie.

Per connesione di materia il successivo *caput* 4 si occupava invece delle ipoteche costituite in virtù di contratti in cui fosse parte un *argentarius*, stabilendo anche qui una norma derogatoria rispetto al diritto comune così come fissato da Nov. 4, 2. Quest'ultima aveva stabilito che il terzo possessore della cosa ipotecata potesse essere convenuto solo dopo il debitore principale (e anche dopo i garanti in base a quanto previsto da Nov. 4, 1), mentre ora veniva concesso, a titolo di beneficio speciale da applicarsi a tutte le contrattazioni bancarie che, qualora non si potesse ottenere il pagamento dal debitore principale, fosse possibile agire direttamente contro i terzi acquirenti di beni ipotecati per la realizzazione del credito.

L'ultima disposizione che può considerarsi espressione delle particolari difficoltà del momento – e che per questo si ricollega alla parte iniziale dell'Editto – è poi quella del *caput* 6. Vi si prevedeva – come sappiamo – una competenza giurisdizionale concorrente per le controversie di cui fossero parte gli argentarii del comes sacrarum largitionum e di Giuliano, destinatario dell'Editto. La difficoltà di meglio individuare quest'ultimo personaggio, per lo più identificato con il praefectus urbi, ma talvolta ritenuto uno dei iudices pedanei operanti a quel tempo a Costantinopoli, non permette di definire con certezza – e in tutti i suoi aspetti – l'effettiva valenza della disposizione. Certo è però che la situazione di emergenza che traspare dal testo, evidentemente ricollegabile al diffuso pericolo di morte legato al diffondersi dell'epidemia di peste, rende plausibile ritenere che vi si prevedesse una competenza giurisdizionale straordinaria, che si prestasse a "tamponare" il contesto critico – anche per l'amministrazione della giustizia – in cui ci si trovava a operare. Da qui l'ipotesi, cui aderisco con cautela, che la norma non si limitasse a ribadire il quadro delle competenze già fissato in precedenza, ma individuasse piuttosto una soluzione che permettesse di porre rimedio alle difficoltà del momento e che rendesse possibile una rapida soluzione non solo delle liti future, ma anche, come prevede il testo espressamente, di quelle già in corso. Tendenzialmente svincolate dalla situazione contingente che costituisce l'occasio legis dell'Editto sono invece le disposizioni del caput 5 e poi quelle del caput 7. Nel primo caso, qualora si trattasse di contratti bancari, in deroga a quanto previsto in generale da Nov. 112, 2 pr., si prevedeva che chi agisse in giudizio (e quindi in particolare gli argentarii) fosse esonerato dall'obbligo di prestare fideiussione rispetto all'obbligo del pagamento del decimo del valore della causa in caso di soccombenza. Nel secondo si introduceva invece una disposizione generale volta a riconoscere a chi fosse mutuante di esercitare, in caso di inadempimento, le competenti azioni direttamente nei confronti della moglie o di altri soggetti (normalmente i parenti) cui fossero stati trasferiti a qualunque titolo beni posti a garanzia del credito e ciò sempre che chi si trovasse a dover agire in giudizio fosse comunque in grado di dimostrare il comportamento doloso del convenuto.

Il testo infine, ribadendo quanto già detto nei singoli *capita*, pone una disposizione di chiusura, prevedendo nel *caput* 8 che in generale le disposizioni contenute nell'Editto dovessero comunque valere in tutti i contratti in cui fossero coinvolti degli *argentarii* e quindi sia nei loro confronti, sia riguardo alle loro controparti contrattuali, indipendentemente dunque dal fatto che i membri della corporazione si trovassero a essere attori o convenuti.

Si tratta dunque, per concludere, di un testo articolato e almeno in taluni passaggi non sempre pienamente perspicuo nelle linee di sviluppo, nel suo intrecciare la volontà di porre rimedio all'emergenza del momento (di cui sono in particolare espressione le previsioni dei *capita* 1-3 e del *caput* 6) con l'intenzione, più generale, di garantire e facilitare nelle contrattazioni bancarie la riscossione del credito (in questo senso già il *caput* 3 e poi soprattutto quanto disposto nei *capita* 4 e 7). Peraltro nel far ciò la cancelleria tende a dimostrare, forse più che in precedenza, una certa equidistanza fra la posizione degli ἀργυροπρᾶται e quella delle loro controparti contrattuali, cosa che risulta evidente nell'elezione della *media via* nel *caput* 2 e nella "bilateralità" delle disposizioni dell'Editto, anticipata insistentemente nei singoli *capita*, ma dichiarata, a chiusura, in forma esplicita e generale, nel *caput* 8.

Si tratta tuttavia più di un ossequio formale a un'idea astratta di equidistanza, che di un ripensamento reale rispetto alla politica di favore nei confronti della corporazione che, anche alla luce delle disposizioni di Ed. 7, trovava nella cancelleria un interlocutore pronto a sostenerne le attività attraverso la fissazione di regole spesso derogatorie rispetto al diritto comune e giustificate, in ultima analisi, dalla loro specificità e dalla funzione di interesse sociale con esse svolte a favore dei privati e dello Stato.

CAPITOLO V

IL QUADRO FINALE DI SINTESI: LA LEGISLAZIONE GIUSTINIANEA E LA SPECIALITÀ DELLE *NEGOTIATIONES* DEGLI *ARGENTARII*

Sommario: 1. Le principali attività degli *argentarii*: a) il mutuo e la compravendita di argento e preziosi. – 2. Le principali attività degli *argentarii*: b) la percezione degli interessi e le deroghe al regime comune in tema di *usurae*. – 3. Le principali attività degli *argentarii*: c) l'abolizione del *receptum* e il regime della καθαρὰ ἀντιφώνησις. – 4. Le garanzie previste a tutela dei crediti degli *argentarii* o, più in generale, dei crediti derivanti da contratti in cui almeno una delle parti fosse un *argentarius*. – 5. Il documento nei contratti conclusi dagli *argentarii*: tipologie ed efficacia probatoria. – 6. Altri aspetti del diritto speciale degli *argentarii* in epoca giustinianea. – 7. Alcune osservazioni conclusive e alcuni spunti di riflessione in una prospettiva di comparazione diacronica.

1. Le principali attività degli argentarii: a) il mutuo e la compravendita di argento e preziosi

Il nucleo centrale delle attività degli *argentarii*, come risulta esplicitamente affermato in Ed. 9, 5, consisteva principalmente nel dare e nel ricevere a mutuo, nel prestare garanzia per conto altrui (normalmente nella forma della καθαρὰ ἀντιφώνησις) e nel percepire gli interessi delle loro attività creditizie¹. A ciò si aggiungevano

¹ Cfr. Ed. 9, 5: ...διὰ τὸ τὸν βίον αὐτοῖς ἐν τῷ δανείζειν καὶ δανείζεσθαι καθεστάναι καὶ ἀντιφωνεῖν ὑπὲς ἑτέςων καὶ τόκους τελεῖν... (trad. ed.: ...quoniam victus ipsis in mutuo et dando et accipiendo consistat et pro aliis constituendo et usuras pendendo...). Sappiamo inoltre che i mutui, oltre che denaro, avevano talvolta per oggetto anche oro, argento e preziosi in genere: cfr. Ed. 7 praef.:

alcune attività collaterali, a loro volta espressamente ricordate nelle nostre fonti, fra cui il pagamento dei canoni di locazione relativi alle abitazioni dei clienti (Ed. 9, 2 pr.), nonché la vendita di preziosi (in particolare argento e gioielli) (Nov. 136, 3)².

A questo proposito, fra le disposizioni più interessanti contenute nella legislazione che abbiamo analizzato, si devono certamente annoverare quelle che riguardano il mutuo, in quanto ci danno conto di un quadro normativo in cui si riscontrano importanti deviazioni rispetto al regime ordinario del contratto, con riferimento fra l'altro a un'attività negoziale che, con ogni probabilità, deve considerarsi la più diffusa fra quelle tipiche degli *argentarii*. Tali deviazioni risultano evidentemente introdotte per favorire (e garantire) le attività di chi di norma prestava il denaro (gli *argentarii* appunto), in modo da attutire i rischi, che dalla lettura delle fonti appaiono concreti e rilevanti, dell'inadempienza dei clienti.

In questo senso è anzitutto da ricordare quanto previsto in Nov. 136, 3, in cui, con particolare riferimento ai contratti conclusi *in scriptis* (intendendo probabilmente per tali quelli in cui esistesse quantomeno una documentazione scritta "bilaterale")³, si stabiliva

^{...}παρὰ τῶν ἀργυροπρατῶν χρυσίον ἣκαὶ ἄργυρον ἣκαὶ ἔτερα εἴδηκομισαμένων... (trad. ed.: ...ab argentariis aurum aut etiam argentum aut etiam alias species accepissent...). Sul punto v. anche Nov. 136, 3, ove tuttavia argento e gioielli parrebbero essere oggetto per lo più di compravendita (v. *infra*, nt. seguente), piuttosto che di mutuo (v. *supra*, cap. II, p. 60 e nt. 27).

² Cfr. Ed. 9, 2 pr.: ...διὰ τὸ τὸν πάντα βίον αὐτῶν ἐχ τούτου συνίστασθαι καὶ τόχους αὐτοὺς τελεῖν καὶ στεγονόμια διδόναι... (trad. ed.: ...propterea quod omnis eorum vita in hoc consistit, ut usuras pendant et pensiones pro aedibus dent...). Sull'ultimo aspetto cfr. Nov. 136, 3: ...καὶ αὐτοὶ δοῖεν τὰ χρήματα ἢ εἴδη τινὰ (ὅπερ μάλιστα εἴωθεν ἐπὶ τῶν προεστώτων τραπέζης ἀργύρου γίνεσθαι, κόσμου πολλάκις ἢ ἀργύρου ἐπὶ τῶν τοιούτων διδομένου ἢ καὶ πιπρασκομένου), μὴ μέντοι τὸ τίμημα λάβοιεν... (trad. ed.: ...et ipsi pecuniam dederint vel species quasdam [quod maxime apud praepositos mensae argentariae fieri consuevit, mundo forte muliebri vel argento ob talia dato vel etiam vendito] nec vero pretium acceperint...).

³ Cfr. Nov. 136, 3: ...οὐδὲ γὰο δίκαιόν ἐστι τοὺς τὰ οἰκεῖα χρήματα προϊεμένους μὴ καὶ πρώτην καὶ ἀναμφιςβήτητον τάξιν ἐπὶ τοῖς ἀνηθεῖσι πράγμασιν ἔχειν, μόνον εἴπερ ὑποθήκης γένοιτο ἐν τοῖς ἐγγράφοις συναλλάγμασι μνήμη... (trad. ed.: ...Neque enim par est eos, qui suas pecunias porrigunt, non item primum et extra dubitationem positum locum in rebus emptis habere, dumtaxat si hypothecae mentio in scriptis contractibus facta sit...). Normalmente la cancelleria intendeva conclusi in scriptis i contratti che risultassero da documenti

che, qualora il cliente della banca non fosse in grado di provvedere alla restituzione di quanto dovuto, dovesse essere riconosciuto all'*argentarius* un diritto preminente su quanto acquistato con il denaro prestato, purché si potesse dimostrare che l'acquisto era stato appunto realizzato con il denaro oggetto del mutuo e sempreché, come forse era avvenuto nel caso prospettato dalla corporazione alla cancelleria, nel contratto figurasse menzione espressa della costituzione di una ipoteca⁴.

Qualora tali circostanze si fossero realizzate, la menzione nel contratto di acquisto del nome del debitore sarebbe stata declassata a una semplice ψιλὴ προςηγορία ("nuda appellatio"), con la plausibile conseguenza – ma il testo non è del tutto perspicuo in questo senso – di ammettere che il banchiere mutuatario potesse fra l'altro esercitare l'azione di rivendica⁵.

Ciò sembra potersi argomentare anche dal fatto che nel prosieguo di Nov. 136, 3 l'azione di rivendica veniva concessa qualora

redatti in duplice copia, rispettivamente dal banchiere (o dai suoi ausiliari) e dalla controparte (ἀντισύγγραφα), o scritti da quest'ultima (αὐτόγραφα), o quantomeno da essa sottoscritti nel caso in cui la documentazione fosse costituita dai libri contabili del banchiere (λογοθέσια): cfr. a questo proposito Ed. 9, 2, 1-2, nonché Ed. 7, 2 pr. Che anche i contratti risultanti dai λογοθέσια, purché sottoscritti dal cliente, fossero considerati conclusi *in scriptis* sembra potersi altresì evincere da quanto disposto in Nov. 136, 5 pr. e 1 (quest'ultimo con riferimento alla presunzione di onerosità dei mutui che si dicono documentati per iscritto).

⁴ Quanto alla costituzione dell'ipoteca le fonti non ci presentano un quadro pienamente perspicuo. Sembrerebbe che fosse richiesto che nel documento attestante il mutuo fosse costituita, sia pure eventualmente nelle forme "presuntive" previste da Nov. 136, 5 pr., un'ipoteca generale, sul patrimonio del debitore. In questo senso non converge però la testimonianza delle Epitomi che sembrano invece far riferimento a un'ipoteca speciale e perciò gravante esclusivamente sul bene acquistato dal debitore: sul punto cfr. *supra*, cap. II, p. 57 e s., nt. 23.

⁵ Non è infatti chiaro se, con riferimento alla fattispecie considerata, il banchiere dovesse piuttosto ricorrere all'azione ipotecaria o se invece, com'è appunto plausibile, si ammettesse, almeno in via alternativa, anche il ricorso alla rivendica. Nel senso che fosse ammesso anche il ricorso a quest'ultima azione depone a mio avviso un aspetto letterale del testo e cioè il fatto che l'indicazione del nome dell'acquirente inserito nel successivo contratto di compravendita fosse appunto declassato a una ψιλὴ π goςηγοςία ("nuda appellatio"), nonché la considerazione, di natura sistematica, che nella fattispecie esaminata successivamente (riferita al caso di mutui conclusi *sine scriptis*) si prevedeva esplicitamente che il banchiere, esclusa questa volta l'azione ipotecaria, potesse, per far valere i suoi diritti, ricorrere all'azione di rivendica.

il contratto fosse stato concluso *sine scriptis* (dovendosi intendere per tali anche quei contratti che fossero documentati unilateralmente dai libri contabili dell'*argentarius* che risultassero sottoscritti dal cliente)⁶, circostanza questa che doveva essere evidentemente diffusa nella prassi bancaria dell'epoca e sicuramente frequente nel caso – prospettato appunto nella stessa Novella – in cui il banchiere invece di prestare denaro a mutuo avesse venduto argento o altri preziosi⁷. In questa circostanza la cancelleria concedeva infatti esplicitamente la facoltà di rivendicare quanto fosse stato acquistato con i beni da loro prestati o venduti nel caso di mancata restituzione del denaro o di mancato pagamento del prezzo e ciò anche in assenza della costituzione di ipoteca, benché quest'ultima precisazione risulti in qualche modo non necessaria, considerato il fatto che si trattava appunto di contratti non specificamente documentati⁸.

⁶ Si trattava di contratti conclusi verbalmente e come tali privi di documentazione bilaterale, ma che, per il fatto di comportare un'uscita per l'argentarius, erano di norma annotati nei suoi libri contabili. La circostanza si evince con sufficiente chiarezza da un passaggio di Ed. 7, 1, riferito appunto a mutui che nella praefatio dello stesso Editto si erano detti conclusi sine scriptis: ...εἰδότος ἐκατέρου μέρους, ὡς εἰ ἐλεγχθείη ἢ διὰ τῆς τῶν ὑπουργησάντων φωνῆς ἢ διὰ τῆς τῶν ἡμερησίων καταγραφῶν μεθ' ὅρκου γινομένης προαγωγῆς ἢ δι' ἄλλης τινὸς ἰκανῆς ἀποδείξεως... (trad. ed.: ...Sciente utraque parte, si aut ministrorum testimonio aut diariorum prolatione cum iureiurando facta aut aliqua idonea probatione convincatur...). Risultava diverso, come abbiamo visto (cfr. quanto accennato supra, in questo capitolo, nt. 3), il caso dei libri contabili che fossero stati invece sottoscritti dalla controparte contrattuale: cfr. a questo proposito Nov. 136, 5, 1 in cui si fa riferimento a mutui redatti per iscritto, considerando come tali anche quelli in cui la documentazione consistesse nei soli λογοθέσια sottoscritti dal cliente dell'argentarius.

⁷ Per la diffusione nella prassi bancaria dell'epoca di concludere contratti di mutuo non documentati (o comunque privi di una documentazione che potesse in qualche modo presentare i caratteri della "bilateralità": cfr. *supra*, in questo capitolo, ntt. 3 e 6) cfr. anche Nov. 136, 4 e soprattutto Ed. 7 *praef*.: in quest'ultimo caso, oltre ai normali motivi di diffusione dei contratti *sine scriptis* (motivi legati probabilmente anche alle esigenze di tutela dei clienti più importanti e alla volontà di garantire la riservatezza dei loro traffici commerciali: v. *supra*, cap. IV, p. 122, nt. 11), poteva giocare un ruolo anche l'opportunità di evitare assembramenti di persone e comunque contatti fisici al fine di limitare i rischi di diffusione del'epidemia di peste in atto.

⁸ In realtà quindi, nel caso prospettato dalla cancelleria di contratti conclusi *sine scriptis*, l'azione di rivendica era l'unica a poter garantire al mutuante la conservazione del proprio credito, sia pure sotto forma di quanto acquistato con il denaro prestato. La difesa del credito attraverso la costituzione di garanzie rea-

In questi termini il legislatore, mostrando attenzione alla tutela delle attività bancarie e un pragmatismo che non indugiava a sacrificare la coerenza dogmatica degli istituti, produceva dunque due elementi di forte specificità. Da un lato si superava infatti la configurazione romana del mutuo come contratto rivolto a trasferire in proprietà una quantità di denaro (o di altre cose fungibili) con il conseguente obbligo del mutuatario di restituire il tantundem, dall'altro si metteva in crisi la stessa struttura giuridica della compravendita consensuale, comportante il riconoscimento della qualità di compratore e i conseguenti diritti sulla cosa a colui che avesse appunto prestato il consenso all'acquisto, indipendentemente dalla circostanza che costui avesse eventualmente ricevuto da altri il denaro corrisposto a titolo di prezzo⁹. Anzi, facendo un passo ulteriore nel senso di piegare la costruzione giuridica degli istituti alle esigenze di tutela delle attività bancarie, si tendeva addirittura a superare la differenza fra mutuo e compravendita, in qualche modo dissolta di fronte all'affermazione del principio, di natura esclusivamente economica, secondo cui chi prestava gli strumenti per l'acquisto doveva considerarsi comunque proprietario del bene nel caso in cui l'acquirente si fosse dimostrato inadempiente nel restituire il *tantundem* o nel pagare il prezzo¹⁰.

li presupponeva invece tendenzialmente l'esistenza di un contratto adeguatamente documentato. Si deve pertanto a mio avviso ragionevolmente ritenere che l'azione ipotecaria, certamente esercitabile nelle fattispecie previste da Nov. 136, 2 e 3 prima parte, non fosse evidentemente praticabile nel caso ulteriore previsto dalla cancelleria nella seconda parte di Nov. 136, 3.

⁹ Si può ricordare che in Nov. 136, 5, 1 si prevedeva altresì la presunzione *iuris et de iure* di onerosità dei mutui conclusi dagli *argentarii*, disposizione che finiva dunque anche sotto questo profilo per rovesciare le regola del diritto classico. Il fatto che la disposizione fosse forse destinata a valere solo per i contratti già conclusi e che per il futuro la presunzione si limitasse alla sola applicazione del tasso dell'8% in presenza comunque della *mentio usurarum* per quanto non quantificata non esclude anche sotto questo profilo la forte anomalia del regime giuridico dei mutui bancari rispetto al diritto comune: sul punto v. *supra*, cap. II, p. 72 e s. e *infra*, in questo capitolo, p. 161.

La circostanza è evidente se si pensa che nella fattispecie individuata nella seconda parte di Nov. 136, 3 non è appunto ben chiaro se ci si riferisca a mutui o compravendite. Solo compiendo uno sforzo interpretativo, peraltro contraddetto da due tardi scoli ai Basilici (cfr. sch. 5 e 6 a Bas. 23, 4, 3 [ed. Scheltema-Holwerda, B IV, p. 1712; ed. Heimbach, II, p. 738]), si può forse affermare che la fattispecie riguardasse i mutui di denaro e la compravendita di argento e gioielli: cfr. *supra*, cap. II, p. 60 e nt. 27.

Peraltro del mutuo non si occupa la sola Nov. 136. Ancora specificamente di mutui si fa infatti menzione in Ed. 9, 4, ove si prevedono alcune ulteriori disposizioni specifiche per quelli che risultassero garantiti da pegni. In via nuovamente derogatoria rispetto al diritto comune si stabiliva che, nel caso di inadempimento e in presenza di una espressa autorizzazione ai creditori ad alienare i pegni πίστει αὐτῶν ("sub ipsorum fide"), si potesse procedere alla loro alienazione immediata, prevedendo altresì che quanto ricavato fosse comunque da imputare al debito senza che il mutuatario avesse modo di avanzare contestazioni a proposito del prezzo di vendita, essendo nella circostanza sufficiente che l'entità del ricavato fosse attestata dal banchiere sotto giuramento. Contestualmente si aggiungeva poi che, in assenza di un documento scritto e quindi nella conseguente impossibilità di applicare la speciale procedura appena delineata, il mutuatario, non avrebbe comunque potuto, da parte sua, considerarsi liberato del proprio debito semplicemente affermando che il creditore dovesse ritenersi soddisfatto di quanto ottenuto in pegno. Sarebbe stato infatti in ogni caso tenuto al pagamento di quanto dovuto e dei relativi interessi, dovendo eventualmente aggiungere il residuo al valore di stima del bene pignorato¹¹.

2. Le principali attività degli argentarii: b) la percezione degli interessi e le deroghe al regime comune in tema di usurae

Quanto alla percezione degli interessi, con particolare riferimento alla loro quantificazione, gli *argentarii* potevano giovarsi, come sappiamo, della disposizione di C.I. 4, 32, 26, 2 che, in deroga alla disciplina ordinaria, fissava per tutti i *negotiatores* un saggio massimo di interesse pari all'8%¹².

¹¹ Tale disposizione avrebbe dovuto trovare applicazione anche nel caso in cui il creditore avesse fatto stimare il bene sottoposto a garanzia per imputarlo a un credito derivante da un mutuo a scadenza prefissata, e ciò quando fosse decorso un periodo doppio rispetto a quello pattuito. Sul punto e su Ed. 9, 4 cfr. più ampiamente *supra*, cap. III, p. 98 e ss.

¹² Cfr. C.I. 4, 32, 26, 2: Ideoque iubemus... illos vero, qui ergasteriis praesunt vel aliquam licitam negotiationem gerunt, usque ad bessem centesimae suam stipulationem moderari... ceteros autem omnes homines dimidiam tantummodo

Secondo quanto previsto in Ed. 9, 6 pr. tale aliquota avrebbe peraltro dovuto trovare applicazione anche qualora l'*argentarius* avesse conseguito una *militia* che comportasse l'acquisto del rango di *illustris* e ciò nonostante che per le *personae illustres* (o eventualmente di rango superiore) si fosse invece stabilita, nella già ricordata costituzione del 528, la possibilità di esigere un tasso massimo di interesse pari al 4%¹³.

Nello stesso contesto normativo, e più precisamente in Ed. 9, 5, si riconosceva inoltre la possibilità di accumulazione degli interessi anche quando questi avessero già raggiunto l'ammontare del capitale dovuto, e ciò in deroga al divieto generale di percepire *usurae ultra duplum* previsto in C.I. 4, 32, 27, 1¹⁴. L'eccezione così prevista,

centesimae usurarum posse stipulari et eam quantitatem usurarum etiam in aliis omnibus casibus nullo modo ampliari, in quibus citra stipulationem usurae exigi solent. Sul punto, v. supra, in specie cap. I, p. 20.

¹³ Cfr. C.I. 4, 32, 26, 2: Ideoque iubemus illustribus quidem personis sive eas praecedentibus minime licere ultra tertiam partem centesimae usurarum in quocumque contractu vili vel maximo stipulari... L'interpretazione della cancelleria andava dunque a tutto vantaggio degli argentarii e va messa in relazione anche con C.I. 12, 34 (35), 1, ove si era vietato a tutti coloro che esercitassero attività commerciali di essere titolari di militiae, fatta eccezione proprio per gli argentarii costantinopolitani nei cui confronti l'interdizione era limitata alle sole militiae armatae. In sostanza la disposizione di Ed. 9, 6, 1 conservava agli argentarii la possibilità di essere titolari di militiae, precisando che qualora tali militiae fossero di rango illustris ciò non avrebbe comunque comportato, rispetto alle disposizioni sulle usurae, che il tasso massimo applicabile fosse ridotto al 4%. Si deve ulteriormente ricordare che dell'acquisto di militiae da parte degli argentarii con denaro che fosse stato a loro prestato si era in particolare occupata C.I. 8, 13 (14), 27 (v. supra, cap. I, p. 26 e ss.), mentre il caso inverso – che riguardava specularmente l'acquisto di militiae che fosse avvenuto da parte di chi avesse ricevuto in prestito il denaro dagli stessi argentarii – era stato successivamente oggetto dell'intervento perequativo della cancelleria avvenuto con Nov. 136, 2 (v. supra, cap. II, p. 53 e ss.).

¹⁴ Il divieto di *usurae ultra duplum* era peraltro risalente: cfr. già C.I. 4, 32, 10 (forse del 215) e D. 12, 6, 26, 1 (Ulp. 26 *ad ed.*). Per il percorso interpretativvo successivo alla disposizione generale di C.I. 4, 32, 27, 1 v. anche quanto disposto in Nov. 121 (a. 535), Nov. 138 (a. 533 o 535) e Nov. 160 (forse del 534). Sul punto cfr. altresì C.I. 7, 47, 1 (a. 531) con cui si limitò al doppio quanto poteva essere richiesto al debitore a qualsiasi titolo rispetto all'ammontare del debito originario. È interessante notare che quella di Ed. 9, 5 è l'unica disposizione derogatoria rispetto al divieto generale di *usurae ultra duplum*, oltre quella prevista da Nov. 160 che, su richiesta dei cittadini di Afrodisia, era finalizzata al sostentamento delle finanze cittadine. Entrambe le deroghe sembrano potersi dunque in qualche modo ricondurre all'esistenza di un interesse collettivo, considerato che, come sappiamo, a più riprese il legislatore giustinianeo qualifica come di interesse sociale l'esercizio

che si dice conforme alla natura dei contratti bancari (...ἀλλὰ κατὰ τὴν φύσιν τῶν συμβολαίων ταῦτα αὐτοὺς ἀπαιτεῖν... ["...sed secundum contractuum naturam ea exigant..."]), trovava peraltro applicazione nei soli mutui che risultassero già conclusi all'atto di emanazione dell'Editto e comunque in tutti quelli in cui fosse parte un banchiere, anche qualora egli rivestisse il ruolo di debitore¹⁵.

Ancor più rilevanti sono le disposizioni previste a proposito delle modalità di pattuizione delle *usurae*, disposizioni che nel loro complesso arrivano a mettere in crisi la concezione romana del mutuo come contratto gratuito. La legislazione novellare supera anzitutto la regola comune (ancora affermata in C.I. 4, 32, 26, 2 e 5) secondo cui, essendo il mutuo un negozio di stretto diritto, l'obbligo di corresponsione degli interessi doveva comunque (salvo alcune eccezioni) essere pattuito mediante *stipulatio*. In questo senso Nov. 136, 4 stabilì infatti che l'obbligo di corrispondere gli interessi potesse sorgere ἐχ συμφώνου μόνου ("ex solo pacto") e quindi anche quando non avesse formato oggetto di apposita *stipulatio*, ma fosse stato convenuto con un semplice patto verbale¹⁶.

delle attività finanziarie degli *argentarii*: v. in questo capitolo più in dettaglio *infra*, p. 165 e nt. 24.

¹⁶ Peraltro la previsione contenuta in Nov. 136, 4 sembra in qualche modo già prospettare la più radicale soluzione adottata in Nov. 136, 5, 1, laddove si fa

¹⁵ Cfr. Ed. 9, 5: ...θεσπίζομεν, ἐπὶ τῶν ταῖς ἀληθείαις ἀργυροπρατικῶν συναλλαγμάτων τῶν μέχρι τήμερον πραχθέντων ἄδειαν αὐτοῖς εἶναι, καὶ εἰ τύχοιεν τόχοι ύπερ τὸ διπλάσιον ἐπὶ τούτοις τοῖς χρέεσι δεδομένοι, εἰςπράττειν αὐτοὺς τὰ όφειλόμενα μετὰ τοῦ ὡρισμένου τόχου, οὐκ ἀναγκαζομένους ὑπολογίζεσθαι οὕτε είς τόχον οὕτε είς ἀρχαῖον ὄφλημα τὰ ήδη ὑπὲρ τὸ κεφάλαιον καταβεβλημένα: καὶ μὴ ἀντικεῖσθαι αὐτοῖς ἐπὶ τούτω καὶ μόνω τὴν ἡμετέραν διάταξιν τὴν τοῦ διπλασίονος, άλλὰ κατὰ τὴν φύσιν τῶν συμβολαίων ταῦτα αὐτοὺς ἀπαιτεῖν... (trad. ed.: ...sancimus, ut in veris contractibus argentariorum ad hunc diem factis facultas iis sit, etiamsi usurae supra duplum pro his debitis datae sint, exigendi debita cum constitutis usuris, non coactis imputare neque in usuras neque in antiquum debitum, quae supra sortem iam soluta sunt, et in hoc solo eis nostra de duplo constitutio non obstet, sed secundum contractuum naturam ea exigant...). Quello della naturale onerosità dei prestiti bancari è, come sappiamo, un Leitmotiv nella legislazione novellare: cfr. anche, benché ad altro proposito, Nov. 136, 5, 1 (su cui v. supra, cap. I, p. 70 e ss.). Per l'onerosità delle attività professionali svolte dal banchiere a vantaggio altrui cfr. anche, più in generale, Ed. 9, 2 pr. (su cui cfr. supra, cap. III, p. 91 e ss.). Alla natura dei contratti conclusi dagli argentarii è riportata da Ed. 7, 3 anche la possibilità di esercitare, in alternativa al proprio debitore insolvente, le azioni ipotecarie a questo spettanti sul patrimonio di terzi (v. *supra*, cap. IV. p. 132 e ss.).

La stessa Nov. 136 si spinse ben oltre prevedendo (cfr. Nov. 136, 5, 1) che gli interessi nella misura legale dell'8% fossero dovuti anche qualora i contraenti avessero semplicemente stabilito che il mutuo avesse carattere oneroso, senza però che fosse stato determinato il tasso dovuto dal mutuatario, nonché – sia pure attraverso una norma che sembrerebbe essere limitata ai mutui già conclusi – nel caso in cui nel contratto mancasse la stessa *mentio usurarum*, arrivando dunque a presumere come onerosi tutti quei contratti in cui mutuante fosse stato un banchiere¹⁷.

Soprattutto quest'ultima norma, con la sua presunzione *iuris et de iure* di onerosità dei mutui concessi dagli *argentarii*, finiva dunque per rovesciare la concezione del mutuo come contratto gratuito, fino ad allora mai disattesa nello sviluppo storico del diritto romano. Con una disposizione fortemente dissonante rispetto al passato, la cancelleria giustinianea, non solo abbandonava la concezione romana della gratuità, ma presumeva l'onerosità del mutuo, precorrendo, sia pure con riferimento ai soli contratti già conclusi, la regola, diffusa negli ordinamenti giuridici contemporanei, secondo cui il godimento del denaro altrui fa sorgere in capo al mutuatario, oltre che l'obbligo di restituzione del *tantundem*, anche quello di pagare i relativi interessi.

riferimento al caso in cui l'obbligo di corrispondere gli interessi potesse sorgere, almeno in talune circostanze, non solo ἐκ συμφώνου μόνου ("ex solo pacto"), ma eventualmente anche αὐτομάτως e pertanto in via automatica, senza dunque una specifica pattuizione. Cfr. Nov. 136, 4: ...μηδὲ ἐπερωτήσεως παρεντεθείσης (τοῦτο δὴ τὸ δημῶδες τὸ μὴ προςήκειν ἀνεπερώτητον τρέχειν τόκον, καίτοιγε πολλῶν ὄντων θεμάτων ἐφ' ὧν καὶ ἀνεπερώτητοι τόκοι καὶ ἐκ συμφώνου μόνου τίκτονται, ἔστι δὲ ὅτε οὐδὲ ἐκ συμφώνων, ἀλλ' αὐτομάτως εἰςαγόμενοι ὅμως ἀπαιτοῦνται)... (trad. ed.: ...nec stipulatio interposta sit [secundum illud quod vulgo dicitur non convenire ut usurae absque stipulatione currant, quantumvis multi sint casus in quibus et sine stipulatione usurae et ex solo pacto nascantur, nonnunquam etiam ne ex pactis quidem, sed sua sponte introductae nihilominus exigantur]...).

Attraverso le disposizioni contenute in Nov. 136, 5, 1 il saggio d'interesse dell'8% si trasformava dunque, da tasso massimo consentito per le contrattazioni bancarie qualora fosse conclusa un'apposita stipulazione (cfr. C.I. 4, 32, 26, 2) o anche in caso di semplice pattuizione orale (v. Nov. 136, 4), in vero e proprio interesse legale applicabile, per loro stessa natura, a tutti i prestiti di denaro concessi dagli *argentarii*, non solo quando vi fosse un semplice patto generico relativo alle usure (che quindi non ne determinava l'entità), ma anche, sia pure a quanto parrebbe per i soli contratti già conclusi, in assenza di qualunque determinazione delle parti sulle *usurae* (e quindi nel caso che nulla fosse stato disposto a questo proposito).

3. Le principali attività degli argentarii: c) l'abolizione del receptum e il regime della καθαρὰ ἀντιφώνησις

Per quanto riguarda i contratti in cui il banchiere prestava garanzia per conto d'altri (e in primo luogo per conto dei propri clienti), va anzitutto ricordato che nel 531, con la costituzione poi riprodotta in C.I. 4, 18, 2, era stata ufficialmente disposta la soppressione del *receptum argentariorum* (che già, si dice, era caduto in desuetudine) rifondendolo nella nuova disciplina del *constitutum debiti alieni*, cui veniva dato, superando i precedenti limiti e rigidità, un assetto più rispondente alle esigenze della pratica commerciale dell'epoca¹⁸.

Unica caratteristica del *receptum* che non veniva trasfusa nel *constitutum* era quella dell'astrattezza. La promessa di pagare il debito altrui mediante *constitutum* doveva far riferimento a un debito effettivamente esistente, escludendosi, che colui che prestava la garanzia fosse tenuto ad adempiere anche nel caso in cui il debitore garantito non fosse tenuto per l'obbligazione principale¹⁹. In questo

¹⁹ Cfr. C.I. 4, 18, 2, 1-1a: ...sed sit pecuniae constitutae actio per nostram constitutionem sibi in omnia sufficiens, ita tamen, ut hoc ei inhaereat, ut pro debito fiat constitutum (cum secundum antiquam recepticiam actionem exigebatur et si quid non fuerat debitum), cum satis absurdum et tam nostris temporibus quam iustis legibus contrarium est permittere per actionem recepticiam res indebitas consequi et iterum multas proponere condictiones, quae et pecunias indebitas

¹⁸ Cfr. C.I. 4, 18, 2 pr.-1: Recepticia actione cessante, quae sollemnibus verbis composita inusitato recessit vestigio, necessarium nobis visum est magis pecuniae constitutae naturam ampliare. 1. Cum igitur praefata actio, id est pecuniae constitutae, in his tantummodo a veteribus conclusa est, ut exigeret res quae in pondere numero mensura sunt, in aliis autem rebus nullam haberet communionem et neque in omnibus casibus longaeva sit constituta, sed in speciebus certis annali spatio concluderetur, et dubitaretur, si pro debito sub condicione vel in diem constituto eam possibile est fieri et si pure constituta pecunia contracta valeret, hac apertissima lege definimus, ut liceat omnibus constituere non solum res quae pondere numero mensura sunt, sed etiam alias omnes sive mobiles sive immobiles sive se moventes sive instrumenta vel alias quascumque res, quas in stipulationem possunt homines deducere: et neque sit in quocumque casu annalis, sed (sive pro se quis constituat sive pro alio) sit et ipsa in tali vitae mensura, in qua omnes personales sunt actiones, id est in annorum metis triginta: et liceat pro debito puro vel in diem vel condicionali constitui: et non absimilem penitus stipulationi habeat dignitatem, suis tamen naturalibus privilegiis minime defraudata: sed et heredibus et contra heredes competat, ut neque recepticiae actionis neque alio indigeat res publica in huiusmodi casibus adminiculo... Sul punto v. supra, cap. I, p. 32 e ss.

nuovo quadro normativo il legislatore, nel paragrafo finale della costituzione (cfr. C.I. 4, 18, 2, 2), faceva tuttavia salvi i negozi che, secondo gli usi allora vigenti, fossero stati conclusi dai banchieri (ed eventualmente da altri *negotiatores*) senza potersi avvalere di eccezioni ("*indefense*"). Sembrerebbe cioè che il legislatore, nonostante l'abrogazione del *receptum*, intendesse far salve in via derogatoria forme negoziali probabilmente diffuse nella prassi del mondo mercantile bizantino e finalizzate a creare un vincolo di garanzia assoluto e che come tali erano pertanto libere dalle limitazioni della responsabilità del promittente *pro alio* stabilite, nel suo regime ordinario, per il *constitutum*²⁰.

Tali forme negoziali sono con ogni probabilità da identificare con la καθαρά ἀντιφώνησις le cui caratteristiche fondamentali sono ricostruibili attraverso la testimonianza di Ed. 9 praef.-1. Si trattava di un negozio di garanzia che, a differenza della normale ἀντιφώνησις (sostanzialmente corrispondente al constitutum riformato da C.I. 4, 18, 2), si caratterizzava per l'astrattezza qualora l'ἀντιφωνητής fosse appunto un argentarius o un altro negotiator. Essa traeva origine dall'incarico conferito all'ἀντιφωνητής mediante mandato (non necessariamente documentato per iscritto) da un cliente che avesse assunto o stesse per assumere un'obbligazione nei confronti di un terzo. Rispetto a costui il banchiere si impegnava ad adempiere alla scadenza dell'eventuale termine pattuito, senza che il creditore garantito dovesse provare la causa del proprio credito e senza che il banchiere da parte sua potesse avvalersi delle eventuali eccezioni spettanti al debitore principale²¹.

et promissiones corrumpi et restitui definiunt. 1a. Ut non erubescat igitur tale legum iurgium, hoc tantummodo constituatur, quod debitum est, et omnia, quae de recepticia in diversis libris legislatorum posita sunt, aboleantur et sit pecunia constituta omnes casus complectens, qui et per stipulationem possint explicari. Sul superamento dell'astrattezza tipica del receptum v. supra, cap. I, p. 37 e s.

²⁰ Cfr. C.I. 4, 18, 2, 2: His videlicet, quae argenti distractores et alii negotiatores indefense constituerint, in sua firmitate secundum morem usque adhuc obtinentem durantibus. Per l'interpretazione dell'espressione indefense constituere nel senso qui sintetizzato v. più ampiamente quanto osservato supra, cap. I, p. 38 e ss., nonché cap. III, p. 89 e s.

²¹ Per le modalità di assunzione della garanzia mediante ἀντιφώνησις da parte dell'argentarius cfr. in specie Ed. 9 praef.: ...ἐδίδαξαν γάο τινας ἐποφλήσαντας ἢ

A ciò si aggiungeva che in Nov. 4, 3, 1 (e la circostanza risulta confermata dalle lamentele della corporazione prospettate e in qualche modo risolte in Nov. 136 *praef.*-1) si era prevista con riferimento all'ἀντιφώνησις bancaria una deroga *ex lege* al regime del *beneficium excussionis*, circostanza questa che escludeva anche la necessità della preventiva escussione del debitore principale che anzi risultava esonerato proprio in virtù della costituzione in via documentale della garanzia²².

Si trattava dunque in ultima analisi di un negozio di garanzia diverso sia dal *constitutum* così come riformato nel 531, che dall'antico *receptum* e che tuttavia mostrava alcune significative affinità con

καὶ ἐποφείλοντας καὶ ἀπαιτουμένους χουσίον ἢ πράγματα καὶ οὐκ ἔχοντας, ὅθεν τοῦτο διαλύσειαν, αἰτεῖν αὐτοὺς καθαρὰς ἀντιφωνήσεις ὑπὲρ αὐτῶν ὑπειςιέναι, καὶ ποτὲ μὲν αὐτὸ τοῦτο ἐν ὁμολογίαις συγγράφειν, ποτὲ δὲ διὰ τὴν ἐκ τοῦ συμβάλλοντος πίστιν καὶ ἀγράφως αὐτοῖς ἐντείλασθαι τοῦτο ποιεῖν, ἑαυτοὺς δὲ ταῖς ἐχείνων αἰτήσεσιν ἐνδιδόντας ὁρίζειν χρόνον ἡητὸν πρὸς τοὺς ἐνοχλοῦντας αὐτοῖς, ὥςτε εἴσω τούτου πάντως τὸν ἀντιφωνητὴν καταθεῖναι τὸ ὄφλημα· έαυτοὺς δὲ ἐκείνοις ἀντιφωνεῖν, εἶτα τῆς προθεσμίας ἐνστάσης ἀπραγμόνως ποιείν τὸ ἱκανὸν τοῖς τὰς ἀντιφωνήσεις δεχομένοις, ἀναλαμβανόντων τῶν ύπευθύνων ἴσως καὶ τὰς δανειακὰς συγγραφὰς καὶ τὰς ὁμολογίας τὰς αύτῶν ἢ καὶ διαλύσεις λαμβανόντων, ώς τὸ ἀσφαλὲς διὰ τῆς ἀντιφωνήσεως πεποιηκότων... (trad. ed.: ...Docuerunt enim quosdam, qui debuerint aut etiam debeant, quando pecuniae aut res ab ipsis repetantur et non habeant, unde hoc solvant, ab ipsis petere, ut pura constituta pro ipsis subeant, et modo hoc ipsum in obligationibus conscribere, modo propter contrahentis fides etiam ut sine scripto hoc faciant ipsis mandare, sese autem illorum petitionibus cedentes iis, qui illos premant, certum tempus constituere, intra quod constitutae pecuniae reus omnino debitum solvat; se vero illis spondere, deinde die fatali veniente nullo negotio iis qui constituta susceperunt satisfacere, recipientibus debitoribus fortasse et mutui syngraphas et confessiones suas, aut etiam apochas accipientibus, quod securitatem per constitutum fecerint...). Sul testo di Ed. 9 praef.-1, sulla questione che veniva prospettata nella richiesta della corporazione (praefatio) e sulla soluzione adottata dalla cancelleria (paragrafo 1) v. più in dettaglio supra, cap. III, p. 83 e ss.

²² Cfr. Nov. 4, 3, 1: Δανειστὴν δὲ τίθεμεν, τοῖς ἀρχαίοις ἀκολουθοῦντες νόμοις, πάντα τὸν ἀγωγὴν ἔχειν κατά τινος δυνάμενον, εἰ καὶ μὴ δάνεισμα τὸ πεπραγμένον, ἀλλ' ἔτερόν τι συνάλλαγμα καθεστήκοι· δηλαδὴ τῶν ἀργυροπρατικῶν ἀντιφωνήσεων διὰ τὸ χρήσιμον τῶν συναλλαγμάτων ἐπὶ τῆς νῦν μενουσῶν τάξεως (trad. Auth.: Et absolute creditorem ponimus, antiquas sequentes leges, omnem, qui actionem habere contra aliquem potest, licet non sit mutuum gestum, sed alter quidam contractus consistat. Argentariorum quippe sponsionibus propter utilitatem contractuum in ordine moderno durantibus). Sul punto e per l'esenzione delle garanzie per ἀντιφώνησις prestate dai banchieri dal regime del beneficium excussionis previsto in generale da Nov. 4, 1 v. più in dettaglio quanto detto supra, cap. II, p. 43 e ss.

entrambi. Da un lato non era infatti dissimile dal *constitutum*, ma da esso si distingueva perché, se concluso da un *argentarius*, era caratterizzato dall'astrattezza, dall'altro proprio tale caratteristica lo avvicinava al *receptum*, da cui si differenziava però non solo perché si trattava di negozio non esclusivo dei banchieri, ma anche in quanto, al di là di alcune ulteriori specificità, presupponeva fra l'altro la volontà del mandante, laddove il *receptum* poteva essere concluso invece anche contro la volontà del debitore²³.

4. Le garanzie previste a tutela dei crediti degli argentarii o, più in generale, dei crediti derivanti da contratti in cui almeno una delle parti fosse un argentarius

Il quadro fin qui fornito riguarda le principali attività negozia-li degli *argentarii* così come ridefinite nel loro regime legale dal-la legislazione giustinianea e particolarmente da quella novellare. Quest'ultima tuttavia dimostra a più riprese anche di voler precostituire una serie di strumenti volti a tutelare gli interessi economico-finanziari degli appartenenti alla corporazione, al fine di garantire la piena operatività delle attività creditizie da essi svolte. Tali interventi avvengono per lo più su sollecitazione della stessa corporazione degli ἀργυροπρᾶται costantinopolitani e trovano significativamente la loro giustificazione "ufficiale" nella dimensione "sociale" delle attività svolte da coloro che ne facevano parte, non a caso a più riprese e in più contesti (talvolta con diverse sfumature) ribadita dallo stesso legislatore giustinianeo²⁴.

²³ Per i discussi rapporti fra ἀντιφώνησις – e in specie fra καθαρὰ ἀντιφώνησις – e constitutum debiti alieni da un lato e receptum argentariorum dall'altro v., per alcuni maggiori approfondimenti, quanto rilevato supra, cap. III, p. 89 e s., nonché già prima cap. I, p. 37 e ss. (con riferimento in specie al rapporto fra καθαρὰ ἀντιφώνησις e receptum).

²⁴ Su questo aspetto, che appunto costituisce un *tòpos* della legislazione giustinianea riguardante gli *argentarii*, cfr., con riferimento ai singoli interventi normativi della cancelleria, *supra*, cap. II, p. 50 e nt. 13 (riguardo a Nov. 136 e già prima a C.I. 12, 34 (35), 1 pr.-1); cap. III, p. 92 e s. e nt. 19, p. 111 e nt. 52 (con riferimento a Ed. 9); cap. IV, p. 137 e nt. 40, p. 145 e s., p. 147 e s. e nt. 58 (per le ricorrenze dello stesso motivo in Ed. 7).

In questa logica uno degli scopi perseguiti con maggiore continuità dalla corporazione degli ἀργυροπρᾶται costantinopolitani fu certamente quello di cercare di ottenere la più efficace tutela per il soddisfacimento dei propri crediti. Da quanto si apprende dalla lettura di Nov. 136, 5 pr. sembrerebbe che la potente corporazione si fosse spinta fino a richiedere la costituzione di un'ipoteca legale tacita sul patrimonio dei debitori a garanzia dei crediti bancari. Sulla questione il legislatore si era però, per una volta, dimostrato piuttosto cauto, escludendo espressamente la possibilità di riconoscere un diritto di ipoteca in virtù della semplice esistenza del credito, limitandosi piuttosto ad ammettere la possibilità di concedere una sorta di ipoteca presunta nel caso in cui dalla documentazione scritta risultassero comunque chiari e inequivocabili indizi della volontà delle parti di volerla costituire²⁵.

Tuttavia altre richieste incontrarono un più accondiscendente riscontro da parte della cancelleria. Ciò avviene in relazione al più

²⁵ Cfr. Nov. 136, 5 pr.: ...καὶ ἤτησαν, ὥςτε εἴ τι τοιοῦτο γράψαιεν οἱ πρὸς αὐτοὺς συναλλάττοντες, ἐνέχεσθαι αὐτοὺς καὶ τὸ ἱκανὸν αὐτοῖς παρ' αὐτῶν γίνεσθαι... ώςτε έντεῦθεν ὑποθήκας ἔχειν καὶ τόκον, κἂν εἰ μὴ γέγραπται, διμοιραῖον λαμβάνειν. ἡμεῖς τοίνυν, ἐπειδὴ τὰ τοιαῦτα κοινὰ καθέστηκε καὶ πολλής τής ἐπισκέψεως δεόμενα, μετὰ τοῦ προςήκοντος ἀποκρινόμεθα πρὸς ταῦτα. εἰ μὲν γάρ τις συμβόλαιον ἀγοραῖον ποιήσειε καὶ ὅλον οἰκεία γράψειε χειοί, ἢ καὶ ὑπογράψειεν ἐν τοῖς παρ' ἐτέρων γραφεῖσιν ἢ γραμματείοις ἢ λογοθεσίοις, ἐνέχεσθαι αὐτὸν καὶ κληρονόμους αὐτοῦ πᾶσι προςήκειν θεσπίζομεν τρόποις, δηλαδή ταῖς περσοναλίαις. οὐ γὰρ ἂν προχείρως δοίημεν ὑποθήκην τοῖς τοῦτο μὴ συμφωνήσασι, πλὴν εἰ μὴ δειχθείη ἐν τοῖς γράμμασιν ὅλως ὑπαρχόντων μνήμη γενομένη, <καί> ἢ ὑπόθοιντο τὰ ἑαυτῶν ἢ τοῦτο γοῦν τὸ ἀπλοῦν προςθεῖεν κινδύνφ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς, ἢ ὅλως τι φθέγξονται ἢ γράψαιεν τοιοῦτον όποῖον εἰς ὑποθήχης ἔννοιαν φέρει... (trad. ed.: ...atque petierunt, ut si quid eiusmodi qui cum ipsis contrahunt scripserint, obnoxii teneantur ipsisque per eos satis fiat... ut inde hypothecas habeant et usuras besses, etiamsi scriptae non sint, percipiant. Nos igitur, quoniam talia communia sunt et multa consideratione egent, ad ea uti convenit respondemus. Si quis enim publicum instrumentum fecerit, totumque sua manu scripserit, vel etiam ab aliis conscriptis subscripserit sive instrumentis sive ratiociniis, sancimus, ut is eiusque heredes omnibus modis teneantur personalibus scilicet actionibus obnoxii. Neque enim temere hypothecam dabimus iis qui de hoc pactum non fecerint, nisi omnino in scriptis bonorum mentionem factam esse probetur (et) aut sua ipsi pignori obligarint aut saltem hoc simpliciter adiecerint 'periculo eorum quae in bonis habeant', aut denique tale aliquid dixerint scripserintye, quale ad hypothecae cogitationem ducat...). Su Nov. 136, 5 pr. e per un esame più dettagliato del suo contenuto v. più ampiamente supra, cap. II, p. 66 e ss.

limitato privilegio disposto in Ed. 7, 3 in cui, relativamente ai crediti degli *argentarii*, si riconosceva la facoltà di esercitare, in alternativa al proprio debitore insolvente, le azioni ipotecarie a questo spettanti sul patrimonio di terzi, e ciò indipendentemente dalla menzione o meno dell'ipoteca nel contratto concluso fra le parti. La disposizione si inquadrava peraltro in un contesto contingente (legato al diffondersi dell'epidemia della peste nel 542) in cui si concedeva al titolare di un credito derivante da un contratto bancario un'ancora più ampia possibilità di surrogazione rispetto al debitore che versasse in stato di insolvenza e fosse morto senza eredi. In quest'ultimo caso la surrogazione si ammetteva infatti, oltre che nel caso appena descritto, anche con riferimento ai diritti di credito vantati da quest'ultimo nei confronti di terzi, così come nell'esercizio delle eventuali azioni volte a conseguire quanto fosse stato dallo stesso debitore depositato presso altri²⁶.

Nel quadro della tendenza a garantire il più possibile una rapida e sicura realizzazione dei crediti degli *argentarii* si inserisce anche la disposizione contenuta in Ed. 7, 7 in cui si prevedeva che il mutuante, in caso di inadempimento, potesse esercitare le azioni reali e personali direttamente nei confronti della moglie del debitore o eventualmente di quanti risultassero essere stati utilizzati dallo stesso debitore come prestanome. La concessione era evidentemente finalizzata al recupero dei beni e dei crediti dolosamente acquisiti o trasferiti a costoro al fine di sfuggire all'ipoteca generale eventual-

²⁶ Cfr. Ed. 7, 3: ...εἴπερ τινὲς τῶν τετελευτηκότων δι' ἀπορίαν κληρονόμους μὲν οὐκ ἔσχον, χρεώστας δὲ κατέλιπον, ἢ καὶ πράγματά τινα ἐκείνοις διενεγκόντα έν παραθήχη ἢ ὑποθήχη παρά τισιν εὑρίσκεται, κινεῖν κατ' ἐκείνων τὰς άρμοζούσας αὐτοῖς ἀγωγὰς καὶ τὸ ἱκανὸν ἐξ αὐτῶν ἑαυτοῖς περιποιεῖν. τὰ ὅμοια δὲ αὐτοῖς φυλαχθήσεται καὶ ἐπὶ [ταῖς] τῶν ζώντων συναλλακτῶν καὶ χρεωστούντων αὐτοῖς, ὥςτε ἐξεῖναι τοῖς ἐνάγουσιν ἢ καὶ ἐναγομένοις βουλομένοις, κἂν μὴ τοῖς συμβολαίοις ὑποθήκης ἐμφέρεται μνήμη, ὑποθηκαρίας ὅμως κινεῖν ἀγωγάς... (trad. ed.: ...si qui defunctorum heredes propter inopiam non habuerint, debitores vero reliquerint, aut res aliquae quae ad illos pertinuerant depositae vel hypothecae nomine obligatae apud aliquos inveniantur, movendi adversus illos competentes actiones et ex illis satisfactionem sibi parandi. Similia autem eis servabuntur etiam in contrahentes viventes eorumque debitores, ut liceat actoribus aut etiam reis, si velint, etiamsi in instrumentis hypothecae nulla mentio insit, hypothecarias tamen actiones movere...). Sul discusso testo di Ed. 7, 3 e per l'esclusione che vi si prevedesse invece un'ipoteca generale tacita a garanzia dei crediti bancari cfr. quanto ho osservato supra, cap. IV, p. 132 e ss.

mente gravante sul patrimonio del debitore, circostanza questa che sembrerebbe dimostrare che nella pratica, al di là delle lamentele e delle relative richieste della corporazione, era comunque certamente diffusa la concessione di garanzie ipotecarie a tutela dei crediti che fossero sorti da contratti bancari²⁷.

Del resto in Ed. 7, 4, a titolo di beneficio speciale da applicarsi a tutte le contrattazioni bancarie, si era anche stabilito che fosse possibile far valere il diritto di garanzia eventualmente costituito a tutela del credito immediatamente nei confronti dei terzi acquirenti di beni ipotecati qualora non si potesse ottenere il pagamento dal debitore principale. Ciò avveniva prevedendo una deroga *ex lege* all'ordine di escussione previsto in Nov. 4, 2 e senza che venisse richiesta la dimostrazione dell'assoluta insolvenza del debitore principale in un contesto normativo in cui, come sappiamo, una eventuale deroga al regime del *beneficium excussionis*, che permettesse appunto agli *argentarii* di agire direttamente contro il garante senza rispettare l'ordine previsto da Nov. 4, 1, doveva invece comunque essere espressamente pattuita per iscritto²⁸.

²⁷ Cfr. Ed. 7. 7: ...ἀπαγγείλαντες, ώς τινες μὲν δανεισάμενοι ἢ δανειζόμενοι παρὰ τῶν ἐκ τοῦ εἰρημένου συστήματος χρήματα ἠγόρασαν ἢ ἀγοράζουσι κτῆσιν ἀχίνητον ὀνόματι τῶν οἰχείων γαμετῶν ἢ ἄλλων τινῶν περὶ αὐτοὺς ὄντων πρὸς περιγραφήν της γενικης ύποθήκης των όντων αὐτοῖς καὶ ἐσομένων πραγμάτων... χελεύομεν, ώςτε, εί δειγθείη τῶν ἐποφειλόντων τις δόλω τὸ μὴ νέμεσθαι τὰ αὐτῶ προςήχοντα ποιησάμενος καὶ εἰς ἔτερον σιωπηρῶς τὰ οἰκεῖα μεταγαγών δίκαια, έξεῖναι τοῖς ἐνάγουσι διὰ τῆς in rem ἡ δι' ἄλλης νομίμου ἀγωγῆς καὶ ἐλέγχειν τὸ γινόμενον, καὶ χωρεῖν κατὰ τῶν εἰρημένων πραγμάτων ὡς τοῦ χρεώστου τυγχανόντων, καὶ πανταχόθεν τῆς μηχανῆς ἀπελαυνομένης τὸ ἀζήμιον αὑτοῖς ἐπί τε τῷ χρέει ἐπί τε τοῖς ἐπὶ τούτῳ γινομένοις δαπανήμασι περιποιεῖν... (trad. ed: ...denuntiantes nonnullos mutuatos aut mutuantes a dicti collegii personis pecunias emisse aut emere possessiones immobiles nomine uxorum suarum aliorumve quorundam ad se pertinentium, ad circumscriptionem generalis hypothecae bonorum quae iis sunt aut erunt... iubemus, si quis debitorum dolo fecisse demonstretur, ne res suas possideat, et ius suum clam in alterum transtulisse, licere actoribus per actionem in rem aliamve legitimam et factum coarguere et adversus dictas res quasi debitoris sint procedere, et undique machinatione pulsa damnum suum et in debito et in expensis ob hoc factis sarcire...). Su quanto previsto in Ed. 7, 7 v. più diffusamente supra, cap. IV, p. 143 e ss. Per quanto riguarda l'utilizzazione delle mogli in funzione di prestanome cfr. anche Ed. 9, 7 su cui v. cap. III, p. 106 e ss. (nonché brevemente infra, p. 178 e s.).

²⁸ Cfr. Ed. 7, 4: ...θεσπίζομεν διὰ τοῦ παρόντος θείου πραγματιχοῦ τύπου κατ' ἰδικὴν αὐτοῖς διδομένου φιλοτιμίαν μὴ δυναμένην ἐτέρω προςώπω ἢ μεθοδίω ἢ σωματείω ἢ ἐπιτηδεύματι παντελῶς ἀρμόζειν, τοιαύτης αὐτούς τε

5. Il documento nei contratti conclusi dagli argentarii: tipologie ed efficacia probatoria

Varie testimonianze ci attestano peraltro il fatto che le contrattazioni bancarie si concludevano non infrequentemente *sine scriptis*. Le fonti, come sappiamo, fanno infatti a più riprese riferimento a mutui non documentati (cfr. in specie 136, 3, anche con riferimento alle vendite di argento o altri preziosi, e ancora Ed. 9, 4) o a interessi pattuiti oralmente dalle parti (v. Nov. 136, 4)²⁹. Altrettanto

καὶ τοὺς αὐτῶν συναλλάκτας, ἡνίκα κατ' αὐτῶν ἀγωγὰς κινοῦσι, προνομίας ἀπολαύειν ἐν τῷ ἐπιζητεῖν τε καὶ διώκειν τὰ πράγματα, ἐφ' οἶς αὐτοῖς ὁ χρόνος παρέχει προτίμησιν, ὁποίαν πρὸ τῆς ἡμετέρας ἔσχον νομοθεσίας, ώςτε αὐτοὺς μὴ βαρουμένους τῆ ἀποδείξει τῆς τῶν χρεωστούντων ἐκστάσεως, εἴπερ μὴ δυνηθῶσι παρὰ τοῦ πρωτοτύπου τὸ ἱκανὸν ὑπομεῖναι, χωρεῖν κατὰ τῶν ἐκποιηθέντων ὑπ' έκείνων πραγμάτων καὶ ἐξ ἰδικῆς ἢ γενικῆς ὑποθήκης αὐτοῖς ὑποκειμένων, ἐφ' ών, καθὰ εἴρηται, προγενέστερα τῶν ἄλλων δανειστῶν ἔχουσι δίκαια... (trad. ed.: ...sancimus per praesentem sacram pragmaticam formam speciali ipsis datam beneficio, quae alteri personae vel collegio vel corpori vel condicioni nullo modo competere potest, et ipsos et qui cum ipsis contrahunt, quando adversus ipsos actiones instituant, tali privilegio uti in inquirendis persequendisque rebus, in quibus eis tempus praerogativam praebet, quale ante nostram legislationem habuerunt, ut non gravati probatione bonorum cessionis a debitoribus factae, nisi a principalibus satisfactionem consegui potuerint, conveniant res ab illis alienatas et ex speciali vel generali hypotheca ipsis obnoxias, in quibus, ut dictum est, antiquius ceteris creditoribus ius habent...). Per quanto stabilito in Ed. 7, 4 in deroga all'ordine di escussione previsto in Nov. 4, 1 v. più in dettaglio supra, cap. IV, p. 135 e ss. Quanto alla necessità di pattuire per iscritto la possibilità degli argentarii di agire direttamente contro il garante in deroga al regime del beneficium excussionis previsto da Nov. 4, 1 cfr. Nov. 136, 1 (su cui v. supra, cap. II, p. 50 e ss.).

²⁹ Cfr. Nov. 136, 3: ...εὶ μέντοι ἄγραφον γέγονεν ἢ γένοιτο τὸ συνάλλαγμα, καὶ αὐτοὶ δοῖεν τὰ χρήματα ἢ εἴδη τινὰ (ὅπερ μάλιστα εἴωθεν ἐπὶ τῶν προεστώτων τραπέζης ἀργύρου γίνεσθαι, κόσμου πολλάκις ἢ ἀργύρου ἐπὶ τῶν τοιούτων διδομένου ἢ καὶ πιπρασκομένου)... (trad. ed.: ...Si vero contractus sine scripto factus sit fiatve, et ipsi pecuniam dederint vel species quasdam [quod maxime apud praepositos mensae argentariae fieri consuevit, mundo forte muliebri vel argento ob talia dato vel etiam vendito]...); sempre in materia di mutuo v. appunto anche Ed. 9, 4: Εἰ δέ τις ἀγράφως δανειζόμενος ἐνέχυρα δοίη ἢ σφραγίσας αὐτὰ ἢ καὶ σφραγίδων χωρίς... (trad. ed.: ...Si quis vero sine scripto mutuatus pignora det aut obsignata aut etiam sine sigillis...); in materia di mutuo e in relazione alla pattuizione dei relativi interessi va ricordata altresì Nov. 136, 4: ...ἐδίδαξαν δέ, ὅτι καὶ ἀγράφως δανείζουσιν, ἀγνωμονοῦνται δὲ περὶ τὸν τόκον ὡς μὴ ἐγγράφου γενομένου τοῦ δανείσματος μηδὲ ἐπερωτήσεως παρεντεθείσης... διὰ τοῦτο θεσπίζομεν, μὴ μόνον τὸν ἐξ ἐπερωτήσεως αὐτοῖς δίδοσθαι τόκον, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐξ ἀγράφων τοιοῦτον ὁποῖον ὁ νόμος αὐτοῖς

può dirsi per la καθαρὰ ἀντιφώνησις che, come sappiamo da Ed. 9 praef.-1, traeva origine da un apposito mandato, che in taluni casi risulta a sua volta concluso nella prassi sine scriptis 30 .

Tuttavia quando la cancelleria fa riferimento a contratti conclusi *sine scriptis* non vuol dire che ci si trovi sempre di fronte a una mancanza assoluta di documentazione. Di norma così esprimendosi si vuole piuttosto sottolineare l'assenza di documenti probatori redatti nelle forme più diffuse, intendendo per tali i documenti pubblici (e quindi redatti da *tabelliones*) o anche di natura privata, ma bilaterali nella loro provenienza, in quanto scritti o almeno sottoscritti dalle parti. Talvolta sembrano anzi essere considerati come redatti *cum scriptis* gli stessi contratti dotati di una documentazione esclusivamente unilaterale, purché quest'ultima provenisse dalla parte che risultava debitrice⁵¹.

δίδωσιν ἐπερωτᾶν... (trad. ed.: ...illi autem nos docuerunt se etiam sine scripto fenerari solere, nec tamen fidem sibi servari circa usuras, utpote cum mutuum sine scriptis contractum nec stipulatio interposta sit... propterea sancimus, ut non solum ex stipulatione usurae iis, sed etiam ex non scriptis tales praestentur quales lex ipsis stipulari concedit...).

³⁰ Cfr. Ed. 9 praef.-1: ...ἐδίδαξαν γάρ τινας ἐποφλήσαντας ἢ καὶ έποφείλοντας καὶ ἀπαιτουμένους χρυσίον ἢ πράγματα καὶ οὐκ ἔχοντας, ὅθεν τοῦτο διαλύσειαν, αἰτεῖν αὐτοὺς καθαρὰς ἀντιφωνήσεις ὑπὲρ αὐτῶν ὑπειςιέναι, καὶ ποτὲ μὲν αὐτὸ τοῦτο ἐν ὁμολογίαις συγγράφειν, ποτὲ δὲ διὰ τὴν ἐκ τοῦ συμβάλλοντος πίστιν καὶ ἀγράφως αὐτοῖς ἐντείλασθαι τοῦτο ποιεῖν... ἔνοχον τὸν έντειλάμενον καθεστάναι τῆ τοῦ χρέους ἐκτίσει αὐτοῖς τε καὶ τοῖς παρ' αὐτῶν έκχωρηθεῖσιν ἢ καὶ ἐκχωρουμένοις, μὴ μόνον εἰ τοῦτο ἐγγράφως ἐντειλάμενοι τύχοιεν, άλλὰ καὶ εἰ ἀγράφως ἄπαν τὸ πρᾶγμα πραχθείη. 1. ...εἰ δέ γε κατά τινα τρόπον ἔγγραφον μὲν μὴ γένοιτο, χρόνος δὲ ὁρισθείη... εἰ δὲ ἄγραφον εἴη τὸ σύμφωνον, ταῖς ἐπὶ τούτῳ διδομέναις κατὰ τὸν νόμον ἀποδείξεσιν ἑπομένου... (trad. ed.: ...Docuerunt enim quosdam, qui debuerint aut etiam debeant, quando pecuniae aut res ab ipsis repetantur et non habeant, unde hoc solvant, ab ipsis petere, ut pura constituta pro ipsis subeant, et modo hoc ipsum in obligationibus conscribere, modo propter contrahentis fides etiam ut sine scripto hoc faciant ipsis mandare... obnoxius mandator fiat debito solvendo et ipsis et quibus a se actiones cessae sint aut etiam cedantur, nec solum si hoc per litteras mandaverint, verum etiam si sine scripto totum negotium actum sit. 1. ...Si vero aliquo modo scriptum quidem factum non sit, tempus autem determinatum sit... sin autem non scriptus contractus sit, probationes ea de re secundum leges prolatas spectante...).

³¹ Alle tipologie più diffuse della documentazione bancaria fa riferimento cfr. 136, 5 pr.: Καὶ τοῦτο δὲ ἡμᾶς ἐδίδαξαν, ὥς τινες συναλλάττοντες πρὸς αὐτοὺς γραμματεῖα καὶ λογοθέσια ποιοῦνται, καὶ τὰ μὲν ἐπ' ἀγορᾶς τίθενται, τὰ δὲ αὐτοὶ συγγράφουσι τῆ οἰκεία χειρί, τισὶ δὲ ὑπογράφουσιν ἑτέρων ταῦτα καταγραψάντων... (trad. ed.: Hoc quoque nos docuerunt nonnullos contrahentes

Peraltro, nonostante la mancanza di documentazione (o appunto più esattamente della documentazione appena indicata), la cancelleria, soprattutto nel caso del mutuo, manifesta per lo più la tendenza a tutelare ugualmente gli interessi economico-finanziari degli appartenenti alla corporazione degli ἀργυροπρᾶται. In questo senso è certamente significativa la testimonianza di Ed. 7 *praef.-1*, in cui ci è attestata la diffusione della prassi bancaria di concludere mutui aventi per oggetto oro, argento o altre cose fungibili (con ogni probabilità anche in questo caso preziosi) che risultavano documentati solo attraverso l'annotazione nel libro giornale (ἡμερησία καταγραφή) del banchiere³².

cum ipsis instrumenta et ratiocinia conficere, et alia publice in foro facere, alia ipsos sua manu conscribere, quibusdam autem ab aliis conscriptis subscribere... atque petierunt, ut si quid eiusmodi qui cum ipsis contrahunt scripserint, obnoxii teneantur ipsisque per eos satis fiat...). Non dissimile, benché senza riferimenti ai documenti pubblici e con riguardo specifico a documenti da cui risultassero i reciproci rapporti di dare e avere fra le parti, è il quadro risultante da Ed. 9. 2, 1: Eì μέντοι γε λογισμούς η άντισυγγράφους η αὐτογράφους πεποίηνται η ποιήσοιντο ή αὐτοὶ πρός τινας τῶν αὐτοῖς συμβαλλόντνων, ἡ ἐχεῖνοι πρὸς αὐτούς, ἐν οἶς ἡ είς κομιδή τῶν χρημάτων καὶ δαπάνη καταγέγραπται καὶ γράμματα φέροιτο αὐτοῦ τοῦ τῆς τραπέζης προεστηχότος τοῦ τε ὑπογραφέως αὐτοῦ, οὓς ἀρμαρίτας καλοῦσι, καὶ αὖθις τῶν συμβαλλόντων πρὸς αὐτούς, ἢ διὰ παντὸς ὑπὸ τῆς τοῦ συμβάλλοντος χειρός γεγραμμένους ή ύπογραφην έχοντας... (trad. ed.: Si tamen ratiocinia sive antisyngrapha sive autographa faciant aut fecerint aut ipsi illis, qui cum ipsis contrahunt, aut illi ipsis, in quibus pecunia accepta et expensa conscripta est et scriptura inest ipsius mensae praepositi et scribae eius, quos armaritas vocant, et rursus eorum, qui cum ipsis contrahunt, aut omnino contrahentis manu scripta aut subscriptionem habentia...). Sul punto, anche con riguardo a documenti unilaterali, purché riferibili al debitore (e fra questi in specie alle ὁμολογίαι e ai πιττάχια), cfr. altresì Ed. 7, 2 pr.: Δεύτερον ἡμῖν παρὰ τῶν ἐχ τοῦ αὐτοῦ τῶν άργυροπρατών σωματείου άνηνέχθη χεφάλαιον, ώςτε μη άναγχάζεσθαι αὐτοὺς ταῖς προφερομέναις παρ' αὐτῶν τῶν συναλλακτῶν ὁμολογίαις ἢ πιττακίοις ἢ λογοθεσίοις τῆ ἐκείνων καταγραφεῖσι χειρί... (trad. ed.: Alterum ad nos ab eodem argentariorum corpore relatum est caput, ne compellantur prolatis a se contractuum confessionibus aut tabulis aut ratiociniis illorum manu conscriptis...).

³² Cfr. Ed. 7 praef.-1: ...οἱ ἐν τῷ τῶν ἀργυροπρατῶν σωματείῳ καταλεγόμενοι προςῆλθον ἡμῖν, φάσκοντες τινὰς κληρονόμους καὶ διαδόχους τινῶν ἀγράφως παρὰ τῶν ἀργυροπρατῶν χρυσίον ἡ καὶ ἄργυρον ἡ καὶ ἔτερα εἴδη κομισαμένων...

1. ...εἰδότος ἐκατέρου μέρους, ὡς εἰ ἐλεγχθείη ἡ διὰ τῆς τῶν ὑπουργησάντων φωνῆς ἡ διὰ τῆς τῶν ἡμερησίων καταγραφῶν μεθ' ὅρκου γινομένης προαγωγῆς ἡ δι' ἄλλης τινὸς ἰκανῆς ἀποδείξεως... (trad. ed.: ...qui in collegio argentariorum recensentur nos adierunt, dicentes heredes nonnullos ac successores quorundam, qui sine scriptis ab argentariis aurum aut etiam argentum aut etiam alias species accepissent... 1. ...Sciente utraque parte, si aut ministrorum testimonio

Vi si stabiliva (nel *caput* 1) che, in caso di mancanza appunto di altra documentazione, gli aventi causa della parte che si pretendeva debitrice fossero chiamati a confessare, secondo coscienza, il proprio debito. Nel caso in cui il debito fosse stato negato e fosse invece risultato esistente dalla testimonianza degli ausiliari del banchiere o appunto attraverso la presentazione, previo giuramento, dei libri contabili della banca, il debitore, sia che il comportamento tenuto fosse imputabile a dolo o anche se fosse stato determinato da semplice negligenza, sarebbe stato tenuto a pagare alla controparte il doppio della somma originariamente dovuta³³.

Ancora a mutui attestati dai soli documenti contabili della banca (λογοθέσια) si fa riferimento in Nov. 136, 5, 1 e 6. Si tratta tuttavia, a differenza di quanto avviene in Ed. 7 *praef.*-1, di contratti che la cancelleria sembra voler considerare conclusi *cum scriptis*, se ed in quanto i λογοθέσια risultassero sottoscritti dalla controparte³⁴.

aut diariorum prolatione cum iureiurando facta aut aliqua idonea probatione convincatur...).

³⁴ Cfr. Nov. 136, 5, 1: ...εἰ δὲ τοῦτο μόνον γέγραπται, ὡς ἐπὶ τόκῳ τὸ δάνεισμα συνέστη... ἐπὶ δὲ τοῖς ἥδη γενομένοις λογοθεσίοις... (trad. ed.: Sin hoc solum scriptum sit, mutuum sub usuris esse contractum... In ratiociniis vero iam confectis...); Nov. 136, 6: ...ὤςτε εἰ λογοθέσια προφέροιτο ἔχοντα ἑητῶς ἐκάστην αἰτίαν ἐγγεγραμμένην εἰς ἣν δέδοται τὸ χρυσίον, ὁ δὲ ὑπογράψειεν ἐν τοῖς αὐτοῖς λογοθεσίοις... (trad. ed.: ...ut si ratiocinia proferantur quae definite singulas causas in quas pecunia data est inscriptas contineant, is autem qui contraxit his ipsis ratiociniis subscripserit...).

³³ Cfr. Ed. 7, 1: ...θεσπίζομεν, τοὺς κατὰ τοῦτον εὐθυνομένους τὸν τρόπον πρό γε πάντων πρὸς τὸ ὀρθὸν συνειδὸς ἀποβλέποντας ἀνενδοιάστως ὁμολογεῖν τὰ δοθέντα παρά τῶν ἀργυροπρατῶν ἐκείνοις, ὧν αὐτοὶ ὑπῆλθον τὰ δίκαια, ταὐτὸ δὲ τοῦτο καί τινας περιόντας περὶ τοὺς ἐκ τοῦ κατ' αὐτοὺς συστήματος πράττειν... είδότος έχατέρου μέρους, ώς εί έλεγχθείη ή διὰ τῆς τῶν ὑπουργησάντων φωνῆς ἡ διὰ τῆς τῶν ἡμερησίων καταγραφῶν μεθ' ὅρκου γινομένης προαγωγῆς ἡ δι' ἄλλης τινὸς ίκανῆς ἀποδείξεως, ἐν διπλῷ οἱ ἀγνωμονοῦντες καταθήσουσιν, ἄπερ δολίως καὶ κατὰ άγνωμοσύνην ήρνοῦντο ἢ κρύψαντες ἢ γνῶναι τὸ τοῦ πράγματος άληθὲς ἀμελήσαντες (trad. ed.: ...sancimus, ut qui hoc modo in iudicium vocati sunt, ante omnia ad rectam conscientiam spectantes indubitanter confiteantur, quae ab argentariis illis sint data, in quorum iura successerunt, idemque etiam superstites quidam de eis qui ex ipsorum sunt collegio faciant... Sciente utraque parte, si aut ministrorum testimonio aut diariorum prolatione cum iureiurando facta aut aliqua idonea probatione convincatur, improbos duplum eius, quod fraudulenter et improbe negaverint, soluturos esse, sive rei veritatem occultaverint sive conoscere neglexerint). Sulle previsioni contenute in Ed. 7, 1, che riguardava appunto i contratti che si dicono conclusi sine scriptis e che risultavano documentati esclusivamente dal libro giornale (ἡμερησία καταγραφή) dell'argentarius, v. più diffusamente supra, cap. IV, p. 122 e ss.

In particolare in Nov. 136, 6 si prevedeva che, qualora nella documentazione contabile dell'*argentarius* risultasse indicata la causa della prestazione del denaro e appunto i λογοθέσια fossero stati sottoscritti dal cliente (circostanza che in qualche modo rendeva la documentazione sia pure debolmente "bilaterale"), costui non potesse esperire l'*exceptio non numeratae pecuniae*, ma avesse tutt'al più, nel termine biennale per essa previsto, la facoltà di deferire alla controparte il giuramento riguardante l'effettivo versamento del denaro³⁵.

All'efficacia probatoria dei documenti attestanti negozi bancari fa altresì riferimento Ed. 9, 2, 1-2, che si occupa in particolare dei documenti privati scritti e/o sottoscritti dalle parti da cui risultassero i reciproci rapporti di credito e debito. Vi si stabiliva che dovessero avere piena efficacia probatoria rispetto ai rapporti commerciali intercorsi fra i contraenti i documenti contabili e i libri del banchiere (λογισμοί e λογοθέσια) in cui risultasse presente la duplice indicazione delle entrate e delle uscite, sempreché tali documenti fossero stati redatti in due copie che le parti avessero provveduto reciprocamente a scambiarsi (ἀντισύγγραφα) o, quantomeno, risultassero appunto scritti dal cliente/debitore della banca o, nel caso specifico dei λογοθέσια, fossero stati comunque sottoscritti da quest'ultimo (αὐτόγραφα). Tali documenti, caratterizzati appunto da una più o meno marcata "bilateralità", potevano pertanto essere validamente fatti valere quando si esigeva un pagamento, ma, per l'indivisibilità delle loro risultanze, non potevano essere disconosciuti quando si fosse chiamati ad adempiere³⁶.

³⁵ Cfr. Nov. 136, 6: ...μηκέτι δύνασθαι τὸν τοῦτο πράξαντα τῶν κατὰ μέρος αἰτιῶν ἀπαιτεῖν τὰς ἀποδείξεις, πλὴν εἰ μὴ κατὰ περιουσίαν ὅρκον ἐπαγαγεῖν βούλοιτο ἢ αὐτῷ ἢ κληρονόμοις τοῦ δανείσαντος. τοῦτο γὰρ μόνον αὐτῷ παρέχομεν, εἴσω μέντοι τῶν τῇ ἀναργυρία παρεχομένων χρόνων... (trad. ed.: ...is qui hoc fecit nequeat amplius singularum causarum probationes exigere, nisi forte ex abundanti iusiurandum vel ipsi vel heredibus creditoris deferire velit. Hoc enim solum ei concedimus, intra ea tamen tempora quae exceptioni non numeratae pecuniae statuta sunt...). Quanto all'articolata questione che aveva dato origine alla soluzione prospettata in Nov. 136, 6 v. supra, cap. II, p. 66 e ss.

³⁶ Cfr. Ed. 9, 2, 2: Άλλ' εἴπες ἐκ τῶν ἐκατέςωθεν προκομιζομένων ἀντισυγγράφων λογοθεσίων ἢ αὐτογράφων μαρτυρηθείη ἥ τε τῆς εἰςκομιδῆς ἥ τε τῆς δαπάνης τῶν γραμμάτων πίστις, πάντως ἐκάτερον εἶναι πιστόν, καὶ μὴ τὸ μὲν κατ' αὐτῶν κρατεῖν, τὸ δὲ ὑπὲρ αὐτῶν ἄκυρον εἶναι, ἀλλὰ ἀπαιτεῖσθαι,

Di documenti redatti in duplice copia (ἀντισύγγραφα), si occupa altresì Ed. 9, 7, 1 in cui, a tutt'altro proposito, si stabiliva che potessero essere fatti oggetto dell'obbligo di presentazione a carico del cliente dell'*argentarius* qualora quest'ultimo avesse perduto la disponibilità della propria e ciò sempre che l'obbligato a esibirli non disponesse a sua volta del documento richiesto, circostanza che peraltro andava dichiarata sotto giuramento³⁷.

Dell'efficacia probatoria dei documenti privati più diffusamente utilizzati nella prassi negoziale (e cioè dei documenti scritti dalla controparte dell'*argentarius* o quantomeno da essa sottoscritti), ma in questo caso con specifico riferimento al problema della *fides instrumentorum*, si occupano altresì le disposizioni contenute in Ed. 7, 2. Con esse, anche in considerazione della scarsa diffusione del documento pubblico nella prassi bancaria e in parziale deroga rispetto alla disciplina comune, la cancelleria giustinianea intendeva rendere più agevole la possibilità di ricorrere alla pratica della *comparatio litterarum* nell'ambito dei contratti bancari, sia pure limitatamente a quelli che fossero stati conclusi a Costantinopoli.

A questo proposito si stabiliva infatti che i chirografi privati, sia che si trattasse di documenti ricognitivi di debito (ὁμολογίαι) o altrimenti di ricevute (πιττάχια) o dei libri contabili della ban-

ὄσα τὰ λογοθέσια δείξειε... (trad. ed.: Verum si ex antisyngraphis ratiociniis vel autographis ab utraque parte prolatis demonstretur litterarum tam de acceptis quam de expensis fides, utrumque omnino ratum sit, neque quod contra ipsos est valebit, quod vero pro ipsis est irritum erit, sed exigatur quantum ratiocinia monstrant...). Sull'efficacia probatoria dei documenti contabili di "conto corrente" che fossero redatti in duplice copia dal banchiere e dal cliente della banca (ἀντισύγγραφα) o almeno scritti e/o sottoscritti da quest'ultimo (αὐτόγραφα) v. più ampiamente supra, cap. III, p. 93 e s.

³⁷ Cfr. Ed. 9, 7, 1: Εἰ δὲ ἀντισυγγράφους ἔθεντο πρός τινας ὁμολογίας ἢ διαλύσεις ἢ καὶ οἰαςοῦν συνθήκας ἢ καὶ μετὰ ταῦτα ποιήσαιεν, καὶ αἱ παρ' αὐτοῖς κείμεναι κατὰ διαφόρους τρόπους ἀπώλοντο, ἀναγκάζεσθαι τοὺς ἔχοντας τὰ ἀντισύγγραφα προκομίζειν ἢ ὅρκον παρέχειν, ὡς οὐδὲν τοιοῦτον ἔχουσιν οὐδὲ προκομίσαι δυνατοὶ καθεστήκασιν. εἰ γὰρ τοῦτον τὸν ὅρκον ἐν ὑπομνήμασι παράσχοιεν, αὐτοὺς οὐ χρὴ περαιτέρω πολυπραγμονεῖσθαι... (trad. ed.: Sin autem antisyngraphas ad aliquos confessiones vel liberationes vel quaelibet pacta exposuerint aut etiam posthac exponant, et quae apud ipsos manserunt variis modis perierint, eos qui antisyngrapha habent, ea proferre aut iusiurandum dare se nihil eiusmodi habere aut proferre posse. Si enim hoc iusiurandum apud acta praestiterint, non ulterius eos molestia affici oportet...). Sulla disposizione contenuta in Ed. 9, 7, 1 e sull'esibizione degli ἀντισύγγραφα ν. supra, cap. III, p. 108 e s.

ca (λογοθέσια), purché sottoscritti dal cliente, potessero far prova dei rapporti intercorsi fra le parti a condizione che venissero comprovati dal confronto con altri scritti. A questo fine, qualora le parti non disponessero di documenti pubblici, si ammetteva in particolare il ricorso ai documenti privati che fossero sottoscritti da tre testimoni che avessero confermato attraverso l'apposizione delle loro sottoscrizioni l'autenticità dell'atto. Tali documenti di confronto potevano essere prodotti dall'*argentarius* o anche adibiti in giudizio dall'altro contraente e ciò sempreché la parte contro cui il documento soggetto a contestazione fosse stato prodotto non ne avesse preventivamente negato sotto giuramento l'autenticità o avesse altrimenti esercitato l'*exceptio non numeratae pecuniae*³⁸.

Cfr. Ed. 7, 2 pr.-1: Δεύτερον ἡμῖν παρὰ τῶν ἐχ τοῦ αὐτοῦ τῶν άργυροπρατών σωματείου άνηνέχθη κεφάλαιον, ώςτε μή άναγκάζεσθαι αὐτοὺς ταῖς προφερομέναις παρ' αὐτῶν τῶν συναλλακτῶν ὁμολογίαις ἢ πιττακίοις ἢ λογοθεσίοις τῆ ἐχείνων χαταγραφεῖσι χειρί, εἶτα ἀμφιβαλλομένοις, διὰ τῆς τῶν άγοραίων συμβολαίων συγκρίσεως την πίστιν ἐπιτιθέναι... 1. ...θεσπίζομεν, εἰ τοιαῦτα προφέρουσιν ἰδιόχειρα τῶν συναλλαξάντων γράμματα, ἄπερ ἢ αὐτός, οὖτινος εἶναι λέγεται, ἢ οἱ αὐτοῦ κληρονόμοι τε καὶ διάδοχοι οὐ δύνανται μεθ' όρχου δόσεως ἀπαρνήσασθαι οἷα παρ' ἐχείνου γεγράφθαι, οἷπερ ὄνομα φέρουσι, την αναργυρίαν μη προβαλλόμενοι, αλλά και δυνηθείη προς τούτοις ο άργυροπράτης έξ άγοραίου γραμματείου τὸ ἔγγραφον πιστώσασθαι, ἢ αὐτὸς μὲν τούτου κατολιγωρήσειεν, ὁ δὲ ἀντίδικος μὴ δυνηθείη ἐκ τῆς ἄλλου ἀγοραίου συγκρίσεως ἐλέγξαι τὸ ψεῦδος, τηνικαῦτα ἐκ τῶν ὡμολογημένων καὶ ἀναμφιβόλων καὶ τῆ τῶν μαρτύρων ὑπογραφῆ βεβαίων ἰδιοχείρων συμβολαίων πρὸς τὰ παρὰ τῶν ἀργυροπρατῶν ἢ κατ' αὐτῶν προφερόμενα τῶν συναλλαξάντων ἰδιόχειρα γράμματα τὴν σύγκρισιν γίνεσθαι καὶ εἶναι αὐτὰ βέβαια, οὐκ ἐλάττονα τῶν άγοραίων συμβολαίων έχοντα δύναμιν, οἶα οὐκ ἀσφαλείας αὐτοῖς δεούσης, ἀλλὰ μόνου τοῦ σχήματος... (trad. ed.: Alterum ad nos ab eodem argentariorum corpore relatum est caput, ne compellantur prolatis a se contractuum confessionibus aut tabulis aut ratiociniis illorum manu conscriptis, deinde in dubium vocatis, per publicorum instrumentorum collationem fidem imponere... 1. ...sancimus, si tales autographae contrahentium litterae proferantur, quas aut ipse, cuius esse dicuntur, aut ipsius heredes successoresve non possunt iureiurando dato negare ab illo, cuius prae se nomen ferunt, scriptas esse, non numeratae pecuniae exceptionem non opponentes, sed insuper etiam argentarius publico instrumento scripta confirmare possit, aut ipse quidem id negligat, adversarius vero ex alterius publici scripti comparatione fraudem redarguere nequeat, tunc ex certis et indubitatis et testium subscriptione confirmatis autographis documentis ad ea, quae ab argentariis aut contra eos proferuntur contrahentium chirographa, comparatio fiat et firma haec sint nec minorem quam publica instrumenta vim habeant, cum non securitas iis desit. sed sola forma...).

La disposizione in questione ammetteva dunque nei contratti degli *argentarii* un'ampia efficacia probatoria dei documenti privati, ma senza che ciò comportasse di mettere in discussione la possibilità di accertarne la autenticità e la veridicità. Tale conseguenza sarebbe invece potuta derivare dal pieno accoglimento della richiesta della corporazione che, a quanto pare, si era spinta fino a chiedere che i chirografi privati, indipendentemente da ogni verifica (o eventualmente attraverso una verifica da compiersi mediante il confronto con documenti di analoga natura), facessero comunque piena prova di quanto in essi risultasse attestato.

La scelta della *media via*, realizzata prescrivendo, ove necessario, il ricorso alla *comparatio litterarum*, ma comunque in una forma attenuata rispetto al diritto comune (e cioè senza richiedere ai fini dell'*impositio fidei* l'intervento dei testimoni), salvava in linea di principio le regole previste dall'ordinamento per l'accertamento della genuinità della documentazione presentata in sede giudiziale, ma realisticamente prendeva anche atto delle esigenze della pratica commerciale e finanziaria e delle tipologie documentali che le erano più congeniali³⁹.

6. Altri aspetti del diritto speciale degli argentarii in epoca giustinianea

A questo quadro normativo, che denota a vari livelli e su più piani il progressivo formarsi, ad opera della legislazione novellare, di un vero e proprio diritto speciale della banca, spesso giustificato adducendo a motivo degli interventi derogatori rispetto al diritto comune la particolare "natura" e la specificità dei contratti degli *argentarii*⁴⁰, si aggiungono alcuni privilegi minori contenuti in alcune

³⁹ Su Ed. 7, 2, sulle richieste della corporazione e sulla soluzione adottata dalla cancelleria riguardo alla pratica della *comparatio litterarum* con riferimento ai documenti privati redatti nella prassi bancaria costantinopolitana cfr. più ampiamente *supra*, cap. IV, p. 124 e ss.

⁴⁰ In termini espliciti cfr. Ed. 9, 5 per giustificare la possibilità di esigere nei contratti bancari già conclusi *usurae ultra duplum* in deroga al diritto comune: ...θεσπίζομεν, ἐπὶ τῶν ταῖς ἀληθείαις ἀργυροπρατιχῶν συναλλαγμάτων τῶν

disposizioni presenti nell'Editto 9 e nell'Editto 7. Tali pevisioni contribuiscono a definire ulteriormente la peculiarità del regime riguardante i contratti e le attività degli *argentarii*.

μέγοι τήμερον πραγθέντων ἄδειαν αὐτοῖς εἶναι, καὶ εἰ τύγοιεν τόκοι ὑπὲρ τὸ διπλάσιον ἐπὶ τούτοις τοῖς γρέεσι δεδομένοι, εἰςπράττειν αὐτοὺς τὰ ὀφειλόμενα μετὰ τοῦ ὡρισμένου τόκου, οὐκ ἀναγκαζομένους ὑπολογίζεσθαι οὕτε εἰς τόκον ούτε εἰς ἀρχαῖον ὄφλημα τὰ ήδη ὑπὲρ τὸ κεφάλαιον καταβεβλημένα καὶ μὴ ἀντιχεῖσθαι αὐτοῖς ἐπὶ τούτω χαὶ μόνω τὴν ἡμετέραν διάταξιν τὴν τοῦ διπλασίονος, άλλὰ κατὰ τὴν φύσιν τῶν συμβολαίων ταῦτα αὐτοὺς ἀπαιτεῖν... (trad. ed.: ...sancimus, ut in veris contractibus argentariorum ad hunc diem factis facultas iis sit, etiamsi usurae supra duplum pro his debitis datae sint, exigendi debita cum constitutis usuris, non coactis imputare neque in usuras neque in antiquum debitum, quae supra sortem iam soluta sunt, et in hoc solo eis nostra de duplo constitutio non obstet, sed secundum contractuum naturam ea exigant...). Analogamente Ed. 7, 3, laddove nei contratti bancari si concede il privilegio di esercitare, in alternativa al proprio debitore insolvente, le azioni ipotecarie a questo spettanti sul patrimonio di terzi: ...τὰ ὅμοια δὲ αὐτοῖς φυλαγθήσεται καὶ ἐπὶ [ταῖς] τῶν ζώντων συναλλακτῶν καὶ γοεωστούντων αὐτοῖς, ὥςτε ἐξεῖναι τοῖς ἐνάγουσιν ἢ καὶ ἐναγομένοις βουλομένοις, κἂν μὴ τοῖς συμβολαίοις ὑποθήκης ἐμφέρεται μνήμη, ὑποθηκαρίας ὅμως κινεῖν ἀγωγάς, ὡς φύσει τοῖς τῶν ἀργυροπρατῶν καὶ τῶν συμβαλλόντων αὐτοῖς συναλλάγμασιν έπομένας, καὶ ἔχειν κατὰ τῶν ὑστέρων τῷ χρόνῳ δηλονότι δανειστῶν τὴν ποοτίμησιν... (trad. ed.: ...Similia autem eis servabuntur etiam in contrahentes viventes eorumque debitores, ut liceat actoribus aut etiam reis, si velint, etiamsi in instrumentis hypothecae nulla mentio insit, hypothecarias tamen actiones movere, quippe quae natura argentariorum eorumque qui cum ipsis contrahunt contractus sequantur, et habere in posteriores tempore creditores praerogativam...). In questo senso risulta interessante anche la disposizione di Nov. 136, 5, 1, in cui, per giustificare la disposizione che prevedeva che gli interessi fossero dovuti, almeno per i contratti già conclusi, anche se mancasse una espressa previsione delle parti, in un inciso parentetico si afferma l'ovvietà del carattere oneroso delle prestazioni degli argentarii: ...(ἐπειδὴ πρόδηλόν έστιν ἐπὶ παντὸς ἀργύρου τραπέζης προεστῶτος <τὸ> ἐπὶ τόχοις συμβάλλειν, καὶ αὐτὸς τόκους τελῶν οὐκ ἂν δύναιτο τόκου χωρὶς δαπάνην διδόναι)... (trad. ed.: ... [quoniam manifestum est apud quemlibet argentariae mensae praepositum contractus sub usuris fieri, nec qui ipse usuras dependit, absque usuris impensam facere poteritl...). Un argomentare non dissimile riguardo alla "naturale" onerosità delle attività degli argentarii si riscontra in Ed. 9, 2 pr.: ...μηδενὸς ἀντικειμένου νόμου, ὡς ἐχρῆν προῖκα ταῦτα <πραχθῆναι>, άλλὰ μὴ ἐπὶ δόσει τινί, διὰ τὸ τὸν πάντα βίον αὐτῶν ἐχ τούτου συνίστασθαι καὶ τόκους αὐτοὺς τελεῖν καὶ στεγονόμια διδόναι, καὶ τῆς κοινῆς λυσιτελείας προβεβλῆσθαι, οὐχ ἵνα ζημιοῖντο οὐδὲ ἵνα παντοίως ἄτροφοι μείναιεν, ἀλλ' ἵνα ταύτην ἔχοιεν τῶν οἰκείων πόνων παραμυθίαν (trad. ed.: ...nulla prorsus lege obsistente, quasi id gratis et non pro mercede aliqua fieri oportebat, propterea quod omnis eorum vita in hoc consistit, ut usuras pendant et pensiones pro aedibus dent et communi utilitati prospiciant, non ut damno afficiantur neque ut omni victu destituantur, sed ut hoc habeant laborum suorum solacium).

a) A una situazione specifica fa riferimento Ed. 9, 3 in cui si prevedeva una disposizione destinata a incidere sulle modalità di applicazione del *beneficium divisionis* in precedenza esteso all'ἀλληλεγγύη da Nov. 99, 1 pr. Vi si era infatti stabilito che le promesse di pagamento redatte per iscritto e rilasciate al banchiere da coloro che fossero coobbligati nei suoi confronti in virtù di ἀλληλεγγύη o in quanto ἀλληλομανδάτωρες avessero comunque l'effetto, se accettate dal banchiere, di liberare i condebitori che avessero pagato la quota corrispondente al loro debito. Si prevedeva altresì che, in caso di morte dei promittenti, l'impegno di pagare il residuo, assunto appunto dai condebitori che non avessero assolto il proprio debito, sarebbe diventato incontestabile da parte dei loro eredi senza tra l'altro la possibilità di poter richiedere a loro volta l'applicazione dello stesso *beneficium divisionis*⁴¹.

b) L'Ed. 9, 7 pr. stabiliva invece disposizioni specifiche in materia di presentazione obbligatoria a carico di terzi di documenti utili al fine della risoluzione di eventuali controversie giudiziali. Si prevedeva in particolare la presentazione dei documenti relativi ai negozi eventualmente intercorsi tra loro stessi e le mogli dei debitori di un

Cfr. Ed. 9, 3: Καὶ τοῦτο δὲ ἐδίδαξαν, ώς τινες ἐξ αὐτῶν ὁμολογίας παρὰ πλειόνων κομισάμενοι καὶ ταύτας ἀλληλεγγύως ἢ κατὰ μανδάτον, εἶτα τὸ πλεῖστον τοῦ χρέους εἰληφότες, καὶ ὀλίγου τινὸς ὄντος τοῦ ὑπολελειμμένου, έπὶ τῷ τοῦ χρέους ἐλλείμματι ἔξωθεν παρ' ἑνὸς αὐτῶν ἢ δύο λαβόντες ὁμολογίας, ώς εἴσω ὁητοῦ χρόνου ταῦτα καταθήσουσι, διαλύσεις τυχὸν ἢ ὁμολογίας ἔθεντο πρὸς ἄπαντας, συμβέβηκε δὲ ἢ τὸν ἕνα ἢ καὶ πλείονας τῶν πεποιηκότων τὴν τῆς λοιπάδος ὁμολογίαν τελευτῆσαι καὶ τοὺς κληρονόμους μὴ αἰρεῖσθαι τὸ παρ' αὐτοῦ ἢ αὐτῶν διομολογηθὲν χρυσίον δοῦναι. θεσπίζομεν οὖν, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει, τὸ ταῖς ὁμολογίαις περιεχόμενον χρυσίον καὶ παρὰ τοῦ τελευτήσαντος ἢ τῶν τελευτησάντων διομολογηθέν εν γράμμασι τοὺς αὐτῶν εἰςπράττεσθαι κληρονόμους μετὰ τοῦ συμπεφωνημένου τόχου (trad. ed.: Hoc quoque nos docuerunt, quondam ex ipsis promissionibus a pluribus acceptiis iisque ex mutua fideiussione aut ex mandato, deinde plurima debiti parte accepta, et exigua quadam relicta, propter debiti reliquum seorsum ab uno aut duobus illorum promissione accepta, se intra certum tempus ista persoluturos esse, apochas forte aut promissiones omnibus conficere, accidisse vero ut aut unus aut plures eorum, qui reliqui obligationem fecissent, obirent, et heredes pecuniam ab illo aut illis promissam exsolvere nollent. Sancimus igitur, si haec ita se habeant, pecuniam promissionibus comprehensam et a defunto aut defunctis in scripto professam ab heredibus eorum cum stipulatis usuris exigi). Per quanto riguarda quanto disposto in Ed. 9, 3 anche con riferimento alla deroga ivi prevista al regime del beneficium divisionis cfr. quanto si è detto supra, cap. III, p. 95 e ss.

banchiere al fine di determinare una situazione di artificiosa insolvibilità dei mariti⁴².

c) Spostando l'attenzione sul piano processuale va poi ricordata la disposizione di Ed. 7, 5 in cui si prevedeva che, per gli appartenenti alla corporazione degli *argentarii*, l'impegno assunto mediante *cautio* di pagare il decimo del valore della causa in caso di soccombenza (ὁμολογία τῆς δεκατημοιοίας [promissio decimae partis]) non dovesse essere garantito mediante *fideiussio* e ciò in deroga alla regola generale, prevista da Nov. 112, 2 pr. La disposizione riguardava peraltro solo l'obbligo di prestare la fideiussione richiesta, rimanendo tuttavia fermo anche nei loro confronti l'obbligo del pagamento del decimo del valore della causa in caso di soccombenza⁴³.

Cfr. Ed. 9, 7 pr.: "Εν δὲ δὴ καὶ τοῦτο τῶν αἰτουμένων ἐστὶ παρ' αὐτῶν, ότιπερ πολλάχις τινὲς τῶν ὑπευθύνων αὐτοῖς χαθεστώτων, εἶτα ἑτέρους ἔχοντες ὑπευθύνους, οὐχ ἑαυτοὺς ἐκεῖθεν πληροῦσιν, ἀλλὰ παρασκευάζουσι ταῖς αὐτῶν γαμεταῖς προφάσει προικὸς ἢ παραφέρνων ἢ χρεῶν δῆθεν ἄλλων τοῦτο καταβάλλειν καὶ διαλύσεις παρ' αὐτῶν ἥγουν ἀποδείξεις κομίζεσθαι... θεσπίζομεν, εἴ τι τοιοῦτο γέγονεν ἢ γενήσεται, ἀνάγκην μὲν ἔχειν αὐτοὺς προκομίζειν τὰ συμβόλαια, βλάβης μέντοι πάσης χωρίς, καὶ οὐ δυναμένων αὐτῶν έκ τῆς προκομιδῆς οὐδεμίαν ὑπομένειν ζημίαν (μεμνήμεθα γὰρ τῆς ἡμετέρας διατάξεως, ήπεο τὰς ἠναγκασμένας τῶν δικαιωμάτων προκομιδὰς ἀβλαβεῖς βούλεται γίνεσθαι τοῖς προχομίζουσιν) ἀλλ' ἐχείνους μὲν τὰ συμβόλαια προχομίζειν καὶ αὖθις ἀναλαμβάνειν... (trad. ed.: Unum vero etiam hoc ex eorum petitis est, quod saepe aliqui eorum, qui ipsis obnoxii sunt aliosque rursus obnoxios habent, non sibi inde satisfaciunt, sed efficiunt, ut suis uxoribus praetextu dotis vel paraphernorum vel aliorum debitorum hoc solvant et ab iis apochas sive solutionis probationes accipiant... Sancimus ut, si tale quid factum sit aut fiat, cogantur quidem illi instrumenta proferre, sine omni tamen damno, et ut nullum dispendium ex prolatione sustinere possint [meminimus enim nostrae constitutionis, quae coactas documentorum editiones innoxias proferentibus esse vult], sed illi quidem instrumenta proferant et rursus recipiant...). Sull'obbligo di presentazione dei documenti stabilito in Ed. 9, 7 pr. e sui suoi limiti così come fissati in C.I. 4, 21, 22 v. supra, cap. III, p. 106 e ss.

⁴³ Cfr. Ed. 7, 5: Καὶ τοῦτο δὲ αὐτοῖς παρασχεῖν αἰτοῦσι συνείδομεν, ὥςτε ἡνίκα ἄν τισιν ἐπάγωσι δίκας καὶ εἰς τὴν τῆς δεκατημοιρίας ὁμολογίαν συνελαύνωνται, μὴ ἀπαιτεῖσθαι ἐγγύας, ἀλλὰ ἀρκεῖν τὴν αὐτῶν ἐπὶ τούτῷ γινομένην κατάθεσιν, οἶα ἀξίων ὄντων ὑπὲρ ἐαυτῶν πιστεύεσθαι, ὧν ἡ πίστις καὶ ὑπὲρ ἐτέρων ἀρκεῖν νομίζεται πρόδηλον ὄν, ὡς εἰ τῷ νόμῷ ὑποπεσοῦνται, οὐδὲν αὐτοὺς ὡφελήσει τὸ ἐγγυητὴν μὴ παρασχεῖν, ἀλλὰ καὶ οὕτως καταθήσουσι τὴν τῆς δεκατημοιρίας ποινήν, ὥςπερ καὶ οἱ ἐνάγοντες αὐτοῖς καὶ πρός γε οἱ παρ' αὐτῶν ἐναγόμενοι ταῖς ὁμοίαις ὑποτεθήσονται ποιναῖς. ταύτης καὶ μόνης τῆς διαφορᾶς ἐπὶ τούτῷ τῷ κεφαλαίῷ οὕσης, ὥςτε, καθάπερ ἔμπροσθεν εἴρηται, τοῖς ἐκ τοῦ συστήματος τῶν ἀργυροπρατῶν ἐνάγουσι τὴν τῶν ἐγγυητῶν δόσιν ἐπὶ τῆ δεκατημοιρίᾳ κατ' ἰδικὴν ἡμῶν τινα φιλοτιμίαν συγκεχωρῆσθαι (trad. ed.: Atque etiam hoc iis petentibus concedere constituimus, ut quando quibus

d) Infine, sempre con riferimento al processo, assai più rilevante risulta il combinato disposto da un lato di Nov. 136 *inscr.* ed *epil.* e dall'altro di Ed. 9 *inscr.* e *caput* 8, in cui, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, si prevedeva, a fianco della giurisdizione del *comes sacrarum largitionum* (Nov. 136), quella speciale e concorrente del *praefectus urbi* per la città di Costantinopoli (Ed. 9). Tale ripartizione di competenze, che viene presentata come finalizzata al perseguimento dell'interesse collettivo (oltre che di quello particolare degli appartenenti alla corporazione degli *argentarii* costantinopolitani), era destinata a trovare applicazione per tutti i giudizi in cui fosse parte un banchiere, sia in qualità di attore che in qualità di convenuto⁴⁴.

Più incerto risulta a questo stesso proposito il contenuto della

litem inferant et ad promissionem decimae partis cogantur, non exigantur ab iis fideiussiones, sed sufficiat ipsorum de hac re facta depositio, cum digni sint quibus per se credatur ei, quorum fides etiam pro aliis sufficere censetur. Manifestum autem est, si legi succubuerint, nihil illis profuturum esse, quod fideiussorem non dederint, sed nihilominus decimae eos partis poenam soluturos esse, quemadmodum etiam qui litem ipsis inferunt et insuper qui ab ipsis in ius vocantur, similibus poenis subicientur; hoc solo discrimine in hoc capite servato, quod, sicut iam dictum est, actoribus e collegio argentariorum fideiussorum ob decimam partem datio proprio quodam nostro beneficio remissa est). Per quanto riguarda i limiti della concessione prevista in Ed. 7, 5 v. più ampiamente *supra*, cap. IV, p. 138 e s.

44 Cfr. Nov. 136 inscr.: Ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Στρατηγίω, κόμητι λαργιτιόνων (trad. ed.: Idem Augustus Strategio comiti largitionum); Nov. 136 epil.: Τά τοίνυν παραστάντα ήμιν καὶ διὰ τοῦδε τοῦ θείου πραγματικοῦ δηλούμενα νόμου ή τε σὴ ένδοξότης καὶ πᾶς ἕτερος τῆς ἡμετέρας πολιτείας ἄρχων ἀκέραια φυλάττειν εἰς τὸ διηνεκὲς σπευσάτω, ποινῆς librarum auri decem ἐπικειμένης κατὰ τῶν ταῦτα παραβαινόντων ἢ παραβαίνεσθαι συγγωρούντων (trad. ed.: Quae igitur nobis placuerunt et per hanc sacram pragmaticam legem declarantur, ea tam gloria tua quam quivis alius rei publicae nostrae magistratus integra servare in perpetuum studeat; cum poena librarum auri decem iis immineat qui haec violent aut violari patiantur); Ed. 9 inscr.: Αὐτοκράτωρ Ἰουστινιανὸς Αὕγουστος Τριβουνιανῷ έπάργω πόλεως (trad. ed.: Imp. Iustinianus Aug. Triboniano praefecto urbis); Ed. 9, 8: ...θεσπίζομεν, κατὰ τὰ παρ' ἡμῶν θεσπισθέντα καὶ ἀκροᾶσθαι αὐτῶν κατὰ τὸ τοῦ ἰδικοῦ δικαστοῦ σχημα, ἐναγόντων τε καὶ ἐναγομένων, καὶ τὰ παρωχηκότα διαθεῖναι κατὰ τόνδε τὸν νόμον, καὶ καθάπερ ἂν ὀρθῶς ἔχειν συνίδοις, καὶ τοῦ μέλλοντος προνοείν, ώςτε νενομισμένην τινά καὶ πρέπουσαν βοήθειαν παρ' ἡμῶν αὐτοῖς ἐπιδοθῆναι... (trad. ed.: ... sancimus, ut secundum ea, quae a nobis constituta sunt, et audias eos sive actores sunt sive rei in specialis judicis modum, et praeterita secundum hanc legem componas, et quemadmodum aequum tibi videbitur, etiam futuris curam adhibeas, ut legitimum quoddam ac conveniens a nobis eis tribuatur auxilium...). Sulla competenza giurisdizionale del comes sacrarum largitionum e su quella concorrente del praefectus urbi v., con riferimento a Nov. 136 e Ed. 9, più ampiamente supra, cap. III, p. 109 e ss. e in specie nt. 51.

disposizione presente in Ed. 7, 6. Per la difficoltà di identificazione del *Iulianus* destinatario dell'Editto non può dirsi infatti indiscusso che la disposizione intendesse ribadire la giurisdizione concorrente del *comes* e del *praefectus* secondo lo schema appunto tracciato da Nov. 136 e Ed. 9 e anzi non si può escludere che la cancelleria intendesse piuttosto affiancare alla giurisdizione del *comes* una competenza che, in relazione alla situazione contingente e forse per l'impossibilità di operare del *praefectus urbi*, veniva in alternativa attribuita a uno dei *iudices pedanei* operanti a Costantinopoli.

Quale che sia la soluzione da dare al caso prospettato, rimane comunque certo che, anche in base a quanto previsto in Ed. 7, 6, le controversie in cui erano coinvolti gli *argentarii* venivano rimesse a organi giudicanti cui veniva attribuita una giurisdizione speciale in materia e la cui sfera di competenza territoriale risultava comunque distinta fra Costantinopoli e il resto dell'impero⁴⁵.

7. Alcune osservazioni conclusive e alcuni spunti di riflessione in una prospettiva di comparazione diacronica

Completato questo breve quadro di sintesi, non rimane che tentare di tracciare alcune rapide considerazioni conclusive di carattere

⁴⁵ Cfr. Ed. 7, 6: ...καὶ παρακελευόμεθα αὐτοῖς εἶναι ἰδικοὺς δικαστάς, εἴτε ένάγουσιν είτε ένάγοιντο, τήν τε σὴν λογιότητα καὶ Πέτρον τὸν ἐνδοξότατον κόμητα τῶν θείων ἡμῶν λαργιτιόνων, ἀπὸ ὑπάτων καὶ πατρίκιον, ὥςτε παρὰ θατέρω τούτων τὰς χινηθησομένας μεταξὸ αὐτῶν τε χαὶ ἐτέρων οἱαςοῦν δίχας ἢ χαὶ ἤδη παρὰ τοῖς πρότερον αὐτοῖς παρ' ἡμῶν δεδομένοις δικασταῖς εἶτα ἀποβιώσασιν έναρχθείσας σκοπεῖσθαι, καὶ σύντομον καὶ τοῖς ἡμετέροις νόμοις συμβαῖνον δέχεσθαι πέρας, καὶ τοὺς ἱκέτας τῆς τῶν πραιτωρίων τριβῆς ἀπαλλαττομένους σχολάζειν τῷ οἰκείῳ ἐπιτηδεύματι... (trad. ed.: ...ac iubemus speciales iis iudices esse, sive agant sive conveniantur, tuam eloquentiam et Petrum gloriosissimum comitem sacrarum nostrarum largitionum, exconsule et patricium, ut apud alterutrum horum quaecunque inter ipsos et alios movebuntur lites, aut etiam apud iudices antehac a nobis iis datos deinde defunctos iam motae sunt, examinentur et brevem nostrisque legibus convenientem finem accipiant, et supplices praetoriorum vexatione liberati proprio quaestui vacent...). Sulle discusse disposizioni contenute in Ed. 7, 6 e sulla loro connessione con aspetti contingenti certamente da mettere anche in relazione al diffondersi a Costantinopoli dell'epidemia di peste cfr. quanto detto più ampiamente supra, cap. IV, p. 139 e ss.

più generale, anche in vista di un'ulteriore riflessione in prospettiva diacronica a proposito di alcuni aspetti dell'indagine fin qui compiuta. Sembra infatti potersi affermare che la disciplina dei contratti bancari e in genere delle attività finanziarie e commerciali facenti capo agli *argentarii*, con particolare riguardo alle peculiarità del sistema normativo creato nel diritto delle Novelle, rappresenti un esempio assai risalente e tuttavia già molto significativo di diritto statuale di classe, caratterizzato da un lato dall'applicabilità a tutti i rapporti di cui fosse parte un *argentarius*, dall'altro dal riconoscimento di una giurisdizione speciale altresì differenziata fra Costantinopoli e il resto dell'impero.

Analizzato da questo punto di vista, il sistema di regole creato dalla cancelleria giustinianea per le attività degli *argentarii* pone le basi per cogliere, sotto un profilo di comparazione diacronica, alcune affinità fra un particolare momento dell'esperienza giuridica romana (particolare sia dal punto di vista dei soggetti coinvolti che da quello cronologico) e l'esperienza moderna e contemporanea.

L'ipotesi che il solo *ius mercatorum* formatosi nel corso del Basso Medioevo costituisca il referente storico dei moderni sistemi del diritto commerciale poggia su una concezione di autonomia formale rispetto al diritto civile – riconducibile all'idea di una "soggettività forte" fondata su un sistema di norme di creazione essenzialmente consuetudinaria autoimposto da una classe (o se si preferisce da un ceto, quello dei commercianti) – che si caratterizza appunto per la specificità delle fonti di produzione, oltreché dei destinatari e della giurisdizione. Tale concezione, per quanto autorevolmente sostenuta, rappresenta tuttavia solo un aspetto di una vicenda storica ben più complessa e articolata⁴⁶.

⁴⁶ La questione, qui posta con riferimento alla legislazione giustinianea che riguarda le attività professionali degli *argentarii*, si ricollega al dibattito sulla possibilità di configurare l'esistenza di un diritto commerciale romano, dibattito che ha trovato un punto fermo, in senso positivo, nei più volte citati contributi di Pietro Cerami e Aldo Petrucci (cfr. in particolare le *Lezioni di diritto commerciale romano* del 2002, fino all'edizione più recente dal titolo *Diritto commerciale romano*. *Profilo storico*, che è del 2010), nonché, fra gli altri, in una precedente voce enciclopedica redatta da Mariagrazia Bianchini nel 1989 (*Diritto commerciale nel diritto romano*, in *Digesto delle Discipline privatistiche*. *Sezione commerciale*, IV, Torino, 1989, p. 320 e ss.). Sulla questione cfr. anche, in particolare, A. Di Porto, *Il diritto commerciale ro*

Esiste infatti, a partire dal XVII secolo, una fase in cui il sistema normativo destinato in generale a regolare le attività commerciali è stato prevalentemente rimesso alla produzione statuale. Tale sistema risulta caratterizzato da una soggettività (in questo caso "debole") che investe esclusivamente i destinatari e la giurisdizione o piuttosto si limita a una separata disciplina legislativa di tutti gli atti commerciali in senso oggettivo e nella fissazione dei principi generali propri dei rapporti cui essi si riferiscono.

È proprio di questa tradizione, rimessa recentemente in discussione dall'emersione di una nuova, sovranazionale, *lex mercatoria*, creatasi nella prassi dei mercati internazionali (questa sì da ricollegare, in termini di modelli, all'esperienza del *ius mercatorum*) a prescindere e al di fuori dall'intervento legislativo degli Stati, che la vicenda normativa che abbiamo illustrato costituisce, benché in assenza di un rapporto di consapevole continuità, un precedente, credo, assai significativo.

mano. Una "zona d'ombra" nella storiografia romanistica e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti, in Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. F. Gallo, III, Napoli, 1997, p. 415 e ss., nonché ancora M. Bianchini, Attività commerciali fra privato e pubblico in età imperiale, in Fides Humanitas Ius. Studi in onore di L. Labruna, I, Napoli, 2007, p. 423 e ss. Le diverse posizioni circa la specialità e autonomia di un diritto commerciale già in epoca romana, rispetto alle tradizionali teorie che ne collocano la nascita non prima dell'emersione del ius mercatorum a partire dal XI secolo, sono riportate, oltre a quanto qui indicato, nell'ampia letteratura menzionata in Cerami, Petrucci, Diritto commerciale romano. Profilo storico³, cit., p. 11, nt. 12.

INDICE DELLE FONTI

N.B. I numeri in corsivo si riferiscono alle pagine in cui ha luogo la trattazione *ex professo* della fonte. In tali casi non si indicano separatamente le singole citazioni della fonte interessata.

Fonti giur	IDICHE ANTICHE	1, 2, 22	30, nt. 24
Fonti pregiustinianee		1, 3, 41 1, 14, 12 1, 23, 7, 2 (1) 1, 28, 4	29, nt. 20 30, nt. 24 6 e nt. 3 81, nt. 2; 110-111,
Codex Theodosia	nus		nt. 51
1, 10, 4	81, nt. 2; 110, nt. 51	2, 58 (59), 2 pr.	138, nt. 41
2, 33, 1	21, nt. 10	3, 2, 5	109, nt. 48
2, 33, 4	20, nt. 8	4, 2, 16	8, nt. 5
3, 2, 1	62, nt. 29	4, 2, 17	130, nt. 27
13, 1, 8	8, nt. 5	4, 18, 2	6, nt. 2; 10, nt. 8; 32-
16, 4, 5	8, nt. 5		40; 41; 81, nt. 3; 82;
			90; 162; 163
Gai Institutiones		4, 18, 2 pr.	36, nt. 31
3, 124	37, nt. 33	4, 18, 2 pr1	162, nt. 18
4, 175	138, nt. 41	4, 18, 2, 1	36; 37; 38, nt. 35
		4, 18, 2, 1-1a	162, nt. 19
Pauli Sententiae		4, 18, 2, 1a	35, nt. 29; 36, nt.
2, 12, 12	31, nt. 25		31
		4, 18, 2, 1b	35, nt. 29; 37, nt. 33
		4, 18, 2, 1c	37, nt. 33
Fonti e	GIUSTINIANEE	4, 18, 2, 1d	35, nt. 29; 37, nt. 33
		4, 18, 2, 2	38 e nt. 37; 39, ntt.
			38, 39 e 40; 40; 41;
Codex			81, nt. 3; 82 e nt. 5;
const. Haec quae	necessario		83, nt. 7; 90 e nt. 17;
pr.	142, nt. 50		163 e nt. 20
§ 3	142, nt. 50	4, 18, 3	82 e nt. 4
		4, 21, 16	127-128, nt. 23
1, 2, 9	8, nt. 5	4, 21, 20	125, ntt. 16 e 18;

	126; 130 e nt. 27;	7, 54, 2	19, nt. 6; 25-26, nt.
	149		16
4, 21, 21	40, nt. 41	7, 54, 3	25, nt. 16
4, 21, 22	40, nt. 41; 108 e nt.	7, 54, 3 pr.	25, nt. 16
, ,	47; 179, nt. 42	8, 13 (14), 27	26-30; 41; 54 e nt.
4, 21, 22 pr3	108, nt. 47	-, - (,,	19; 57 e nt. 22; 75;
4, 21, 22, 4	109, nt. 48		77; 159, nt. 13
4, 21, 22, 5	40, nt. 41; 108, nt. 47	8, 13 (14), 27 pr.	27; 30, nt. 23; 56, nt.
4, 30, 14	74; 75, nt. 49	, , , , ,	22; 57, nt. 22; 58, nt.
4, 30, 14 pr.	74, nt. 49		23
4, 30, 14, 3	74, nt. 49	8, 13 (14), 27, 1	27
4, 31, 14, 1	31, nt. 25	8, 13 (14), 27, 2	26; 30, nt. 23
4, 32, 10	24, nt. 15; 159, nt. 14	8, 16 (17), 9 pr.	69, nt. 40
4, 32, 16	21, nt. 10	8, 33 (34), 3	61
4, 32, 23	21, nt. 10	8, 33 (34), 3, 1	98, nt. 32
4, 32, 26	5, nt. 2; 16-22; 23 e	8, 33 (34), 3, 2-3	100, nt. 35
, ,	nt. 14; 41; 64	8, 33 (34), 3, 2-4	
4, 32, 26 pr.	18 e nt. 5	8, 33 (34), 3, 4	100, nt. 35
4, 32, 26, 1	19	8, 33 (34), 3, 5	98, nt. 32
4, 32, 26, 2	13, nt. 13; 19; 20,	8, 33 (34), 3, 6	62, nt. 29
	nt. 8; 22, nt. 13; 23;	8, 34 (35), 3	62, nt. 29
	41; 70, nt. 42; 72 e	8, 40 (41), 28	35, nt. 29
	nt. 45; 76; 103; 104,	10, 8, 3	19, nt. 6; 25, nt. 16
	nt. 41; 105; 113; 158	11, 18 (17), 1 pr	1 8, nt. 5
	e nt. 12; 159, nt. 13;	12, 34 (35), 1	26; 28-29; 41; 56, nt.
	160; 161, nt. 17		21; 159, nt. 13
4, 32, 26, 3	21	12, 34 (35), 1 pr1	29, nt. 21; 50, nt. 13;
4, 32, 26, 4	22		165, nt. 24
4, 32, 26, 5	22; 64 e nt. 32; 65,	12, 34 (35), 1, 1	29, nt. 21; 103
	nt. 34; 76; 160	12, 34 (35), 1, 2	29, nt. 22
4, 32, 27	16, nt. 3; 22-25	12, 34 (35), 1, 3	29, nt. 22
4, 32, 27 pr.	22; 23	12, 34 (35), 1, 4	29, nt. 21
4, 32, 27, 1	24 e nt. 15; 101;	D	
	103, nt. 40; 113; 159	Digesta	110 111 . 51
4 72 27 2	e nt. 14	1, 12, 1, 9	110-111, nt. 51
4, 32, 27, 2	24	1, 12, 2	110-111, nt. 51
4, 32, 28	25, nt. 16	2, 5, 1	52 e nt. 17
4, 34, 11	30-32	2, 13, 6, 3	90, nt. 16
4, 34, 11, 1	32 e nt. 26	12, 6, 26, 1	24, nt. 15; 159, nt. 14
4, 34, 11, 2	32, nt. 26	13, 5, 1, 5	36, nt. 32
5, 12, 30, 1	60, nt. 26	13, 5, 27	89-90, nt. 16
7, 24, 1 pr.	135, nt. 34	45, 1, 116	44, nt. 2
7, 39, 8	16, nt. 2; 18, nt. 5	46, 1, 49, 2	44, nt. 2
7, 39, 8, 4	18, nt. 5	50, 16, 5 pr.	37, nt. 33
7, 47, 1	24, nt. 15; 25, nt. 16;	50, 16, 178 pr.	37, nt. 33
	159, nt. 14	50, 16, 222	37, nt. 33

Institutiones 1, 22 pr. 3, 12, 1 3, 21 4, 6, 8 4, 6, 30 4, 13, 2	135, nt. 34 135, nt. 34 74, nt. 49 32, nt. 28 31, nt. 25 74, nt. 49	99, 1 pr. 105 105 <i>epil</i> . 111 112, 2 pr.	96 e nt. 28; 178 47, nt. 8 142, nt. 48 9, nt. 6 138 e nt. 41; 151; 179 20, nt. 8
4, 16, 1 Novellae 4	138, nt. 41 48 e nt. 9; 51; 135, nt. 35	121 122 122 <i>epil</i> . 136	24, nt. 15; 101, nt. 37; 159, nt. 14 9, nt. 6 142, nt. 48 5; 6; 8 e nt. 6; 47-
4, 1	43-45; 49; 52 e nt. 17; 53, nt. 18; 75; 81, nt. 3; 82 e nt. 4; 97, nt. 29; 135; 150; 164, nt. 22; 168;		78; 79; 80-81, nt. 2; 85, nt. 9; 111 e nt. 51; 115; 117; 141; 158; 161; 165, nt. 24; 180 e nt. 44; 181
4, 2	169, nt. 28 135 e nt. 35; 137 e nt. 39; 150; 168	136 inscr.136 praef.	109, nt. 49; 180 e nt. 44 49-50; 53, nt. 18
4, 3	136 e nt. 37; 137 e nt. 39	136 praef1	53, nt. 18; 57, nt. 22; 82, nt. 5; 164
4, 3, 1	45-46; 53, nt. 18; 75; 77; 81, nt. 3; 82 e nt. 5; 87, nt. 12; 164 e	136, 1	50 e nt. 13; 51-53; 77; 137; 146, nt. 56; 169, nt. 28
	nt. 22	136, 1-2	75
22 epil.	47, nt. 8; 142, nt. 48	136, 1-5	45, nt. 5
60, 2, 1	142, nt. 48	136, 2	28, nt. 19; 30 e nt.
60 epil.	142, nt. 48		23; 50, nt. 13; 54-
61 epil.	142, nt. 48		56; 57 e ntt. 22 e 23;
63 <i>epil</i> .	142, nt. 48		60; 76; 146, nt. 56;
73	124-125 e nt. 16; 126; 130; 149		157, nt. 8; 159, nt.
73 praef.	120, nt. 7	136, 3	57-63; 64; 76; 78;
73, 1	125, nt. 16; 130 e nt. 27; 149	·	120, nt. 8; 154 e ntt. 1, 2 e 3; 155; 157,
73, 1-2	127, nt. 23		ntt. 8 e 10; 169 e nt.
73, 2	125 e nt. 16; 130 e nt. 27; 149	136, 4	29 21, nt. 9; 50, nt. 13;
73, 4	127, nt. 23	,	63-66; 70, nt. 42; 72,
73, 7	125; 127, nt. 23		nt. 45; 76; 78; 101;
73, 7 pr.	125, nt. 16		120, nt. 8; 156, nt.
73, 7, 3	125, nt. 16		7; 160 e nt. 16; 161,
82, 1 pr.	119, nt. 4; 142, nt. 48		
			ntt. 16 e 17; 169 e nt. 29
88, 1	31, nt. 25	176 5 6	
99	81, nt. 2; 96, nt. 28;	136, 5-6	124, nt. 15
	98, nt. 31	136, 5 pr.	57-58, nt. 23; 66-69;

136, 5, 1	73; 122, nt. 10; 126, nt. 19; 134, nt. 33; 155, ntt. 3 e 4; 166 e nt. 25; 170, nt. 31 13, nt. 13; 65, nt. 34; 70-72; 76; 77; 78; 101; 103, nt. 40; 122, nt. 10; 155, nt.	Ed. 7, 2 pr1 Ed. 7, 2, 1 Ed. 7, 3	175, nt. 38 127-131 132-134; 146, nt. 56; 149; 151; 160, nt. 15; 167 e nt. 26; 177, nt. 40 6, nt. 3; 118, nt. 1; 119, nt. 4; 135-137;
136, 6	3; 156, nt. 6; 157, nt. 9; 160, ntt. 15 e 16; 161 e nt. 17; 172 e nt. 34, 177, nt. 40 73-74; 77; 94, nt. 21; 122, nt. 10; 124, nt. 14; 127, nt. 23; 172 e nt. 34; 173 e	Ed. 7, 5 Ed. 7, 6	146, nt. 56; 148, nt. 58; 150; 151; 168-169, nt. 28 100, nt. 34; 123, nt. 14; 138-139; 151; 179 e nt. 43; 180, nt. 43 11; 81, nt. 2; 109, nt. 49; 139-142; 150;
136 <i>epil</i> .	nt. 35 6, nt. 3; 47, nt. 8; 109, nt. 49; 111, nt. 51;	Ed. 7, 7	151; 181 e nt. 45 6, nt. 3; 118, nt. 1; 119, nt. 4; 137
138	180 24, nt. 15; 101, nt. 37; 159, nt. 14		e nt. 40; 140, nt. 44; 143-146; 145, nt. 53; 146, nt.
144, 2, 1	142, nt. 48		56; 148, nt. 58;
160	24, nt. 15; 101, nt. 37; 103, nt. 40; 159, nt. 14		151; 167; 168, nt. 27
Ed. 1	80, nt. 1	Ed. 7, 8	6, nt. 3; 118, nt. 1;
Ed. 5	9, nt. 6		140, nt. 44; 142, nt.
Ed. 6	9, nt. 6		49, <i>146-148</i> ; 151
Ed. 7	6; 9, nt. 6; 81, nt. 2; 117-152; 165, nt.	Ed. 7, 8, 1	119, nt. 4; 137 e nt. 40
	24; 177	Ed. 7 <i>epil</i> .	6, nt. 3; 79, nt. 1;
Ed. 7 inscr.	118	F1.0	118, nt. 1; 119, nt. 4
Ed. 7 praef.	60, nt. 27; 97, nt. 30; 120-122; 148; 153, nt. 1; 156, ntt. 6 e 7	Ed. 9	6; 9, nt. 6; 79-115; 117; 140, nt. 44; 141; 165, nt. 24;
Ed. 7 praef1	171 e nt. 32; 172		177; 180 e nt. 44;
Ed. 7, 1	121; <i>122-124</i> ; 146,		181
	nt. 56; 148; 156,	Ed. 9 inscr.	180 e nt. 44
	nt. 6; 172 e nt. 33	Ed. 9 praef.	80; 82-87; 90 e nt. 17;
Ed. 7, 1-3	151		112; 163-164, nt. 21
Ed. 7, 2	124; 146, nt. 56; 148; 151; 174; 176, nt. 39	Ed. 9 <i>praef.</i> -1	39 e ntt. 38 e 40; 40, nt. 40; 82-83, nt. 6; 93, nt. 20; 163; 164,
Ed. 7, 2-4	117, nt. 1		nt. 21; 170 e nt. 30
Ed. 7, 2 pr.	122, nt. 10; <i>124-127</i> ; 155, nt. 3; 171, nt. 31	Ed. 9, 1	80; 87-90; 93, nt. 20; 96, nt. 26; 112; 164, nt. 21

Ed. 9, 1-2	80, nt. 1; 93, nt. 20; 125, nt. 17	FONTI BIZANTINE	
Ed. 9, 2 Ed. 9, 2 pr.	91-94 91; 92, nt. 19; 93, nt. 20; 101; 105, nt. 43; 111, nt. 52; 112; 154	Basilica (ed. Scheltema-H der Wal) 22, 1, 75	OLWERDA-VAN 128, nt. 23
	e nt. 2; 160, nt. 15;	22, 1, 80	40, nt. 41
E4 0 2 1	177, nt. 40	23, 3, 74	20, nt. 8
Ed. 9, 2, 1	93; 94, nt. 22; 113;	23, 4	8, nt. 6; 48,
E4 0 0 1 0	122, nt. 10; 171, nt. 31	06.7.0	nt. 8
Ed. 9, 2, 1-2	93, nt. 20; 96, nt. 26;	26, 3, 2	38, nt. 37
	124, nt. 15; 146, nt.	D '1' C 1 1' / 1	C
Ed 0 2 2	56; 155, nt. 3; 173	Basilicorum Scholia (ed.	SCHELTEMA-
Ed. 9, 2, 2	93; 94, nt. 22; 113;	Holwerda-van der Wal)	47.40 . 0
	122, nt. 10; 173, nt.	sch. 1 a Bas. 23, 4, 1	47-48, nt. 8
Ed 0.7	36	sch. 3 a Bas. 23, 4, 1	52, nt. 16
Ed. 9, 3	95-97; 113; 122, nt.	sch. 4 a Bas. 23, 4, 1	52, nt. 16
E4 0 4	11; 178 e nt. 41	sch. 1 a Bas. 23, 4, 2	56-57, nt. 22
Ed. 9, 4	98-100; 113; 120, nt.	sch. 2 a Bas. 23, 4, 2	57, nt. 22
	8; 123, nt. 14; 158 e	sch. 1 a Bas. 23, 4, 3	58, nt. 23;
E4 0 5	nt. 11; 169 e nt. 29		60, nt. 27;
Ed. 9, 5	12, nt. 13; 81, nt.	1 5 D 27 4 7	61, nt. 28
	3; 93, nt. 19; 101-	sch. 5 a Bas. 23, 4, 3	60, nt. 27;
	103; 113; 114; 146,	1 C D 27 4 7	157, nt. 10
	nt. 56; 153 e nt. 1;	sch. 6 a Bas. 23, 4, 3	60, nt. 27;
	159 e nt. 14; 160,	1 4 D 27 4 4	157, nt. 10
Ed 0 6	nt. 15; 176, nt. 40	sch. 1 a Bas. 23, 4, 4	66, nt. 35
Ed. 9, 6	21, nt. 9; 103-106;	sch. 1 a Bas. 23, 4, 5	69, nt. 40
Ed 0 6 m	113	sch. 1 a Bas. 23, 4, 6	75, nt. 49
Ed. 9, 6 pr.	9, nt. 21; 66, nt. 35;		
	103 e nt. 41; 104, nt.	Epitome Novell. Athanasia	e (ed. Simon-
Ed 0 6 1	41; 159	Troianos)	47 0
Ed. 9, 6, 1	105; 106, nt. 44;	15, 3	47, nt. 8
Ed. 9, 7	159, nt. 13 40, nt. 41; <i>106-109</i> ;	15, 3, 1	52, nt. 16;
Eu. 9, 7	114; 145 e nt. 54;	15 7 7	56, nt. 22
	168, nt. 27	15, 3, 3	58, nt. 22;
Ed 9 7 pr	106, nt. 27 106 e nt. 45; 178;		60, nt. 27;
Ed. 9, 7 pr.	179, nt. 42	15 7 4	61, nt. 28
Ed. 9, 7, 1	179, nt. 42 106, nt. 45; 108; 174	15, 3, 4	66, nt. 35
Eu. 9, 7, 1	e nt. 37	15, 3, 5	126, nt. 19
Ed. 9, 8		15, 3, 6	71, nt. 44
Lu. 9, 0	80, nt. 2; 93, nt. 19; 109-111; 114; 140;	17, 3	24, nt. 15
	141, nt. 47; 180 e nt.	17, P, 6, 1	66, nt. 35
	44	17, P, 6, 2	126, nt. 19
Ed. 9 epil.	6, nt. 3; 79, nt. 1;		
ъа. э сри.	142, nt. 48		
	1 12, 110, 10		

Epitome Novell. ex codi	ce Bodleiano	Nov. 136, 5, ll. 2374-2376	71, nt. 44
3399		Ed. 7, 2-4, ll. 2382-2403	117, nt. 1
23, 1	52, nt. 16	Ed. 7, 3, ll. 2393-2396	134, nt. 33
23, 3	58, nt. 23	Ed. 7, 4, ll. 2397-2403	137, nt. 39
23,3-4	61, nt. 28	Ed. 9, 1-2, ll. 2404-2421	80, nt. 1;
31	80, nt. 1		93, nt. 20
31, 1	89, nt. 14;		ŕ
, -	93, nt. 20	Theophili Paraphrasis	
31, 2	94, nt. 21	4, 6, 8	32, nt. 28;
31, 3	96, ntt. 26	., ., .	45, nt. 5
31, 3	e 27		-,
31, 5	100, nt. 35		
31, 6	100, nt. 35	FONTI PAPIROLOG	SICHE
31, 7	101, nt. 37	1 ONTI TAI IKOLOG	DICTIE
31, 9	29, nt. 21;		
31, 3	103, nt. 41	P. CAIR. MASP.	
31, 10	106, nt. 44	67126	29 pt 10.
31, 11	106, nt. 45	07120	28, nt. 19;
31, 12	106, nt. 45		72, nt. 45
	100, nt. 43	D. Er on	
31, 13 31, 14	80, nt. 2	P. Flor. 280	83, nt. 7
31, 14	60, III. 2	343	83, nt. 7
Epitome Novell. Iuliani		343	65, III. <i>1</i>
118	17 nt 8	P. HAMB.	
	47, nt. 8	23	95, nt. 24
118, c. 500	52, nt. 16	23	99, III. 24
118, c. 501	57, nt. 22	P. LOND.	
118, c. 502	58, nt. 23	V, 1719	59, nt. 25
118, cc. 502-503	61, nt. 28		
Summer Manual Throadon I	Lamasanalitani	V, 1723	59-60, nt. 25
Summa Novell. Theodori F			
136	47, nt. 8	Г	
136, 1-2	52, nt. 16	FONTI MODERNE E CONT	EMPORANEE
136, 3	57, nt. 22		
136, 4	58, nt. 23;	4 B C B	
	60, nt. 27;	ABGB	7.0
176 5	61, nt. 28	§ 1440	32, nt. 27
136, 5	66, nt. 35	202	
136, 6	69, nt. 40;	BGB	
456.5	71, nt. 44	§ 393	32, nt. 27
136, 7	75, nt. 49		
		Código civil brasileiro	
Synopsis Novellarum Iu	stiniani (ed.	Art. 373, n. 2	32, nt. 27
SCHMINCK-SIMON)	45		
Nov. 136, ll. 2334-2381	47, nt. 8	Code civil des Français	
Nov. 136, 1, II. 2335-2340	52, nt. 16	Art. 1293, n. 2 (abrogé)	32, nt. 27
Nov. 136, 3, ll. 2359-2365	58, nt. 23	Art. 1347-2	32, nt. 27

11, nt. 10

Codice civile italiano (1942) Art. 1246, n. 2 32, nt. 27		Fonti lettera	RIE
Código civil español Art. 1200 (1) 32, nt. 27		Constantinus Porphyrogen De ceremoniis aulae Byz	
Codice svizzero delle obb Art. 125, n. 1	ligazioni 32, nt. 27	Reiske) I, 497,20-498, 5	11, nt. 10
Nederlands Burgerlijk Wetboek 6. 135 32, nt. 27		Ioannes Malalas Chronographia (ed. Thurn	
Ordonnance n. 2016-131	- ,	18, 141 Procopius Caesariensis	11, nt. 10
2016 Art. 3	32, nt. 27	Historia Arcana 22, 3-38	12, nt. 11
		Theophanes <i>Chronographia</i> (ed. de Boo	OR)

AM 6055

Indice degli autori

Амесотті М.	16, nt. 2; 18, nt. 5; 52, nt. 17; 67, nt. 36; 100 nt. 36; 124, nt. 15; 125, nt. 16; 128, ntt. 23 e 24	BIANCHINI M.	7, nt. 3; 16, nt. 3; 19, nt. 7; 21, nt. 9; 23, nt. 14; 24, nt. 15; 30, nt. 24; 63, nt. 31; 80-81, nt. 2; 101, nt. 37;
Andreau J.	7, nt. 5		103, nt. 40; 104, nt.
Archi G. G.	33, nt. 28; 35, nt. 30;		41; 146, nt. 56; 182-
	39, nt. 39; 67, nt. 36		183, nt. 46
Arnese A.	16, nt. 3; 22, nt. 12	BIENER F. A.	118, nt. 3
Astuti G.	33, nt. 28; 38, nt. 38;	BILLETER G.	17 nt. 4; 19, nt. 7; 63,
	39, ntt. 38 e 39; 90,		nt. 31; 104, nt. 41
	nt. 17	Bogaert R.	7, nt. 4; 8, nt. 5; 9, nt.
Augenti A.	8, nt. 5		7; 10, nt. 9; 60, nt. 27;
Babelon E.	17, nt. 4		72, nt. 45; 104, nt. 41
Baldini I.	61, nt. 27	Bonini R.	19, nt. 7; 22, nt. 12;
Barnish S. J. B.	7, nt. 4; 8, nt. 5; 9, nt.		23, nt. 14; 46, nt. 7;
	7; 11, nt. 9; 54, nt.		53, nt. 18; 104, nt.
	19; 61, nt. 27; 94, nt.		41; 136, nt. 37; 142,
	21; 107, nt. 45; 124,		nt. 50
	nt. 15; 146, nt. 56	Brandes W.	9, nt. 7
BARTOLETTI COLON		Briguglio F.	44, nt. 2; 45, nt. 3;
	47, nt. 8; 48, nt. 9;		46, nt. 7; 50, nt. 12;
	52, nt. 16; 57, nt.		53, ntt. 17 e 18; 82,
	22; 58, nt. 23; 61,		nt. 4; 96, nt. 28; 97,
	nt. 28	-	nt. 29; 135, nt. 35
Bertelli C.	8, nt. 5	Burdese A.	62, nt. 29; 98, nt. 32
BIANCHI E.	17, nt. 4	Bürge A.	36, nt. 31; 37, nt. 33
Bianchi Fossati V		Caimi J.	24, nt. 15; 66, nt. 35;
	6, nt. 3		101, nt. 37

CAMERON AL.	118, nt. 3		nt. 34; 106, nt. 45;
Carlà F.	9, nt. 7; 11, nt. 10;		109, nt. 49; 119, nt.
	17, nt. 4		6; 122, nt. 11; 123, nt.
Carrié J. M.	7, nt. 4; 9, nt. 7; 61,		14; 126, nt. 20; 128,
_	nt. 27		nt. 24; 130, nt. 26;
Casavola F.	44, nt. 2		132, nt. 29; 134, nt.
Cassimatis G.	19, nt. 7; 63, nt. 31		33; 137, nt. 39; 139,
CERAMI P.	8, nt. 5; 20, nt. 9; 33,		nt. 43; 145, nt. 53
	nt. 28; 36, nt. 31; 38,	DINDORF L. A.	11, nt. 10
	nt. 36; 63, nt. 31; 65,	Enßlin W.	12, nt. 11
	nt. 34; 66, nt. 35; 71,	Fasolino F.	16, nt. 3; 17, nt. 4;
	nt. 44; 89, nt. 16;		19, ntt. 6 e 7; 21, nt.
	110, nt. 51; 182-183,		11; 22, nt. 12; 25-26,
	nt. 46		nt. 16; 33, nt. 28; 37,
CERVENCA G.	19, nt. 6; 21, nt. 11;		nt. 34; 39, nt. 38; 90
	25, nt. 15		nt. 16
CHERCHI A.	17, nt. 4; 24, nt. 15;	Fercia R.	138, nt. 41
	25, nt. 16	Fernández Barrei	ro A.
CIMMA M. R.	130, nt. 27		40, nt. 41; 108, nt. 47
Cosentino S.	8, nt. 5; 9, nt. 7; 11,	FIORELLI P.	47, nt. 8; 48, nt. 9;
	nt. 9; 45, nt. 5; 47,		52, nt. 16; 57, nt. 22;
	nt. 8; 48, nt. 9; 50,		58, nt. 23; 61, nt. 28
	nt. 12; 61, nt. 27; 80-	Földi A.	45, nt. 5
	81, nt. 2; 118, ntt. 2 e	Frezza P.	33, nt. 28; 35, nt. 30;
	3; 119, nt. 5; 140, nt.		45, nt. 3; 46, nt. 7;
	44; 142, nt. 48		52, nt. 16; 53, nt. 18
Costa P.	36, nt. 31	Gallo F.	20, nt. 9
Costamagna G.	67, nt. 36	GARBARINO P.	20, nt. 8
DE BOOR C.	11, nt. 10	Giardina A.	8, nt. 5
DE PETRIS A. L.	30, nt. 24; 37, nt. 33	GNOLI F.	37, nt. 33
Di Maria S.	34, nt. 29	Gofas D. C.	11, nt. 10; 17, nt. 4;
Di Porto A.	8, nt. 5; 182, nt. 46		20, nt. 8; 72, nt. 45
Díaz Bautista A.	5, nt. 1; 9; 10, ntt. 8	Haenel G.	47, nt. 8; 48, nt. 9;
	e 9; 21, nt. 9; 28, nt.		52, nt. 16; 56-57, nt.
	19; 39, nt. 38; 46, nt.		22; 58, nt. 23; 61, nt.
	6; 48, ntt. 9 e 10; 50,		28
	nt. 14; 53, nt. 18; 54,	Неімвасн G. E.	20, nt. 8; 22, nt. 13;
	nt. 19; 57, nt. 23; 59,		38, nt. 37; 48, nt. 8;
	nt. 25; 61, nt. 28; 63,		52, nt. 16; 56-57, nt.
	nt. 30; 67, nt. 36; 68,		22; 58, nt. 23; 60, nt.
	nt. 38; 69, nt. 40; 73,		27; 61, nt. 28; 66, nt.
	nt. 47; 80, nt. 2; 82,		35; 69, nt. 40; 75, nt.
	nt. 6; 83, nt. 7; 86, nt.		49; 157, nt. 10
	11; 87, nt. 12; 89, nt.	Holwerda D.	48, nt. 8; 52, nt. 16;
	15; 90, nt. 17; 94, ntt.		56-57, nt. 22; 58, nt.
	21 e 22; 95, nt. 24; 96,		23; 60, nt. 27; 61, nt.
	nt. 27; 97, nt. 30; 100,		28; 66, nt. 35; 69, nt.

Honoré T. Huvelin P.	40; 75, nt. 49; 157, nt. 10 80-81, nt. 2 21, nt. 10	Manfredini A. D. Marrone M.	29; 134, nt. 32; 134, nt. 33; 140, nt. 44 130, nt. 27 20, nt. 9
JHERING R. VON JONES A. H. M.	21, nt. 10 11, nt. 10; 12, nt. 11; 20, nt. 8; 26, nt. 17; 28, nt. 19; 119, nt. 4	Martindale J. R.	11, ntt. 9 e 11; 29, nt. 20; 47, nt. 8; 80, nt. 2; 118, nt. 3; 119, ntt. 4 e 6
Karayannopulos J Kaser M.	1.131, nt. 28 17, nt. 4; 59, nt. 25; 62, nt. 29; 65, nt. 34; 97, nt. 28; 98,	MATTIOLI F. MICELI M.	5, nt. 1; 25, nt. 16; 29, nt. 20; 30, nt. 24; 37, nt. 33; 20, nt. 9
KISLINGER E. KLINGMÜLLER F. KROLL G.	nt. 32 119, nt. 5 17, nt. 4 48, nt. 9; 80, nt. 2;	MIGLIARDI ZINGALE MITTEIS L. MOMMSEN TH.	L. 52, nt. 17 52-53, nt. 17 62, nt. 29
Krüger P.	128, nt. 24 16, nt. 2; 19, nt. 6; 34, nt. 29; 35, nt. 30; 40, nt. 41	Morelli A. L. Nardi E. Nowak Z. Petrucci A.	61, nt. 27 31, nt. 25; 62, nt. 29 61, nt. 27 8, nt. 5; 10, nt. 8; 20,
La Rosa F.	33, nt. 28; 36, nt. 31; 37, nt. 34; 38, nt. 37; 39, nt. 38; 90, nt. 17	TERROCEI A.	nt. 9; 33, nt. 28; 36, nt. 31; 38, ntt. 36 e 37; 45, nt. 3; 62, nt.
Laiou A. E. Lanata G.	17, nt. 4 6, nt. 3; 44, nt. 2; 47, nt. 8; 80, nt. 1; 118, nt. 1; 120, nt. 7		29; 63, nt. 31; 65, nt. 34; 66, nt. 35; 68, nt. 38; 69, nt. 40; 71, nt. 44; 73,
LENEL O. LEVY E. LONGO C. LONGO G.	39, nt. 38; 90, nt. 17 17, nt. 4; 65, nt. 34 35, nt. 29 46, nt. 7		nt. 47; 81, nt. 3; 82, nt. 6; 85, nt. 10; 87, nt. 12; 89, nt. 16; 90, nt. 17; 93, nt.
Luchetti G.	10, nt. 8; 19, ntt. 5 e 7; 24, nt. 15; 28, nt. 19; 29, nt. 21; 30, ntt. 23 e 24; 33, nt. 28; 37, nt. 33; 45, nt. 3; 46, nt. 6; 47, ntt. 7 e 8; 49, nt. 10; 50, nt.		19; 94, ntt. 21 e 23; 99, nt. 34; 103, nt. 39; 104, nt. 41; 110, nt. 51; 121, nt. 10; 131, nt. 28; 132, nt. 29; 134, nt. 32; 182-183, nt. 46
	12; 60, ntt. 26 e 27; 63, nt. 30; 64, nt. 32; 66, nt. 35; 69, nt. 41; 71, nt. 44; 72, nt. 46; 73, nt. 47; 81, nt. 2; 94, nt. 21; 103, nt. 40; 109, nt. 48; 118, nt. 2; 127, nt. 22;	PICHONNAZ P. PIKULSKA A. PLATON G. PONTORIERO I. PRINGSHEIM F.	31, nt. 25; 32, nt. 26 25, nt. 16 10, nt. 8 21, nt. 10; 22, nt. 13; 30, nt. 24; 37, nt. 33 54, nt. 19; 56, nt. 22; 58, nt. 23; 60, nt. 27; 61, nt. 28; 63, nt. 30
	128, nt. 24; 132, nt.	Purpura G.	21, nt. 10

REISKE J. J. ROUECHÉ CH. SAIZ LÓPEZ V. SALAZAR REVUELTA SALOMONE A. SCHELTEMA H. J.	19, nt. 7; 63, nt. 31 26, nt. 16 20, nt. 8; 22, nt. 13; 38, nt. 37; 48, nt. 8; 52, nt. 16; 56-57, nt. 22; 58, nt. 23; 60, nt.	STEIN E. STRAUB J. TAFARO S. TALAMANCA M. TAUBENSCHLAG R. THURN I. TROIANOS SP.	12, nt. 11; 131, nt. 28 20, nt. 8 16, nt. 3; 25, nt. 16 135, nt. 35; 142, nt. 50 95, nt. 24 11, nt. 10 47, nt. 8; 48, nt. 9; 52, nt. 16; 56, nt. 22; 58, nt. 23; 60, nt. 27;
Schiavo S.	27; 61, nt. 28; 66, nt. 35; 69, nt. 40; 75, nt. 49; 157, nt. 10 120, nt. 7; 125, nt. 16; 126, nt. 18; 128,	VAN DER WAL N.	61, nt. 28; 66, nt. 35; 71, nt. 44; 126, nt. 19 9, nt. 6; 20, nt. 8; 22, nt. 13; 38, nt. 37; 48, nt. 8; 51, nt. 14; 60,
SCHINDLER KH. SCHMINCK A.	nt. 24; 130, nt. 27 45, nt. 3 47, nt. 8; 52, nt. 16; 58, nt. 23; 71, nt. 44; 80, nt. 1; 93, nt. 20; 117, nt. 1; 134, nt.		nt. 26; 61, nt. 28; 69, nt. 40; 83, nt. 7; 86-87, nt. 11; 89, nt. 15; 93, nt. 19; 94, nt. 21; 95, nt. 24; 100, ntt. 35 e 36; 106, nt. 44; 107,
Schöll R.	33; 137, nt. 39 48, nt. 9; 80, nt. 2; 128, nt. 24		nt. 45; 119, nt. 6; 128, nt. 24; 131, nt. 27; 132, nt. 29; 135, nt.
SEECK O. SERRAO F.	62, nt. 29 20, nt. 9		35; 137, nt. 39; 138, nt. 41; 145, nt. 53
Simon D.	47, nt. 8; 48, nt. 9; 52, nt. 16; 56, nt. 22; 58, nt. 23; 60, nt. 27; 61, nt. 28; 66, nt. 35; 71, nt. 44; 80, nt. 1; 93, nt. 20; 117, nt. 1; 126, nt. 19; 134, nt. 33; 137, nt. 39	VARVARO M. WOLFF H. J. ZACHARIAE VON LII	35, nt. 29; 36, nt. 32 95, nt. 24 NGENTHAL K. E. 29, nt. 21; 47, nt. 8; 48, nt. 9; 52, nt. 16; 57, nt. 22; 58, nt. 23; 60, nt. 27; 61, nt. 28; 66, nt. 35; 69, nt. 40;
Sitzia F.	24, nt. 14; 52, nt. 16; 56-57, nt. 22; 58, nt. 23; 60, nt. 27; 61, nt. 28; 66, nt. 35; 69, nt. 40; 71, nt. 44; 75, nt. 49		71, nt. 44; 75, nt. 49; 80, ntt. 1 e 2; 89, nt. 14; 93, nt. 20; 94, nt. 21; 96, ntt. 26 e 27; 100, ntt. 35 e 36; 101, nt. 37; 103, nt.
Solazzi S. Solidoro L.	32, nt. 26 19, nt. 7; 21, ntt. 10 e 11; 24-25, nt. 15		41; 106, ntt. 44 e 45; 109, nt. 48; 119, nt. 4
STATHAKOPOULOS I		ZILLETTI U.	40, nt. 41; 125, nt. 16; 138, nt. 41

SOMMARIO

PREMESSA

5

	Capitolo I I NEGOZI DEGLI <i>ARGENTARII</i> NELLA LEGISLAZIONE GIUSTINIANEA DEL CODICE	
 1. 2. 	La legislazione in materia di <i>usurae</i> : la riforma di C.I. 4, 32, 26 riguardo ai limiti massimi di <i>usurae</i> previsti per le attività negoziali degli <i>argentarii</i> e i problemi interpretativi risolti da C.I. 4, 32, 27 Gli <i>argentarii</i> e l'acquisto di <i>militiae</i> : la disposizione di C.I. 8, 13 (14),	15
۷.	27 e la previsione generale di C.I. 12, 34 (35), 1 che imponeva ai <i>negotiatores</i> , con la sola esclusione degli <i>argentarii</i> costantinopolitani, il divieto assoluto di acquistare <i>militiae</i>	26
3.	Il divieto di utilizzare la compensazione nei contratti di deposito: la pre- visione di C.I. 4, 34, 11 e la sua probabile estensione ai depositi presso <i>argentarii</i> e di questi ultimi reciprocamente fra loro	30
 4. L'abolizione del <i>receptum argentarii</i> e la riforma del <i>constitutum debiti alieni</i> (C.I. 4, 18, 2) 5. Osservazioni conclusive sulla legislazione giustinianea inserita nel Codice (a. 528-531) 		32
		40
	CAPITOLO II LA NOVELLA 136 E IL DIALOGO FRA LA CANCELLERIA E GLI <i>ARGENTARII</i> : LE PRIME MANIFESTAZIONI DEL FORMARSI DI UN DIRITTO SPECIALE DELLA BANCA	
 2. 	Il c.d. <i>beneficium excussionis</i> : il regime applicabile agli <i>argentarii</i> , discussioni e limiti Le <i>militiae</i> acquistate con denaro prestato dai banchieri: il riequilibrio di una disparità di trattamento	43 53

3.	Le deroghe al diritto comune in materia di mutuo e compravendita: le azioni a tutela dell' <i>argentarius</i> rispetto ai beni acquistati con denaro for-	
4.	nito dalla banca Il problema dei mutui conclusi <i>sine scriptis</i> e delle <i>usurae</i> convenute <i>ex</i>	57
5.	solo pacto Un freno alle richieste della corporazione: il rifiuto di concedere una ipoteca legale tacita sul patrimonio del debitore	63
6.	Ancora sulle <i>usurae</i> : la naturale onerosità dei prestiti bancari e la fissazione di un saggio di interesse legale nella misura dell'8%	66 70
7.	Il riconoscimento dell'efficacia probatoria dei documenti contabili della banca (λογοθέσια) sottoscritti dal debitore	73
8.	Il quadro finale: le richieste degli <i>argentarii</i> costantinopolitani e l'atteggiamento di favore assunto dalla cancelleria giustinianea in Nov. 136	75
	Capitolo III L'EDITTO 9 E LA SPECIFICITÀ DELLE ATTIVITÀ BANCARIE: LA TUTELA DEL CREDITO NELLA DIMENSIONE CASISTICA	
1.	La καθαρὰ ἀντιφώνησις degli <i>argentarii</i> : la conferma delle deroghe al	
2.	nuovo regime del <i>constitutum debiti</i> L'efficacia probatoria dei documenti privati di "conto corrente" rispet-	79
_	to alle attività del banchiere con particolare riferimento ai corrispettivi pattuiti	91
3.	Limiti e caratteristiche del <i>beneficium divisionis</i> in relazione ai coobbligati per ἀλληλεγγόη o perché avessero assunto una garanzia reciproca	95
4.	come mandanti in un mandatum pecuniae credendae Il regime particolare per i mutui garantiti da pegni	98
5.	Ancora sulle <i>usurae</i> : una deroga al divieto di percepire <i>usurae ultra duplum</i> e l'applicazione del tasso dell'8% a favore dei banchieri anche	101
	qualora rivestissero militiae del rango illustris	101
6.	Regole in materia di presentazione obbligatoria di documenti	106
7.	La giurisdizione speciale del <i>praefectus urbi</i>	109
8.	Il quadro finale: l'ampliarsi delle specificità delle attività bancarie e l'atteggiamento della cancelleria in Ed. 9	111
L'I	Capitolo IV EDITTO 7: LA PESTE A COSTANTINOPOLI E LE NUOVE DISPOSIZI A TUTELA DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI DEGLI <i>ARGENTARII</i>	ONI
1.	La conclusione di mutui <i>sine scriptis</i> o comunque in assenza di docu-	117
2	mentazione bilaterale	117
2.3.	L'efficacia probatoria del documento privato nei contratti bancari Il diritto di surrogazione nell'esercizio delle azioni reali e personali spet- tanti ai debitori	124
4.	La possibilità di agire in via diretta contro i terzi possessori di beni ipo-	132
5.	tecati Un privilegio processuale: la deroga alla disposizione che prevedeva che la <i>promissio decimae partis</i> prevista da Nov. 112, 2 pr. dovesse essere	135
	garantita mediante fideiussio	138

6.	La giurisdizione del <i>comes sacrarum largitionum</i> e del destinatario dell'Editto	139
7.	La possibilità di agire contro terzi qualora a costoro fossero stati trasferiti beni posti a garanzia dei crediti bancari	143
8.	Applicabilità delle norme previste nell'Editto a tutti i contratti bancari (e quindi anche a beneficio delle controparti private)	146
9.	Il quadro finale: le attività bancarie nella situazione di emergenza determinata dal diffondersi dell'epidemia di peste a Costantinopoli	148
	CAPITOLO V IL QUADRO FINALE DI SINTESI: LA LEGISLAZIONE GIUSTINIANE E LA SPECIALITÀ DELLE <i>NEGOTIATIONES</i> DEGLI <i>ARGENTARII</i>	A
1.	Le principali attività degli <i>argentarii</i> : a) il mutuo e la compravendita di argento e preziosi	153
2.	Le principali attività degli <i>argentarii</i> : b) la percezione degli interessi e le deroghe al regime comune in tema di <i>usurae</i>	158
3.	Le principali attività degli <i>argentarii</i> : c) l'abolizione del <i>receptum</i> e il regime della καθαρὰ ἀντιφώνησις	162
4.	Le garanzie previste a tutela dei crediti degli <i>argentarii</i> o, più in generale, dei crediti derivanti da contratti in cui almeno una delle parti fos-	
5.	se un <i>argentarius</i> Il documento nei contratti conclusi dagli <i>argentarii</i> : tipologie ed effica-	165
٠.	cia probatoria	169
6. 7.	Altri aspetti del diritto speciale degli <i>argentarii</i> in epoca giustinianea Alcune osservazioni conclusive e alcuni spunti di riflessione in una pro-	176
	spettiva di comparazione diacronica	181
Inc	dice delle fonti	185
Indice degli autori		

PUBBLICAZIONI DEL SEMINARIO GIURIDICO DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

- 1. Coli U., Collegia et sodalitates, 1913.
- 2. Donatelli I., La "consortia" di Avesa, 1914.
- 3. Valenza P., Il diritto di usufrutto nelle leggi sulle tasse del registro, 1915.
- 4. Zingali G., La statistica della criminalità, 1916.
- 5. Tumedei C., La separazione dei beni ereditari, 1917.
- 6. Albertoni A., L'Âpokeryxis", 1923.
- 7. Salvi F., La cessione dei beni ai creditori, 1947.
- 8. Milani F., Distinzioni delle servitù prediali, 1948.
- Fassò G., I "quattro autori" del Vico, 1949.
- 10. Ferri L., La trascrizione degli acquisti "mortis causa" e problemi connessi, 1951.
- 11. Rossi G., La "Summa arboris actionum" di Ponzio da Ylerda, 1951.
- 12. Poggeschi R., Le associazioni e gli altri gruppi con autonomia patrimoniale nel processo, 1951.
- 13. Matteucci N., Antonio Gramsci e la filosofia della prassi, 1951.
- 14. Forchielli P., I contratti reali, 1952.
- 15. Salvi F., Il possesso di stato familiare, 1952.
- 16. Fassò G., La storia come esperienza giuridica, 1953.
- 17. Palazzini Finetti L., Storia della ricerca delle interpolazioni nel Corpus iuris giustinianeo, 1953.
- 18. Rossi G., Consilium sapientis iudiciale, 1958.
- 19. Mancini G.F., La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro, 1957.
- 20. Ferri L., L'autonomia privata, 1959.
- 21. Torelli P., Scritti di storia del diritto italiano, 1959.
- 22. Santini G., I Comuni di Valle del medioevo. La Costituzione federale del "Frignano", 1960.
- 23. Gianniti F., I reati della stessa indole, 1959.
- 24. Ghezzi G., La prestazione di lavoro nella comunità familiare, 1960.
- 25. Nardi E., Case "infestate da spiriti" e diritto romano e moderno, 1960.
- 26. Ferri L., Rinunzia e rifiuto nel diritto privato, 1960.
- 27. Ghezzi G., La responsabilità contrattuale delle associazioni sindacali, 1963.
- 28. Bonsignori A., Espropriazione della quota di società a responsabilità limitata, 1961.
- REDENTI E., Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo, vol. I, Intorno al diritto processuale, 1962.
- REDENTI E., Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo, vol. II, Intorno al diritto sostanziale, 1962
- 31. Gualandi A., Spese e danni nel processo civile, 1962.
- 32. Bonsignori A., Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato, 1960.
- 33. Mancini G.E., Il recesso unilaterale e i rapporti di lavoro, vol. I, Individuazione della fattispecie. Il recesso ordinario, 1962.
- 34. Nardi E., Rabelais e il diritto romano, 1962.
- 35. Romagnoli U., Il contratto collettivo di impresa, 1963.
- 36. Santini G., I "comuni di pieve" nel medioevo italiano, 1964.
- 37. RUDAN M., Il contratto di tirocinio, 1966.
- 38. Bonini R., I "libri de cognitionibus" di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della "cognitio extra ordinem", 1964.
- Colliva P., Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del Regno di Sicilia al tempo di Federico II, 1964.
- 40. Mengozzi P., L'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, 1964.
- 41. Scritti minori di Antonio Cicu, tomi I e II, Scritti di teoria generale del diritto Diritto di famiglia, 1965.
- 42. Scritti minori di Antonio Cicu, Successioni e donazioni. Studi vari, 1965.
- 43. Sacchi Morsiani G., Il potere amministrativo delle Comunità europee e le posizioni giuridiche dei privati, I, 1965.
- 44. GHEZZI G., La mora del creditore nel rapporto di lavoro, 1965.
- 45. ROVERSI MONACO F.A., Enti di gestione. Struttura, funzioni, limiti, 1967.
- 46. Gianniti F., L'oggetto materiale del reato, 1966.

- 47. Mengozzi P., L'efficacia in Italia di atti stranieri di potestà pubblica su beni privati, 1967.
- Romagnoli U., La prestazione di lavoro nel contratto di società, 1967.
- Montuschi L., I limiti legali nella conclusione del contratto di lavoro, 1967.
- Ranieri S., Scritti e discorsi vari, vol. I, Scritti di diritto penale, 1968.
- Ranieri S., Scritti e discorsi vari, vol. II, Scritti di procedura penale, 1968.
- Bonini R., Ricerche di diritto giustinianeo, 1968.
- Santini G., Ricerche sulle "Exceptiones legum romanorum", 1969.
- 54. Lo Castro G., La qualificazione giuridica delle deliberazioni conciliari delle fonti del diritto canonico, 1970.
- Sacchi Morsiani G., Il potere amministrativo delle Comunità europee e le posizioni giuridiche dei privati, II, 1970.
- ROVERSI MONACO F.A., La delegazione amministrativa nel quadro dell'ordinamento regionale,
- Gianniti F., Studi sulla corruzione del pubblico ufficiale, 1970.
- 58. DE VERGOTTINI G., Indirizzo politico della difesa e sistema costituzionale, 1971.
- 59. Mengozzi P., Il regime giuridico internazionale del fondo marino, 1971.
- 60. Carinci F., Il conflitto collettivo nella giurisprudenza costituzionale, 1971.
- 61. Osti G., Scritti giuridici, voll. I e II, 1973.
- Zuelli F., Servizi pubblici e attività imprenditoriale, 1973.
- Pergolesi F., Sistema delle fonti normative, 1973.
- Montuschi L., Potere disciplinare e rapporto di lavoro, 1973.
- 65. Pattaro E., Il pensiero giuridico di L.A. Muratori tra metodologia e politica, 1974.
- 66. Pini G., Arbitrato e lavori pubblici, 1974.
- 67. Carpi F., L'efficacia "ultra partes" della sentenza civile, 1974.
- 68. De Vergottini G., Lo "Shadow cabinet", 1973.
- 69. Paolucci L.F., La mutualità nelle cooperative, 1974.
- DE GENNARO A., Crocianesimo e cultura giuridica italiana, 1974.
- Stortoni L., L'abuso di potere nel diritto penale, 1978.
- Gianniti F., Prospettive criminologiche e processo penale, 1977.
- 73.
- BONVICINI D., Le "joint ventures": tecnica giuridica e prassi societaria, 1977. De Vergottini G., Scritti di storia del diritto italiano, voll. I, II, III, 1977.
- 75. Lambertini R., I caratteri della Novella 118 di Giustiniano, 1977.
- Dalla D., L'incapacità sessuale in diritto romano, 1978.
- Di Pietro A., Lineamenti di una teoria giuridica dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, 1978.
- Mazzacuva N., La tutela penale del segreto industriale, 1979.
- Romanelli G., Profilo del noleggio, 1979.
- Borghesi D., Il contenzioso in materia di eleggibilità, 1979.
- Dalla Torre G., L'attività assistenziale della Chiesa nell'ordinamento italiano, 1979.
- 82. Carpi F., La provvisoria esecutorietà della sentenza, 1979.
- 83. Alleva P., Il campo di applicazione dello statuto dei lavoratori, 1980.
- 84. Puliatti S., Ricerche sulla legislazione "regionale" di Giustiniano, 1980.
- Fassò G., Scritti di filosofia del diritto, voll. I, II, III, 1982.
- Sgubbi F., Uno studio sulla tutela penale del patrimonio, 1980.
- 87. Lambertini R., Plagium, 1980.
- Dalla D., Senatus consultum Silanianum, 1980.
- Vandelli L., L'ordinamento regionale spagnolo, 1980.
- Nardi E., L'otre dei parricidi e le bestie incluse, 1980.
- Pellicanò A., Causa del contratto e circolazione dei beni, 1981.
- Giardini D., Politica e amministrazione nello Stato fondato sul decentramento, 1981.
- Bortolotti D., Potere pubblico e ambiente, 1981.
- 94. Roffi R., Contributo per una teoria delle presunzioni nel diritto amministrativo, 1982.
- Alessi R., Scritti minori, 1981.
- Bassanelli Sommariva G., L'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustinianeo, 1983.
- Zanotti A., Cultura giuridica del Seicento e jus publicum ecclesiasticum nell'opera del cardinal Giovanni Battista De Luca, 1983.
- Illuminati G., La disciplina processuale delle intercettazioni, 1983.
- Toniatti R., Costituzione e direzione della politica estera negli Stati Uniti d'America, 1983.
- 100. Nardi E., Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano, 1983.

- 101. Dalla D., Praemium emancipationis, 1983.
- MAZZACUVA N., Il disvalore di evento nell'illecito penale L'illecito commissivo doloso e colposo, 1983.
- Studi in onore di Tito Carnacini. I. Studi di diritto costituzionale, civile, del lavoro, commerciale, 1983.
- 104. Caia G., Stato e autonomie locali nella gestione dell'energia, 1984.
- 105. Baratti G., Contributo allo studio della sanzione amministrativa, 1984.
- 106. Bortolotti D., Attività preparatoria e funzione amministrativa, 1984.
- Puliatti S., Ricerche sulle novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II, 1984.
- 108. Lambertini R., La problematica della commorienza nell'elaborazione giuridica romana,
- 109. Zuelli F., Le collegialità amministrative, 1985.
- 110. Pedrazzoli M., Democrazia industriale e subordinazione, 1985.
- 111. Zanotti M., Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo, 1985.
- 112. Ruffolo U., Interessi collettivi o diffusi e tutela del consumatore, I, 1985.
- 113. Biagi M., Sindacato democrazia e diritto, 1986.
- 114. Insolera G., Problemi di struttura del concorso di persone nel reato, 1986.
- 115. Malagù L., Esecuzione forzata e diritto di famiglia, 1986.
- 116. Ricci G.F., La connessione nel processo esecutivo, 1986.
- 117. Zanotti A., Il concordato austriaco del 1855, 1986.
- 118. Selmini R., Profili di uno studio storico sull'infanticidio, 1987.
- 119. Dalla D., "Ubi venus mutatur", 1987.
- 120. Zunarelli S., La nozione di vettore, 1987.
- 121. Zoli C., La tutela delle posizioni "strumentali" del lavoratore, 1988.
- 122. Cavina M., Dottrine giuridiche e strutture sociali padane nella prima età moderna, 1988.
- 123. Califano L., Innovazione e conformità nel sistema regionale spagnolo, 1988.
- 124. Sarti N., Gli statuti della società dei notai di Bologna dell'anno 1336 (contributo allo studio di una corporazione cittadina), 1988.
- 125. Scarponi S., Riduzione e gestione flessibile del tempo di lavoro, 1988.
- 126. Bernardini M., Contenuto della proprietà edilizia, 1988.
- La Torre M., La "lotta contro il diritto soggettivo". Karl Larenz la dottrina giuridica nazionalsocialista, 1988.
- 128. Garcia De Enterria J., Le obbligazioni convertibili in azioni, 1989.
- 129. Biagi Guerini R., Famiglia e Costituzione, 1989.
- 130. Caia G., Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto amministrativo, 1989.
- Magagni M., La prestazione caratteristica nella Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, 1989.
- 132. Petroni L., La disciplina pubblicistica dell'innovazione tecnologica in Francia, 1990.
- 133. Zanotti A., Le manipolazioni genetiche e il diritto della Chiesa, 1990.
- 134. Sartor G., Le applicazioni giuridiche dell'intelligenza artificiale, 1990.
- Rossi L.S., Il "buon funzionamento del mercato comune". Delimitazione dei poteri fra CEE e Stati membri, 1990.
- Luchetti G., La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustinianee, 1990.
- 137. Sarti N., Un giurista tra Azzone e Accursio, 1990.
- 138. Gustapane A., La tutela globale dell'ambiente, 1991.
- 139. Bottari C., Principi costituzionali e assistenza sanitaria, 1991.
- 140. Donini M., Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato, 1991.
- 141. Perulli A., Il potere direttivo dell'imprenditore, 1992.
- 142. Vandelli L. (a cura di), Le forme associative tra enti territoriali, 1992.
- 143. Gasparri P., Institutiones iuris publici, 1992.
- 144. Capuzzo E., Dal nesso asburgico alla sovranità italiana, 1992.
- 145. Biavati P., Accertamento dei fatti e tecniche probatorie nel processo comunitario, 1992.
- 146. Ferrari F., Atipicità dell'illecito civile. Una comparazione, 1992.
- 147. Gustapane A., Sartor G., Verardi C.M., Valutazione di impatto ambientale. Profili normativi e metodologie informatiche, 1992.
- ORLANDI R., Atti e informazioni della autorità amministrativa nel processo penale. Contributo allo studio delle prove extracostituite, 1992.
- 149. Carpani G., Le aziende degli enti locali. Vigilanza e controlli, 1992.

- 150. Musso A., Concorrenza ed integrazione nei contratti di subfornitura industriale, 1993.
- Donini M., Il delitto contravvenzionale. "Culpa iuris" e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra, 1993.
- 152. Califano Placci L., Le commissioni parlamentari bicamerali nella crisi del bicameralismo italiano, 1993.
- FORNASARI G., Il concetto di economia pubblica nel diritto penale. Spunti esegetici e prospettive di riforma. 1994.
- 154. Manzini P., L'esclusione della concorrenza nel diritto antitrust italiano, 1994.
- 155. TIMOTEO M., Le successioni nel diritto cinese. Evoluzione storica ed assetto attuale, 1994.
- 156. Sesta M. (a cura di), Per i cinquant'anni del codice civile, 1994.
- 157. Tullini P., Contributo alla teoria del licenziamento per giusta causa, 1994.
- 158. Rescigno F., Disfunzioni e prospettive di riforma del bicameralismo italiano: la camera delle regioni, 1995.
- 159. Lugaresi N., Le acque pubbliche. Profili dominicali, di tutela, di gestione, 1995.
- Sarti N., Maximum dirimendarum causarum remedium. Il giuramento di calunnia nella dottrina civilistica dei secoli XI-XIII, 1995.
- 161. Colliva P., Scritti minori, 1996.
- 162. Dugato M., Atipicità e funzionalizzazione nell'attività amministrativa per contratti, 1996.
- Gardini G., La comunicazione degli atti amministrativi. Uno studio alla luce della legge 7 agosto 1990, n. 241, 1996.
- 164. MANZINI P., I costi ambientali nel diritto internazionale, 1996.
- 165. MITTICA M.P., Il divenire dell'ordine. L'interazione normativa nella società omerica, 1996.
- 166. Luchetti G., La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano, 1996.
- 167. LA TORRE M., Disavventure del diritto soggettivo. Una vicenda teorica, 1996.
- 168. Camon A., Le intercettazioni nel processo penale, 1996.
- 169. Mancini S., Minoranze autoctone e Stato. Tra composizione dei conflitti e secessione, 1996.
- Zanobetti Pagnetti A., La non comparizione davanti alla Corte internazionale di giustizia, 1996.
- Bricola F., Scritti di diritto penale. Vol. I, Dottrine generali, Teoria del reato e sistema sanzionatorio. Vol. II, Parte speciale e legislazione complementare, Diritto penale dell'economia, 1997.
- 172. Graziosi A., La sentenza di divorzio, 1997.
- 173. Mantovani M., Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, 1997.
- 174. Biavati P., Giurisdizione civile, territorio e ordinamento aperto, 1997.
- 175. Rossi G. (1916-1986), *Studi e testi di storia giuridica medievale*, a cura di Giovanni Gualandi e Nicoletta Sarti, 1997.
- 176. Pellegrini S., La litigiosità in Italia. Un'analisi sociologico-giuridica, 1997.
- Boni G., La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium, 1998.
- 178. Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini. Vol. I, Diritto del lavoro, 1998.
- 179. Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini. Vol. II, Diritto dell'Unione europea, 1998
- 180. Rossi A., Il GEIE nell'ordinamento italiano. Criteri di integrazione della disciplina, 1998.
- Bongiovanni G., Reine Rechtslehre e dottrina giuridica dello Stato. H. Kelsen e la Costituzione austriaca del 1920, 1998.
- 182. Caputo G., Scritti minori, 1998.
- 183. Garrido J.M., Preferenza e proporzionalità nella tutela del credito, 1998.
- 184. Bellodi Ansaloni A., Ricerche sulla contumacia nelle cognitiones extra ordinem, I, 1998.
- Franciosi E., Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali nelle Novelle di Giustiniano. Studi su nov. 13 e nov. 80, 1998.
- 186. Cattabriga C., La Corte di giustizia e il processo decisionale politico comunitario, 1998.
- 187. Mancini L., Immigrazione musulmana e cultura giuridica. Osservazioni empiriche su due comunità di egiziani, 1998.
- 188. Gustapane A., L'autonomia e l'indipendenza della magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano. dagli albori dello Statuto Albertino al crepuscolo della bicamerale, premessa di Giuseppe De Vergottini, 1999.
- 189. Ricci G.F., Le prove atipiche, 1999.
- CANESTRARI S., Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose, 1999.
- FASSò G., La legge della ragione. Ristampa, a cura di Carla Faralli, Enrico Pattaro, Giampaolo Zucchini, 1999.

- 192. Fassò G., La democrazia in Grecia. Ristampa, a cura di Carla Faralli, Enrico Pattaro, Giampaolo Zucchini, 1999.
- 193. Scarciglia R., La motivazione dell'atto amministrativo. Profili ricostruttivi e analisi comparatistica, 1999.
- Briguglio F., "Fideiussoribus succurri solet", 1999. 194.
- 195. Maltoni A., Tutela dei consumatori e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza della Corte di giustizia, profili costituzionali, prefazione di Augusto Barbera, 1999.
- 196. Fondaroli D., Illecito penale e riparazione del danno, 1999.
- 197. Rossi L.S., Le convenzioni fra gli Stati membri dell'Unione europea, 2000.
- 198. Gragnoli E., Profili dell'interpretazione dei contratti collettivi, 2000.
- 199. Boni G., La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico, 2000.
- 200.Lugaresi N., Internet, privacy e pubblici poteri negli Stati Uniti, 2000.
- 201. Lalatta Costerbosa M., Ragione e tradizione. Il pensiero giuridico ed etico-politico di Wilehlmvon Humboldt, 2000.
- Semeraro P., I delitti di millantato credito e traffico di influenza, 2000.
- Verza A., La neutralità impossibile. Uno studio sulle teorie liberali contemporanee, 2000.
- 204. Lolli A., L'atto amministrativo nell'ordinamento democratico. Studio sulla qualificazione giuridica, 2000.
- 205. Busetto M.L., Giudice penale e sentenza dichiarativa di fallimento, 2000.
- Campanella P., Rappresentatività sindacale: fattispecie ed effetti, 2000.
- 207. Bricola F., Scritti di diritto penale. Opere monografiche, 2000.
- LASSANDARI A., Il contratto collettivo aziendale e decentrato, 2001.
- Bianco A., Il finanziamento della politica in Italia, 2001.
- Raffi A., Sciopero nei servizi pubblici essenziali. Orientamenti della Commissione di garanzia, 2001.
- 211. Piergigli V., Lingue minoritarie e identità culturali, 2001.
- Cafaro S., Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche. Il difficile equilibrio tra modelli antagonisti di integrazione europea, 2001.
- 213.
- Morrone A., Il custode della ragionevolezza, 2001. MASUTTI A., La liberalizzazione dei trasporti in Europa. Il caso del trasporto postale, 2002.
- 215. Zanotti A., Orlando F., L'itinerario canonistico di Giuseppe Caputo, 2002.
- Lupoi M.A., Conflitti transnazionali di giurisdizioni. Vol. I, Policies, metodi, criteri di collegamento. Vol. II, Parallel proceedings, 2002.
- 217.Lolli A., I limiti soggettivi del giudicato amministrativo. Stabilità del giudicato e difesa del terzo nel processo amministrativo, 2002.
- 218. Curi F., Tertium datur. Dal Common Law al Civil Law per una scomposizione tripartita dell'elemento soggettivo del reato, 2003.
- 219. Cottignola G., Studi sul pilotaggio marittimo, 2003.
- Gardini G., L'imparzialità amministrativa tra indirizzo e gestione. Organizzazione e ruolo della dirigenza pubblica nell'amministrazione contemporanea, 2003.
- 221. Cevenini C., Virtual enterprises. Legal issues of the on-line collaboration between undertakings, 2003.
- 222 Monducci J., Diritto della persona e trattamento dei dati particolari, 2003.
- VILLECCO BETTELLI A., L'efficacia delle prove informatiche, 2004.
- 224. Zucconi Galli Fonseca E., La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi, 2004.
- 225. Bright R., Norme e conoscenza: dal testo giuridico al metadato, 2004.
- Luchetti G., Nuove ricerche sulle istituzioni di Giustiniano, 2004.
- Studi in memoria di Angelo Bonsignori, voll. I, II, 2004.
- Piperata G., Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali, 2005.
- 229. CANESTRARI S., FOFFANI L. (a cura di), Il diritto penale nella prospettiva europea. Quali politiche criminali per l'Europa? Atti del Convegno organizzato dall'Associazione Franco Bricola (Bologna, 28 febbraio-2 marzo 2002), 2005.
- MEMMO D., MICONI S. (a cura di), Broadcasting regulation: market entry and licensing. Regolamentazione dell'attività radiotelevisiva: accesso al mercato e sistema di licenze. Global Classroom Seminar, 2006.
- 230.bis Briguglio F., Studi sul procurator, 2007.
- Querzola L., La tutela anticipatoria fra procedimento cautelare e giudizio di merito, 2006.
- 232.Tarozzi S., Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico, 2006.
- 233. Botti F., L'eutanasia in Svizzera, 2007.

- 234. Fondaroli D., Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale, 2007.
- 235. Alagna R., Tipicità e riformulazione del reato, 2007.
- Giovannini M., Amministrazioni pubbliche e risoluzione alternativa delle controversie, 2007.
- Montalti M., Orientamento sessuale e costituzione decostruita. Storia comparata di un diritto fondamentale, 2007.
- 238. Tordini Cagli S., Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto, 2008.
- Legnani Annichini A., La mercanzia di Bologna. Gli statuti del 1436 e le riformagioni quattrocentesche. 2008.
- 240. Lolli A., L'amministrazione attraverso strumenti economici, 2008.
- 241. Vaccarella M., Titolarità e funzione nel regime dei beni civici, 2008.
- 242. Tubertini C., Pubblica amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, 2008.
- 243. Fioriglio G., Il diritto alla privacy. Nuove frontiere nell'era di Internet, 2008.
- 244. Botti F., Manipolazioni del corpo e mutilazioni genitali femminili, 2009.
- NISCO A., Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale. Posizioni di garanzia e tutela del risparmio, 2009.
- 246. Zanobetti Pagnetti A., Il rapporto internazionale di lavoro marittimo, 2008.
- 247. Mattioli F., Ricerche sulla formazione della categoria dei cosiddetti quasi delitti, 2010.
- 248. Bertaccini D., La politica di polizia, 2009.
- ASTROLOGO A., Le cause di non punibilità. Un percorso tra nuovi orientamenti interpretativi e perenni incertezze dogmatiche, 2009.
- DI Maria S., La cancelleria imperiale e i giuristi classici: "Reverentia antiquitatis" e nuove prospettive nella legislazione giustinianea del codice, 2010.
- 251. Valentini E., La domanda cautelare nel sistema delle cautele personali, 2010.
- 252. Querzola L., Il processo minorile in dimensione europea, 2010.
- Bologna C., Stato federale e "national interest". Le istanze unitarie nell'esperienza statunitense, 2010.
- 254. Rasia C., Tutela giudiziale europea e arbitrato, 2010.
- Zucconi Galli Fonseca E., Pregiudizialità e rinvio (Contributo allo studio dei limiti soggettivi dell'accertamento), 2011.
- BELLODI ANSALONI A., Ad eruendam veritatem. Profili metodologici e processuali della quaestio per tormenta, 2011.
- 257. Pontoriero I., Il prestito marittimo in diritto romano, 2011.
- 258. Giustizia senza confini. Studi offerti a Federico Carpi, 2012.
- 259. Gustapane A., Il ruolo del pubblico ministero nella Costituzione italiana, 2012.
- Caianiello M., Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali. 2012.
- Briguglio E, Il Codice Veronese in trasparenza. Genesi e formazione del testo delle Istituzioni di Gaio, 2012.
- Valentini E., La domanda cautelare nel sistema delle cautele personali, Nuova edizione, 2012.
- Tassinari D., Nemo tenetur se detegere. La libertà dalle autoincriminazioni nella struttura del reato. 2012.
- Martelloni F., Lavoro coordinato e subordinazione. L'interferenza delle collaborazioni a progetto, 2012.
- ROVERSI-MONACO F. (a cura di), Università e riforme. L'organizzazione delle Università degli Studi ed il personale accademico nella legge 30 dicembre 2010, n. 240, 2013.
- 266. Torre V., La privatizzazione delle fonti di diritto penale, 2013.
- RAFFIOTTA E.C., Il governo multilivello dell'economia. Studio sulle trasformazioni dello Stato costituzionale in Europa, 2013.
- CARUSO C., La libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico, 2013.
- 269. Pedrini F., Le "clausole generali". Profili teorici e aspetti costituzionali, 2013.
- Curi F., Profili penali dello stress lavoro-correlato. L'homo faber nelle organizzazioni complesse, 2013.
- 271. Casale D., L'idoneità psicofisica del lavoratore pubblico, 2013.
- 272. Nicodemo S., Le istituzioni della conoscenza nel sistema scolastico, 2013.
- Legnani Annichini A., "Proxeneta est in tractando". La professione ingrata del mediatore di commercio (secc. XII-XVI), 2013.
- 274. MONDUCCI J., Il dato genetico tra autodeterminazione informativa e discriminazione genotipica, 2013.
- 275. Mantovani M., Contributo ad uno studio sul disvalore di azione nel sistema penale vigente, 2014.
- 276. DE DONNO M., Consensualità e interesse pubblico nel governo del territorio, 2015.

- 277. Pacilli M., L'abuso dell'appello, 2015.
- Pištan Č., Tra democrazia e autoritarismo. Esperienze di giustizia costituzionale nell'Europa centro-orientale e nell'area post-sovietica, 2015.
- Bellodi Ansaloni A., L'arte dell'avvocato, actor veritatis. Studi di retorica e deontologia forense, 2016.
- 280. Hoxha D., La giustizia criminale napoleonica. A Bologna fra prassi e insegnamento universitario, 2016.
- 281. Querzola L., L'efficacia dell'attività processuale in un diverso giudizio, 2016.
- 282. Pieri B., Usurai, ebrei e poteri della Chiesa nei consilia di Paolo da Castro, 2016.
- 283. Rasia C., La crisi della motivazione nel processo civile, 2016.
- 284. Drigo C., Le Corti costituzionali tra politica e giurisdizione, 2016.
- 285. Polacchini F., Doveri costituzionali e principio di solidarietà, 2016.
- Calcagnile M., Inconferibilità amministrativa e conflitti di interesse nella disciplina dell'accesso alle cariche pubbliche, 2017.
- 287. VILLA E., La responsabilità solidale come tecnica di tutela del lavoratore, 2017.
- 288. Vincieri M., L'integrazione dell'obbligo di sicurezza, 2017.
- 289. Casale D., L'automaticità delle prestazioni previdenziali. Tutele, responsabilità e limiti, 2017.
- GANARIN M., L'interpretazione autentica nelle attuali dinamiche evolutive del diritto canonico, 2018.
- Laus F., Il rapporto collaborativo tra pubblico e privato nella contrattazione pubblica. Unione Europea e ordinamenti nazionali: analisi comparata di modelli e riforme, 2018.
- Bonacini P., Multa scripsit, nihil tamen reperitur. Niccolò Mattarelli giurista a Modena e Padova (1204 ca.-1314 ca.), 2018.
- 293. Gabellini E., L'azione arbitrale. Contributo allo studio dell'arbitrabilità dei diritti, 2018.
- Lupoi M.A., Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana?, 2018.
- Dallari E, Vincoli espropriativi e perequazione urbanistica. La questione della discrezionalità, 2018.
- 296. Donini A., Il lavoro attraverso le piattaforme digitali, 2019.
- 297. Novaro P., Profili giuridici dei residui delle attività antropiche urbane. Gli incerti confini della gestione dei rifiuti urbani, 2019.
- 298. MATTIOLI F., Giustiniano, gli argentarii e le loro attività negoziali. La specialità di un diritto e le vicende della sua formazione. 2019.